

CORTE DI ASSISE DI APPELLO

SEZIONE PRIMA = PALERMO

S E N T E N Z A

C O N T R O

A B B A T E G I O V A N N I + 386

VOLUME 4

(tomo 2°)

S E G U E P A R T E S E S T A

6.16. Omicidio di Giovanni MAFARA, Francesco MAFARA e Antonino GRADO (capi 145, 146, 147, 148, 149). - Verso le ore 14 del 14 ottobre 1981 due giovani a bordo di una moto spalleggiati da un'autovettura di appoggio facevano irruzione nella sede della "Calcestruzzi Maredolce" uccidendo, con pistole e fucile a canne mozze, Giovanni MAFARA. Si accertava poi che, contemporaneamente, e cioe' da epoca risalente allo stesso periodo, si erano perse le tracce di Antonino GRADO e di Francesco MAFARA (fratello del predetto), anch'essi facenti parte della fazione dei BONTATE (il GRADO perfino imparentato con il CONTORNO).

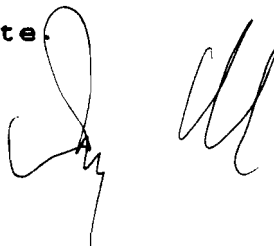
Su questi delitti venivano in un primo tempo nel processo acquisite informazioni attraverso le rivelazioni di Stefano CALZETTA e di Gennaro TOTTA, che ne avevano confermato l'inserimento nella strategia della "guerra di mafia"; nonche' soprattutto in base a quelle di CONTORNO, il quale, precisando di averne avuto notizia tramite un cugino (Calogero BELLINI, che dopo sarebbe stato ucciso, nei termini di cui infra, par.6.18), aveva riferito che il GRADO e Francesco MAFARA erano stati convocati ad un appuntamento con Giovanni PRESTIFILIPPO a Croceverde-Giardini e, mentre gli stessi erano stati ivi eliminati, gli altri PRESTIFILIPPO con "scarpuzzedda" si erano recati ad uccidere Giovanni MAFARA, cosi' completando il disegno.

La corte di primo grado giudicava attendibili, ma dunque solo in parte, queste rivelazioni e difatti condannava (secondo il solito schema di individuazione del

vertice decisionale di "cosa nostra") Michele GRECO, Giuseppe GRECO (nato nel 1952) oltre al RIINA ed al PROVENZANO; assolveva pero' Giovanni PRESTIFILIPPO dalle imputazioni connesse alla soppressione di Francesco MAFARA e Antonino GRADO per insufficienza di prove. Per tutti e tre gli omicidi, e imputazioni collegate, la corte pronunziava poi assoluzione con formula dubitativa per Rosario RICCOBONO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO' e Antonino GERACI; e con formula piena per Salvatore GRECO (cl.1927), Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Pietro LO IACONO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', Battista PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI e Leonardo GRECO.

Contro questo capo della sentenza sia il procuratore della Repubblica (che formulava per vero solo generiche doglianze in ordine alla questione della "commissione") sia il procuratore generale proponevano appello nei confronti degli imputati, assolti con formula dubitativa ma accusati di essere stati i mandanti (RICCOBONO, BRUSCA, SCAGLIONE e CALO'). Proponevano appello anche gli imputati, per dolersi delle rispettive condanne o assoluzioni dubitative, non giustificate dalle emergenze probatorie, asseritamente irrilevanti.

In esito al dibattimento di appello, il rappresentante della pubblica accusa ha concluso per l'accoglimento del gravame, ferme restando le condanne pronunziate.



Osserva, tanto premesso, la corte che le risultanze processuali consentono da una parte una accettabile ricostruzione dei fatti, nonché il loro inserimento nel quadro delle vicende oggetto del processo, ma non giustificano d'altra parte alcuna specifica conclusione di condanna a carico degli imputati la cui posizione è stata devoluta a questa cognizione.

Per vero le indagini compiute nell'immediatezza dei fatti dagli organi di polizia (ff.008621 segg. e 043748 segg.) non avevano apportato alcun elemento cui sicuramente riferire la causale dell'omicidio e di quella che successivamente sarebbe stata vista come duplice "lupara bianca", ancorché, peraltro, risultasse ben definito il contesto nel quale questi soggetti si muovevano.

Dell'uccisione di Giovanni MAFARA, come si è detto avvenuta nelle prime ore del pomeriggio nello stabilimento della "Calcestruzzi Maredolce" (del quale erano titolari i fratelli MAFARA), vi erano stati molti testimoni oculari, fra dipendenti, camionisti ed avventori vari della fabbrica, ma nessuno (ff.008648 segg.) aveva saputo offrire un contributo qualsiasi per identificare i due sicari, genericamente descritti come due giovani, che erano giunti a bordo di una moto, con la "copertura" di una macchina rossa (di cui nient'altro si era saputo).

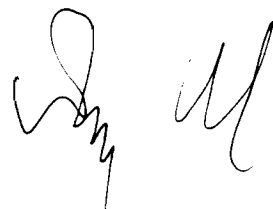
Alla diffusa, e consueta, omertà dei testimoni si era unita anche quella della vedova, Giovanna BORGHESE (ivi), la quale in verità aveva finito con l'ammettere che da qualche tempo i tre fratelli, Giuseppe, Pietro e Francesco, ma

appunto loro e non anche il marito, avevano mostrato una certa apprensione.

Per quanto attiene alla scomparsa degli altri due, e' sufficiente ricordare, per dimostrare l'emblematicita' del contesto, che solo in sede di confronto (con CONTORNO) Giacomo GRADO (ff.456750 segg.) avrebbe ammesso di avere volontariamente taciuto la, per tutti certa, morte del fratello Antonino.

Come si era premesso, i fatti erano stati dunque messi in luce soltanto dalle rivelazioni dei "pentiti" e, in particolare, non tanto da quella di CALZETTA (che si era limitato a ricordare una generica militanza delle vittime nello schieramento dei "perdenti"), quanto da quella di CONTORNO, il quale aveva dimostrato di essere (stato) bene informato.

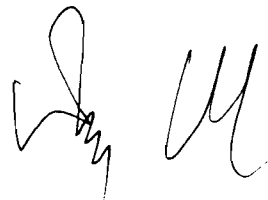
Costui aveva, infatti, raccontato (di avere saputo da suo cugino Calogero BELLINI, come si e' detto, destinato a sua volta ad essere soppresso, probabilmente per questi specifici collegamenti oltre che per gli appoggi logistici che a dire del "pentito" avrebbe offerto ai protagonisti della vicenda in esame) che la mattina di quello stesso giorno 14 ottobre Antonino GRADO e Francesco MAFARA erano stati attirati ad un appuntamento-tranello presso la casa di Giovanni PRESTIFILIPPO, dove si erano recati malgrado egli stesso (anche questa volta, come nel caso di TERESI e degli altri scomparsi di maggio) avesse rappresentato al GRADO che non sarebbe stato prudente fidarsi; ma costui era lo stesso venuto a Palermo (ospite del BELLINI) e quindi era stato



prelevato dal MAFARA per l'appuntamento mortale. Sicche' (come ulteriormente precisato al dibattimento) aveva poi appreso che mentre quelli venivano strangolati, "il signor scarpuzzedda" e i PRESTIFILIPPO se ne erano andati nella fabbrica di calcestruzzo per uccidere Giovanni MAFARA. In particolare, aveva poi appreso in carcere da Gaetano FIDANZATI, il quale era molto intimo ("comu 'u lazzu c'a strummula", ossia come una cosa sola, allo stesso modo della trottole e il laccio) con il PRESTIFILIPPO, che era stato proprio lui a portargli la convocazione di quest'ultimo (per recarsi non tanto dalla "commissione", come testualmente precisato al dibattimento: ma, piu' esattamente, appunto da "Toto" PRESTIFILIPPO).

Oltre a questa fonte, era stata pure acquisita la rivelazione di TOTTA (sulla cui genuina attendibilita' si e' altre volte discusso), il quale aveva raccontato di avere appreso da Vincenzo GRADO (suo solito informatore) che i due erano stati attirati in un tranello qualche ora prima dell'uccisione di Giovanni MAFARA. Il collaboratore, in particolare, aveva riferito (ff.263454 segg.) che il GRADO, il quale gli andava raccontando delle uccisioni di Palermo, avvenute a causa del cugino (ossia, di CONTORNO), gli aveva confidato che fra i traditori del fratello vi era stato un certo "zio Filippo", che lui aveva una volta conosciuto in compagnia di un giovane, presumibilmente suo figlio, soprannominato "fagiolino" o "fasolino" (sul che, come si vedra', si era pero' registrata una singolare reazione di CONTORNO).

Un ulteriore e per certi versi decisivo - per quanto si dira' - contributo probatorio e' stato poi offerto in questo grado di appello dalle rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale si e' dimostrato a sua volta bene informato dei fatti oggetto delle imputazioni in esame. Il collaboratore, gia' nelle sue dichiarazioni istruttorie (acquisite in copia al processo ed oggetto di verifica ulteriore nel dibattimento), aveva infatti raccontato di essere stato messo al corrente della soppressione dei due, coeva all'uccisione di Giovanni MAFARA, attraverso le confidenze ricevute da tutti gli "uomini d'onore" con i quali aveva avuto modo di parlare durante la detenzione (al dibattimento, avrebbe fatto in particolare il nome di Giovan Battista PULLARA' e di Vincenzo PUCCIO). Anche i MAFARA, secondo MARINO MANNOIA, erano rimasti molto colpiti dalla morte del loro "capo" Stefano BONTATE, ma essi, come CONTORNO, erano stati tuttavia estranei al complotto che si addebitava agli altri (addebito che non era stato dunque mosso ai MAFARA, ma se mai, fra gli altri, a CONTORNO, il quale pero', come si e' detto nel par.6.11, secondo il giudizio di questo collaboratore, era a sua volta estraneo). Scoppiata la faida e preso comunque di mira anche il CONTORNO (a causa dei vecchi rancori di "scarpuzzedda"), i "reggenti" Pietro LO IACONO e Giovan Battista PULLARA' avevano invitato Antonino GRADO a consegnare il cugino destinato ad essere eliminato (e che era scampato all'agguato), ma lo stesso aveva di fatto eluso questo "ordine", sicche' ne era stata decretata l'uccisione.



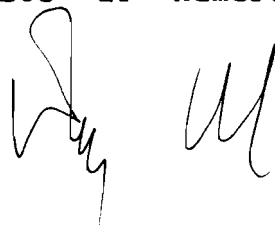
Diramato l'ordine di uccidere il GRADO, nonché Franco MAFARA, dovunque si fossero recati, la soppressione era avvenuta nel "baglio" di PRESTIFILIPPO ad opera di Salvatore e Mario PRESTIFILIPPO, Pino GRECO "scarpuzzedda", Giuseppe LUCCHESI, Filippo MARCHESE ed altri. Il "pentito" aveva descritto nel dettaglio anche le modalità del delitto, sia quanto alle reazioni dei due (l'uno, il MAFARA, si era messo a piangere, l'altro invece era rimasto impassibile esortando il primo a comportarsi da uomo d'onore), sia in ordine ad uno sfogo del MAFARA (che, come si vedrà, potrebbe assumere rilievo nel processo), il quale aveva contestato a Filippo MARCHESE che la vera ragione di quanto stava facendo contro di lui era che la sua fabbrica di calcestruzzi gli dava ombra (essendo il MARCHESE a sua volta interessato ad un'analogha impresa del settore).

Sulla base di queste risultanze, il compito della corte (data per provata l'esistenza storica dei fatti attraverso le concordanti acquisizioni ed i riscontri obiettivi evidenziati) è dunque quello di individuare la causale dei tre omicidi allo scopo di verificarne l'attribuzione, voluta dall'accusa, ad una deliberazione della "commissione"; chiaro essendo, per converso, che non è in alcun modo consentito di mettere in discussione (al di fuori dell'indispensabile, ma acritica, incidentalità) la posizione degli altri soggetti ricorrenti nella ricostruzione processuale, ma nei cui confronti o non sono state elevate imputazioni o sono addirittura intervenute pronunzie assolutorie non gravate da impugnazione del

pubblico ministero (escludendo, altresì, per doveroso rispetto della sede processuale competente, ogni approfondita indagine, più di quanto cioè non sia imposto dalla complessiva analisi, circa la responsabilità di quegli imputati, la cui posizione è stata separata e sospesa per il dubbio di esistenza in vita, come appunto il Giuseppe GRECO, cl.1952, ed il MARCHESE).

In questa disamina, la corte non può che registrare intanto una generale insufficienza del quadro probatorio risultante dalle rivelazioni dei "pentiti", le quali, ad attenta analisi, sul punto della causale si prospettano incomplete e riduttive.

Trascurando il già evidenziato modesto apporto del CALZETTA (il quale, infatti, non sa nulla di preciso circa le motivazioni del delitto, fatta eccezione per il generale contesto delle contrapposizioni delle fazioni in lotta), si può innanzitutto prendere atto del concorrente rilievo delle dichiarazioni del TOTTA, quanto meno sul punto della pertinente descrizione del clima complessivo di tensione che aveva connotato quel periodo di "guerra". Ciò che, infatti, si ricava da queste acquisizioni è il dato (come si è visto nel par.6.1., di essenziale utilità ricostruttiva) della centralità del ruolo di CONTORNO, oggetto di una spietata "caccia all'uomo" (connotata, nel racconto del collaboratore, perfino dall'uccisione di un primario ospedaliero, il professore Sebastiano BOSIO, avvenuta qualche giorno dopo, il 6 novembre 1981, solo perché aveva curato CONTORNO, e) inserita in un contesto di numerosi



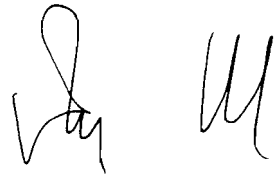
omicidi (parecchi dei quali oggetto di successiva trattazione); ed inoltre temporalmente collegata ad altri significativi episodi, quale il c.d. "blitz" di Villagrazia (allorquando, il 19 ottobre 1981, la polizia - sembra, su soffiata dei "perdenti" - aveva fatto irruzione durante una riunione di mafia) e lo stesso omicidio di Antonino RUGNETTA (dell'8 novembre 1981, commesso, come si dira' nel paragrafo seguente, da persone alla spasmodica ricerca di "Coriolano").

Se non che, a tale credibile rappresentazione del contesto complessivo da parte del TOTTA, ha fatto riscontro una strana, e mai approfondita, indicazione di personaggi (il citato "zio Filippo" e il "fasulino"), la cui identita' non e' stata mai accertata; nonche' una, ancora piu' indecifrabile, reazione del CONTORNO, il quale (all'udienza del 14 aprile 1986: si ricordera' che in questo giudizio di appello il "pentito" si e' rifiutato di rispondere), alla contestazione della corte di primo grado, non solo si e' rifiutato di collaborare ma ha finito con il contestare vivacemente che il TOTTA potesse aver detto cose di fondata attendibilita', non essendo lui uomo d'onore e non essendolo neppure il suo referente Vincenzo GRADO, che dunque nulla poteva avergli seriamente raccontato. Laddove, a prescindere dalla obiettiva singolarita' della reazione (tale da far supporre magari verita' imperscrutabili), cio' che non puo' certamente sfuggire e' che, a causa della sua familiarita' con i cugini GRADO (presso i quali si era difatti rifugiato dopo la fuga da Palermo per riorganizzare la riscossa), il

CONTORNO non poteva certamente ignorare fatti e persone di quell'ambiente.

Riesaminando, dunque, alla luce di tutto cio', il racconto di CONTORNO, non puo' non rilevarsi la portata del tutto riduttiva; non tanto in ordine alle modalita' dei fatti (le quali trovano infatti significativo riscontro nelle dichiarazioni di MARINO MANNOIA), quanto soprattutto con riferimento alla vera causale del delitto.

Per vero, CONTORNO, lungi dall'assumere una specifica posizione al riguardo, si limita a lasciare in ombra il movente, facendo solo intuire, dall'insieme del racconto, che il triplice delitto si inquadrasse nella strategia di prevaricazione dei "corleonesi", ormai determinati ad eliminare tutti gli avversari scomodi perche' potenziali alleati dei "perdenti" alla ricerca di una riscossa. Di tal che una possibile operazione di isolamento di quelli che stavano attorno ad esso CONTORNO (peraltro confermata nel processo dalla dichiarazione di Rodolfo AZZOLI: f.217659) per conseguire la cattura e l'eliminazione fisica, finisce con il rendersi compatibile con l'intero quadro della rivelazione. E, in definitiva, la stessa posizione ambigua di Antonino GRADO (che, come si e' detto nel par.6.13, si sarebbe sulle prime alleato con i corleonesi, tanto da avere assistito all'uccisione del figlio di INZERILLO) non apporta una rilevante dissonanza (potendosi presumere, sul piano delle ipotesi, a fronte della configurabilita' di un quadro reale molto piu' articolato e indecifrabile, che costui fosse stato magari scoperto, proprio nel suo "doppio gioco",

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

960758

in quel periodo e per questo, o anche per questo, sanzionato).

Ma che una causale così delineata potesse giustificare la persecuzione, non solo di CONTORNO, ma anche (e, sul piano logico, soprattutto) di tante altre persone non colpevoli di specifiche responsabilità verso il sodalizio mafioso, e' stato univocamente escluso attraverso i necessari passaggi logici imposti dall'analisi di tutte le risultanze del processo (appunto, nel par.6.1., cui si rinvia ulteriormente).

Tanto, peraltro, trova riscontro anche nell'analisi critica delle stesse, pur esse attendibili, dichiarazioni di MARINO MANNOIA, le quali però finiscono con il tradire la loro insufficienza di fondo.

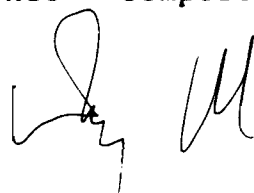
Si era infatti già detto, a proposito del tentato omicidio ai danni di CONTORNO (par.6.11, cit.), che il MARINO MANNOIA aveva offerto nel processo una troppo debole causale, certamente non idonea a spiegare i connessi avvenimenti. Ma, riprendendo quegli spunti critici, se non poteva che apparire sproporzionato che la causa della persecuzione contro CONTORNO stesse tutta nell'antica ruggine nutrita da "scarpuzzedda", per fatti risalenti a rivalità fra adolescenti, allo stesso modo non può prospettarsi che assolutamente ingiustificata la punizione di un GRADO che si rifiuta di consegnare il cugino. Qui le considerazioni già svolte nella sede richiamata trovano esplicazione nel fatto che, assurdamente, il GRECO "scarpuzzedda" avrebbe dovuto coinvolgere tutta la

- 1232 -

"commissione" in quello che altro non era che un suo personale "conto" da saldare con il CONTORNO; al punto che i due "reggenti" officiati dall'organizzazione avrebbero dovuto darsi carico, anche attraverso altri affiliati, di una seria e formale "convocazione" mirante (al processo e alla) sanzione contro il traditore.

Ma anche ammettendo che Antonino GRADO si fosse veramente macchiato di questa sola colpa (ovvero che, per esempio, fosse stato sanzionato per il suo ambiguo atteggiamento, una volta scoperta la sostanziale fedelta' a BONTATE e CONTORNO) e che cioe' (supponendo, per comodita' dialettica, come credibile un'aberrazione criminale portata fino al limite di punire con la morte il rifiuto di comparire o di tradire un parente oggetto di persecuzione da parte di un capo emergente) sulla base di questa sola causale il sodalizio mafioso ne avesse decretato l'uccisione, non vi e' chi non veda come del tutto ingiustificata diventi la soppressione, con lui, anche di altre persone incolpevoli.

E non puo' sfuggire, fatte queste precisazioni, come balzi evidente il salto logico di cui alle dichiarazioni di MARINO MANNOIA, nel loro stesso tenore, quando viene raccontato come il GRADO avesse disubbidito all'ordine di consegnare CONTORNO e come dunque, a seguito di questo, ...si fosse deciso di uccidere i due, cioe' non solo GRADO ma anche un MAFARA (del quale poco prima si era detto che nessuna ingerenza aveva avuto nelle questioni emergenti nel corso della guerra e neppure insomma nel complotto



organizzato da BONTATE, e in sostanza) che nulla di male aveva fatto per meritare tale sorte.

Vero e' che Francesco MAFARA poteva essere stato coinvolto quale occasionale accompagnatore della vittima designata (magari di un GRADO che, per diffidenza, avesse pensato di recarsi ad un appuntamento pericoloso prudentemente spalleggiato da un carismatico associato come quello era), ma non sarebbe giammai comprensibile il perche' della contestuale, immediata, uccisione anche di Giovanni MAFARA, che non era andato a nessun appuntamento e se ne stava ad accudire alla sua fabbrica (lui che, come aveva rappresentato la vedova sommessamente, ma credibilmente, viste le concordi affermazioni dei dipendenti della fabbrica, era colui, tra i fratelli, che non aveva mostrato alcuna preoccupazione ed aveva continuato ad occuparsi del lavoro).

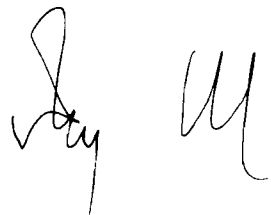
Ne' il quadro logico puo' chiudersi nella coincidente posizione dei MAFARA, possibilmente a loro volta presi di mira da Filippo MARCHESE per via della concorrenza commerciale (il che troverebbe riscontro nel racconto di MARINO MANNOIA circa le accorate invettive di Francesco MAFARA durante lo strangolamento).

Per vero, ad una simile causale aveva pure pensato la polizia (f.008643), unitamente ad un'altra ipotesi investigativa, presto abbandonata, del possibile inserimento del delitto nel settore delle forniture per gli appalti pubblici; laddove l'idea della concorrenza fra imprese facenti capo a famiglie mafiose trovava ulteriore

addentellato nell'esistenza perfino di altre fabbriche nel settore, come la Sicil-Concret, ai margini della quale si sarebbe verificata la c.d. strage di Bagheria del Natale 1981 (con l'uccisione di Giovanni DI PERI, Biagio PITARRESI e un occasionale passante, oggetto di altro processo, conclusosi, nelle fasi celebrate, con l'assoluzione della "commissione").

Ma una tale ipotesi perde di concreta consistenza di fronte al fatto che, secondo la tesi, sarebbe stata l'intera "commissione" di "cosa nostra" a decretare i delitti e non puo' seriamente configurarsi l'assunzione di una posizione ufficiale da parte del sodalizio in una questione cosi' personale come quella di un associato che aspiri ad eliminare, con la soppressione fisica, un concorrente scomodo negli affari privati (questione peraltro che, nella pur perversa logica della criminalita' organizzata, finirebbe perfino con il prospettarsi, mutatis mutandis, illecita).

E l'ostacolo non e' soltanto riposto nella considerazione logica dell'evidente estraneita' della faccenda agli interessi propri del sodalizio; perche', anche sul piano della ricostruzione processuale accreditata, la soluzione resta obiettivamente smentita dal fatto che il MAFARA sarebbe andato ad un appuntamento fissato (e, come si ricordera', secondo CONTORNO, non proprio dalla "commissione", ma essenzialmente dal PRESTIFILIPPO) per il GRADO e non per lui. Di tal che non e' difficile decifrare la sottesa realta' che, se abietto interesse di concorrenza



commerciale poteva profilarsi nella prospettiva del MARCHESE, costui puo' avere soltanto profittato, se mai, di una coincidente decisione, altrimenti maturata, di uccisione dei MAFARA.

Non e' difficile peraltro comprendere questo anche dallo stesso tenore del racconto di MARINO MANNOIA, quando riferisce che il MAFARA aveva rinfacciato con rabbia al MARCHESE che la verita', dunque diversa e inconfessata, ma certamente altra che quella ufficialmente contestata (insomma la sottesa ragione di un gesto motivato da un apparente alibi formale e diversivo), era l'astio che lui aveva per la concorrenza nel settore del calcestruzzo. Perche' e' evidente che non altro significato poteva avere quello sfogo del moribondo, le cui ultime risorse erano tese ad una ribellione disperata contro la crudelta' in atto, se non di far presa sul fatto che altre motivazioni abiette e inconfessabili, e non quelle contestategli ma non ammesse neppure sotto tortura, spingessero i carnefici ad ucciderlo.

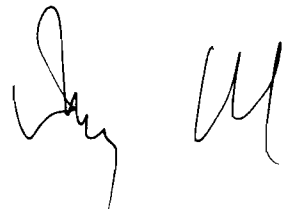
La chiave di lettura del procedimento ricostruttivo ruota dunque attorno alla soppressione dei MAFARA e alla persecuzione iniziata da quel momento in poi da un gruppo di avversari; fra quelli stessi che fino ad allora avevano preso di mira BONTATE e gli altri responsabili del complotto di primavera. Di tal che se ne possa ricavare una motivazione proporzionata e coerente rispetto ai fatti processualmente accertati.

Non puo' trascurarsi, sul punto, come il processo attesti con assoluta univocita' il carattere non occasionale

della ritorsione contro la famiglia MAFARA.

Basti pensare al singolare episodio, del quale anche i primi giudici hanno dato contezza per il rilievo concorrente (ancorche' non sia stato poi utilizzato per una piu' stringente deduzione logica), della pubblicazione di uno strano e significativo necrologio in un giornale cittadino, ma che sottendeva una invocazione di tregua per le aggressioni contro la famiglia MAFARA: fatto, a cui era seguita un'aggressione punitiva (probabilmente mai accertata come tale, ma sicuramente accreditabile visto il contesto sociale) ai danni di Gaetano PACE, che era stato il parroco della chiesa di Villagrazia (lo stesso che aveva pronunciato un'accorata omelia in occasione dei funerali di Stefano BONTATE), reo di aver mediato una pace e di aver fatto pubblicare il necrologio (ff.400176 segg.).

Ma anche altri fatti testimoniano questa profonda e perdurante animosita' contro i MAFARA. Come quello, di cui si era parlato nel par.6.1, avvenuto il 6 gennaio 1982 (cioe', si noti, nello stesso spazio temporale e precisamente subito dopo i delitti in esame), allorquando era stato arrestato in circostanze assai singolari certo Giovanni FICI (nelle more a sua volta ucciso). Come si ricordera', pervenuta una segnalazione ai carabinieri circa auto misteriose che con uomini armati si stavano recando nel cantiere di calcestruzzo dei MAFARA, la pattuglia si era data all'inseguimento di due macchine che ne erano uscite ma la fuga era stata "coperta" proprio dal FICI che era sceso e si era fatto inseguire a piedi (ff.001373 segg.). Gli



inquirenti avevano poi appreso che in questo modo era riuscito a sottrarsi alla cattura Giuseppe GRECO "scarpuzzedda", al quale difatti in quel periodo, come ha confermato MARINO MANNOIA, il FICI era strettamente legato.

Ora, come si era detto, deve considerarsi pacifico che il personaggio la cui fuga FICI aveva coperto non era Giovannello GRECO (il quale nell'occasione della fuga verso il Brasile era stato trovato in possesso dei documenti di costui), posto che lo stesso in quel periodo si trovava piantonato a Milano, ma proprio lo "scarpuzzedda". E non puo' quindi non ricavarsi la concorrente dimostrazione che il gruppo capeggiato da quest'ultimo (e che, negli episodi in esame, risulta attivamente impegnato) avesse continuato a perseguire i MAFARA (magari costretti a difendersi dalle aggressioni nel modo meno tradizionale della telefonata anonima ai carabinieri).

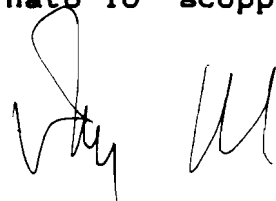
Che i MAFARA fossero (contrariamente a quanto affermato da MARINO MANNOIA) invece a loro volta corresponsabili del complotto capeggiato da BONTATE, e' da ritenere congruamente escluso in base alle risultanze processuali.

Per vero non puo' certamente affermarsi, con plausibile attendibilita', che gli stessi (al pari dei GRADO) se ne fossero rimasti passivamente inerti, senza neppure preparare un terreno di scontro tra le posizioni emergenti: basti pensare allo spessore di Franco MAFARA (nei termini diffusamente raccontati da MARINO MANNOIA, circa appunto le sue numerose imprese criminali) e soprattutto a

quella strana preveggenza, che, come si era ricordato nel par.6.1, lo aveva portato, ancor prima dell'inizio della guerra, e "intuendo" che sarebbe scoppiata, a chiedere ad Eric CHARLIER (ff.084794 segg.) una congrua fornitura di armi (a riprova magari che, se un fermento di manovre eversive si andava profilando, questo non faceva capo soltanto ai "corleonesi", ma anche a quelli che fino ad allora si erano arricchiti - come aveva ricordato CALDERONE - con la droga, come BONTATE e alleati).

Ma da qui a ritenere che i MAPARA (ed a parte i GRADO, che avrebbero tenuto una posizione ambigua) avessero contribuito in modo palese (o che comunque si fossero fatti scoprire) nel progettato complotto, il passo non e' agevole ne' logicamente supportato da altre considerazioni. Perche', di contro, e' invece possibile osservare che la reazione, e per di piu' accanita, nei loro confronti avrebbe avuto inizio soltanto nell'autunno del 1981, quando cioe' la prima fase della faida, dopo l'uccisione dei principali responsabili della trama eversiva, si era conclusa; e vero e' che vi era stato il clamoroso insuccesso dell'attentato a CONTORNO (di tal che la sua fuga poteva non essere lasciata passare), ma, come si e' dimostrato nel par.6.1, una pur ostinata idea di punire costui, dovunque (perfino in carcere) e in qualunque momento, avrebbe trovato sempre il limite logico di non innestare una inutile strage di persone "innocenti".

Non vi e' chi non veda, insomma, che una analoga causale, rispetto a quella che aveva determinato lo scoppio



della guerra, avrebbe implicato una immediata quanto tempestiva ritorsione anche nei confronti dei MAFARA (e, sia pure con le necessarie precisazioni, dei GRADO).

Assai significative sono, a giudizio della corte, ai fini che si vanno qui sviluppando, proprio le rivelazioni di TOTTA (la cui genuinita', come si e' piu' volte ripetuto, dipende anche dalla sua scarsa informazione sui veri retroscena della faida), quando, dopo avere raccontato (f.074273) che al CONTORNO, origine delle disavventure dei suoi amici GRADO, si era dato carico di avere avuto il ruolo di colui che avrebbe dovuto attirare nella trappola i "corleonesi" e quelli di Ciaculli (i quali avevano pero' scoperto il complotto), aveva subito dopo ricordato come i GRADO (che avevano rifiutato un invito per una cena di riappacificazione a seguito degli omicidi in esame, sul presupposto, poi rivelatosi fondato, che sarebbe stata una trappola fatale) si erano inimicati gli avversari, compresi i catanesi, per aver fatto loro un "bidone" di circa venti miliardi nel settore della droga, sicche' questi, assieme appunto ai catanesi, li volevano uccidere (ff.074241 segg.).

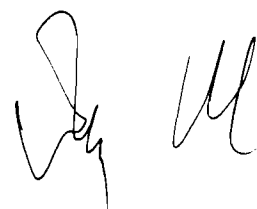
Laddove, non e' difficile comprendere che le precise informazioni che il TOTTA aveva ricevuto erano nel senso che, mentre il CONTORNO era stato in un primo momento colpevole del complotto, i GRADO si erano successivamente macchiati, assieme al predetto, di una nuova e diversa colpa di fronte agli avversari. Di modo che, in definitiva, finisce con il riemergere uno dei temi dominanti della guerra di mafia, ossia quello del "bidone", spesso - come si

era notato nel par.6.1 piu' volte richiamato - prospettato in modo alternativo, e quasi apparentemente parallelo, fra le causali della guerra di mafia.

Anzi e' proprio da queste importanti acquisizioni che e' opportuno prendere le mosse, alla ricerca di una diversa e specifica causale della persecuzione dei GRADO e MAPARA, da collocare sotto il profilo temporale intorno all'estate del 1981 o nei periodi immediatamente successivi.

Il fatto che e' dato registrare in quel volgere di tempo e' difatti la fuga di CONTORNO da Palermo. Ma e' rimasto pure sostanzialmente accertato che costui, quando - dopo l'attentato - aveva deciso di allontanarsi da Palermo (per riparare intanto in un rifugio romano ma prendendo contatti frequenti con i cugini GRADO, presso la cui villa, come confermato dallo stesso TOTTA, faceva capo anche Giovannello GRECO), aveva sottratto un ingente quantitativo di droga (hashish ed eroina) da un deposito comune della mafia: la stessa che era stata poi rinvenuta (con auto blindate e armi) sotterrata nella sua tenuta romana al momento dell'arresto (per l'omicidio FRATONI: si veda il rapporto della Questura di Roma ai ff.457118 segg.).

Per vero, il "pentito", nella sua sconcertante personalita', aveva perfino cercato, durante la collaborazione, di addossare la titolarita' della droga (e delle armi) a Francesco DI CARLO, affermando (f.904313) che era stato quest'ultimo a portargli quella merce, che lui (si noti) sapeva che apparteneva ai catanesi. Ma lo scoperto mendacio (ancora una volta, secondo lo schema che si e'



verificato a proposito della personalita' di questo "pentito", come detto nel par.3.4, cui si rinvia) e', a tacer d'altro (e prescindendo da ogni rilievo logico, ancorche' elementare, data la posizione del DI CARLO negli schieramenti di quel tempo), dimostrato dal fatto che il CONTORNO si era trovato in quel periodo a disporre improvvisamente di ingentissime somme (quelle trovate a casa sua, oltre a quelle utilizzate per acquistare in contanti macchine blindate e soprattutto la costosa tenuta romana, come accertato dalle indagini richiamate).

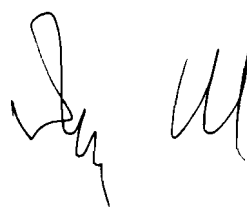
Ma vi e' di piu'. La notizia della sottrazione della droga era stata acquisita dagli inquirenti attraverso fonti confidenziali (una delle quali, come si ricordera', era stata poi rivelata nella persona del TOTTA) e si era accertato (nei termini gia' analizzati nel par.6.1) che una notevole parte di questa merce era proprio quella che il 28 settembre 1981 era stata sequestrata a Milano in occasione dell'arresto di Alfio PERLITO, che, assieme ad altri catanesi, la stava trasportando (f.058028).

Vero e' che TOTTA, quando era stato chiamato a confermare le confidenze fatte agli inquirenti, aveva precisato, piu' cautamente (f.471651), che quella era stata in definitiva una sua supposizione personale. Ma, a fronte della specifica e dettagliata trascrizione da parte della polizia della informazione ricevuta (f.001502), laddove si diceva che CONTORNO aveva portato via circa kg.5000 di "hashish" da un deposito dei MAPARA-GRADO e che kg.1.500 della stessa droga erano stati sequestrati ad "elementi

catanesi", non puo' negarsi che, con la sua successiva precisazione (e cioe' che la sua deduzione procedesse dalle notizie apprese da GRADO secondo cui CONTORNO si era impossessato, con altri, di tale partita di droga poi parzialmente sequestratagli a Roma), il TOTTA abbia finito con il confermare, e neppure solo implicitamente, di avere fornito lui quella notizia rivelatasi esatta. E cio', ancora piu' chiaramente, ove si consideri che TOTTA ha perfino confermato il luogo esatto (vicino alla Questura di Palermo) dove era ubicato il magazzino dei MAPARA-GRADO.

La singolarita' del riscontro completa quindi, con evidente chiarezza, il quadro probatorio, proiettando peraltro nuova luce anche sugli avvenimenti successivi. Trovando, come si e' detto, comprensibile specificazione la voce del "bidone", che era circolata negli ambienti di "cosa nostra", consegue eloquente spiegazione (come si dira' nel paragrafo seguente) anche l'episodio della tortura e della spietata uccisione di Antonino RUGNETTA, il cui spessore non deponeva certamente nel senso di un suo fattivo inserimento nella faida mafiosa; ma che tuttavia sarebbe stato perseguitato da associati appartenenti a diverse "famiglie", i quali erano alla frenetica ricerca di CONTORNO.

Trova, pure, significativa spiegazione anche la singolare reticenza del "pentito", il quale, a rischio di compromettere il quadro probatorio relativo all'omicidio (o di non far comprendere piu' il perche' di quella apparentemente inspiegabile punizione), ha perfino negato di conoscere RUGNETTA; per non (essere poi costretto ad)



ammettere, come e' evidente, che tipo di aiuto potesse avergli dato questo piccolo ex-contrabbandiere di sigarette (magari utilizzato, con i rapporti che CONTORNO, come si vedra', aveva mantenuto con alcuni personaggi del giro, per una estemporanea "operazione" di droga). Poiche' non sfugge che un silenzio di questo genere sarebbe altrimenti ingiustificabile, anche a fronte della eventualita' che il RUGNETTA non avesse avuto alcun ruolo nelle sue vicende (ma che comunque gli avrebbe fatto certamente comodo indicare come persona eliminata dai suoi avversari che volevano che indicasse il suo rifugio).

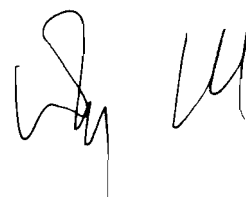
E se si pone mente all'insolita reazione del CONTORNO alle contestazioni del giudice istruttore circa la versione data da TOTTA sulla soppressione del GRADO-MAFARA (che sembra, come si e' detto, sottendere una reticenza che tuttavia le risultanze processuali non consentono di comprendere in modo univoco), il quadro probatorio ne risulta, malgrado tutto, meglio delineato: specie in ordine alla prudente riluttanza del "pentito" a chiarire tutti i risvolti dei fatti decisamente imbarazzanti.

Ma cio' che trova ulteriore e coerente spiegazione e' finalmente, come si dira' nella parte VII, il coinvolgimento di FERLITO e dei catanesi negli interessi facenti capo al sodalizio palermitano (e non piu' alla stregua di un mero scambio di "favori", secondo la tesi propugnata dall'accusa sulla base delle caute rivelazioni dei "pentiti"), per un impegno operativo di eccezionale portata, che non poteva che implicare una specifica convergenza di interessi: di quei

catanesi che (come lo stesso CONTORNO aveva finito con l'ammettere, senza che il dato rivestisse una qualsiasi utilita' per il suo racconto, e dunque dimostrando di avere detto, in questo, oggettivamente il vero) erano cointeressati alla droga trovata nella sua tenuta romana.

L'individuazione di una causale riferita alla sottrazione della droga (sulla quale avevano appuntato l'attenzione i carabinieri nel rapporto di cui ai ff.030279 segg.) appare processualmente sorretta, ancora, da altri elementi che, esaminati alla luce delle precedenti considerazioni, assumono un carattere univoco. Se infatti si considera che la polizia aveva accertato (f.043749) che tutti i GRADO si erano resi irreperibili sin dall'estate 1981, tanto da avere abbandonato perfino la costruzione di un edificio che era tuttavia in corso di ultimazione, non puo' che confermarsi che proprio in quel periodo, e non prima, fosse avvenuto il fatto che avrebbe scatenato la faida contro costoro (poi rifugiatisi, come e' noto, in Spagna).

Se questa e' dunque la causale che e' dato individuare attraverso la convergenza di tutte le risultanze processuali, la riferibilita' dei delitti che si ricollegano a questa nuova e diversa fase della faida alla strategia adottata dalla "commissione" per sanzionare i colpevoli del complotto, diviene aleatoria. Una diversa soluzione dovrebbe infatti postulare la conclusione che le colpe (aggiuntive) di CONTORNO e quelle dei suoi alleati nel "bidone" fossero state sottoposte alla "cognizione" dell'organo centrale del



sodalizio, per conseguire il necessario risultato di "giustizia" mafiosa.

Certo, sotto un profilo generale, non puo' negarsi una coerente adeguatezza di uno "sgarro" ai danni di diversi associati (perche', con buona evidenza, un ingente deposito non poteva essere di pertinenza di una o pochissime persone) rispetto alla competenza della "commissione"; ma il dato, cosi' pur tuttavia affidato ad una ipotesi, impone una specifica dimostrazione processuale, che non puo' essere infatti esclusivamente riposta nella indiretta deduzione che, come ogni altro "affare" importante, anche una questione del genere, perche' coinvolgente piu' persone, rientrasse in quella competenza.

Ora, non puo' negarsi come gli elementi offerti dal processo finiscano con l'atteggiarsi in modo equivoco, se non perfino di segno contrario, se e' vero, in primo luogo, che lo stesso CONTORNO (che in questo non avrebbe avuto motivo di alterare la verita' dei fatti conosciuti) aveva espressamente precisato (a specifica domanda della corte di primo grado) che gli scomparsi non erano stati convocati dalla "commissione" ma personalmente da "Toto" PRESTIFILIPPO (udienza del 14 aprile 1986: laddove il "pentito", alla domanda del presidente, risponde che anzi lui aveva nutrito ragioni di rancore verso "Pietrino" LO IACONO, supponendone la responsabilita' per l'omicidio del cugino, ma il FIDANZATI gli aveva detto che era stata proprio colpa sua, visto che era stato lui a farlo venire da Milano a Palermo per andare da PRESTIFILIPPO, con il quale

intercorrevano strettissimi rapporti).

Ora, non e' dato, per le premesse gia' evidenziate circa il doveroso rispetto della cognizione devoluta, approfondire questa acquisizione estraendone corollari afferenti alla posizione del PRESTIFILIPPO, indagando se e come questa "famiglia" potesse essere interessata al deposito della droga trafugata da CONTORNO e gestito dai MAFARA o dai GRADO (o da entrambi); certo e' pero' che la (processualmente nota, come da parte X di questa sentenza) vicinanza dei PRESTIFILIPPO a Michele GRECO, a colui cioe' che rappresentava la "commissione" e che, nel caso, avrebbe dovuto ordinare la comparizione degli inquisiti (esattamente come si e' verificato nei precedenti episodi di omicidio decisi per sanzionare i ribelli di "cosa nostra"), suggerisce che la questione poteva non essere stata valutata come rilevante per l'intera comunita'.

Vero e' che, di contro, MARINO MANNOIA ha ricordato che il GRADO era stato richiesto dai "reggenti" PULLARA' e LO IACONO di consegnare CONTORNO alla "commissione"; ma la corte ha gia' avuto modo di evidenziare il salto logico fra questa premessa e la conseguente decisione di uccidere GRADO e MAFARA. E se si considera, come si e' dimostrato, che effettivamente CONTORNO era ricercato per ordine della "commissione", ma per colpe diverse e anteriori (il complotto di BONTATE), non puo' non emergere o la buona fede di questo "pentito", il quale poteva non essere effettivamente a conoscenza della diversa posizione dei MAFARA-GRADO-CONTORNO, ovvero la sua prudente reticenza (nel

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

quadro di quella solidarieta' con CONTORNO, che lo aveva portato pure a raccontare una versione riduttiva delle causa dell'attentato nei suoi confronti).

Non va, peraltro, trascurato come la versione di CONTORNO, circa la convocazione da parte di PRESTIFILIPPO per il tramite di FIDANZATI, trovi significativo riscontro nella circostanza che quest'ultimo viveva ed operava proprio a Milano, dove poteva avere avuto appunto quel contatto, ancorche' solo da intermediario, con il destinatario della convocazione stessa.

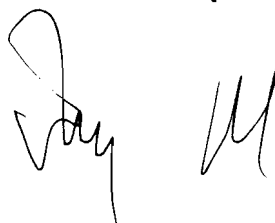
Ma ulteriori e piu' generali considerazioni giustificano il dubbio evidenziato. Infatti, come si e' visto nelle parti precedenti (e in particolare nella parte IV della presente sentenza) anche alla stregua delle concordi rivelazioni dei "pentiti", e specialmente di quelli che in tale settore operavano attivamente (primo fra tutti MARINO MANNOIA), che il commercio della droga non era in realta' un'attivita' istituzionalmente gestita in modo diretto da "cosa nostra", ma che invece gli associati (magari avvalendosi delle strutture e delle metodologie del sodalizio) vi si dedicavano in base ad estemporanee aggregazioni. E se pure queste forme di collaborazione o di mere cointeressenze (per esempio solo in termini di finanziamento) finivano con il realizzarsi fra persone a loro volta legate da ulteriori vincoli di carattere personale (per esempio, BONTATE faceva partecipare i suoi "amici" e non altri pur cordiali alleati), tanto non comportava una concorrenzialita' patologica; proprio perche'

rientrava in una certa prassi normale che ciascuno gestisse per proprio conto, e per come voleva, i suoi affari di droga.

Orbene, se così è, non vi è dubbio che la sottrazione di un pur cospicuo quantitativo di droga da un deposito comune (non all'intera organizzazione, ma solo) a più persone possa non diventare più un affare di interesse collettivo, tanto da far scattare l'iniziativa da parte della "commissione"; la quale potrebbe essere, se mai, chiamata ad avallare, anche ex-post, le ritorsioni legittime dei derubati ovvero ad assicurare una strategica neutralità (in termini cioè non rientranti esattamente nello schema giuridico-penale del concorso morale).

D'altra parte, e in aggiunta, la corte si è imposta, come si è precisato nel par.6.2, un criterio di metodo, che ha ritenuto irrinunciabile nella corretta applicazione delle regole del processo, individuandolo nella specifica ricerca di sicuri elementi grazie ai quali, superando ed approfondendo la generica e indiziante appartenenza dell'imputato all'organo che, nella qualità, dovrebbe avere di regola deliberato il delitto, diventi possibile dimostrare la certa partecipazione di ciascuno alla deliberazione medesima. E, anche sotto tale profilo, nell'episodio in esame non è dato individuare la fisionomia di persone che, facendo parte della "commissione", risultino attivamente e sicuramente interessate a promuovere la decisione delittuosa.

Le risultanze processuali non consentono dunque di

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

dimostrare chi potessero essere stati, fra gli imputati giudicabili, i veri interessati al deposito di droga; ne' chi, fra i noti componenti la "commissione" (ove si supponesse che l'affare fosse stato ad essa rimesso), potesse avere di fatto promosso o contribuito a formare la deliberazione delittuosa.

Ne' possono, infine, ricavarsi utili elementi di giudizio dagli altri episodi delittuosi, che saranno trattati nel prosieguo e che, come si e' detto, si prospettano a questo collegati quanto alla causale. Perche' si avra' modo di accertare (onde si rinvia alle corrispondenti trattazioni) che l'omicidio RUGNETTA evidenzia la responsabilita' sul piano operativo di soggetti qui non giudicabili (perche' non sono imputati o perche' la loro posizione e' stata separata), ma che erano con certezza quelli che con accentuata animosita' cercavano CONTORNO (ivi compresi, per esempio, i VERNENGO, trafficanti di droga e che, come si vedra' nel par.6.17, appariranno interessati all'interrogatorio di RUGNETTA, pur non facendo parte della "commissione", ma che erano stati, e proprio secondo lo stesso TOTTA, persone che avevano gravitato attorno ai GRADO); e che lo stesso risultato puo' ricavarsi dall'esame dell'omicidio FERLITO, che evidenzia responsabilita' di SANTAPAOLA e probabilmente di associati pur facenti parte della "commissione" (come RICCOBONO) ma che non sono qui giudicabili (fino ad inferirne che possa essere stata una iniziativa individuale, anziche' collettiva del sodalizio intero).

Le conclusioni, dunque, che e' necessario trarre dall'esame delle risultanze processuali sono nel senso che, fermo restando il dubbio sull' effettivo coinvolgimento della "commissione" nei delitti in questione, nessuna specifica responsabilita' puo' essere comunque individuata a carico degli imputati condannati e appellati. Risultando pero' acquisito, e dimostrato, il dato complessivo (gia' evidenziato nella generale ricostruzione della guerra di mafia) che nell'estate-autunno del 1981 si era di fatto aperta una nuova fase della faida, questa volta contrassegnata dall'ampliamento del campo di intervento, verso personaggi prima rimasti in ombra e coinvolti in nuove e diverse responsabilita' verso il sodalizio mafioso.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized first name followed by a surname, written in a cursive script.

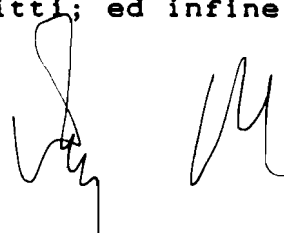
960778

6.17. Omicidio di Antonino RUGNETTA (capi 150, 151, 152). - Nel pomeriggio dell'8 novembre 1981, veniva rinvenuto nel bagagliaio di un'auto (risultata rubata) abbandonata dinanzi alla caserma della Guardia di Finanza di via Cavour, dentro un sacco di plastica usato per la raccolta dei rifiuti, il cadavere di Antonino RUGNETTA apparentemente "incaprettato" (con un nodo al collo collegato alle caviglie da parte della schiena in modo da provocare l'autostrangolamento). L'uomo, che - a dire della moglie - era uscito la mattina con la sua auto (rinvenuta nella via Messina Marine, nei pressi dei "Bagni Virzi") senza piu' fare ritorno, era stato indicato come amico di Salvatore CONTORNO (circostanza confermata in processo anche da Stefano CALZETTA).

Su tale fatto, oggetto di specifiche imputazioni, era stata acquisita una circostanziata rivelazione di Vincenzo SINAGRA (nato nel 1956), il quale aveva riferito di essere stato reclutato dal suo omonimo cugino (nato nel 1952 e soprannominato "tempesta") per uccidere un uomo reo di avere aiutato "Coriolano della Floresta" (soprannome attribuito nell'ambiente a Salvatore CONTORNO); secondo il racconto del SINAGRA, costui era stato prelevato dal cugino e da Salvatore ROTOLO (con il finto pretesto di un "affare" di contrabbando, a cui quello si dedicava) e portato in una casa della zona di piazza S.Erasmo dove ad attenderlo vi era, oltre al SINAGRA stesso, Antonino SINAGRA (altro affiliato alla cosca di corso dei Mille), con il compito di

legarlo in attesa degli altri. Infatti erano tosto sopraggiunti Pietro VERNENGO, Filippo MARCHESE, Giuseppe MARCHESE, Pietro SENAPA, un uomo di robusta corporatura (non conosciuto per nome dal dichiarante) ed un altro indicato gli come "Giovannello" GRECO (ma dopo riconosciuto in Giuseppe GRECO, nato nel 1952), i quali avevano "interrogato" la vittima, il GRECO addirittura tenendo in mano un blocco di appunti, per conoscere il nascondiglio di "Coriolano"; l'uomo, che non aveva parlato malgrado sottoposto a strangolamento con una corda, era stato poi ucciso ed il suo cadavere era stato posto dentro il bagagliaio di un'auto che, con una telefonata anonima, era stata fatta trovare dinanzi alla Guardia di Finanza.

La rivelazione di SINAGRA, al di là di inesattezze ritenute non decisive (nei termini che saranno esaminati, involgendo specifiche doglianze della difesa), aveva trovato, a giudizio della corte di primo grado, riscontro nelle risultanze processuali. Il movente del delitto, intanto, appariva in coerente armonia con il tema di fondo della strategia di eliminazione delle persone appartenenti ad un certo gruppo, del quale il CONTORNO faceva parte; il RUGNETTA poi, secondo le risultanze delle indagini di polizia, era effettivamente dedito al contrabbando e la sua auto era stata rinvenuta proprio nei pressi dei "Bagni Virzi", dove SINAGRA aveva detto che i due complici sarebbero andati a prelevare; la "camera della morte", che era stata individuata grazie alle indicazioni del "pentito", corrispondeva esattamente ai luoghi descritti; ed infine le



risultanze medico-legali avevano dimostrato (contro le perplessita' espresse dalla difesa e reiterate in questa sede) che il RUGNETTA era stato ucciso strangolato verosimilmente dopo essere stato a lungo mantenuto in ginocchio.

I primi giudici dichiaravano quindi colpevoli delle relative imputazioni Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giuseppe GRECO (nato nel 1952), Vincenzo SINAGRA (nato nel 1956), Vincenzo SINAGRA (nato nel 1952), Antonio SINAGRA, Salvatore ROTOLO, Pietro SENAPA e Giuseppe MARCHESE; assolvevano per insufficienza di prove Gaspare ARGANO (nel quale avrebbe potuto identificarsi la persona robusta descritta dal SINAGRA) e con la stessa formula Michele GRECO, Salvatore RIINA, Rosario RICCOBONO, Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO' e Antonino GERACI, nei cui confronti l'accusa, fondata sulla mera appartenenza alla "commissione", non appariva adeguatamente sorretta; assolvevano, infine, con formula piena Salvatore GRECO, Giovanni SCADUTO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO e Pietro LO IACONO.

Contro le statuizioni predette proponevano appello tutti gli imputati condannati, nonche' quelli assolti con formula dubitativa, formulando doglianze attinenti alla generica adeguatezza del quadro probatorio complessivo, nonche' alla specifica attendibilita' delle acquisizioni,

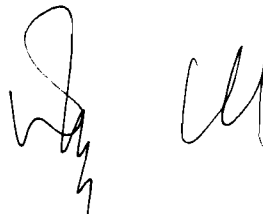
nei termini che saranno sviluppati. Insorgevano, inoltre, sia il procuratore della Repubblica che il procuratore generale, in ordine all'assoluzione dei componenti la "commissione" assolti per insufficienza di prove, secondo lo schema di accusa ricorrente, e cioe' sul rilievo che l'accertata causale risalente alla guerra di mafia non potesse che implicare la responsabilita' di tutti coloro che avevano fatto certamente parte dell'organo deliberativo del sodalizio mafioso.

Come si era ricordato nelle premesse di fatto, questa corte ha pronunciato con sentenza del 4 marzo 1989, previa separazione, la nullita' della statuizione adottata nei confronti di Giuseppe MARCHESE (cl.1963), in quanto minore al tempo del fatto, ed ha rimesso gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

In esito al dibattimento, insistendo gli imputati nelle doglianze svolte, il procuratore generale ha concluso per la conferma della sentenza e per la condanna anche di Michele GRECO, Salvatore RIINA, Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA e Giuseppe CALO'.

Osserva, cio' premesso, la corte che le risultanze processuali consentono una ricostruzione univoca dei fatti, pur giustificando una soluzione parzialmente diversa rispetto alla tesi dell'accusa e alla statuizione adottata dai primi giudici.

Il quadro probatorio e' difatti essenzialmente basato sulle confessioni del SINAGRA e sulle contestuali chiamate in correita', le quali tutte hanno trovato consistente

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

riscontro nelle altre emergenze probatorie, tale da potersi giudicare esattamente corrispondente al vero la versione dei fatti raccontata dal "pentito".

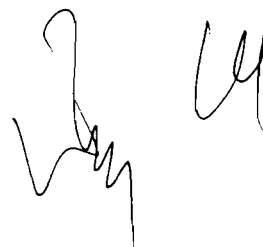
La corte ha già in altra sede (par.3.5) analizzato, in una più ampia prospettiva di indagine processuale, la credibilità di questo collaboratore e i limiti di utilizzabilità delle sue rivelazioni, coerentemente con le connotazioni della sua personalità e del suo reale inserimento nelle vicende del sodalizio criminoso. Sicché alla richiamata trattazione deve farsi preliminare riferimento, sia per le necessarie integrazioni di giudizio (essendo evidente che notevole parte delle doglianze difensive si è accentrata in quella tematica generale), sia per giustificare, come dato metodologico, acquisito l'intero contesto probatorio relativamente al livello di conoscenza che il SINAGRA aveva delle vicende, in particolare, della "famiglia" di corso dei Mille (con l'ulteriore avvertenza della concorrente portata probatoria di tutte le acquisizioni relative agli omicidi verificatisi nell'ambito di quella fazione, di cui infra, nella parte VIII, massimamente sorrette proprio dalle chiamate in correita e dalle rivelazioni del medesimo collaboratore).

L'analisi, in questa sede, dei specifici riscontri riguardanti l'omicidio RUGNETTA procede dunque dal dato acquisito della ripetuta credibilità, viepiù rimarcata dal fatto che, come si era osservato, essa viene confrontata nella specie non tanto su una rivelazione esclusivamente accusatoria (implicante un'intuitiva maggiore cautela

d'indagine, a fronte delle possibili e peraltro sperimentate deviazioni caratteriali o di autoconservazione dei "pentiti") quanto, piu' propriamente, su una tipica chiamata in correita', connotata dalla contestuale autoincolpazione del dichiarante stesso e per misfatti di eccezionale gravita' giuridica e morale.

L'omicidio di Antonino RUGNETTA (unitamente a molti episodi della cosca di corso dei Mille) costituisce, invero, una delle piu' significative acquisizioni processuali per la verifica di quella spietata metodologia criminale, caratteristica del sodalizio mafioso, dove il perseguimento dello scopo istituzionale (ancorche' di rudimentale giustizia) passa attraverso l'attuazione di crudeli delitti anche contro la vita. Perche' le pur indirette esperienze riferibili alla mera annotazione dei fatti criminosi non possono, con la stessa obiettivita' descrittiva, rappresentare la portata reale di simili comportamenti umani.

Tale premessa, in buona parte metagiuridica, si impone tuttavia, nel convincimento della corte, pur nel rispetto dell'obiettiva neutralita' del giudizio, proprio perche' l'analisi delle fonti processuali implica, come si vedra', una valutazione di acquisizioni descrittive di fatti che, nella loro eccezionale consistenza (alla stregua, per esempio, delle spietate soppressioni con lo scioglimento nell'acido dei cadaveri delle vittime, di cui alla parte VIII), per essere ritenuti attendibili, postulano un approccio conoscitivo avanzato.



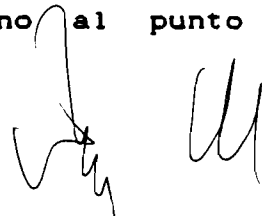
960784

Come si era anticipato, i giudici di primo grado hanno dunque ritenuto, oltre che attendibile, obiettivamente riscontrata, la dichiarazione confessoria del SINAGRA. Ed in realta', a parte la questione del movente, meritevole di un diverso approfondimento critico, certamente il fatto che lo stesso "pentito" avesse indicato il luogo del delitto, descrivendone puntualmente la consistenza (nei termini accertati dagli inquirenti da lui stesso condotti sui luoghi, con il ritrovamento, come e' noto, di armi, droga, moto rubate e corde verosimilmente usate per i macabri supplizi, a fronte delle tracce di formazioni pilifere umane), se pure non prova la veridicita' (del contenuto) dell'intero racconto, costituisce pur sempre un obiettivo riscontro della genuina disponibilita' alla collaborazione. Laddove, ancora una volta utilizzando le acquisizioni processuali afferenti ad altri episodi delittuosi (in particolare, quelli di cui alla parte VIII), si ottiene ulteriore conferma che quella "camera della morte" (come significativamente denominato il fatiscante edificio) era appunto un "covo" esclusivo della cosca di corso dei Mille, dove venivano eseguite le soppressioni delle vittime chiamate prima a confessare qualcosa.

Come pure, non puo' negarsi il concorrente valore di riscontro di ogni altro elemento oggettivo riguardante la vittima e le modalita' dei fatti, coincidente con il racconto del SINAGRA. Così', il fatto che RUGNETTA fosse effettivamente un contrabbandiere di sigarette o che la sua auto fosse stata rinvenuta nei pressi dei "Bagni Virzi"

(dove SINAGRA aveva detto che i complici erano andati a prelevare la vittima designata, attirata ad un tranello), o ancora che l'auto utilizzata per portare via il corpo fosse una "Fiat 131" rubata e che questa, tutto secondo il coerente racconto del "pentito", fosse stata abbandonata di fronte alla caserma della Guardia di Finanza per propiziare il rinvenimento grazie ad una telefonata anonima; o infine che il RUGNETTA fosse stato veramente strangolato e legato con il rituale dell'"incaprettamento" per essere poi il suo corpo avvolto in sacchi di plastica della nettezza urbana; tutte queste circostanze, ciascuna incontestabilmente corrispondente al vero, se non depongono esse stesse per attestare che il delitto fosse stato commesso con gli ulteriori particolari, e soprattutto dalle persone, indicati dal racconto del SINAGRA, certamente offrono alla valutazione del giudice un convincente argomento di riscontro della esatta corrispondenza storica del fatto narrato.

La corte non si nasconde, come si e' ampiamente osservato nella parte III, che una perversa personalita' di "pentito" potrebbe giungere fino alla totale ricostruzione di un fatto conosciuto aliunde; ma le proteste delle difese sulla suggestiva ipotesi di una macchinazione resa possibile da varie fonti di informazione, circa tutti i particolari di una vicenda obiettivamente veri (perfino, nel caso di specie, il colore del vestito indossato dalla vittima: f.015068; ovvero che era un giorno di domenica e che quella mattina pioveva), non possono giungere fino al punto di



sottrarre quel margine di credibilita' che scaturisce dall'accertamento obiettivo del riscontro e che non puo' essere compromesso dalla mera illazione del preordinato scopo calunniatorio (perfino, come si era detto, con una specie di concorso degli organi inquirenti), difatti priva di qualsiasi consistenza materiale o logica. Specie se si considera che l'ipotetica abiezione del "pentito" non puo' essere spinta fino a ritenere possibile una specifica preordinazione, tale da avere cioe' implicato una rigorosa selezione di informazioni, anzi una vera e propria memorizzazione in una specie di archivio (di dati cioe' destinati ad essere "assemblati" e riciclati come fatti asseritamente vissuti personalmente), e tutto in una prospettiva di futura previsione di una collaborazione, a scopo calunniatorio, con gli organi di polizia.

E se, a fronte dell'assurdita' di una cosi' diabolica preparazione "a futura memoria" di dati destinati ad essere (eventualmente) raccontati dopo mesi se non dopo anni (per esempio, quanto al particolare del colore del vestito, che non e' dato conoscere se fosse stato descritto in qualche resoconto di cronaca giornalistica, ma che certamente, comunque appreso in modo diverso, doveva essere stato ben memorizzato), si considera la intrinseca genuinita' e spontaneita' del racconto (che si coglie ancor meglio nella trascrizione della dichiarazione dibattimentale, ma che non manca di emergere anche nella piu' asettica verbalizzazione istruttoria), non puo' negarsi che il convincimento di piena attendibilita' vi trovi ampia e convinta giustificazione.

Cio' che si coglie, in particolare, e' il dato complessivo (emergente dal concorso di tutti gli elementi raccontati e dalla linearita' del racconto, nella specie fatto da un soggetto di modeste risorse culturali) che i particolari riferiti non possono provenire che da un diretto testimone della vicenda.

Tanto va peraltro tenuto presente in questa sede, ed a proposito delle incongruenze denunziate dalle difese, in quanto tendenti a dimostrare la non veridicita' del racconto del "pentito", concorrendo a definire il quadro complessivo nel quale collocare la fonte medesima ed a sorreggere dunque la valutazione specifica.

Per vero, le proposizioni delle difese si sono concentrate sulla individuazione di pretese illogicit  della ricostruzione accusatoria di SINAGRA, nonche' di specifici argomenti di riscontro negativo.

Si e' infatti osservato, in linea generale, che il complessivo quadro storico degli avvenimenti sembrerebbe piuttosto suggerire un diverso contesto (e dunque, come si dira', una diversa causale) della soppressione del RUGNETTA. Costui, contrabbandiere di sigarette, viene punito nel tipico modo esemplare del responsabile di uno "sgarro" e, soprattutto, il suo cadavere viene fatto trovare, previa opportuna segnalazione anonima, dinanzi alla Guardia di Finanza: il tutto cioe' secondo un rituale che potrebbe meglio deporre nel senso di un delitto maturato nell'ambiente appunto del contrabbando (come sarebbe poi suffragato dalla considerazione che un proposito di



depistaggio, verso tale direzione, non sarebbe da alcuna ragione giustificato, a fronte del pericolo di andare a lasciare l'auto rubata, con il compromettente carico, in un luogo tanto sorvegliato).

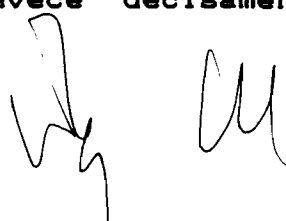
A questo si aggiunga, secondo le deduzioni difensive, che nei pur numerosi episodi di omicidio riferiti (secondo l'accusa) all'ambiente di "cosa nostra" non si e' mai riscontrata una analoga modalita' di esecuzione del delitto; e che, ancor piu', proprio nella cosca di corso dei Mille, i delitti sarebbero stati eseguiti tutti o con le armi o con la soppressione dei cadaveri con l'acido (nei termini di cui alla richiamata parte VIII). Di tal che sarebbe lecito chiedersi il perche', se non appunto in relazione al diverso contesto, di una scelta, in questo caso, del rituale dell'"incaprettamento".

Ma anche nelle stesse modalita' del fatto raccontate da SINAGRA la difesa ha creduto di individuare insormontabili incongruenze. A cominciare dalla assurdita' di un delitto cosi' clamorosamente eseguito in una zona tanto affollata in un'ora centrale della mattina (di un giorno di domenica), per di piu' culminato nella sistemazione del cadavere, ancorche' avvolto in sacchi di plastica, dentro il bagagliaio di un'autovettura rubata (anche questa, ancora piu' incredibilmente, eseguita sotto gli occhi dei passanti).

Ribadendosi, poi, anche nello specifico episodio, che il "pentito" non avrebbe potuto vedere e sentire quanto avveniva dentro la stanza dove sarebbe stato consumato il

supplizio della vittima, posto che, secondo il suo stesso racconto, ne sarebbe stato allontanato, si e' messa in luce la novita', e dunque la stranezza, della presenza di tante persone che non avrebbero avuto motivo di trovarsi ad operare con la cosca di corso dei Mille, come il VERNENGO ed il GRECO "scarpuzzedda"; senza dire, peraltro, quanto a quest'ultimo, che il SINAGRA lo aveva indicato come "Giovannello" GRECO, persona certamente diversa, ma che comunque non avrebbe avuto alcun ruolo nell'economia della vicenda. Il riconoscimento fotografico propiziato dagli inquirenti (grazie al quale si era stabilito che SINAGRA non aveva visto "Giovannello" ma "scarpuzzedda") sarebbe alla fine reso perplesso non solo dall'argomento logico dell'assurdita' di una bugia cosi' clamorosa che gli altri complici gli avrebbero detto sull'identita' della persona, ma anche dalla comprovata aleatorieta' di simili atti ricognitivi (tanto piu' che, come si era detto nel par.3.5, questo "pentito" non aveva riconosciuto in fotografia neppure il suo "capo" Filippo MARCHESE); ed ancora dal ruolo certamente riduttivo che nel racconto sarebbe stato affidato al GRECO, quasi passivo "spettatore" soggetto ad una supremazia degli altri presenti, a fronte invece della posizione di grande prestigio che, secondo l'intera impalcatura accusatoria, sarebbe stata rivestita da questo protagonista della faida.

Ma il punto decisamente piu' significativo, secondo le difese, risiederebbe nella evidente forzatura dell'ingresso nella vicenda del personaggio CONTORNO, invece decisamente



smentita da tutte le altre risultanze processuali.

A parte, infatti, l'errore storico di SINAGRA sul fatto che questa persona, di cui gli assassini avrebbero chiesto notizie, fosse uscita dal carcere nel 1981, la dimostrazione piu' eloquente della artificiosita' della ricostruzione accusatoria si potrebbe rinvenire nel fatto che non solo RUGNETTA, secondo le risultanze processuali, non aveva avuto alcun tipo di contiguita' con il CONTORNO, ma perfino quest'ultimo, pur tanto valorizzato collaboratore, aveva negato la causale medesima, affermando che RUGNETTA nulla avrebbe avuto da rivelare sul suo conto ai suoi avversari.

Sul piano, poi, dei riscontri processuali, il racconto di SINAGRA sarebbe rimasto smentito dagli accertamenti medico-legali, attestanti appunto che il RUGNETTA era stato "incaprettato" e non strangolato e, dopo morto, collocato nel bagagliaio dell'auto.

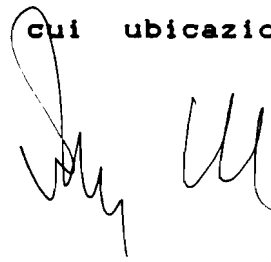
Sul punto si sono per vero accentrate numerose ed articolate deduzioni difensive, suffragate da rilievi medico-legali di parte, tendenti a dimostrare che i fatti non potevano essersi svolti nel modo descritto dal "pentito". Tanto che questa corte, in sede di rinnovazione parziale del dibattimento, ha proceduto ad un nuovo accertamento specialistico per chiarire le ragioni delle denunziate divergenze. Ma le conclusioni finali del perito (prof. Renato GARIBALDI), secondo le quali le risultanze obiettive sarebbero compatibili con il racconto di SINAGRA, sono state ulteriormente confutate da una memoria tecnica di

parte.

Secondo le osservazioni del perito di parte (per verita', implicanti in parte solo deduzioni sulla portata probatoria delle acquisizioni processuali), il giudizio espresso dal perito d'ufficio sulla compatibilita' dei dati oggettivi con il racconto di SINAGRA sarebbe affidato ad una mera probabilita' e non a certezze scientifiche; mentre da alcuni rilievi medico-legali (e logici) si ricaverebbe comunque la poca credibilita' del "pentito".

Il dato piu' rilevante sarebbe, infatti, costituito dalla consistenza del solco lasciato dalla corda sul collo della vittima, il cui andamento verso il basso e non orizzontale attesterebbe che la morte era stata provocata da auto-strangolamento (infatti, da "incaprettamento") e non dallo strangolamento operato da un soggetto posto, come detto da SINAGRA, alle spalle del RUGNETTA (nella descritta dimanica dell'interrogatorio della vittima in ginocchio, culminato nella finale uccisione).

Ma non si e' mancato di rilevare come ben altre incongruenze connoterebbero il racconto, soprattutto in ordine al momento della morte della vittima: che, secondo SINAGRA, sarebbe stata collocata dentro sacchi di plastica e quindi riposta nel bagagliaio dell'auto quando era gia' morta, mentre invece il cadavere era stato trovato con le mani sciolte e protese verso il collo (come nel gesto disperato di liberarsi dalla stretta della corda) ed erano state altresì rinvenute sugli indumenti macchie di sangue, fuoriuscite dalla bocca della vittima, la cui ubicazione

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

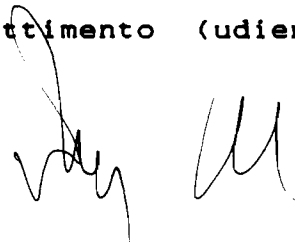
implicava che l'imbrattamento fosse avvenuto quando il corpo si trovava già all'interno della macchina.

Le deduzioni di parte sono, infine, completate da una approfondita analisi critica delle dichiarazioni del "pentito" riguardo particolari non corrispondenti al vero, come la circostanza che non fosse stato agevole chiudere il portello del bagagliaio (SINAGRA aveva raccontato che lui era stato tanto ingenuo e sprovveduto nello spingere con forza il cofano, che non poteva chiudersi, ed era stato redarguito da uno dei presenti, il VERNENGO, che aveva provveduto a cancellare le impronte digitali), mentre da esperimenti agevolmente eseguibili il vano medesimo era così ampio da contenere senza difficoltà il corpo di una persona anche robusta; che non era vero che il corpo fosse stato collocato in diversi sacchi ma in un solo sacco; e che la morte era avvenuta cinque o sei ore prima del ritrovamento (a parte che era palesemente falso che, come raccontato da SINAGRA, questo sarebbe avvenuto tre giorni dopo, quando il proprietario dell'auto rubata se l'era portata a casa).

Osserva la corte che tutte queste deduzioni difensive, così riassunte, mettono in rilievo aspetti della ricostruzione processuale che, non soltanto non inferiscono nulla di decisivo in ordine alla attendibilità della fonte, ma addirittura, a ben vedere, finiscono con il dimostrare l'esatta aderenza di ciascuno di questi aspetti alla narrazione del SINAGRA, la quale dunque si prospetta invece come l'unica spiegazione possibile della vicenda.

Procedendo subito dall'analisi dei rilievi medico-legali, si puo' osservare infatti che la focalizzazione di particolari di portata non decisiva si tradurrebbe essa stessa in una complessiva svalutazione della doglianza: come nel caso del numero dei sacchi utilizzati per contenere il cadavere, che, al di la' di ogni sottilizzazione, non adduce nulla di rilevante ("u misimu dintra i sacchi", ha detto SINAGRA, secondo la testuale espressione dialettale trascritta, che non suggerisce nessuna erronea artificiosita'; a parte che la polizia dava atto che il cadavere era chiuso da "sacchi" di plastica: f.015042); o come nel particolare della difficulta' di chiusura del portabagagli (raccontato per il rilievo invece significativo che pioveva - cioe' di un dato che e' estremamente difficile che il "pentito" avesse solo indovinato o, come si e' detto, memorizzato a futura memoria per un'eventuale strategia di pentitismo - e che lui stesso aveva lasciato impronte). Laddove non sfugge l'aleatorieta' del risultato di un qualsiasi esperimento di sistemazione nel bagagliaio di una macchina di una persona che collabora, a fronte della precarieta' del caricamento, ad opera di assassini, di un corpo senza vita e legato in modo decisamente innaturale.

Ne' puo' utilmente specularsi sulla erronea indicazione da parte del SINAGRA delle modalita' del ritrovamento del cadavere. Costui aveva infatti raccontato (di avere letto sul giornale) che il proprietario della macchina rubata si era accorto del cadavere dopo essersela portata in garage, aggiungendo al dibattimento (udienza



dell'11 giugno 1986) che la stessa era stata ritrovata dopo tre giorni: mentre dagli atti risulta che il corpo era stato scoperto (grazie alla telefonata anonima) nel tardo pomeriggio dello stesso giorno. Ma la denunziata "defaillance" del "pentito", ad attenta riflessione, non solo e' irrilevante a fronte delle cospicue emergenze residue, ma e' addirittura una indiretta quanto eloquente conferma della genuinita' della fonte; poiche' non sfugge come un dato storico cosi' preciso (come il ritrovamento dell'auto lo stesso pomeriggio di quella domenica) avrebbe dovuto risultare in modo piu' puntuale rispetto agli altri nella narrazione, da parte di un calunniatore, di fatti appresi in altro modo, magari dalla stampa (come spesso insinuato dalle difese). Se cioe' SINAGRA, per ipotesi assurda, avesse raccolto notizie da varie fonti (perfino, secondo una inammissibile allegazione, dagli stessi organi inquirenti), egli sarebbe stato sicuramente bene informato almeno sul fatto storico che era stata la polizia e non il proprietario dell'auto a trovare il cadavere (i giornali, si noti, avevano pubblicato anche una foto della vettura ripresa sulla strada). Ed invece, la scarsa informazione sui fatti ai quali non aveva direttamente assistito, rafforza l'attendibilita' del "pentito".

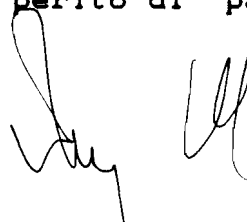
Detto questo, l'errore descrittivo del "pentito" (che aveva pero' raccontato il fatto storico di fondo, e cioe' che il cadavere era stato portato davanti la caserma della Guardia di Finanza) perde di ogni significato (potendosi, per esempio, giustificare per i commenti da lui raccolti in

giro, dopo che la sua diretta esperienza si era fermata al momento del caricamento del corpo sull'auto, magari arricchiti dalla facile ironia sul fatto che l'ignaro proprietario potesse portare la macchina a casa sua); tanto che non appare utile indagarvi ulteriormente.

Anzi, prendendo spunto da questo, non puo' non rilevarsi la singolare coincidenza dell'ora del delitto indicata da SINAGRA (intorno alle ore 11), che risulta confermata sia dalle dichiarazioni dei congiunti (che dissero che il RUGNETTA era uscito da casa verso le nove) che dagli accertamenti medico-legali (nei termini riconosciuti dallo stesso perito di parte, che ha osservato che la morte doveva risalire a 5-6 ore prima del rinvenimento; mentre un calunniatore, che avesse solo acquisito in altro modo la notizia del fatto, non avrebbe potuto offrire un dato cosi' preciso).

Le piu' consistenti deduzioni di parte si accentrano dunque sulla individuazione della causa e dell'epoca della morte, da cui si dovrebbe ricavare, come si e' detto, la non veridicita' del racconto di SINAGRA.

Ma la corte, a fronte delle inoppugnabili conclusioni del perito, circa l'astratta compatibilita' delle risultanze medico-legali con la descrizione ricordata, non puo' mancare di rilevare come tutta la questione introduca, in definitiva, argomenti piu' apparenti che reali di discussione; tanto che, a ben vedere, sarebbe perfino possibile (data, ripetesi, quell'astratta compatibilita', sostanzialmente riconosciuta dallo stesso perito di parte,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a smaller, more complex mark that could be interpreted as 'M' or a similar character.

il quale ha infatti esperito una diversa indagine sulla credibilita' sul piano logico) non stabilire con certezza se il RUGNETTA fosse gia' morto oppur no quando il suo corpo fu caricato nell'auto e se il momento finale della morte per strangolamento si fosse verificato durante le sevizie o per effetto dell'"incaprettamento".

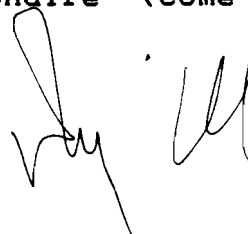
A parte la sottigliezza scientifica, cioe', se la vittima avesse potuto mantenere un ultimo barlume di vita (fino, dunque, al gesto disperato delle mani anche dentro il bagagliaio o alla emissione di sostanze ematiche dalla bocca), resta il fatto (sul quale vi e' pacifico accordo) che il RUGNETTA fu strangolato con la corda che gli fu trovata addosso (e che il "pentito" l'abbia definita "duppia", ossia robusta, non significa che non potesse essere quella repertata). Se poi la vittima era rimasta agonizzante e priva di sensi alle manovre di strangolamento esaurite dentro la casa o se era invece definitivamente morta, il dato non puo' assumere rilevanza nel contesto del racconto (del caricamento di un corpo privo di vita); anzi, se pure fosse vera la prima ipotesi essa meglio giustificherebbe il rituale del cappio completato con i nodi ai piedi, proprio per suggellare la soppressione di una vittima ormai priva di sensi ma non sicuramente morta: senza che nulla sia tolto alla genuinita' della descrizione di SINAGRA.

E che, poi, si possa ricavare un qualsiasi contributo ricostruttivo dall'esame dell'andamento del solco sul collo (esattamente orizzontale o leggermente inclinato verso il

basso dal lato della schiena) e' veramente da escludere, posto che la stessa proposizione che la descrizione del SINAGRA comportasse un perfetto andamento orizzontale si prospetta fondata su una premessa apodittica (che l'assassino abbia cioe' tenuto la corda nella medesima posizione e non appunto in una leggermente inclinata, in relazione alla sua collocazione rispetto alla vittima).

Ma, ancora ai margini di queste argomentazioni, non puo' non ravvisarsi il costante argomento logico di fondo della meglio comprovata genuinita' del racconto, a fronte della intuitiva considerazione che, se SINAGRA avesse voluto inventare tutto, non avrebbe potuto fare altro che ripetere quello che perfino i giornali avevano pubblicato e cioe' che il RUGNETTA era stato ucciso con il rituale "incaprettamento". E tale ultimo argomento logico assume valore decisivo e assorbente di ogni possibile perplessita' sulle modalita' e sui tempi di esecuzione dello strangolamento del RUGNETTA.

Ma anche tutti gli altri rilievi difensivi denunziano, ad attenta analisi, la loro irrilevante consistenza. A cominciare dall'argomento della scarsa attendibilita' di un fatto cosi' eclatante commesso in pieno giorno, in una zona di alta densita', con un trasporto di cadavere sostanzialmente sotto gli occhi dei passanti. Perche' questo complesso di deduzioni non puo', innanzitutto, rimuovere la portata storica inconfutabile che la "camera della morte" si trovava proprio nel posto in cui fu rinvenuta e non e' dato discutere, o peggio ulteriormente approfondire (come da



qualcuno sollecitato), se e quali insediamenti abitativi vicini vi fossero al fine di inferirne la incredibilita' di un covo cosi' inserito nel tessuto sociale. E se e' pure da stabilire se e come potessero esservi stati compiuti omicidi, certo ed inconfutabile e' pero' che in quel luogo, oltre a nascondervi armi, droga, moto rubate, doveva esservi stata almeno qualche sevizia in danno di persone, dato il ritrovamento, come si e' detto, del laccio con reperti di formazioni pilifere umane.

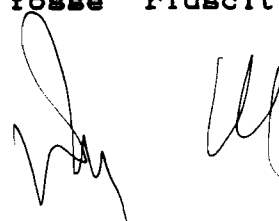
Ma non e' solo il dato storico che svaluta l'obiezione logica; perche', proprio sul piano empirico, quel degradato contesto sociale (qual'e' la zona di via Ponte di Mare-via Messina Marine, difatti, come si vedra' nella parte VIII, teatro di delitti compiuti sotto gli occhi di tutti e messi in luce solo grazie all'apporto dei "pentiti") non e' affatto illogico ne' assurdo che consentisse un silenzioso e tollerante spazio di manovra alle efferate violenze della cosca mafiosa.

Prescindendo, poi, dalle singolari contraddizioni difensive (posto che l'articolata perizia di parte, citata, considera dimostrato che il caricamento del cadavere nell'auto fosse avvenuto non il luogo appartato ed in fretta), l'ubicazione del covo non e' neppure una seria controindicazione per ritenere attendibile il racconto di SINAGRA sul punto del trasporto della vittima, a quell'ora di domenica; posto che, se si esaminano i rilievi fotografici eseguiti sui luoghi (ff.012381 segg.), e' agevole avvedersi che alla "camera della morte" vera e

propria si accedeva alla fine di un cortile interno abbastanza vasto, tale da consentire che un'auto fosse portata fin nel punto piu' appartato, al riparo dagli occhi indiscreti.

Ed ancora una volta lo spunto difensivo consente di individuare piuttosto un riscontro positivo della genuinita' del racconto che, pur essendo sicuramente immune da ogni sforzo critico, contiene pure una precisazione che diviene di significativa portata, laddove SINAGRA (secondo la testuale verbalizzazione istruttoria) riferisce: "il fatto avvenne di giorno e precisamente di mattina verso le ore 10,30-11; non vi furono preoccupazioni per la segretezza del trasporto del cadavere in quanto la casa e' abbastanza internata e peraltro se qualcuno vede, non ha il coraggio di parlare"; con cio' confermando dunque quello che e' anche altrimenti desumibile in una visione logica complessiva.

Che poi SINAGRA potesse vedere agevolmente, dalla stanza nella quale - secondo il suo stesso racconto - era stato relegato, quanto avvenisse nella camera della tortura, assume anch'esso il tenore di una questione piu' teorica che reale; ma che, ad attenta riflessione, non puo' certamente condurre fuori bersaglio nella scrupolosa ricerca della verita'. Tanto che perfino ultroneo deve apparire ogni sforzo dialettico, sul quale si e' tuttavia tanto approfondito, sull'esistenza o meno di una finestrella (la cui esistenza e' stata in realta' dimostrata dall'accusa anche solo attraverso i rilievi fotografici citati); perche', in qualunque modo il "pentito" fosse riuscito a

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

sbirciare dentro la stanza dove si trovava il RUGNETTA, che era ovviamente il luogo al centro di tutte le attenzioni, certo e' che uomini e cose erano comunque passate sotto la sua osservazione. Così' come non possono essergli sfuggiti i discorsi, intuitivamente non bisbigliati, fra carnefici e vittima, specie sul punto fondamentale della ricerca di "Coriolano".

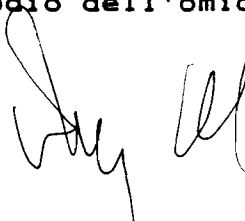
Per vero, trascurando la questione sulla erronea indicazione di CONTORNO (nel fatto che, secondo il "pentito", l'uomo che gli assassini cercavano era uscito dal carcere verso la fine del 1981, dunque non poteva essere lui), dal momento che l'inequivocabile soprannome (appunto, "Coriolano", ammesso dallo stesso interessato) sentito e riferito dal SINAGRA non poteva lasciare dubbio sulla identità' della persona (facile essendo dunque un diverso errore di percezione o di attribuzione circa il dato della scarcerazione nel 1981), ogni altra considerazione difensiva finisce con l'incentrarsi nella individuazione della causale del delitto, che costituisce proprio il punto nodale dell'indagine ricostruttiva; senza di che, come e' intuitivo, non troverebbero giustificazione le altre circostanze apparentemente incongruenti.

Osserva, sul punto, la corte che le risultanze processuali non sembrano offrire una diversa spiegazione del fatto; se e' vero che, come confermato da tutti congiunti della vittima (dalla madre, Vita RUGNETTA - ff.015050 segg. e al dibattimento di primo e secondo grado -, dalla moglie separata, Maria SORBI - f.015053 - e dalla convivente

attuale, Maria TRAINA - f.015048 -), questa aveva da qualche tempo abbandonato il contrabbando. Vera o non vera questa circostanza, la causale di una punizione maturata nell'ambiente del contrabbando avrebbe potuto individuarsi, stando al macabro rituale del rinvenimento del cadavere di fronte alla Guardia di Finanza, nel fatto che il RUGNETTA fosse diventato un confidente; ma di questo non e' stata acquisita al processo alcuna utile indicazione.

Nel processo si coglie, invece, un segnale di tipo diverso; se e' vero che gia' a quel tempo agli inquirenti non era ignoto il possibile inserimento della famiglia SORBI nel giro degli stupefacenti (che, come si e' detto in altra sede, anche alla stregua delle rivelazioni dei "pentiti", costituirono in quel periodo la naturale riconversione delle strutture criminali dedite al contrabbando), tanto che, con rapporto del 2 febbraio 1982 (ff.015038 segg.), i carabinieri avevano segnalato acquisti immobiliari fatti da costoro (successivamente accertati come effettivamente compiuti). E se si considera che il RUGNETTA, pur essendo separato dalla moglie da moltissimo tempo, per esplicita ammissione di questa, oltre che della madre (loc.cit.), continuava a frequentarla, preoccupandosi quasi quotidianamente delle condizioni anche della figlia, il dato riferito dai carabinieri diviene notevolmente indiziante, dal momento che gli immobili sarebbero stati acquistati a nome appunto della moglie e della figlia del predetto.

La figura di questi SORBI (uno dei quali, Pietro, ricompare in una singolare veste nell'episodio dell'omicidio

A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized name, possibly 'S. M.' or similar, located at the bottom right of the page.

in carcere di Pietro MARCHESE, essendo stato sospettato di essere fra gli assassini, ma essendo stato poi trovato suicida poco tempo dopo nella sua cella) finiscono pero' con il ricollegare RUGNETTA proprio al CONTORNO.

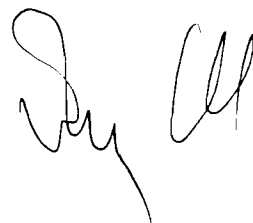
Per vero, fin dalle prime fasi del processo, sia questo "pentito", come si era detto, sia la madre del RUGNETTA, avevano escluso che vi potesse essere stato un collegamento fra i due; e il dato finiva con il prospettare argomenti di forte perplessita', non tanto per la posizione della madre della vittima, ancorche' costituita (allora) parte civile, posto che comunque sarebbe stato sempre possibile intravedere quel comprensibile atteggiamento di prudente distacco che connota l'ambiente in esame, quanto soprattutto per quella di CONTORNO che, predisposto alla collaborazione, avrebbe cosi' volontariamente escluso la fondatezza della tesi d'accusa (dell'omicidio eseguito da quelli che erano alla sua ricerca).

Certo, riesaminando quelle acquisizioni, non puo' dubitarsi che fra le righe della dichiarazione di Vita RUGNETTA fosse fin da allora leggibile una, seppur cauta e indiretta, conferma della causale del collegamento con CONTORNO, specialmente quando, escussa al dibattimento di primo grado, la donna aveva detto (udienza del 18 luglio 1986), dopo aver negato formalmente il fatto: "...ammetto pure che mio figlio conosceva CONTORNO, ammetto pure questo...SINAGRA dice la verita'...".

Di tal che non puo' giudicarsi negativamente, alla stregua di studiata strategia difensiva (da parte civile),

la dichiarazione scritta dalla stessa fatta pervenire a questa corte nel dibattimento di appello e nella quale si dice che era proprio vero che suo figlio conoscesse CONTORNO e tutti gli altri della cosca; ovvero, soprattutto, la dichiarazione successivamente resa come testimone dinanzi a questa corte (udienza del 31 ottobre 1989), quando ha ribadito, dunque con significativa concordanza con quanto si era prima detto, che la conoscenza fra suo figlio e CONTORNO era da attribuire alla comune frequentazione dei SORBI, fratelli della moglie separata del figlio stesso: fatti che non solo erano caduti sotto la sua diretta osservazione (visto che il RUGNETTA collaborava sia pure saltuariamente la madre nel negozio di mobili da lei gestito, sicche' ogni tanto qualcuno passava a cercarlo), ma che le erano stati pure confermati da "un funzionario della Guardia di Finanza" nell'occasione di un arresto del figlio sospettato di contrabbando, quando le avevano detto che lo stesso "appartiene alla famiglia SORBI".

La singolarita' del riscontro sta proprio nel fatto che ne viene con certezza confermato che CONTORNO era stato effettivamente in contatto con il RUGNETTA e che dunque aveva volontariamente taciuto su questo rapporto che, in linea di principio, nulla avrebbe imposto di tenere segreto; sempreche', s'intende, il rapporto con il RUGNETTA altro non comportasse che costui fosse stato ucciso perche', secondo la tesi d'accusa, alcuni associati erano alla ricerca di lui per sanzionarlo a causa delle colpe risalenti alla guerra di mafia.



Ma, come si e' detto in altre occasioni (sia a proposito del profilo ricostruttivo del "pentito", sia nella trattazione generale della guerra di mafia, sia infine ai margini dell'omicidio dei MAFARA e GRADO, nel paragrafo precedente), una reticenza di tal genere, ingiustificata fino a tal punto, altro non puo' significare che la prudente copertura di circostanze fortemente compromettenti.

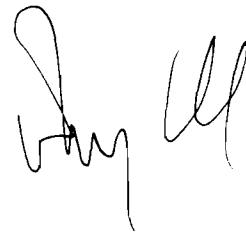
Sicche', se si considera che in quel periodo CONTORNO era fuggito da Palermo portando con se' un ingente quantitativo di droga sottratta ad un (non meglio individuato) deposito comune ad altri associati, giovandosi della collaborazione di altre persone (dei cugini, dei catanesi del gruppo alleato e, necessariamente, di qualche altro gregario disponibile), la comparsa nella scena della guerra di mafia di altre persone, come appunto di un anonimo RUGNETTA, reo solo di aver tenuto una certa contiguita' con ambienti del (contrabbando passati al) settore della droga, assume una diversa e piu' intelleggibile connotazione.

In questa nuova e piu' pertinente angolazione puo' essere letta perfino la significativa conferma offerta nel processo da MARINO MANNOIA, il quale non puo' avere inventato quando ha raccontato a questa corte la sua versione, cosi' esattamente coerente con le deduzioni fin qui svolte. Questo collaboratore ha, infatti, riferito che Pietro VERNENGO, durante la celebrazione del processo di primo grado, gli aveva confidato che la versione dei fatti narrata da SINAGRA corrispondeva al vero (testualmente: "figlio di buttana, la verita' sta dicendo su tutto...":

udienza del 5 gennaio 1990); ed ha aggiunto, soprattutto, che era verissimo che CONTORNO e RUGNETTA si conoscessero molto bene: conoscenza che lui stesso (MARINO MANNOIA) poteva attestare come risalente appunto al periodo in cui assieme a Franco MAFARA facevano il contrabbando di sigarette, servendosi come gregari per la distribuzione proprio di Pietro SORBI e del RUGNETTA (si noti che, nel raccontare questo, il "pentito" ha ricordato come Vita RUGNETTA avesse negato i rapporti tra il figlio e CONTORNO, probabilmente perche' da lei ignorati; ma ignorando a sua volta la piu' esplicita posizione nelle more assunta nel processo dalla parte civile allora costituita).

Cio' che e' dunque veramente rilevante, nella valutazione complessiva, e' che MARINO MANNOIA abbia finito con il raccontare un fatto che, assieme alla eloquente confidenza del VERNENGO, assume nel processo un valore decisivo quanto alla individuazione della causale, in termini che lo stesso "pentito" (il quale, fra l'altro, come si e' piu' volte detto, ha ribadito di non avere mai creduto alle colpe dei "perdenti" nella guerra di mafia) era ben lontano dal volere suggerire.

La diversa e piu' specifica causale della possibile contiguita' del RUGNETTA con un CONTORNO che attua un grave "bidone" ai danni degli avversari, non solo si prospetta come la piu' coerente spiegazione dell'intero contesto di avvenimenti, ma spiega finalmente anche quegli altri aspetti della vicenda in esame, apparentemente contraddittori e non motivati.



Si spiega, infatti, la specialita' del trattamento riservato alla vittima, che non doveva essere tanto "punita" per una sua colpa quanto piuttosto intanto utilizzata per arrivare a scoprire dove si fosse rifugiato CONTORNO con il suo prezioso carico; in uno schema operativo, dunque, affatto diverso rispetto alla metodologia criminale della cosca di corso dei Mille (ma non si puo' fare a meno di notare la singolare analogia con l'episodio della soppressione di BUSCEMI e RIZZUTO, di cui infra, al par.8.10, nel quale la stessa casa di S.Erasmo era stata utilizzata per "interrogare" la vittima predestinata). Sicche' il rituale dell'"incaprettamento" (che, secondo le fonti, significherebbe che la vittima non aveva "parlato") comincia ad assumere esso stesso un significato eloquente; allo stesso modo della simbolica "consegna" del corpo (appunto di quello che altro non era stato che un piccolo contrabbandiere) alla Guardia di Finanza, in coerenza peraltro con la sintomatica personalita' tracotante di Filippo MARCHESE.

Ma cio' che con maggiore forza logica trova spiegazione e conferma nella individuata causale del delitto e' proprio la presenza, sulla scena del delitto, di persone che sembrerebbero estranee alla cosca di corso dei Mille o comunque alle sue imprese criminose. Perche' la partecipazione all'interrogatorio di "scarpuzzedda", eminente rappresentante della "famiglia" di Ciaculli (e che, contrariamente a quanto assume la difesa, non era passivo spettatore, ma, secondo le dichiarazioni di SINAGRA,

protagonista delle sevizie), e di VERNENGO, grosso esponente del traffico degli stupefacenti, finisce con il dimostrare il concorrente interesse allargato alle notizie che la vittima poteva offrire, appunto esulanti dallo stretto ambito di competenza della cosca.

Il quadro probatorio così ricostruito consente dunque alla corte di valutare, in termini di certezza, la piena e completa credibilità delle chiamate in correità da parte del SINAGRA.

Per vero, procedendo alla verifica delle specifiche posizioni individuali, come si era anticipato anche nelle premesse metodologiche generali, potrebbe obiettarsi, come le difese hanno fatto, che innanzitutto l'accertato riscontro sulla esistenza storica del fatto narrato dal "pentito" non implica, in re ipsa, la puntuale veridicità della rivelazione anche quanto alla fisionomia dei correi; e che, inoltre, rimane sempre il rischio di quel procedimento logico circolare che porta a ritenere accertato un risultato probatorio basato su premesse da verificare e che solo nella conclusione troverebbero conferma (come appunto a proposito degli aspetti sopra esaminati, basati sulla sussunzione del dato storico che all'esecuzione del delitto avessero partecipato quelle persone indicate nella rivelazione di SINAGRA, che avrebbe dovuto costituire invece essa stessa il primo e fondamentale obiettivo della indagine processuale).

Ma (rinviando per le opportune integrazioni valutative alle precedenti trattazioni) non è difficile svalutare la consistenza di una simile proposizione, della quale tuttavia



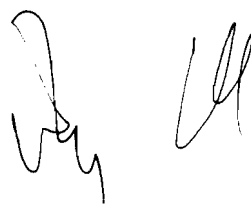
la corte valuta in pieno la portata; ma che non puo' spingersi, nello sforzo d'analisi, fino alla totale frustrazione di ogni acquisizione probatoria che paradossalmente, alla ricerca di un ancoraggio esterno che ne convalidi l'utilizzabilita', finirebbe con il collocare in una inammissibile veste riduttiva qualsiasi risultanza processuale da sola non dotata di un suo univoco significato (facendosi, come nelle considerazioni generali di cui alla parte III, l'eloquente riferimento alla ricerca, altrimenti, e a titolo di riscontro, di una prova ulteriore ma che invece da sola sarebbe gia' sufficiente a dimostrare il dato oggetto d'indagine).

Se il compito del giudice e' di verificare tutte le risultanze processuali, ciascuna di questa va valutata assieme alle altre. Altrimenti, come e' evidente, nessuna acquisirebbe una sua valenza probatoria: per esempio, nella specie, neppure quella attinente alla esistenza della cosca di corso dei Mille ed ai suoi organigrammi, che non dovrebbe essere dunque utilizzata nella dialettica della prova perche', in quanto per altro verso da dimostrare, procederebbe come premessa apodittica. Laddove e' invece incontestabile che nel meccanismo della prova indiziaria ciascun elemento di indagine debba assumere il ruolo coessenziale che gli e' connaturato e proprio al fine di conseguire il necessario risultato di complessiva univocita'.

Quanto poi alla valutazione della fonte in se' stessa, la ricerca del riscontro non puo' a sua volta comprimerne la

portata fino alla soglia di un dubbio che non sia invece coerentemente desumibile dagli atti; perche', come altrove si e' chiarito, il compito stesso del giudice ne verrebbe alterato; incombendo piuttosto lo specifico dovere di dare contezza della solo parzialmente disattesa acquisizione, attraverso un procedimento logico che non si discosta, nei suoi termini di metodo, da quello tendente intanto a dimostrare l'attendibilita' complessiva della fonte.

Come si e' detto, il processo non solo non prospetta alcuna sintomatologia che giustifichi il dubbio della dedotta artificiosita' (rectius, calunniosita') delle chiamate in correita' del SINAGRA, ma addirittura, nel suo complesso, conferma esattamente la specifica compatibilita' di ogni aspetto della vicenda: anche quanto, appunto, alla fisionomia degli autori del misfatto, ciascuno dotato di un suo ruolo ben preciso. Dagli affiliati di corso dei Mille, con il "capo" in funzione direttiva, agli "esterni" compartecipi del disegno criminoso; il tutto in un coerente ed armonico contesto. Basti citare, per la migliore incisivita' espressiva, le dichiarazioni originali di SINAGRA secondo la trascrizione dibattimentale: "nel frattempo scende 'u ROTOLO e sale Pietro VERNENGO...e questo lo conosceva...e ci dici: Pietro, ma che cosa e'? perche' mi hanno legato cosi'?...Pietro VERNENGO ci aveva fatto delle domande...di un Coreanu, sarebbe Totuccio CONTORNO, cioe' io non lo sapevo che si chiamava...Coriolano; quello dici: tu sai niente dove si trova il Coreanu?...poi nel frattempo questo Pietro VERNENGO ci dici a ROTOLO: vai a chiamare 'u



960810

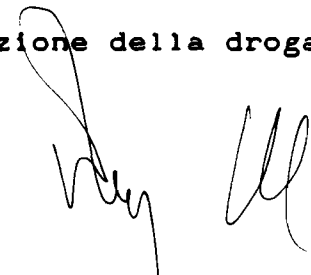
zu Filippo, e così' viene Filippo MARCHESE...". Laddove non può sfuggire, nelle non smaliziate espressioni (come tradisce il fatto che non conoscesse, neppure nel suo significato, lo pseudonimo con il quale si faceva chiamare CONTORNO), proprio il rispetto dei ruoli che inconsapevolmente vengono attribuiti. VERNENGO appare subito come uno dei più diretti interessati e, dopo che i gregari hanno portato la vittima, si limita solo a fare qualche domanda (appunto su CONTORNO), ma senza troppo sbilanciarsi, neppure alle invocazioni di amicizia del RUGNETTA. Solo dopo che arriva il "capo", accompagnato dagli altri, cominciano il vero e proprio interrogatorio e la tortura.

Che si possano ricavare argomenti di dubbio dalla indicazione della presenza di "Giovannello" GRECO non è in alcun modo sostenibile. Non tanto perché era assurdo che vi fosse (come da qualche difesa insinuato) proprio costui e non "scarpuzzedda", dato il diverso ruolo e la diversa posizione nella guerra di mafia (ma soprattutto, e conclusivamente, perché "Giovannello" a quel tempo era ancora detenuto, dopo essere stato arrestato a Zurigo e prima di darsi alla latitanza dai primi mesi del 1982); quanto perché, in realtà, il SINAGRA non conosceva né l'uno né l'altro, onde il suo riconoscimento fotografico dello "scarpuzzedda" nella persona che gli avevano indicato come "Giovannello", finisce (ancora una volta) per rafforzare il convincimento della genuinità del racconto (che, da un calunniatore, non sarebbe stato compromesso da un illogico riferimento personale). Senza dire che la

spiegazione accreditata che al SINAGRA sarebbe stato dato un nome falso per scherno e soprattutto per non fargli sapere (visto che era la prima volta che presenziava ad attivita' criminali della cosca al cospetto di esponenti di riguardo) piu' di quanto non fosse necessario, e' stata confermata in questo grado del processo da MARINO MANNOIA, sulla cui credibilita', anche nello specifico episodio, si e' gia' discusso.

La completa attendibilita' generica e specifica della chiamata in correita' da parte del SINAGRA impone dunque, in armonia con le conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici (sia pure con la precisazione della diversa causale), a ritenere provata la responsabilita' degli imputati indicati come autori materiali del delitto, la cui posizione e' stata qui devoluta.

Ad analoghe conclusioni non puo' invece pervenirsi quanto alla posizione dei mandanti, accusati di avere ordinato il delitto stesso, nella discussa qualita' di componenti la "commissione" mafiosa. E difatti, proprio in dipendenza della piu' specifica causale individuata (come nell'episodio di omicidio esaminato nel paragrafo precedente), non puo' non emergere il dubbio della effettiva intromissione dell'organo centrale del sodalizio in una questione che, seppure allargata fino ad incidere negli interessi (economici e indirettamente anche di "prestigio") di diverse "famiglie" o di diversi associati, aveva pur sempre limitata attinenza al "bidone" organizzato dal gruppo dei "perdenti" e consistito nella sottrazione della droga di



comune appartenenza.

Anche a proposito di questo episodio di omicidio si deve osservare che l'ipotetico interesse della intera organizzazione, quanto meno al mantenimento di un ordine generale di rispetto delle "regole" vincolanti per tutti, non e' con certezza desumibile dalle risultanze processuali; restando, appunto, affidato ad una pur consistente presunzione di verosimiglianza (e di adeguatezza) ma che non assurge al ruolo di prova sicura ed univocamente convincente. Richiamandosi, infatti, quanto si e' detto (appunto nel precedente episodio di omicidio, accomunato, a giudizio della corte, dalla stessa causale, o comunque inserito nella medesima linea di sviluppo storico degli avvenimenti), a tale valutazione di indubbio spessore indiziante vanno contrapposte altre, e confliggenti, argomentazioni ricavate dalle risultanze processuali in ordine alla organizzazione, nell'ambiente degli appartenenti al sodalizio mafioso, del traffico degli stupefacenti; laddove si e' messo in luce come questa attivita' venisse posta in essere, anche se con il supporto organizzativo e soprattutto metodologico del sodalizio medesimo, sulla base di aggregazioni del tutto estemporanee. E se dunque alcuni affiliati erano liberi di dedicarsi al traffico in questione, pur con i comprensibili interscambi logistici ovvero con la semplice contribuzione finanziaria, ma senza che l'affare rientrasse negli scopi comuni dell'associazione, non e' dubitabile che, correlativamente, la risoluzione di questioni insorte nel settore potesse

restare affidata alla esclusiva cura degli interessati (magari, come si era osservato, con un tacito appoggio morale dell'organizzazione, sia preventivo che di ratifica): in termini cioe' da fare (anche soltanto) ipotizzare, alla stregua delle notizie acquisite, che una pur generica adesione dell'intero apparato associativo non varcasse la soglia della responsabilita' penale a titolo di concorso.

Anche questo capitolo della faida, pertanto, se pure di significativa utilita' per la ricostruzione degli avvenimenti (mancando una completa acquisizione sulla fisionomia delle persone controinteressate al fatto scatenante), non puo' con certezza collocarsi nello schema della strategia della "commissione", nei termini che costituiscono l'oggetto della verifica che la corte si e' proposta di compiere, a proposito della questione devoluta della responsabilita' dei mandanti degli omicidi della guerra di mafia.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'G' shape followed by several loops and a long vertical stroke extending downwards.

6.18. Omicidi (ritenuti rientranti nella strategia di
isolamento di Salvatore CONTORNO) di Pietro MANDALA' ed
Emanuele MAZZOLA (capi 137. 138. 139. 140); di Francesco
Paolo TERESI (capi 156. 157); di Michele IENNA (capi 158.
159); di Antonino GRADO. cl.1948 (capi 161. 162); di
Giovanni DI FRESCO (capi 163. 164); di Ignazio D'AGOSTINO
(capi 165. 166); di Francesco DI FRESCO (capi 173. 174); di
Francesco MANDALA' (capi 175. 176); di Salvatore CORSINO
(capi 186. 187); di Calogero BELLINI (capi 255. 256); e di
Salvatore SPITALIERI (capi 177. 178. 179. 180). -

Nell'autunno del 1981 e nei mesi successivi, fino alla primavera del 1982, si registrava una lunga serie di omicidi tutti verificatisi nella zona di via Conte Federico, cioè nel "territorio" di Salvatore CONTORNO, o comunque collegati alla persona di questo affiliato, già oggetto di persecuzione da parte degli avversari. Questi fatti venivano accomunati, secondo l'accusa, dal fatto che non era ravvisabile altra causale che quella di una spietata strategia di "terra bruciata" attorno al CONTORNO, per costringere costui ad uscire allo scoperto e senza poter fare affidamento su qualsiasi appoggio logistico.

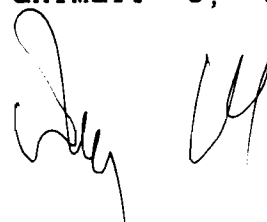
Così, il 3 ottobre 1981, appunto nella via Conte Federico, veniva ucciso a colpi di arma da fuoco, mentre si trovava nella sua auto, benché armato e dopo aver tentato un'inutile fuga, Pietro MANDALA'. Costui, che gli inquirenti avevano indicato come persona dedita alla consumazione di rapine, era parente di Salvatore CONTORNO

(figlio del fratello della madre ROSARIA MANDALA').

L'ipotesi accusatoria, secondo cui il MANDALA' costituiva in realta' un potenziale punto di riferimento degli alleati di CONTORNO nella via Conte Federico, zona del GRECO di Ciaculli, veniva in processo confermata dalle dichiarazioni, oltre che dello stesso CONTORNO, anche di Stefano CALZETTA; e trovava comunque riscontro, a giudizio dei primi giudici, nella successiva uccisione di Francesco MANDALA', padre del predetto, e del cugino Ignazio D'AGOSTINO, entrambe avvenute, come si dira', dopo poco tempo.

Appena due giorni dopo, infatti, e nella stessa via Conte Federico, veniva poi ucciso Emanuele MAZZOLA, colpito da un sicario armato giunto a bordo di una moto guidata da un complice ed alla presenza del suocero della vittima, Giovanni DI FRESCO (destinato anche lui ad essere ucciso, come si dira' subito dopo).

Anche questo omicidio, come molti altri oggetto del processo, appariva del tutto sfornito di una accettabile collocazione causale, posto che la vittima era anche questa volta un oscuro uomo di borgata, la cui eliminazione non poteva essere dunque giustificata - cosi' si assumeva - se non nel contesto della generale strategia di "terra bruciata" attorno alle persone che gravitavano nell'orbita dei c.d. "perdenti" e che ne costituivano quindi dei potenziali alleati. E difatti il MAZZOLA aveva fatto registrare sul suo conto solo il fatto di essere stato vicino a CONTORNO (accudendo alla cura di animali o, come



960816

riferito da CALZETTA, facendo il suo "factotum"); come d'altra parte lo era stato il DI FRESCO, il cui fratello Francesco sarebbe stato destinato a cadere pure vittima della faida.

I primi giudici ritenevano dunque che questi omicidi, come gli altri di cui si dira', potevano inquadrarsi nel comune piano di eliminazione degli avversari dei c.d. "vincenti" (non mancando, come la stessa corte riconosceva, esempi di reazione da parte dell'opposta fazione, come l'attentato a Giuseppe GRECO detto "scarpuzzedda", che sara' piu' avanti ricordato, o come l'uccisione nel gennaio 1982 di Michele GRAVIANO, "uomo d'onore" della "famiglia" di Brancaccio); e poiche', secondo lo schema decisionale delineato, la responsabilita' di questo doveva attribuirsi ai "vertici", la corte pronunciava condanna nei confronti di Michele GRECO, Salvatore RIINA, Bernardo PROVENZANO e Giuseppe GRECO (nato nel 1952).

Rosario RICCOBONO, Filippo MARCHESE, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO' e Antonino GERACI, venivano assolti con formula dubitativa.

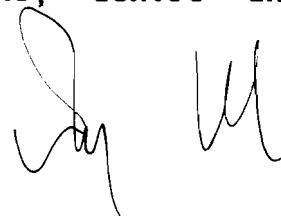
Salvatore GRECO (cl.1927), Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Pietro LO IACONO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', Giovan Battista PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI e Leonardo GRECO venivano assolti con formula piena.

L'8 gennaio 1982, nelle prime ore della mattina, nella via Bonagia e a bordo della sua auto (senza che alcuno

avesse assistito al fatto) veniva attinto da colpi di arma da fuoco Francesco Paolo TERESI, il quale era collegato, fra l'altro, nella gestione della "Centralgas" (ne figurava dipendente), a Stefano BONTATE (la cui moglie figurava tra gli azionisti). Il pomeriggio dello stesso giorno, nel suo esercizio di macelleria, veniva ucciso Michele IENNA, ad opera di due sconosciuti a viso scoperto arrivati a bordo di una moto sulla cui identificazione i testimoni presenti (uno di questi, Giacomo MELI, veniva imputato di favoreggiamento) non fornivano utili indicazioni; ed emergeva che lo stesso era pero' collegato a CONTORNO per una comune gestione di attivita' di commercio di carni.

Giudicando provata, nel contesto probatorio, la medesima causale connessa all'eliminazione degli avversari del gruppo emergente, la corte di primo grado condannava per questi delitti Michele GRECO, Giuseppe GRECO (nato nel 1952), Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO; assolveva con formula dubitativa, per le ragioni piu' volte ricordate, Rosario RICCOBONO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO' e Antonino GERACI; e con formula piena Salvatore GRECO (cl.1927), Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO; Filippo MARCHESE veniva assolto con formula dubitativa dall'omicidio del TERESI e con formula piena da quello dello IENNA.

Il giorno successivo, verso mezzogiorno, dentro un



laboratorio del teatro "Massimo" in via Conte Federico veniva ucciso a colpi di arma da fuoco Antonino GRADO (parente di quel GRADO di cui si era prima parlato) alla presenza di testimoni i quali riferivano solo che lo stesso aveva cercato inutilmente di prendere un'arma dal cassetto di un tavolo al momento dell'irruzione degli assassini.

Appena qualche ora dopo, verso le ore 15 dello stesso 9 gennaio 1982, veniva eliminato, con la stessa arma con la quale era stato ucciso il giorno prima Francesco Paolo TERESI, Giovanni DI FRESCO, suocero di Emanuele MAZZOLA e, forse involontario, testimone della sua uccisione consumata, come si e' detto, il 5 ottobre 1981.

La mattina del successivo 11 gennaio 1982, in un bar di piazza dei Signori veniva poi ucciso, con sei colpi di pistola calibro 38, Ignazio D'AGOSTINO, un tranquillo pensionato di settantacinque anni, sul cui conto gli inquirenti null'altro avrebbero trovato se non la conoscenza di Giovanni DI FRESCO, il cui nome era scritto nella sua agendina, ed un neppure rapporto di affinita' con Salvatore CONTORNO (in realta' padre di Rosario D'AGOSTINO, che aveva sposato Maria Carmela LOMBARDO, prima cugina di Carmela LOMBARDO, moglie di Salvatore CONTORNO).

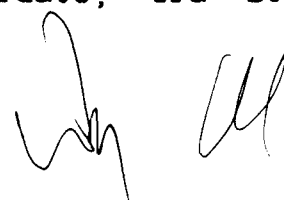
Anche questi tre delitti, altrimenti inspiegabili, venivano ricondotti nel quadro della strategia di eliminazione degli avversari dei "corleonesi", dato che le vittime venivano considerate collegate in modo significativo al CONTORNO, GRADO e alleati; il figlio del D'AGOSTINO, in particolare, era quel Rosario D'AGOSTINO, uomo di fiducia di

Antonino GRADO e Francesco MAFARA (facenti parte del clan dei "perdenti", nel cui ambito, come accertato nel processo, svolgevano un decisivo ruolo nel traffico degli stupefacenti) e che sarebbe stato ucciso il 12 ottobre 1987 al momento della sua scarcerazione.

I primi giudici, dunque, in base al criterio decisionale di cui si e' detto, giudicavano responsabili dei relativi capi di imputazione Michele GRECO, Giuseppe GRECO (nato nel 1952), Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO; assolvevano con formula dubitativa Rosario RICCOBONO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO' e Antonino GERACI; assolvevano, infine, con formula piena Salvatore GRECO (cl.1927), Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI e Leonardo GRECO.

Il 15 marzo 1982 veniva nel frattempo ucciso Antonino SCHIFAUDO, zio di Pietro MANDALA' (fratello della madre), ucciso come si e' detto il 3 ottobre 1981 (non rientrante nel processo), anch'egli ritenuto favoreggiatore di Salvatore CONTORNO; quest'ultimo, veniva a sua volta arrestato il 23 marzo 1982 (decidendo pero' di collaborare solo nell'ottobre 1984).

Intanto, la mattina del 12 marzo 1982, dentro un automezzo dell'azienda della raccolta dei rifiuti, della quale era dipendente, veniva ucciso Francesco DI FRESCO, il cui fratello Giovanni, come si e' ricordato, era stato



ucciso il 9 gennaio precedente. Il 5 aprile successivo la stessa sorte era toccata a Francesco MANDALA', padre del Pietro MANDALA' ucciso il 3 ottobre 1981. Ed il 17 aprile a Salvatore CORSINO, raggiunto dai colpi mortali di arma da fuoco dentro il furgone di una scuola privata. Tutti questi delitti, ancora una volta del tutto privi di una diversa spiegazione, venivano collocati nelle vicende della faida che opponeva i gruppi delle famiglie mafiose; anche questi, infatti, erano accomunati dal fatto che le vittime, per qualsiasi ragione o in qualsiasi modo, fossero state in contatto con il CONTORNO (parenti, conoscenti, ospiti di costui e dei suoi familiari).

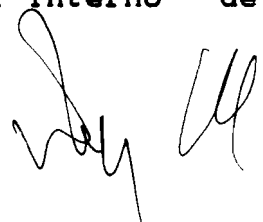
La corte di primo grado, dunque, condannava per tutti i relativi capi di imputazione Michele GRECO, Giuseppe GRECO (nato nel 1952), Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO; assolvendo con la formula del dubbio Rosario RICCOBONO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO' e Antonino GERACI; e con ampia formula Salvatore GRECO (cl.1927), Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO e Andrea DI CARLO.

La sera del 15 aprile 1982, mentre il portiere dell'edificio di via G.Fumaioli 26 veniva bloccato da un uomo armato, nello spiazzo retrostante veniva ucciso, dentro la sua auto, Salvatore SPITALIERI. Sul conto di costui emergeva in processo che era stato amico di Stefano BONTATE,

che il figlio Rosario era stato a sua volta coinvolto in fatti attribuiti alla fazione di Pietro MARCHESE e di "Giovannello" GRECO, e che, come aveva riferito Vincenzo SINAGRA (nato nel 1956), l'attentato nei suoi confronti era stato perfino organizzato, ma non realizzato, una prima volta qualche tempo prima con il furto di una moto all'uopo occorrente.

In base alle risultanze processuali, e in particolare date le rivelazioni del SINAGRA, che indicava Filippo MARCHESE quale mandante dell'omicidio, i primi giudici addebitavano le imputazioni connesse, oltre che allo stesso MARCHESE, anche ai "vertici" del gruppo emergente, Michele GRECO, Giuseppe GRECO (nato nel 1952), Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO, ritenuti gli ideatori del programma complessivo i quali avrebbero, secondo un metodo tipico del sodalizio mafioso, conferito l'"incarico" al MARCHESE stesso. Assolvevano anche in questo caso con formula dubitativa Rosario RICCOBONO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO' e Antonino GERACI; e con formula piena Salvatore GRECO (cl.1927), Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO e Andrea DI CARLO.

Il 16 marzo 1983 poco prima delle nove venne ucciso a colpi d'arma da fuoco Calogero BELLINI che si trovava nel suo negozio di materiale elettrico sito in Piazza Scaffa 16. La moglie e la figlia, presenti all'interno della



960822

retrobottega, accorrevano quando il congiunto era già morto e non vi era traccia alcuna del passaggio dell'ignoto o degli ignoti uccisori.

Le indagini della polizia, il cui risultato formò oggetto del rapporto in data 9 agosto 1983 (f.445850 e seg.), rimasero ancorate alle conclusioni, ben note per fatti analoghi, doversi l'omicidio "inquadrare nella logica di sterminio contro tutti coloro che sono vicini a Salvatore CONTORNO" (f.445857). Il BELLINI, infatti, era sposato a Rosa CONTORNO, prima cugina di Salvatore (ma anche di quell'Antonino GRADO che, venuto da Milano ospite della cugina, dalla casa di costei uscì la mattina del 14 ottobre 1981 con Francesco MAFARA per recarsi all'appuntamento mortale: v.6.16).

La ritenuta assenza di qualsiasi altra causale che non si connettesse alla decisione di punire chiunque aveva dato aiuto "agli avversari del gruppo dominante" o potesse costituire ancora un "valido punto di appoggio per il gruppo GRADO-CONTORNO" indusse i primi giudici a ritenere che il delitto si inquadrasse nell'ampio disegno criminoso "di sterminio di parenti e amici di Salvatore CONTORNO" (v. pag.1784 e segg. della sentenza).

Conseguentemente la Corte di primo grado condannava per i relativi capi d'imputazione Michele GRECO, Salvatore RIINA, Giuseppe GRECO (nato nel 1952), Bernardo PROVENZANO assolvendo con la formula dubitativa Rosario RICCOBONO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Francesco MADONIA, Antonino GERACI e Giuseppe CALO' e con formula ampia

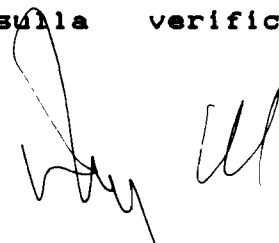
Salvatore GRECO (nato nel 1927), Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CAROLLO, Ignazio MOTISI ed Andrea DI CARLO.

Contro le superiori statuizioni proponevano appello gli imputati, dolendosi anche in questo caso della manifesta insufficienza del quadro probatorio in ordine all'individuazione della causale degli omicidi e dunque della fisionomia dei mandanti. La pubblica accusa, dal canto suo, nelle impugnazioni proposte sia dal procuratore della Repubblica sia dal procuratore generale, insorgeva contro l'assoluzione dei componenti la "commissione" RICCOBONO, BRUSCA, SCAGLIONE, CALO' e MADONIA (quest'ultimo imputato, pero', soltanto per l'omicidio in persona di Calogero BELLINI).

Nelle conclusioni dibattimentali, il procuratore generale ha insistito per la condanna solo del RICCOBONO, del BRUSCA e del CALO', nonche' del MADONIA solo per l'omicidio di Calogero BELLINI.

Osserva, cio' premesso, la corte che da nessuno di questi episodi possono essere ricavati utili elementi di giudizio, non prospettando alcuno di essi univoci argomenti per un inquadramento sicuro in una specifica causale e, in particolare, in quella strategia della guerra di mafia, la cui evoluzione si va verificando nell'analisi delle varie imputazioni addebitate ai mandanti nella "commissione".

La tesi d'accusa, fatta propria dai primi giudici, come si era accennato, era basata sulla verificata

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

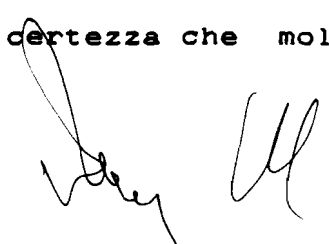
adeguatezza dell'uccisione di tante persone, di nessuno spessore individuale ma accomunate dall'essere state in un modo o in un altro collegate a Salvatore CONTORNO e quindi a quel gruppo capeggiato da Stefano BONTATE, che aveva rappresentato l'obiettivo principale dei "corleonesi" nel piano di eliminazione degli avversari scomodi perche' moderati e dunque capaci di opporsi ad un disegno criminale piu' spietato, come l'uccisione di tanti pubblici funzionari.

Ma la corte ha gia' in altra sede, e diffusamente (par.6.1), sottoposto a riflessione critica le risultanze processuali e, confrontando con queste le ipotesi in questione, nei termini soprattutto emergenti dalle rivelazioni dei "pentiti" (in particolare quelle di BUSCETTA e di CONTORNO), ne ha ricavato una decisa svalutazione complessiva, almeno nei termini prospettati; concludendo che le sanguinose contrapposizioni fra gruppi mafiosi erano innanzitutto connotate da un diverso spessore criminale di quelli che venivano indicati come moderati e che erano invece capaci di ordire operazioni criminose ugualmente eclatanti, ciascuno cercando di far addebitare il fatto all'altra parte, e che certamente la versione offerta dai "pentiti" interessati alla faida era coerentemente adattata ad una chiave di lettura parziale ed unilaterale (implicante dunque il difficile compito ricostruttivo di comprendere fra le righe delle reticenze e delle volontarie omissioni).

In quella disamina, come si era detto, proprio la figura di CONTORNO ed il contesto intero degli avvenimenti

che avevano caratterizzato la persecuzione ordita nei suoi confronti dal gruppo degli avversari, assumevano un ruolo decisamente emblematico della linea di tendenza e soprattutto della complessiva insufficienza del quadro probatorio, dove non colmabile alla stregua delle altre emergenze (per esempio attraverso le rivelazioni di altri collaboratori, come MARINO MANNOIA, sulla prima fase della guerra). Alla stessa stregua, in definitiva, di come si e' ulteriormente e specificamente verificato nei precedenti episodi di omicidio dell'autunno 1981, ai margini dei quali una pur individuata causale non ha tuttavia consentito, nel silenzio del "pentito" CONTORNO, la piena e completa definizione del quadro probatorio quanto alla fisionomia dei mandanti (che costituisce, al tempo stesso, il comune argomento di ricerca incidentale in tutti gli episodi in esame).

L'insufficienza indicata non procede, infatti, soltanto dalla cauta (e in definitiva comprensibile) posizione difensiva del "pentito" (dove costui si prefigge una personale difesa morale e legale), ma altresì dalla connessa e, forse inevitabile, mancanza di un completo materiale processuale che (paradossalmente, dato il davvero insolito numero di imputazioni devolute) non consente una visione completa degli avvenimenti. L'esempio piu' emblematico e' proprio suggerito dalla stessa sentenza di primo grado (sul punto, perfino condivisa dalla pubblica accusa) laddove si indica come dato processualmente accreditabile in termini di ragionevole certezza che molti

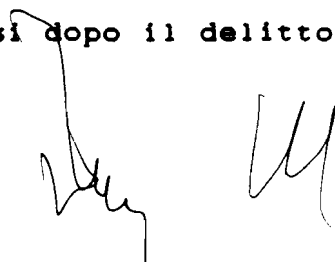


di questi episodi di omicidio, quelli del gennaio 1982, siano stati nient'altro che la reazione contro aggressioni ordite dalla parte dei "perdenti", come sicuramente l'omicidio di Michele GRAVIANO (ucciso il 7 gennaio 1982, difatti in una singolare coincidenza temporale e ambientale), appunto attribuito (dagli inquirenti e dai giudici) a CONTORNO.

Di tal che le vivaci critiche delle difese, sul punto dell'inadeguatezza del quadro probatorio (trascurando le polemiche - di cui si e' detto - circa le pretese coperture a favore dei "pentiti"), appaiono quanto meno conducenti sotto il profilo della impossibilita' di verifica processuale (qui necessariamente incrociata e in rapporto di interdipendenza) rispetto agli episodi di omicidio che non sono stati devoluti nel processo (e che non risulta siano stati oggetto di un procedimento avanzato). Anche se poi da tutto cio', al di la' di ogni sforzo dialettico, il risultato e' solo che ne viene reso ancor piu' complesso il compito ricostruttivo del giudice, il quale deve misurarsi con un quadro probatorio incompleto perche' parzialmente inesplorabile per il doveroso rispetto della cognizione.

L'analisi delle risultanze processuali sembrerebbe invero offrire riscontro alla impostazione accusatoria, quanto meno nei termini dell'inquadramento dei fatti in una serie di reazioni scatenatesi ai margini della figura di CONTORNO. Ed infatti non e' negabile come alcuni di questi personaggi assumessero un ruolo astrattamente riconducibile allo schema in discussione, se e' vero che fra gli uccisi si

annoverano un GRADO, cugino degli omonimi parenti di CONTORNO, ed inoltre Michele IENNA, che era stato certamente in rapporti anche di affari con costui nel settore della carne (ancorche' questa fosse un'attivita' forse piu' ufficiale che reale del CONTORNO, dedito a ben altri interessi redditizi); o, ancora, il D'AGOSTINO, il quale probabilmente era, lui, un tranquillo pensionato, ma era il padre di quel Rosario che era certamente un uomo di fiducia di CONTORNO, MAFARA e GRADO, come testimoniato da varie risultanze processuali; ovvero il BELLINI, la cui figura si ritrova, sia pure marginalmente, in alcuni significativi episodi della guerra, e giusto di quel periodo, come la soppressione dei MAFARA-GRADO (che avrebbero avuto come base di appoggio a Palermo proprio la casa di costui); o, infine, lo SPITALIERI, il cui figlio Rosario era un uomo decisamente inserito nelle cosche criminali (fin dai tempi della sanguinosa rapina alla Cassa di Risparmio con l'uccisione di una guardia giurata della fine degli anni settanta, allorquando si era accertato da parte degli inquirenti che un suo laboratorio da artigiano costituiva invece una base logistica per un gruppo di criminali allora emergenti, come Pietro MARCHESE, Giovannello GRECO ed altri). Sicche' sarebbe possibile ricavare un eloquente motivo dominante di persecuzione "trasversale" dei diretti protagonisti della faida, attraverso la spietata e, per altro verso, inspiegabile soppressione di persone innocenti e in se' stesse insignificanti (come appunto il Francesco Paolo TERESI, fratello del Pietro delegatosi dopo il delitto, e

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

cognato di quell'altro Pietro- che ne aveva sposato la sorella Maria- fratello del ben noto Girolamo, perseguitato ed ucciso, secondo si e' detto sub.6/8).

E in questo contesto un utile supporto probatorio potrebbe anche offrire il risultato di una perizia balistica (f.502941), ulteriormente completato dagli esiti di un altro analogo accertamento (depositato in copia nel dibattimento di appello), dai quali e' emerso che gli omicidi DI FRESCO, IENNA e TERESI erano stati commessi con la stessa arma.

Anche le rivelazioni dei "pentiti" sembrerebbero offrire un convergente quadro di riscontri processuali, se e' vero che lo stesso CONTORNO ha finito con il non fare mistero dell'apporto logistico offerto per esempio dal BELLINI nel periodo in cui lui era fuggito via ed il cugino GRADO era venuto a Palermo per confrontarsi con gli avversari (f.456697).

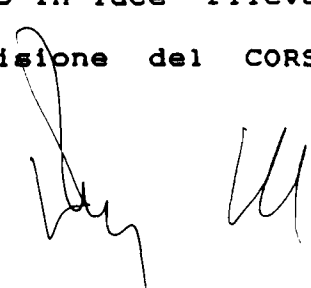
Inoltre, pur nella poverta' delle notizie presumibilmente affidategli in modo attendibile dalla cosca, perfino CALZETTA ha contribuito a confermare che questi numerosi delitti si erano verificati in quanto i "corleonesi" appoggiati dal GRECO di Ciaculli avevano voluto vendicarsi di tutti quelli che erano stati gli amici di BONTATE. E che questo rapporto con il responsabile originario della faida fosse plausibile risulterebbe pure confermato da CALDERONE, quando ha ricordato che il DI FRESCO (che lui ben conosceva anche di fattezze fisiche) era un uomo appunto di BONTATE. Per non parlare di TOTTA e delle sue conferme offerte quanto ad altri di questi uccisi, come

"Lillo" (BELLINI) indicatogli come interlocutore affidabile del gruppo a Palermo.

Perfino da MARINO MANNOIA sono state segnalate circostanze di fatto utilmente inquadrabili nello schema d'accusa, come la conferma della qualita' di associato (e dedito ad azioni criminali) del MAZZOLA o della qualita' di occasionale "basista" del CORSINO (che, quanto meno, aveva dato ospitalita' alla moglie di CONTORNO dopo l'arresto di costui e degli altri parenti nella tenuta romana); o, ancora, di una analoga veste del BELLINI, la cui moglie Rosetta, cugina di CONTORNO, avrebbe potuto fare da tramite per contatti fra di loro (dichiarazioni istruttorie, pag.203) durante il periodo della guerra (allorquando lo stesso MARINO MANNOIA era stato incaricato di "avvicinare" a scopo esplorativo quello "scappato").

E non meno significativi riscontri potrebbero pure rinvenirsi, fra le varie acquisizioni probatorie, nelle dichiarazioni di alcuni interessati ai vari episodi di omicidio. Come in quelle rese da Francesco DI FRESCO ai carabinieri il 9 gennaio 1982 (in occasione dell'uccisione del fratello Giovanni e prima di essere lui stesso ucciso il 12 marzo successivo), nelle quali costui, escludendo che sua fratello avesse avuto alcun rapporto con il CONTORNO, aveva ammesso che suo nipote (per matrimonio con la figlia di Giovanni) Emanuele MAZZOLA era stato "autista" dello stesso proprio nel corso del 1981 (ff.414247 segg.).

Ma anche altre indagini hanno messo in luce rilevanti indizi, come quelle relative all'uccisione del CORSINO



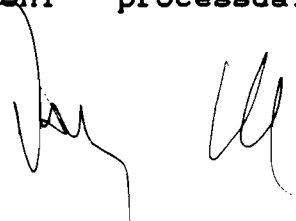
(ff.414098 segg.), nel cui pullmino erano state rinvenute lettere di pertinenza dei CONTORNO (una delle quali con l'indicazione del domicilio del mittente, Carmela LOMBARDO, ossia la moglie di CONTORNO, giustappunto presso l'abitazione del CORSINO di via Conte Federico n.190\B: ff.414145 segg.). Ed il CORSINO era già stato chiaramente identificato, in sede di indagini della Questura di Roma (ff.457293 segg.) riguardo al traffico di stupefacenti che avevano portato all'arresto di CONTORNO come il personaggio detto "zio Toto": persona di equivoco spessore, se si considera che, pur essendo sostanzialmente privo di redditi significativi, aveva appena acquistato quel pullmino "Mercedes", con il quale intendeva dedicarsi a trasporti privati (basti fare riferimento alle dichiarazioni in quella sede rese dal CORSINO, il quale aveva fatto presente di essersi recato a Padova per presunte malattie di un parente, di avervi conosciuto casualmente delle persone contraendo dei prestiti e poi acquistato, a Verona, il pullmino: ff.457349 segg.).

Orbene, pur a fronte di tutti questi argomenti indiziari, la corte giudica immanenti le difficoltà ricostruttive già evidenziate nella generale trattazione dei profili della guerra di mafia (par.6.1), alla stregua di una serie di perplessità non soltanto di ordine logico complessivo, ma anche di specifica portata obiettiva.

Si era infatti osservato, nella sede richiamata, come (non soltanto con riferimento a CONTORNO, ma più in generale avuto riguardo a tutti i protagonisti passivi della

faida) una persecuzione così spietatamente e tenacemente posta in essere da più associati non potesse trovare giustificazione che in una ben specifica "colpa" di costui. Ed i risultati ricostruttivi, procedenti da questa premessa logica, hanno appunto consentito, nei casi, di individuare proprio la ragione di una guerra senza esclusione di colpi, motivata da una attiva presenza (anche) di CONTORNO nella strategia ideata dal BONTATE e alleati per eliminare gli avversari più rappresentativi. Ma se tutto questo ha potuto mettere in evidenza la giusta chiave di lettura degli omicidi avvenuti nella primavera del 1981, culminati nel fallito attentato contro CONTORNO (e proseguiti, come si vedrà in dettaglio, fino alla successiva uccisione in carcere di Pietro MARCHESE, altra "pedina" di spicco nell'operazione in questione), non si è potuto però, con la stessa puntualità probatoria, decifrare gli esatti avvenimenti successivi, allorquando, dopo la fuga di CONTORNO, la faida si era non soltanto allargata verso nuovi e diversi obiettivi, prima rimasti tranquillamente in ombra (MAFARA, GRADO, etc.), ma aveva assunto la più spiccata connotazione di una vera e propria "caccia all'uomo" estesa fino a colpire persone del tutto ininfluenti rispetto a quella trama.

Come si è avuto modo di rilevare in precedenza, ciò che è in realtà mancato, a completamento del quadro probatorio, è stato il punto di definizione della esatta fisionomia degli avvenimenti successivi che, secondo la eloquente consistenza delle acquisizioni processuali,



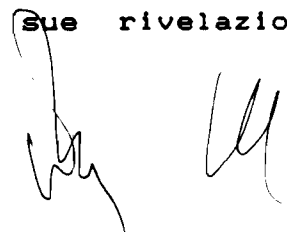
dovettero essere contrassegnati dall'inserimento di nuove iniziative da parte dei "perdenti". E, individuatasì - quanto alle vicende riguardanti CONTORNO - la causale della sottrazione della droga dai depositi comuni in danno di alcuni associati mafiosi, si è dovuto prendere atto, nel silenzio del "pentito", che la spiegazione dei corrispondenti episodi di omicidio ne risultava sensibilmente compromessa.

Per vero, non può sfuggire ad attenta riflessione come ugualmente sproporzionata debba apparire una spietata strategia di "terra bruciata", attuata perfino con forme trasversali di intimidazione terroristica, anche finalizzata allo scopo di punire (meno che mai, di isolare) il colpevole di uno "sgarro" ai danni degli avversari nella cosca. Anche qui (anche, cioè, ipotizzando la medesima causale risalente alla sottrazione della droga) non si può non notare l'incongruenza di una sistematica eliminazione di tante persone, fra le quali non vi erano solo individui che in un modo o in un altro potevano avere avuto (come si è poco prima ricordato) un ruolo di appoggio logistico a favore di CONTORNO, ma anche insignificanti uomini di borgata, troppo debolmente collegati allo stesso; quasi a significare che si fosse trattato di gente presa a caso, pur nel significativo contesto ambientale di via Conte Federico.

Ed è proprio dalle stesse parole di CONTORNO che finisce con trasparire codesta debolezza di fondo, quando (come si era ricordato) ha suggerito che queste vittime erano solo "abitanti della stessa borgata e...brava gente".

La reticenza di CONTORNO sul punto diviene in verita' assai incomprensibile: egli conosce bene queste persone (parecchie delle quali sono con lui imparentate, piu' meno alla lontana, ma comunque della borgata e di certo a lui familiari); egli, pur nella condizione di "scappato", continua a mantenere contatti con l'ambiente anche grazie ai suoi informatori in loco, sicche' viene a sapere tutto quanto sta accadendo a Palermo (come si ricordera', viene perfino informato del fatto che una sua parente subisce la violenza della sostituzione della porta blindata dal suo appartamento ad opera dei BUFFA); ma nulla sa riguardo alla soppressione di tutti questi modesti personaggi di quartiere, che pure sarebbero morti perche' avrebbero avuto un qualsiasi contatto con lui. Peraltro, la causale della riferibilita' alla sua persona di questi delitti emergerebbe anche dalla conversazione telefonica intercettata il 12 gennaio 1982, a seguito dell'uccisione di Ignazio D'AGOSTINO, fra due donne che, commentando il fatto che costui avesse un figlio "scappato", osservavano che lo stesso stava "con CONTORNO" (f.414464).

E il fatto incomprensibile non sta solo in questa generica incongruenza, ma anche nel fatto che il "pentito" nessuna ragione, se vera fosse la tesi d'accusa, avrebbe avuto per non parlare di quegli avvenimenti che avrebbero piuttosto costituito proprio la dimostrazione della sua linea di ricostruzione storica degli avvenimenti; non azzardando neppure (il che in definitiva finisce con il refluire nella residua credibilita' delle sue rivelazioni)



960834

una notizia, magari de relato e riferita a fonte incontrollabile, riguardo a quelle persone che invece, accertatamente, avevano avuto rapporti con lui, come BELLINI o CORSINO. E se si puo', in linea di ipotesi, supporre che costoro fossero stati suoi complici nell'operazione incriminata (della sottrazione della droga), non e' certamente spiegabile il silenzio riguardo a chi, per esempio, gli aveva fatto, per breve periodo, da "autista" (Emanuele MAZZOLA) o aveva avuto con lui rapporti di commercio di carne (Michele IENNA).

E la conferma offerta da MARINO MANNOIA, in ipotesi sullo IENNA (che, secondo questo "pentito", avrebbe dato ospitalita' a CONTORNO), non solo non completa il quadro probatorio, ma a ben vedere finisce con il renderlo viepiu' indecifrabile. Perche', appunto, il silenzio di CONTORNO sarebbe tanto piu' ingiustificato quanto piu' corrispodente alla realta' fosse la ragione indicata (e per vero dotata di una sua intrinseca verosimiglianza).

Ma se, piu' in generale, si pensa appunto che la maggior parte di quelle persone non aveva se non vaghi punti di contatto con CONTORNO, non si vede come poter sorreggere il convincimento di una causale esclusivamente riferibile alla spietata punizione di costui.

Oltre che all'interno della collaborazione del "pentito", anche (e soprattutto) nella obiettiva portata storica degli avvenimenti finiscono con il cogliersi significativi argomenti di perplessita'. Il dato piu' notevole, al riguardo, e' che non soltanto vi sarebbe stata

questa lunga serie di omicidi motivati in modo così sfumato e spesso impercettibile, ma che addirittura alcuni di essi sarebbero stati commessi pur dopo che CONTORNO era stato arrestato (23 marzo 1982): come nel caso di Francesco MANDALA', ucciso il 5 aprile 1982, di Salvatore SPITALIERI, ucciso lo stesso giorno, e di Salvatore CORSINO, ucciso il 17 aprile successivo, e, addirittura, di Calogero BELLINI, ucciso il 16 maggio 1983 in un periodo in cui un concreto mutamento degli assetti dei gruppi connotava le vicende della guerra di mafia.

Vero è che la morte dello SPITALIERI è stata disegnata come una specie di vendetta trasversale, per colpa del figlio già legato agli ambienti della cosca da tempo risalente; ma che lo stesso si fosse in qualche modo schierato con Giovannello GRECO anziché con "scarpuzzedda" (perché, come si ricorderà, nei tempi passati tutti agivano in perfetta sintonia), non è comprovato da alcuna specifica risultanza (neppure, appunto, da un pur minimo accenno da parte di CONTORNO). Laddove, invece, il processo sembra testimoniare un ben diverso contesto, se è vero che gli inquirenti avevano indicato Rosario SPITALIERI come persona dedita alle rapine e che, in sede di indagini, si erano rinvenuti significativi ritagli di giornale, ben nascosti, che riferivano di rapine clamorose (f.414351). Ed il quadro probatorio sullo SPITALIERI diviene poi decisamente perplesso, se si considera che a carico dello stesso era stato formulato (per la verità solo) il sospetto (ff.073985 segg.) di un possibile collegamento fra le strane



ferite rinvenutegli nel corpo al momento del suo arresto dell'11 maggio 1981 e gli avvenimenti ben noti di quei giorni (omicidio INZERILLO e sparatoria alla gioielleria CONTINO).

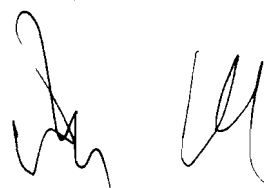
E, quanto al CORSINO, la sua uccisione pur dopo l'arresto di CONTORNO, quando cioe' ogni manovra di "terra bruciata" era divenuta certamente inutile e poteva essere semmai riconvertita in una diversa strategia di uccisione in carcere (sul tipo di quella di Pietro MARCHESE), non soltanto e' obiettivamente incongruente per il fatto che, come risulta dagli atti (e in particolare dalle deposizioni di "pentiti" minori come MELLUSO e INCARNATO), era stato subito studiato un piano di eliminazione appunto nel contesto carcerario (sicche' era evidente che non sarebbe piu' servito a nessuno scoraggiare i possibili basisti del CONTORNO, quale un innocente pensionato come CORSINO); ma e' per vero incomprendibile anche sotto la diversa spiegazione della mera punizione per l'ospitalita' offerta alla moglie del perseguitato (non arrestata perche' incinta). Una tale spinta sanzionatoria non e' infatti in alcun modo credibile a nessun livello di abiezione criminale; ed urta, sul piano logico, con la considerazione che, se di fronte a perversa criminalita' ci si trovasse, non si comprenderebbe perche' allora essa non sia stata allora diretta, piu' efficacemente sul piano della dissuasione (e dei messaggi da mandare), ai danni per esempio dei familiari di CONTORNO, ivi compresa la stessa moglie ospitata dal CORSINO (ne' sarebbe, poi, data la premessa, utile addurre ragioni di umanita' o di

metodologia mafiosa).

E la riprova dell'assurdita' di una indiscriminata aggressione senza alcuna plausibile giustificazione risiede proprio nell'omicidio di Francesco MANDALA', definito "cugino" dallo stesso CONTORNO, ucciso quando gia' costui era da diversi giorni in carcere e che, lui modesto netturbino, in nessun modo avrebbe potuto aiutare.

L'incongruenza, comunque, nei termini di ordine generale, si coglie in tutti gli episodi di omicidio. A cominciare da quello di Emanuele MAZZOLA, il cui collegamento a CONTORNO e' cosi' ricostruito dalla polizia (f.415820): egli era legato ad Antonino SCHIFAUDO, anche lui ucciso, il quale ne portava in tasca il ricordino funebre e che era marito di Rosaria LOMBARDO, figlia di Gaspare, che era fratello di Salvatore LOMBARDO, suocero di CONTORNO. Sarebbe stato cioe' piu' logico presumere che il MAZZOLA fosse rimasto vittima, in quanto, come si e' detto, lui stesso associato mafioso, di una colpa qualunque; ma non certamente cercare di ricavare un qualsiasi messaggio da un collegamento di tal genere.

E se si analizza la posizione del MANDALA', il quadro probatorio diviene addirittura inquinato da diversi fattori indiziari, fino a far supporre perfino soluzioni di tipo opposto, se e' vero che costui, latitante per associazione per delinquere ed altro (ff.010351 segg.), viene indicato come dedito a rapine, viene trovato in possesso di denaro non giustificato, viene indicato, dal padre, come niente affatto vicino a CONTORNO, e soprattutto ha una sorella



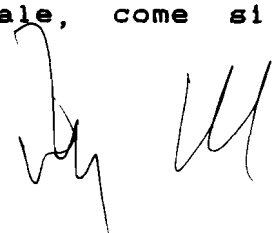
sposata con un GRAVIANO (e si ricordera' che l'ombra dell'omicidio di altro GRAVIANO incombe in processo proprio sopra CONTORNO); se e' vero insomma che era tutt'altra cosa che un uomo di borgata del tutto indifferente. E se si pensa che, nel corso di altre indagini, i carabinieri lo avevano indicato (ff.011230 segg.) come uno dei presunti autori di un tentativo di rapina al vagone postale nella stazione di Villabate-Ficarazzelli (successivamente eseguita da altri con modalita' leggermenete diverse, tanto che, come si vedra' nel par.8.4, Filippo MARCHESE aveva ordinato la punizione di quelli che l'avevano "soffiata"), ne potrebbe essere perfino attestata la sua appartenenza non gia' ad un gruppo fedele a CONTORNO o a BONTATE, ma esattamente al gruppo opposto.

Quanto poi all'omicidio del TERESI e MARINO MANNOIA che introduce una forte destabilizzazione dell'impianto accusatorio, quando racconta che il delitto era stato ordinato da Giovan Battista PULLARA' ed eseguito da Carlo GRECO, Salvatore ZARCONI, Pietro AGLIERI e Pietro VERNENGO (nomi che sono stati riferiti in questo pur non pertinente contesto per l'incidentale rilievo ai fini della valutazione della tesi accusatoria), ed era stato motivato da un pregresso rancore dovuto al fatto che il TERESI era stato autore di un tentativo di estorsione che era stato perdonato dal "capo" Stefano BONTATE (che aveva gia' ordinato l'uccisione di un certo RISICATO che doveva essere eseguita dal MARINO MANNOIA e dal CONTORNO) ma con repressa riluttanza da parte del PULLARA'. Laddove non sfugge la

totale diversita' del contesto nel quale sarebbe invece maturato il delitto secondo l'accusa, e cioe' per volere di una "commissione", determinata a punire tutti quelli che in un modo o in un altro avessero avuto un rapporto con CONTORNO.

E se si pensa che, come si era detto, l'omicidio di Michele IENNA era stato commesso con l'uso della stessa arma, alla gia' sfumata causale per questo delitto si aggiunge anche un argomento di perplessita' ulteriore, coincidente con quella gia' espressa a proposito dell'omicidio di TERESI.

Entrambi questi delitti sono stati poi commessi il giorno dopo l'omicidio GRAVIANO; e il giorno successivo ancora sarebbero stati uccisi il GRADO e il DI FRESCO; e dopo due giorni il D'AGOSTINO. Sicche' non puo' sfuggire il valore sintomatico della stessa cronologia; ma non puo' negarsi che, intuita una sequenza di reciproche rappresaglie, sarebbe stato necessario stabilire come e perche' era avvenuto almeno il primo delitto. E se si volesse pure supporre come fondata l'ipotesi prospettata unanimamente, che cioe' all'omicidio GRAVIANO non fosse stato estraneo lo stesso CONTORNO, non si potrebbe neppure ricavare il dato consequenziale della configurazione di tutti gli omicidi successivi come ritorsione del primo. Perche' bisognerebbe stabilire come e perche' ciascuno di questi possa essere stato appunto una ritorsione o non piuttosto un ulteriore atto di aggressione come l'omicidio GRAVIANO; e cio' in un contesto processuale, come si e'



detto, che non suggerisce nulla di decisamente univoco (ma anzi, spesso, prospetta indizi di segno contrario).

Le superiori considerazioni finiscono dunque con lo svalutare decisamente il pur ragionevole quadro indiziario che si era inizialmente indicato: accettabile, infatti, come principio (posto che un'idea di persecuzione dello "scappato" si prospetta teoricamente possibile come criterio di indagine) ma non sorretto da adeguata verifica processuale (quanto all'effettivo schieramento delle vittime in una specifica posizione nell'ambito della faida).

Ma non puo', conclusivamente, non rilevarsi che, se pure si fosse potuto ipotizzare un contesto processuale idoneo a supportare la tesi della contiguita' delle vittime al CONTORNO, nessuna valida conclusione si sarebbe potuta ugualmente trarre in ordine alla responsabilita' dei componenti la "commissione", alla stessa stregua di come si e' finito con il dovere concludere nei precedenti episodi di omicidio (MAFARA, GRADO, RUGNETTA), nei quali quel collegamento era risultato invece chiaramente dimostrato dalle risultanze processuali. E cio', come si era detto, non soltanto per la insufficiente dimostrazione dello specifico aggancio personale alla deliberazione delittuosa, quanto per la piu' generale, presumibile, carenza di interesse dell'intero apparato associativo mafioso in relazione all'oggetto particolare della deliberazione stessa.

Le risultanze processuali impongono dunque che sia disattesa la richiesta di affermazione di responsabilita' di tutti gli imputati, la cui posizione e' stata devoluta a

questa corte (restando, dunque, rimessa alla sede separata
la valutazione della specifica posizione di Filippo
MARCHESE, quanto all'episodio di omicidio - SPITALIERI -
allo stesso attualmente addebitato).

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'V. M.' or similar, written in a cursive style.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'U.' or similar, written in a cursive style.

960842

6.19. Omicidio di Salvatore DI GREGORIO (capi 153, 154, 155). - Il 4 gennaio 1982, stando alla denuncia presentata due giorni dopo dal padre, scompariva Salvatore DI GREGORIO. Costui era stato da poco scarcerato, dopo essere stato arrestato nell'agosto precedente nell'atto di compiere una rapina assieme a Michele MONDINO. Nel confessare il fatto, il giovane aveva però finito con il rendere circostanziate dichiarazioni sull'organizzazione delle "famiglie" mafiose (facendo, in particolare, cenno della notevole influenza della "famiglia" di Michele GRECO), ed anche in ordine all'omicidio di Stefano BONTATE (cognato di Carlo DI GREGORIO, zio di Salvatore, per averne sposato la sorella Giuseppa) e sui suoi rapporti con Salvatore INZERILLO. Gli inquirenti mettevano pure in luce come il contenuto di queste rivelazioni fosse stato contestato a Stefano DI GREGORIO (non parente del predetto) il quale, secondo le informazioni date, avrebbe fatto da staffetta al BONTATE il giorno della sua uccisione (lasciando le impronte di sangue nell'asfalto dopo essere entrato nella macchina per cercare di soccorrere il "capo"). Si evidenziava poi che la vittima, uscita dal carcere, aveva mostrato un palese stato di grande apprensione; in particolare, il padre aveva infatti riferito che, il giorno in cui scomparve, il giovane era in sua compagnia ma che gli aveva detto che sarebbe mancato solo per pochi minuti.

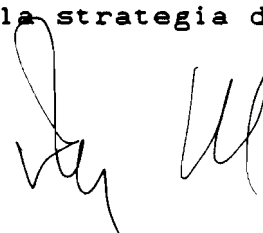
I primi giudici, con la sentenza impugnata, attribuivano decisivo valore probatorio alla dichiarazione

di Salvatore CONTORNO, il quale aveva affermato che il DI GREGORIO si era reso colpevole di aver fatto, nel rivelare alcuni segreti di "cosa nostra", il nome di "don" Michele GRECO (attribuendogli il controllo di una vasta zona) e condannavano costui per le relative imputazioni, assolvendo con formula piena Salvatore GRECO (cl.1927), Salvatore RIINA, Rosario RICCOBONO, Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giuseppe GRECO (cl.1952), Bernardo PROVENZANO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giseppe BONO, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Antonino GERACI e Giovanni SCADUTO.

Contro queste statuizioni proponeva appello l'imputato condannato, chiedendone la totale riforma in mancanza di seri argomenti di prova; nonche' il procuratore della Repubblica, dolendosi delle assoluzioni degli imputati facenti parte della "commissione" mafiosa, che non potevano che aver preso parte della deliberazione criminosa.

In esito al dibattimento, il procuratore generale ha concluso per l'assoluzione solo del MADONIA, che era detenuto al tempo del fatto.

Osserva, cio' premesso, la corte che le risultanze processuali prospettano un quadro probatorio tutt'altro che univoco e sicuro, sicche' non e' dato accogliere le pur generiche doglianze della pubblica accusa (che si e' per vero limitata alla complessiva considerazione della riferibilita' a tutta la "commissione" della strategia della



960844

guerra di mafia); mentre vanno accolte le censure, sia pure diversamente motivate, mosse dall'imputato Michele GRECO contro la sentenza impugnata.

Come si era premesso, le indagini avevano accertato (ff.001003 segg.) che il DI GREGORIO era stato arrestato per un episodio di rapina tentata assieme a Michele MONDINO (che, come si precisera' in altra sede, gravitava in ambienti contigui al clan di Villagrazia ma dedicandosi a forme di criminalita' comune) e il 12 agosto 1981 aveva reso una dichiarazione con la quale, fra l'altro, aveva raccontato le modalita' dell'uccisione del suo parente Stefano BONTATE e parlato dell'influenza di Michele GRECO nella zona limitrofa.

Il padre, Gaetano DI GREGORIO (f.001011), aveva raccontato che il ragazzo, prima dell'arresto, era sbandato e non controllabile, mentre dopo la scarcerazione era radicalmente cambiato (era diventato "piccolo"), tanto che gli stava sempre appresso e voleva essere accompagnato dovunque, perfino al bar o ad acquistare le sigarette; sicche' era venuto ad aiutarlo nel suo distributore di benzina non lontano da casa (sulla Circonvallazione, angolo via Aloï, nella quale appunto abitava). Quel pomeriggio, mentre era intento al lavoro, il figlio gli aveva detto, con atteggiamento tranquillo, che sarebbe tornato dopo pochi minuti; ma non aveva visto con chi si era allontanato.

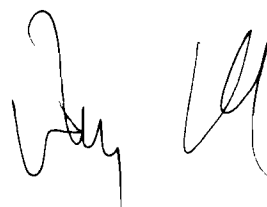
Tali dichiarazioni concordano dunque nel confermare che in effetti il DI GREGORIO, prima soltanto dedito ad attivita' criminali comuni, a seguito dell'arresto e della

dichiarazione resa, aveva avvertito un forte pericolo incombente; ma che (se veri sono i fatti riferiti dal padre) quel giorno era stato avvicinato da qualcuno che nessun sospetto gli aveva fatto sorgere, malgrado la diffidenza mostrata in quel periodo.

Orbene, a seguito delle sue rivelazioni, la polizia si era messa alla ricerca di quello Stefano DI GREGORIO, non parente, come si e' detto, e che era stato da lui indicato come uno degli autisti di Stefano BONTATE e in particolare come la persona che la sera di quel delitto aveva fatto da "staffetta" alla vittima prima che cadesse nell'imboscata, ma che soprattutto era tornata indietro sul luogo del delitto, era entrata nella macchina del BONTATE imbrattandosi di sangue e lasciando le impronte sull'asfalto (delle quali si e' ampiamente discusso nel par.6.6, cui e' necessario fare rinvio).

Stefano DI GREGORIO, dopo essere rimasto per qualche tempo irreperibile (f.061930), era stato rintracciato ed interrogato, ma aveva negato tutto, ammettendo solo, cautamente, di avere avuto dei rapporti con il BONTATE.

Che pero' costui fosse stato veramente l'autista del grande "capo" di S.Maria di Gesu', lo aveva confermato il fratello Francesco (f.061933), il quale era fra l'altro amico ed abituale frequentatore di Salvatore DI GREGORIO (tanto che alcuni suoi effetti personali erano stati proprio rinvenuti nell'auto con la quale quest'ultimo era stato arrestato assieme al MONDINO) ed aveva raccontato che Stefano appunto lavorava presso il BONTATE (ed era in



possesso di una "Fiat 127" bianca, coincidente con la macchina che, come si e' detto nella sede richiamata, sarebbe stata proprio di costui, a dire dei parenti).

Dopo questo interrogatorio Stefano DI GREGORIO era pero' nuovamente scomparso e a fronte di una sua accreditata irreperibilita' si era scoperto (ff.175677 segg.) che in effetti era deceduto l'11 agosto 1985, donde la dichiarazione di estinzione dei reati a lui contestati (capi 1, 10, 13, 22, 433) con l'ordinanza-sentenza dell'8.11.1985 (sul punto del decesso, in ordine al quale fu dichiarato non doversi promuovere l'azione penale, v.6.6). La sua figura era certamente molto significativa proprio nel contesto dell'omicidio BONTATE, se e' vero che, secondo tutte le fonti processuali (tali da costituire, come si era detto, una specie di versione "ufficiale" dei fatti nell'ambiente di "cosa nostra"), egli era stato proprio colui che era rimasto cosi' vicino alla vittima nel momento del delitto.

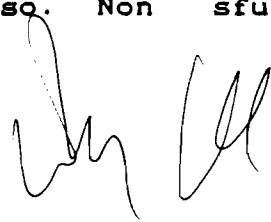
Ora, il fatto assai rilevante non e' tanto che Salvatore DI GREGORIO avesse, lui per la prima volta, raccontato il particolare delle impronte lasciate da Stefano DI GREGORIO, quanto soprattutto che egli, con la sua famiglia, abitava proprio nella via Alois (al n.9) e piu' precisamente a pochi passi dal luogo dove si era fermata l'auto di BONTATE (e dove era avvenuta dunque la fase finale del delitto, fino al "colpo di grazia" "a lupara" e fino al raccontato ritorno della staffetta). Sicche', se si collega questo dato, di rilevantissima portata indiziante, alle considerazioni circa la stranezza della circostanza delle

impronte trovate sull'asfalto, implicante (come si era dimostrato nel par.6.6) che chi le aveva lasciate avesse in realta' compiuto una ben specifica missione dentro la macchina, in termini tali da sfiorare la complicita' con gli assassini), il quadro probatorio finisce con il divenire davvero significativo.

E la stessa connessione cronologica fra la data in cui gli avvenimenti narrati da Salvatore DI GREGORIO erano stati contestati a Stefano DI GREGORIO (28 dicembre 1981) e quella in cui il primo era scomparso (4 gennaio 1982), conferma non soltanto l'evidente collegamento eziologico fra l'uno e l'altro fatto, ma soprattutto la portata indiziaria dell'intero contesto probatorio; nel quale, pertanto, la causale individuata dall'accusa (e dai primi giudici e per di piu' in termini di certezza processuale), della riferibilita' del delitto alla decisione di Michele GRECO di punire il giovane di borgata che aveva "osato" pronunziare il nome del "papa", finisce con l'assumere una portata veramente riduttiva.

Non giova, difatti, rilevare che tale causale sia stata "suggerita" da CONTORNO, e magari confermata da MARINO MANNOIA (alla stregua di una notizia raccolta negli ambienti del sodalizio criminoso); proprio perche' nessuna attendibilita' puo' prospettarsi in relazione all'equivocita' del contesto processuale.

Per vero, in base alle risultanze, potrebbero configurarsi come possibili diverse causali del delitto, oltre a quella accreditata nel processo. Non sfugge,



960848

infatti, come la singolare conoscenza da parte del DI GREGORIO dei fatti relativi all'uccisione del BONTATE (conoscenza giustappunto propiziata dal vincolo di parentela dello zio Carlo con lo stesso ma soprattutto dalla ubicazione della sua abitazione proprio nel luogo del delitto) lo poneva in una pericolosa prospettiva di fronte agli assassini; e la verificata leggerezza con la quale aveva "parlato" con la polizia (sia che avesse raccontato cose viste sia che avesse riferito fatti appresi da altre fonti indirette) rendeva ancor piu' incombente il rischio di una compromettente intromissione nell'affare.

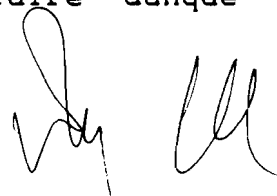
Ma, se le modalita' dell'omicidio BONTATE sono state quelle che e' stato possibile ricostruire (nella sede richiamata, cui ulteriormente si rinvia per le necessarie integrazioni di motivazione), non vi e' neppure dubbio che un piu' spiccato inserimento della figura di uno o piu' traditori del "capo", quali necessari basisti del piano omicida (ivi compreso lo Stefano DI GREGORIO, ove tale fosse stato il suo ruolo, come e' dato sospettare, sempreche' fosse stato proprio lui a lasciare le strane impronte di sangue sull'asfalto), finirebbe con il connotare in modo ancora piu' specifico la causale di un delitto, plausibilmente diretto a coprire una imbarazzante posizione individuale (in un contesto di notorieta', per altro verso, della matrice della soppressione del "capo" della "famiglia" di S.Maria di Gesu').

Ma non puo' neppure trascurarsi che una spinta di vendetta potrebbe perfino individuarsi nella esclusiva

posizione di uno Stefano DI GREGORIO, qualunque fosse stata la sua partecipazione al delitto BONTATE; anche, cioe', se tutto inventato fosse stato il racconto di Salvatore DI GREGORIO sul punto. Perche' non vi e' dubbio che l'essere d'un tratto entrato nel contesto delle indagini di quell'omicidio, e comunque il fatto di avere avuta attribuita una veste di sicuro testimone del fatto, lui che, in effetti - come si era detto, in base alle risultanze del processo - era stato proprio alla dipendenze di BONTATE, aveva posto Stefano DI GREGORIO in una difficilissima posizione al cospetto sia delle forze di polizia sia delle stesse cosche mafiose, comunque interessate o al corrente delle vicende della guerra di mafia.

Ed infine, anche lo stesso MONDINO avrebbe avuto, in ipotesi, ragione di nutrire risentimento nei confronti di Salvatore DI GREGORIO, essendo stato da costui chiamato in correita'.

E queste ultime due ipotesi, riferibili alla posizione personale dell'uno o dell'altro interessato alla soppressione del giovane, se ben si riflette, appaiono compatibili con le risultanze obiettive delle indagini; perche' se e' vero che, come si e' detto, era emerso che costui, che in quei giorni era letteralmente atterrito per un pericolo imminente, si era tuttavia lasciato attirare nel tranello evidentemente da una persona verso la quale nutriva incondizionata fiducia, e' pure vero che intratteneva rapporti familiari con il fratello di Stefano DI GREGORIO, il quale avrebbe potuto costituire dunque un



tramite idoneo sia per costui che per il MONDINO.

La verificata pluralita' delle possibili causali non solo svaluta la portata di quella posta a fondamento dell'accusa, ma in definitiva, nella valutazione comparativa, dimostra che questa si prospetta addirittura come la meno perspicua sia sul piano logico generale che in relazione alle specifiche risultanze processuali.

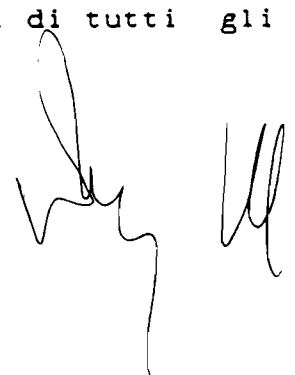
A fronte, infatti, del tenore addirittura sconvolgente della ipotizzabile reazione scatenata nello Stefano DI GREGORIO in occasione della contestazione delle rivelazioni di Salvatore DI GREGORIO, si pone la difficoltà logica di immaginare una così sproporzionata reazione da parte di Michele GRECO (meno che mai, dell'intera "commissione") per avere quel giovane osato pronunziare il suo nome. Ma il punto è che, in realtà, nulla di preciso, di grave e di compromettente aveva in realtà detto Salvatore DI GREGORIO sul conto del "papa", se non che controllava una zona limitrofa a quella già controllata da BONTATE (e per il GRECO, che già era schedato mafioso, come si dirà nella parte X, ben poco sconvolgente poteva essere la notizia che il suo nome fosse stato fatto da un ragazzo di borgata). E l'ipotesi d'accusa è tanto più incongrua, quanto più si considera che, nella specie, nel brevissimo volgere di tempo intercorso fra il 28 dicembre 1981 ed il 4 gennaio 1982, la notizia del contenuto di quella rivelazione doveva essere stata portata al GRECO stesso (e quindi, nel caso, alla "commissione").

E però, se si valuta con attenzione il contenuto

della dichiarazione resa da Stefano DI GREGORIO (ff.061285 segg.), e' agevole avvedersi che le contestazioni che a lui vennero mosse riguardarono soltanto le modalita' dell'omicidio BONTATE, le persone da costui frequentate, i luoghi di sua pertinenza, e niente altro che facesse supporre, in quella sede, un serio interesse ad allargare il campo di indagine verso gli organigrammi di "cosa nostra".

Vero e' che la causale che conduce all'omicidio BONTATE (che appare certamente la piu' plausibile) si connota di una indiscutibile riferibilita' agli interessi della "commissione"; ma essa non puo' essere accreditata in questa sede per la sua non univocita' e soprattutto per la concorrente incertezza sul ruolo effettivo che Stefano DI GREGORIO aveva assunto nella vicenda; o comunque per la emergente conclusione della cointeressenza di misteriosi personaggi, traditori del BONTATE, che poterono avere avuto un autonomo e divergente interesse a mettere a tacere tutti quelli che in un modo o in un altro potevano diventare compromettenti testimoni.

Le superiori considerazioni giustificano, pertanto, la formula assolutoria di giustizia nei confronti di tutti gli imputati.



960852

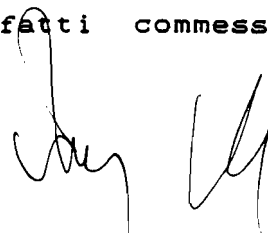
6.20. Omicidio di Pietro MARCHESE, di Pietro ROMANO, di Antonino SPICA e tentato omicidio in danno di Domenico CAMPORA (capi 169, 170, 171, 172, 181, 182, 183, 184, 185 e processo riunito). -Il 25 febbraio 1982, nella casa circondariale di Palermo, veniva ucciso da altri detenuti Pietro MARCHESE, il quale si trovava ivi ristretto dopo il suo arresto in Svizzera, avvenuto nel mese di giugno precedente, nell'atto di espatriare alla volta del Brasile (assieme a "Giovannello" GRECO e Antonino SPICA, nei termini di cui si e' detto piu' volte), e della estradizione in Italia.

Per tale delitto si era proceduto separatamente a carico di Gaetano LO PRESTI, Giuseppe GAMBINO, Giuseppe LO BOCCHIARO (ritenuti, con sentenza divenuta ormai definitiva il 13 novembre 1986, gli esecutori materiali all'interno della struttura carceraria), di Michele GRECO e Filippo MARCHESE (ritenuti i mandanti e la cui posizione e' stata rimessa per connessione dinanzi a questa corte d'assise di appello), nonche' di altri detenuti accusati di favoreggiamento e di falsa testimonianza. Nel presente processo gli stessi fatti con i relativi capi di imputazione (omicidio aggravato, detenzione di armi, con la sola differenza per le lesioni aggravate in danno di un detenuto, Domenico CAMPORA, qui rubricate come tentato omicidio) venivano contestati a tutti i presunti componenti della "commissione", ritenuta, secondo lo schema accusatorio, l'ispiratrice nella sua collegialita' di tutti i delitti

rientranti nella "guerra di mafia".

Nei confronti degli stessi imputati veniva poi formulata accusa per altri due episodi delittuosi a quello connesso, e cioe' l'uccisione di Pietro ROMANO e di Antonino SPICA. Era stato infatti accertato che il secondo, il quale era stato arrestato a Zurigo con Pietro MARCHESE e "Giovannello" GRECO nell'atto di espatriare, al momento della sua scarcerazione aveva trovato rifugio proprio presso il ROMANO in provincia di Milano assieme alla sua convivente Bent Mohamed AYED HAFIDHA (la quale, come si e' detto in altre sedi, era stata rapita e violentata da persone che erano alla ricerca del medesimo dopo la sua fuga da Palermo, che era stata cosi' precipitosa che non si era neppure fermato a salutare la madre incontrata per strada). Dopo che i due si erano dedicati alla commissione di delitti contro il patrimonio, lo SPICA, avuta notizia dell'uccisione in carcere di Pietro MARCHESE ed avendo appreso in esito ad un viaggio in Sicilia che anche lui correva tuttora serio pericolo, si era apprestato a fuggire all'estero. La mattina del 15 marzo 1982 SPICA e ROMANO erano dunque usciti per ritirare i necessari documenti falsi e, in una strada di Baranzate di Bollate (Milano), erano stati fatti segno di un agguato armato in cui era stato ucciso il ROMANO, mentre lo SPICA era riuscito a salvarsi grazie ad un giubbotto antiproiettile. Ma costui era stato poi trovato morto (il cadavere carbonizzato) il 15 aprile successivo in una discarica di rifiuti in Milano.

I primi giudici ritenevano tali fatti commessi in



esecuzione del medesimo programma di eliminazione degli oppositori del gruppo emergente della mafia siciliana e pertanto condannavano, per le imputazioni connesse all'uccisione di Pietro MARCHESE, Giuseppe GRECO (nato nel 1952), Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO (nel processo separato venivano condannati come mandanti anche Michele GRECO e Filippo MARCHESE); gli stessi, assieme a Michele GRECO (ma non a Filippo MARCHESE, che in questo processo veniva assolto), venivano ritenuti responsabili anche dell'uccisione del ROMANO e dello SPICA.

Avuto riguardo agli addebiti mossi, la Corte assolveva dalle imputazioni connesse all'omicidio di Pietro Marchese, con formula dubitativa Francesco Madonia e con formula piena Pietro Lo Iacono e G.Battista Pullara' e da tutte le imputazioni predette con formula dubitativa Rosario RICCOBONO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Filippo MARCHESE, (condannati, come si e' detto, nel processo separato per l'omicidio Marchese) Antonino GERACI, e con formula piena Salvatore GRECO (cl.1927), Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO, Andrea DI CARLO.

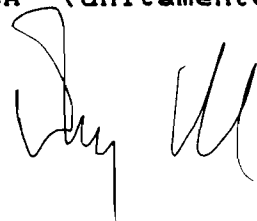
Contro queste statuizioni hanno proposto impugnazione gli imputati condannati e quelli assolti con formula dubitativa, deducendo la totale mancanza di prove. Contro la sentenza del 17 novembre 1984, hanno pure proposto appello il procuratore della Repubblica ed il procuratore generale,

dolendosi della concessione delle attenuanti generiche all'imputato Michele GRECO; gli stessi hanno, poi, insistito per la condanna degli imputati accusati di essere stati mandanti degli omicidi, quali componenti la "commissione" mafiosa.

Essendosi proceduto, come si era premesso, alla riunione delle impugnazioni, in esito al dibattimento il procuratore generale ha concluso chiedendo la condanna anche di RICCOBONO, BRUSCA, SCAGLIONE, CALO' e GERACI per l'omicidio di Pietro MARCHESE, nonché dei primi quattro anche per l'omicidio di Pietro ROMANO e Antonino SPICA; del MADONIA e' stata chiesta l'assoluzione.

Osserva, cio' premesso, la corte che le risultanze probatorie, se consentono una soluzione univoca quanto alla ricostruzione processuale dell'omicidio di Pietro MARCHESE ed alla sua riferibilita' alla strategia della guerra di mafia messa a punto dalla "commissione" (restando rimessa alla sede separata la posizione di Filippo MARCHESE, la cui esistenza in vita e' fortemente messa in dubbio), non legittimano un uguale risultato quanto agli altri due episodi di omicidio, ancorche' gli stessi si prospettino in notevole misura collegati al primo anche sul piano della causale.

Come si era ampiamente detto nel par.6.1., gli avvenimenti di portata significativa quanto al ruolo rivestito da Pietro MARCHESE nella guerra di mafia risalgono alla primavera del 1981, allorquando costui, assieme a "Giovannello" GRECO ed, appunto, allo SPICA (unitamente a



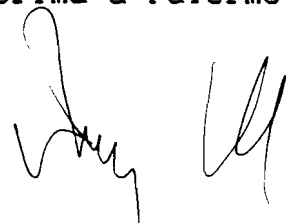
Rosaria GRECO, moglie del primo e sorella del secondo, e Francesca PICANO, convivente del GRECO), dopo le clamorose uccisioni dei capi storici del complotto (BONTATE e INZERILLO) e quelle che immediatamente vi avevano fatto seguito, avevano tentato una precipitosa fuga alla volta del Brasile, venendo pero' arrestati a Zurigo il 12 giugno 1981.

Costoro (ff.061976 segg.) erano stati infatti trovati in possesso di documenti falsi (il MARCHESE con un passaporto rilasciato a Rosario D'ANGELO ed una carta d'identita' rilasciata a Salvatore MARCHESE, recanti la sua foto, il GRECO, come si era detto, con la patente ed il passaporto di Giovanni FICI, gia' utilizzato nel febbraio precedente per prendere alloggio in un albergo di Milano: sul punto si rinvia al par.6.1), nonche' con alcune banconote provenienti da due sequestri di persona verificatisi in quegli ultimi periodi (Giorgina SUSINI e Renato ARMELLINI); sicche' erano stati estradati (nell'ottobre successivo) per essere giudicati dinanzi all'autorita' giudiziaria di Milano, che procedeva per quei sequestri di persona a scopo di estorsione.

Dalle indagini esperite era risultato che la fuga dei tre (e delle due donne) aveva avuto inizio il 9 giugno 1981. Si era osservato come le modalita' della partenza precipitosa testimoniassero che quello stesso giorno fosse avvenuto qualcosa di grave e di sconvolgente (fatto individuato, secondo la tesi d'accusa fatta propria dai primi giudici, nella scomparsa di Filippo CHIAZZESE, registrata il giorno precedente, ma che, a giudizio della

corte, in base alle considerazioni svolte nella sede richiamata, doveva essere meglio individuato nella uccisione di Francesco DI NOTO, reggente della "famiglia" di corso dei Mille, la stessa del MARCHESE, ed avvenuta quello stesso giorno: si veda pure il par.6.9).

Di rilevante contributo probatorio si erano rivelate le dichiarazioni rese da Bent Mohamed AYED HAFIDHA, una giovane donna tunisina, convivente dello SPICA, la quale aveva raccontato prima ai carabinieri e poi ai giudici (ff.442015, 442018, 441958, 442242 segg.) che il giorno precedente lei e lo SPICA erano venuti da Milano per partecipare ad un matrimonio e che il 9 giugno lui era uscito da solo senza piu' tornare a casa della madre; anzi costei aveva raccontato di avere incontrato lo SPICA per strada in macchina, ma lo stesso non si era neppure fermato ad aiutarla a portare i pacchi che aveva con se'; lo SPICA aveva poi telefonato verso le ore 18 dicendo alla madre che sarebbe partito, a rischio altrimenti di essere ucciso, ed aveva quindi richiamato di nuovo verso sera comunicando di avere lasciato la macchina all'aeroporto e chiedendo che qualcuno dei congiunti gli portasse denaro e indumenti a Milano. La donna aveva poi raccontato di essere stata subito dopo seguita da sconosciuti, che l'avevano rapita e portata in auto in una localita' distante (forse in provincia di Trapani), dove alcuni uomini (mai identificati) l'avevano violentata e minacciata (di tagliarle un seno) perche' rivelasse dove fossero andati lo SPICA ed il MARCHESE; fuggita verso l'alba, aveva fatto ritorno prima a Palermo e



poi a Milano.

La partenza precipitosa dei tre era stata dunque bloccata all'aeroporto di Zurigo e gli stessi erano stati estradati alla volta dell'Italia.

"Giovannello" GRECO dopo qualche tempo era stato ammesso alla liberta' provvisoria (dandosi alla definitiva latitanza, in realta' finendo con il rifugiarsi in Brasile, dove, come si era detto nella ricostruzione generale, aveva preso, o ripreso, contatti con BUSCETTA e Gaetano BADALAMENTI).

Pietro MARCHESE, invece, veniva colpito da mandato di cattura per l'omicidio del commissario Boris GIULIANO (in quanto riconosciuto in base a perizia fonica come l'autore di una telefonata anonima diretta alla Questura di Palermo con cui si era annunciata l'uccisione del funzionario) e per questa ragione tradotto nel carcere di Palermo. Quivi giunto, aveva ricevuto significative lettere da parte di "Giovannello" GRECO, che lo esortava a stare attento (vol.I, ff.145 segg. del processo riunito) ed anche una singolare cartolina firmata "Coriolano" (passim), la cui provenienza e' facile intuire data la nota appartenenza (a CONTORNO) dello pseudonimo.

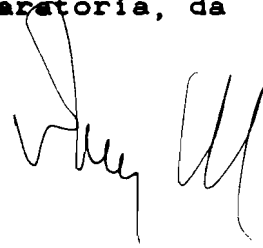
La mattina del 25 febbraio 1982, mentre stava recandosi al cortile per la passeggiata (assieme a Pietro SORBI), lo stesso veniva dunque ucciso con colpi di coltelli a serramanico (rinvenuti nel corso delle immediate indagini esperite).

Nel procedimento iniziato, come si era premesso,

venivano accertate le responsabilita' di Gaetano LO PRESTI, Giuseppe GAMBINO e Giuseppe LO BOCCHIARO (definitivamente condannati quali autori materiali del delitto). Fra gli imputati figurava pure Pietro SORBI (trovato pero' morto, apparentemente suicida, qualche tempo dopo).

Lo SPICA, dal canto suo, era stato scarcerato e si era stabilito a Milano.

Sul punto, di rilevante interesse si erano pure rivelate le dichiarazioni di Giovanna MICILLO (ff.442008 segg.), moglie di Pietro ROMANO, la quale aveva raccontato che suo marito aveva fatto conoscenza dello SPICA nel carcere di Milano (dove lo stesso era stato condotto a seguito dell'arresto a Zurigo) e che aveva cominciato a frequentare regolarmente, assieme alla AYED HAFIDHA, dedicandosi ad attivita' criminali. Verso la fine di febbraio lo SPICA, che frequentava appunto la loro casa, restandovi ospite per lungo periodo, aveva detto loro, con grande apprensione, che dentro il carcere di Palermo avevano ucciso il suo "padrino" ed era subito partito per Palermo allo scopo di capire cosa fosse accaduto e se vi sarebbe stato pericolo anche per lui. Difatti, dopo qualche giorno, aveva tentato di mettersi in contatto telefonico con il ROMANO ed aveva fatto sapere che in effetti era ricercato da alcuni mafiosi siciliani, ai quali aveva fatto uno "sgarro", sicche' aveva deciso di espatriare. La sera del 14 marzo lo SPICA era venuto a casa loro a Milano ed il ROMANO lo aveva accompagnato la mattina successiva per procurargli documenti falsi, quando per strada era avvenuta la sparatoria, da lei



non vista, nel corso della quale suo marito era rimasto ucciso. La MICILLO aveva, infine, ricordato che lo SPICA era stato da lei visto indossare un giubbotto antiproiettile e che pochi giorni prima i due, assieme ad altri, aveva compiuto una rapina di pellicce ricavando una notevole somma.

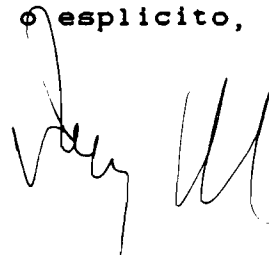
Scampato, quindi, all'agguato del 15 marzo 1982, nel corso del quale era stato ucciso il ROMANO, lo SPICA era stato rinvenuto morto, il 14 aprile successivo, in una discarica di Milano (e con certezza riconosciuto dalla AYED HAFIDHA attraverso gli oggetti trovati sul cadavere carbonizzato), in una via (Tukory) che riecheggiava, a giudizio degli inquirenti, una nota strada di Palermo.

Le risultanze processuali, così riassunte, consentono dunque, a giudizio della corte, di poter inquadrare in modo incontrovertibile l'omicidio di Pietro MARCHESE nel contesto della guerra di mafia, nei termini ritenuti dai primi giudici (oltre che dai giudici di altra corte d'assise che, avendo giudicato, con sentenza del 15 aprile 1989, alcuni imputati ritenuti esecutori materiali dell'omicidio dello SPICA, hanno ugualmente osservato come i fatti fossero chiaramente risalenti alla faida iniziata a Palermo nella primavera del 1981).

Tale convincimento trova ampia ed univoca dimostrazione in primo luogo nel generale contesto degli avvenimenti della guerra di mafia, come ricostruita nel par.6.1 (e con le argomentazioni ivi svolte, che qui devono intendersi integralmente riprodotte), laddove si era

verificato come la fuga precipitosa (soprattutto dei due protagonisti principali e cioe' di Pietro MARCHESE e di "Giovannello" GRECO) verso il Brasile attestasse il fallimento del piano eversivo messo a punto dal gruppo capeggiato da BONTATE ed avente come oggetto primario l'eliminazione degli esponenti piu' rappresentativi della mafia emergente, specie nella persona di Salvatore RIINA (e, gradatamente, quello di assumere il controllo delle piu' prestigiose "famiglie", quali quelle di Ciaculli, corso dei Mille, e cosi' via, probabilmente anche restaurando il potere del vecchio capo deposto Gaetano BADALAMENTI).

In quella analisi si era constatato, in particolare, come ciascuno di questi personaggi, divenuti nello schema dell'accusa le vittime della persecuzione da parte di coloro che avevano scoperto il complotto e messo in moto i meccanismi della giustizia mafiosa, avesse dunque rivestito un ruolo primario, che ne aveva infatti legittimato la "condanna" alla soppressione fisica per volonta' comune di tutta "cosa nostra" (fosse o meno l'organizzazione ormai saldamente controllata dai "corleonesi" o, secondo la significativa espressione di BUSCETTA, "nelle mani" degli stessi). Coerentemente, infatti, gli stessi capi del gruppo degli eversori (BONTATE e INZERILLO), come si e' accertato nelle rispettive sedi alla stregua delle obiettive risultanze processuali (par.6.6 e 6.7), erano stati eliminati con una obbediente partecipazione anche logistica non soltanto degli associati appartenenti alle rispettive "famiglie" ma anche con il consenso, tacito o esplicito, di



tutti i componenti l'organizzazione mafiosa.

Analogamente, incondizionata, disponibilità dell'intera organizzazione e' peraltro chiaramente leggibile nell'omicidio di Pietro MARCHESE anche attraverso la stessa fisionomia degli esecutori materiali del delitto (come si e' detto, riconosciuti tali con sentenza ormai passata in giudicato e dunque indiscutibilmente utilizzabile nel presente procedimento tendente ad accertare la responsabilita' dei mandanti).

Costoro, infatti, null'altro hanno in comune se non il fatto di essere stati occasionalmente aggregati dentro il carcere dallo stesso intento di uccidere, senza alcuna causale contingente, il MARCHESE. Come si verifichera' ulteriormente nelle rispettive posizioni individuali, il LO PRESTI ed il GAMBINO erano associati rispettivamente alle "famiglie" di Porta Nuova (capeggiata da "Pippo" CALO') e di S. Maria di Gesu' (la stessa, appunto, di BONTATE, TERESI, CONTORNO, cioe' dei protagonisti passivi della faida).

Secondo le risultanze processuali, il LO PRESTI era stato in particolare un uomo di punta di quella "famiglia", tanto che la sua presenza in operazioni criminali rilevanti si era gia' registrata nella spedizione di Castelfranco Veneto, allorquando (come si e' detto nel par.6.4) doveva essere colpito Giuseppe SIRCHIA; sicche' egli era dunque un uomo di estrema e sperimentata affidabilita' (tanto che, come dira' MARINO MANNOIA, era stato addirittura il protagonista dell'aggressione a Pietro MARCHESE).

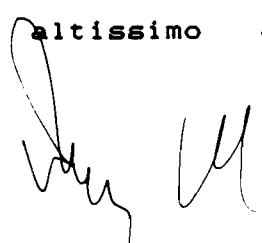
Il GAMBINO, dal canto suo, risulta strettamente legato

ai "vincenti", non tanto per la sua parentela con gli ZANCA o per gli accertati contatti in carcere con quel gruppo, specialmente con l'emergente Giovan Battista PULLARA' (nei termini, ripetesì, che saranno approfonditi nella parte X, cui si e' rinviato per le opportune integrazioni della motivazione), quanto soprattutto per il fatto di essere stato partecipe di quella riunione della villa di Villagrazia (di cui al noto "blitz" del 19 ottobre 1981, allorquando erano stati arrestati diversi esponenti di spicco della mafia).

La figura del LO BOCCHIARO appare certamente piu' sbiadita nel contesto dell'organizzazione, ma il suo apporto risultera' ugualmente chiarito, sul piano della causale, anche attraverso le rivelazioni dei "pentiti", di cui infra.

Quanto, infine, alla posizione di quel Pietro SORBI, nei cui confronti il procedimento non si e' potuto concludere perche' deceduto (apparentemente suicida) nelle more, vi e' da osservare che in effetti la sua partecipazione al delitto (ipotizzata dall'originaria accusa formulata) risulterebbe perplessa; se non altro perche' nel processo (come si e' detto specialmente a proposito dell'omicidio RUGNETTA, supra par.6.17) e' rimasta accertata la sua attuale contiguita' con il gruppo facente capo a CONTORNO, con la specifica connotazione di un gregario di cui costui si serviva.

Orbene, l'obbedienza prestata dai detenuti ad un piano omicida, certamente motivato da una causale esterna all'ambiente carcerario, dato il rischio altissimo di



personale coinvolgimento (difatti concretatosi nell'immediato accertamento delle rispettive responsabilita' pur in un contesto di coperture sospettate perfino fra il personale di custodia), non puo' procedere che da una forte spinta motivazionale; da un comando, cioe', al quale non potesse essere possibile sottrarsi (anche malgrado l'evidente prospettiva di subire la quasi scontata sanzione della legge) vuoi per l'esistenza di un preesistente patto associativo e quindi per la soggettiva e spontanea disponibilita' ad uniformarvisi, vuoi per la riluttante soggezione ad una potesta' dotata di grandissima forza cogente.

La posizione variamente assortita degli esecutori materiali risulta peraltro incontrastabilmente provata dal fatto che costoro non erano neppure aggregati da una casuale condizione di convivenza nella stessa cella. Si era difatti accertato (vol I, ff.75 segg., proc. riunito) che quella mattina il LO BOCCHIARO ed il GAMBINO erano alloggiati nella cella n.2 del primo piano, il LO PRESTI in quella n.3 del secondo piano (e Ruggero VERNENGO, di cui si dira' tra breve, a proposito della rivelazione di MARINO MANNOIA, in quella n.3 del terzo piano, la stessa dove era sistemato Pietro MARCHESE).

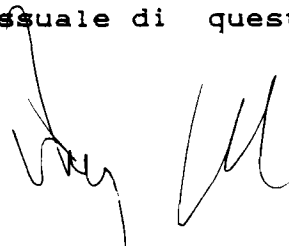
E tanto, non solo concorre a rafforzare la conclusione che fosse esclusa qualsiasi altra causale riferibile ad accadimenti o situazioni contingenti alla vita carceraria, ma soprattutto finisce con il dimostrare l'esistenza di un piano delittuoso, accuratamente predisposto con il

procacciamento (se pure non impossibile, data la nota permeabilita' delle strutture carcerarie, ma certamente pregno di difficolta' organizzative) dei tre coltelli micidiali con i quali venne ucciso il MARCHESE.

La riprova decisiva si consegue tuttavia attraverso le concordanti rivelazioni dei "pentiti", le quali si collocano esattamente nel quadro probatorio gia' delineato dalle risultanze obiettive del processo e ne offrono poi ulteriore e circostanziato riscontro, nel dettaglio degli avvenimenti.

Di rilevante interesse si erano infatti rivelate le confidenze fatte da TOTTA agli inquirenti (trasfuse nel noto rapporto del 13 luglio 1982), poi confermate durante la sua collaborazione nel processo (ff.471609 segg.). Questi aveva raccontato di avere appreso da Vincenzo GRADO che Pietro MARCHESE era stato da lui aiutato ad espatriare ma che era stato arrestato all'estero ed estradato in Italia, dove era stato poi ucciso in carcere per ordine di un "parente". Secondo questo racconto, la colpa di tutto era da attribuire a CONTORNO, "per i suoi collegamenti con Stefano BONTATE" ("piu' precisamente...il CONTORNO avrebbe dovuto attirare in una trappola a far fuori i corleonesi e quelli di Ciaculli" i quali avevano pero' "fiutato" l'insidia; sicche' ne era venuta fuori la decisione di uccidere BONTATE e gli altri a lui vicini).

La emergente figura del "parente" cointeressato alla soppressione di Pietro MARCHESE, ricorre anche nelle pur scarse rivelazioni di SINAGRA (che vanno qui ricordate, con il rispetto della separata posizione processuale di questo



imputato, verosimilmente soppresso a sua volta nelle more, data la concorrente utilita' ricostruttiva), il quale aveva raccontato (di avere appreso dal cugino "tempesta") che era stato proprio Filippo MARCHESE ad ordinare il delitto, avendo cura pero' che questo avvenisse dopo la scarcerazione di Salvatore ROTOLO, suo uomo di fiducia (difatti impiegato in prima linea in parecchi omicidi), perche' non vi restasse coinvolto.

La singolare coincidenza fra la data di scarcerazione del ROTOLO (23 febbraio 1982) ed il delitto (di solo due giorni dopo) connota di particolare attendibilita' la fonte; tanto che, quand'anche non fosse stato vero che si fosse atteso quel tanto necessario per non compromettere il "killer" di corso dei Mille, ne risulterebbe ugualmente dimostrata una particolare "attenzione" dall'esterno del carcere all'organizzazione dell'omicidio e soprattutto un coinvolgimento allargato ad interessi comuni all'intero sodalizio, almeno nei suoi punti di riferimento piu' significativi.

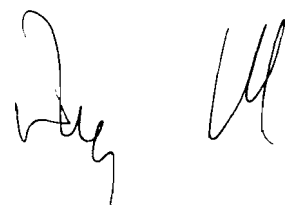
Per vero, MARINO MANNOIA (di cui si dira' subito dopo) ha escluso che Filippo MARCHESE fosse stato cointeressato all'uccisione di Pietro MARCHESE. Ma questo (prescindendo, ripetesi, da una specifica analisi delle risultanze, data la separazione del processo a carico del predetto) non contrasterebbe affatto con il racconto di SINAGRA, perche' l'una e l'altra fonte starebbero ad attestare che il "capo" di corso dei Mille avrebbe ottenuto un contingente disimpegno dal piano di eliminazione del parente; e

finirebbe appunto con il confermare che questo era stato accuratamente studiato dall'esterno del carcere ed in seno all'organizzazione.

Anche CALDERONE (sulla cui particolare attendibilita' e' superfluo ritornare ulteriormente, trattandosi infatti di persona al di fuori dello stretto contesto criminale nel quale affondava le radici il delitto in esame) ha confermato di avere appreso da suo cugino (il quale era stato a sua volta informato da SANTAPAOLA), dopo l'omicidio, che Pietro MARCHESE e "Giovannello" GRECO erano scappati perche' Michele GRECO li cercava in quanto "passati" a BONTATE: cosi' fornendo ulteriore riscontro alla causale evidenziata nel contesto delle risultanze processuali.

Ma il piu' consistente apporto probatorio e' scaturito dalle rivelazioni di MARINO MANNOIA, acquisite nel corso del dibattimento di appello. Questo collaboratore ha infatti ribadito che anche Pietro MARCHESE era caduto vittima della violenta faida scatenatasi a seguito del complotto che era stato attribuito a BONTATE (ma al quale, come si era ricordato, lui era portato a credere con molta riluttanza); ed ha riferito di avere avuto confidato da fonti dirette, perfino dai protagonisti della vicenda, che i fatti erano esattamente andati come accertato nel processo, e che in particolare gli esecutori materiali erano stati appunto il LO PRESTI, il LO BOCCHIARO ed il GAMBINO (e difatti, come si era indirettamente arguito, non anche il SORBI).

MARINO MANNOIA ha poi raccontato che nel gruppo incaricato di eseguire l'omicidio vi era anche Ruggero

Two handwritten signatures in black ink, one appearing to be 'Ruggero' and the other a stylized 'M' or 'U'.

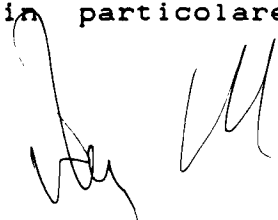
VERNENGO, il quale pero' non aveva preso parte all'aggressione adducendo un pretesto che aveva fatto sollevare le proteste del GAMBINO; dalla discussione che ne era sorta, era emerso che, mentre il VERNENGO aveva sostenuto di aver fatto tardi involontariamente, anche GAMBINO alla fine aveva a sua volta cercato di defilarsi esitando un poco nella fase esecutiva, tanto che il LO BOCCHIARO, "il quale non aveva ricevuto alcun ordine, gli aveva tolto il coltello di mano ed aveva proseguito l'opera, iniziata da Gaetano LO PRESTI, il quale aveva dato il maggior numero delle coltellate a Pietro MARCHESE"; CAMPORA, infine, era all'oscuro di tutto ed aveva ricevuto una coltellata perche' si allontanasse (ff.280 segg. trascr.istr.).

Dal particolareggiato racconto di MARINO MANNOIA risulta delineato dunque con eloquente coerenza l'intero episodio (la cui causale diviene ancor piu' univocamente leggibile): nella individuazione, in primo luogo, della posizione di primo piano del LO PRESTI (il quale aveva infatti dato l'impulso iniziale al delitto); nella conferma della generale, quanto comprensibile, riluttanza degli interessati ad eseguire un ordine al quale tuttavia non era lecito opporsi; nella secondaria figura del LO BOCCHIARO, che, come si era detto, non essendo affiliato o comunque non essendo provato che gravitasse nell'ambiente dell'organizzazione mafiosa, poteva apparire quale elemento estraneo al contesto delineato; e soprattutto nella piu' allargata partecipazione da parte del sodalizio rispetto a

quella che e' obiettivamente desumibile dallo svolgimento storico dei fatti processualmente accertati in via definitiva, cioe' nella concorrente mobilitazione anche del VERNENGO in un'operazione che dunque interessava la comunita' mafiosa.

L'importanza dell'acquisizione proveniente da questo collaboratore ai fini della complessiva ricostruzione (sul punto della presupposta vincolativita' del comando di connotazione mafiosa), non e' incrinata dalla contestuale rivelazione, da parte dello stesso, che gli autori dell'omicidio di Pietro MARCHESE fossero stati fatti "uomini d'onore" in carcere (quasi cioe' a far supporre che prima nessun vincolo li legasse alle cosche). Non tanto perche' la formale e solenne affiliazione (a cui, come si era detto nelle premesse generali, veniva attribuita una soggettiva importanza nell'ambito dell'organizzazione, alla stregua di una sacramentale iniziazione) non puo' costituire il solo presupposto legittimante l'obbedienza o la connivenza necessarie; quanto perche', oltre a questo, la circostanza rivelata finisce con il dimostrare lo stretto collegamento tra l'organizzazione mafiosa (che ha voluto il delitto) e gli esecutori che hanno dato attuazione al progetto e che (gravitando prima in un contesto di emergente contiguita') conseguono l'alto riconoscimento premiale dell'inserimento ufficiale e dell'acquisizione finale dello status formale tanto ambito.

Il delitto si ricollega dunque con certezza alla strategia della guerra di mafia ed affonda, in particolare,



la sua motivazione nella causale riferibile alla prima fase, quella contrassegnata dalla deliberazione di sopprimere BONTATE e i suoi alleati nel complotto.

Malgrado ritornino in questo episodio elementi di inserimento di persone (come Filippo MARCHESE o uno dei VERNENGO) che riecheggiano le modalita' (e le causali ulteriori) della seconda fase della guerra (quella, come si ricordera', caratterizzata dallo "sgarro" fatto da CONTORNO al momento di fuggire da Palermo dopo l'attentato nei suoi confronti), non puo' ritenersi possibile un qualsiasi coinvolgimento di Pietro MARCHESE in questo diverso contesto costituito dall'anzidetta seconda fase di guerra. Trascurando infatti il sicuramente diverso livello di costui rispetto a CONTORNO, al quale non e' dunque plausibile che possa aver dato un appoggio subalterno, essendo se mai logico il contrario, la soluzione e' certamente esclusa dal fatto che lo stesso si trovava detenuto proprio nel periodo in cui era stato eseguito l'attentato a CONTORNO e quest'ultimo aveva deciso di fuggire facendo il "bidone" agli associati nella droga, in che ebbe appunto a scatenare quella che la Corte ha riferito "seconda fase nella guerra di mafia".

Ed in questa prospettiva il confronto fra le dichiarazioni di SINAGRA e di MARINO MANNOIA, nei termini gia' evidenziati, circa il ruolo di Filippo MARCHESE, diviene alla fine assai significativo, perche' consente proprio di individuare una marginalita' della posizione di costui nella strategia di eliminazione di Pietro MARCHESE

gia' deliberata dall'organo direttivo di "cosa nostra" (chiedendo infatti che fosse tenuto fuori il "suo" ROTOLO), che fa invece da contrappunto alla sua incisiva presenza di primo piano negli episodi successivi (collegati alla seconda fase della faida, come l'omicidio di RUGNETTA, di MAFARA e GRADO, e cosi' via): il tutto in perfetta coerenza, peraltro, con il fatto che, come si era prima detto, Filippo MARCHESE aveva assunto la carica di "capo" della "famiglia" di corso dei Mille solo dopo l'uccisione di Francesco DI NOTO del 9 giugno 1981.

Le superiori risultanze consentono, quindi, di utilizzare l'episodio nella complessiva ricerca della responsabilita' dei componenti la "commissione" mafiosa, la cui verifica finale e' stata differita al completo esame di tutte le imputazioni di omicidio ricollegate a quel contesto.

Per quanto attiene al tentato omicidio in danno del CAMPORA (qualificato come lesioni personali aggravate nel processo riunito, dove peraltro costui figurava imputato per favoreggiamento e falsa testimonianza), la corte osserva che in effetti le risultanze processuali, che concludono in modo univoco che l'obiettivo del piano criminoso fosse la soppressione di Pietro MARCHESE e che il CAMPORA, indifferente testimone del fatto, non costituisse affatto un ostacolo tale da giustificarne, anche per decisione estemporanea, la contestuale uccisione, trovano il momento di riscontro piu' significativo nelle ricordate rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale ha confermato che il predetto



era del tutto estraneo alla faccenda ed era stato allontanato con una coltellata.

Non e' dato, quindi, cogliere l'intenzione omicida che giustifichi l'imputazione (pur formulata solo nel processo a carico di alcuni mandanti); mentre appare piu' coerente ai fatti l'imputazione di lesioni personali aggravate (artt.61 nn.5-11, 112 n.1, 577, 582 c.p.), nella quale va modificata la relativa rubrica.

Per quanto attiene agli omicidi di ROMANO e di SPICA e' dato cogliere, in realta', un certo collegamento con quello del MARCHESE (nei termini, come si era detto, individuati anche dalla corte che ha giudicato alcuni presunti esecutori materiali). Ed in effetti non e' negabile come il contesto sia in modo eloquente connotato dal fatto che lo SPICA era partito, con analoga precipitazione, assieme al suo "padrino" per riparare alla volta del Brasile dopo le solenni sconfitte subite a Palermo, dove la situazione era degenerata verso la sicura punizione di tutti i responsabili del complotto; e che, come conseguenza immediata, la sua convivente tunisina era stata catturata e torturata da persone che cercavano appunto MARCHESE e SPICA.

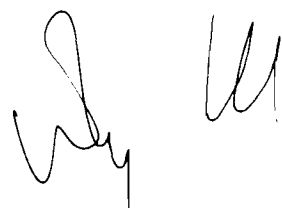
Ed inoltre, come si e' prima detto, lo SPICA aveva subito avvertito, facendone confidenza a ROMANO ed alla moglie di costui, di trovarsi a sua volta coinvolto nella stessa situazione di pericolo del MARCHESE, recandosi a Palermo subito dopo la sua uccisione per stabilire se vi fosse rischio anche per lui; e constatando, altresì, che tale rischio c'era, tanto da avere pregato l'amico ROMANO di

procurargli documenti falsi per espatriare di gran fretta.

Sicche' i fatti accaduti, con l'uccisione del ROMANO (scampando lo SPICA all'agguato grazie al giubbotto antiproiettile) e culminati con l'esecuzione portata a termine subito dopo (e con l'emblematico abbandono del cadavere carbonizzato nella discarica di via Tukory), possono apparire l'epilogo coerente di quella verosimile strategia di eliminazione non soltanto del "padrino" ma anche del gregario.

Ma, a fronte di tutto cio', si oppongono a giudizio della corte una serie di considerazioni che non consentono di formulare quella conclusione in termini di certezza. A cominciare da quella attinente proprio all'assai modesto spessore dello SPICA, che non sembra tale da giustificare, come principio, una cosi' vasta ed "eccellente" mobilitazione dei quadri dell'organizzazione mafiosa. Non e' dato cioe' comprendere perche' mai la "commissione" avrebbe dovuto darsi carico di giudicare responsabile di gravi colpe mafiose un modesto gregario che altro torto non avesse avuto che quello di avere accompagnato il suo "padrino" (laddove, nel processo, si registrano numerosi esempi di gregari scampati al massacro dei loro capi solo per un atteggiamento di neutrale disimpegno: si vedano, per tutte, le dichiarazioni di MARINO MANNOIA sul punto degli assetti della "famiglia" di S.Maria di Gesu', successivi all'uccisione di Stefano BONTATE).

Di tal che, riesaminando i piu' significativi riferimenti processuali quanto alla posizione dello SPICA,

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

e' possibile avvedersi come essi siano compatibili anche con l'ipotesi che costui fosse si' perseguitato, ma semplicemente di riflesso o come tramite per giungere fino a quel Pietro MARCHESE, che invece costituiva l'elemento di spicco della faida. La stessa fuga precipitosa senza fermarsi a salutare la madre, le torture alla convivente perche' rivelasse la destinazione dei fuggiaschi (cosa che puo' essere anche avvenuta), sono tutti accadimenti che possono riferirsi anche solo alla stretta vicinanza del gregario al "padrino"; e perfino in questa stessa prospettiva, dato l'intuitivo coinvolgimento anche psicologico del giovane SPICA, possono spiegarsi gli atteggiamenti di costui quando non fa mistero del pericolo su di lui incombente per via delle colpe del MARCHESE.

Ma la considerazione piu' problematica attiene proprio al fatto che lo SPICA non era stato piu' perseguitato dagli associati di Palermo fino al momento dell'uccisione di Pietro MARCHESE. Tratto in arresto costui (assieme al cognato "Giovannello" GRECO), la caccia all'uomo era finita e si era solo modificata nella diversa strategia dell'uccisione in carcere. Orbene, lo SPICA era stato scarcerato, si era stabilito a Milano e vi era rimasto per un congruo periodo senza che nessuno lo cercasse piu': solo dopo l'uccisione del MARCHESE egli si era fatto parte diligente prendendo di nuovo contatti con Palermo: e solo subito dopo (intorno al 15 marzo 1982) aveva avuto inizio una cosi' pervicace ricerca culminata nell'omicidio del ROMANO ed in quello poi finalmente portato a termine nei

suoi confronti.

Da tutto questo puo' allora presumersi che, per essere a sua volta oggetto di autonoma persecuzione, SPICA avrebbe dovuto macchiarsi di una qualsiasi colpa, ma se questa vi fosse stata, egli sarebbe stato cercato e punito a prescindere dalla posizione del MARCHESE.

Certo, la corte non si nasconde che vi e' pure la possibilita', apprezzabile sul piano della ricostruzione logico-indiziaria, che il differimento ad un ulteriore e successivo momento della eliminazione del giovane SPICA potesse trovare giustificazione in un criterio di strategia generale. Ma, a parte che par dubbio ipotizzare che la soppressione dello SPICA potesse far temere che si mettesse in allarme chi, come il MARCHESE, era gia' ben conscio delle sue "colpe" (basti ricordare le lettere del cognato "Giovannello" sulla necessita' di fare molta attenzione), non puo' contestarsi comunque che anche in tal modo residuerebbe il dubbio circa la personale responsabilita' dello SPICA, che restava pur sempre un modesto gregario che si era trapiantato, sostanzialmente in modo definitivo, a Milano entrando a far parte di una diversa organizzazione criminale dedita a reati comuni, e che dunque non costituiva un obiettivo adeguato al rango della "commissione" (secondo gli stessi chiarimenti dei "pentiti" e in particolare di MARINO MANNOIA, circa il livello delle competenze di questo organo, che non si curava degli affari, anche omicidi, di secondo piano di interesse).

Sicche', quand'anche la causale dell'omicidio (del

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'J' followed by a series of loops and a final vertical stroke.

ROMANO, secondo la tesi d'accusa vittima indiretta della persecuzione diretta contro l'amico, e) dello SPICA fosse riconducibile alla guerra di mafia, non sarebbe ugualmente possibile pervenire ad alcuna soluzione processualmente accettabile, in mancanza di certa prova sulle vere ragioni della punizione che doveva essere inflitta allo stesso; restando sempre la possibilita' che la sua eliminazione costituisse magari il risultato estemporaneo di un incarico assunto da qualcuno in particolare, allo scopo di trovare i fuggiaschi piu' rappresentativi. Laddove non puo' negarsi come il momento piu' forte di dubbio sia introdotto dalla stessa condotta di vita dello SPICA che, come aveva riferito la MICILLO, moglie del ROMANO, fino a pochi giorni prima aveva con lui e con altri realizzato una clamorosa rapina che aveva consentito ingenti guadagni; e come tale dubbio investa in definitiva anche la motivazione dell'uccisione del ROMANO, la cui spiegazione alla stregua di accidentale aberratio ictus, di un'azione diretta contro lo SPICA, e' tuttavia affidata nella tesi d'accusa ad una mera ipotesi ricostruttiva (basata appunto sulla premessa che lo SPICA fosse stato perseguitato ed ucciso da "cosa nostra" palermitana).

L'incertezza del quadro probatorio sul punto imporra' la necessaria formula assolutoria per tutti gli imputati in ordine ai due episodi di omicidio, e reati connessi, collegati a quello di Pietro MARCHESE.

La doglianza circa la concessione delle attenuanti generiche all'imputato Michele Greco sara' esaminata con la

posizione riepilogativa degli imputati che saranno
riconosciuti colpevoli.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'J' or 'I' followed by a series of loops and a long, sweeping tail that extends downwards and to the right.A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' or 'W' shape with a small loop at the bottom right.

6.21. Omicidio di Salvatore GRECO, di Giacomo CINA' e di Vincenzo PESCO; tentato omicidio di Angela GRECO e di Giuseppe GRECO (capi 209, 210, 211, 212, 213, 259, 260). -

Il 21 luglio 1982, nella sua abitazione di via Ciaculli 21 veniva ucciso Salvatore GRECO, padre di "Giovannello". Tre uomini travisati da carabinieri erano entrati dopo aver chiamato per nome la vittima ed avevano esploso numerosi colpi di arma da fuoco che avevano fra l'altro ferito altri due fratelli del "Giovannello", Angela e Giuseppe GRECO.

Tre giorni dopo, nella stessa via Ciaculli era stato poi ucciso Giacomo CINA', cognato del predetto Salvatore GRECO.

Questi due delitti, sui quali le indagini della polizia nulla avevano potuto concretamente accertare, erano stati riferiti alla strategia di isolamento della fazione dei "perdenti" di cui il "Giovannello" GRECO era stato significativo rappresentante; ed erano stati collegati alla successiva uccisione di Vincenzo PESCO, prozio (per essere fratello di Rosaria PESCO nonna paterna) del predetto, il quale il 17 marzo 1983 era stato raggiunto dai colpi mortali mentre si trovava all'interno di una sala da biliardo di corso dei Mille. Risultandone così rivelata la matrice ed individuata la comune causale, di tutte le relative imputazioni venivano riconosciuti colpevoli Michele GRECO, Giuseppe GRECO (nato nel 1952), Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO, e cioè i c.d. "vertici" della fazione emergente. Gli altri imputati rinviati a giudizio venivano

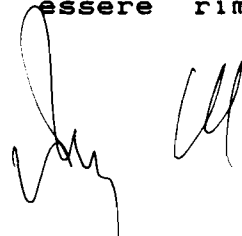
invece assolti: Rosario RICCOBONO, Filippo MARCHESE, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Antonino GERACI e Francesco MADONIA (quest'ultimo chiamato a rispondere solo dell'omicidio del PESCO) per insufficienza di prove; Salvatore GRECO (cl.1927), Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Salvatore MONTALTO, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Ignazio MOTISI, Andrea DI CARLO, Giuseppe BONO (imputato dei primi due omicidi) e Antonino MARCHESE (imputato solo dell'omicidio del CINA'), con formula piena.

Contro queste statuizioni hanno proposto appello gli imputati, chiedendo l'assoluzione in mancanza di adeguata prova della loro responsabilita'; nonche' il procuratore della Repubblica ed il procuratore generale, i quali hanno insistito per l'affermazione di responsabilita' di tutti i componenti la "commissione", nonche' di Filippo MARCHESE.

In esito al dibattimento di appello, il procuratore generale ha concluso per la condanna anche di BRUSCA, SCAGLIONE, CALO' e RICCOBONO.

Osserva, cio' premesso, la corte che le risultanze processuali non consentono una lettura univoca degli avvenimenti, tale da giustificarsi l'individuazione della causale dei delitti risalente alla guerra di mafia, nei termini postulati dall'accusa.

Le indagini esperite in merito all'omicidio di Salvatore GRECO (ff.000109 segg.) nulla avevano in realta' accertato, se non che lo stesso, essendo il padre del (tristemente) noto "Giovannello", potesse essere rimasto



vittima di una vendetta "trasversale" o comunque di quella persecuzione che difatti di lì a poco si sarebbe scatenata in modo violento anche ai danni di tanti familiari incolpevoli.

Si era accertato, sul piano dello svolgimento del fatto, che quella sera tre persone che indossavano (false) divise, forse da carabinieri, avevano bussato alla porta di casa chiamando a voce: "Greco, Greco". Tanto aveva in particolare riferito un vicino di casa, Giovanni LA ROSA, che tuttavia nessun'altra utile indicazione aveva potuto fornire (f.000119).

Nulla, del pari, avevano potuto riferire gli altri familiari della vittima, ivi compresi i figli rimasti feriti (Giuseppe e Angela GRECO, passim), i quali a causa del buio (o comunque dimostrando la consueta indisponibilità alla collaborazione) non erano riusciti a vedere niente e nessuno.

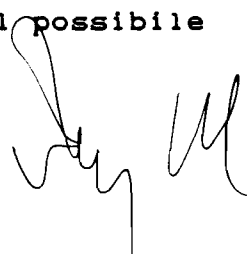
L'impianto accusatorio non manca di contenuti significativi; non tanto per la dedotta mancanza di altre possibili causali del delitto (posto che la carenza di accertamento non può equivalere a sicura esclusione del dato), quanto soprattutto per l'apparente coerenza con le residue risultanze, sul punto delle linee generali di ricostruzione della guerra di mafia.

Difatti la spiccata personalità di "Giovannello" GRECO ed il ruolo da protagonista da lui assunto nella strategia messa a punto da Stefano BONTATE testimoniano in modo assai eloquente le possibili ragioni di una

persecuzione portata fino a livelli esasperati. Basti pensare alla spietata punizione inflitta al cognato Pietro MARCHESE nel carcere di Palermo (di cui si e' trattato nel paragrafo precedente) per rendersi conto dell'altissimo impegno profuso dalle cosche perche' i colpevoli venissero raggiunti dalla sanzione deliberata dalla "commissione". E che questo "Giovannello" costituisse davvero l'uomo di punta piu' significativo della fazione dei c.d. "perdenti" e' stato pure dimostrato dal fatto di essere rimasto, praticamente solo lui, indenne non solo dalla persecuzione degli avversari ma anche dalle ricerche della giustizia (mentre gli altri scampati, come BUSCETTA e CONTORNO, erano passati al difficile ruolo di "pentiti").

Che dunque, nel contesto esaminato (e che sarebbe qui superfluo ripetere, bastando il mero rinvio al par.6.1 ed agli altri episodi di omicidio fin qui dettagliatamente esaminati), possa trovare proporzionato inserimento un episodio di semplice vendetta trasversale o (forse piu' appropriatamente) di indiretta pressione per costringere il "Giovannello" ad uscire allo scoperto, non pare in linea di principio dubitabile.

La corte, tuttavia, non puo' mancare di rilevare come (a differenza della "punizione" che aveva direttamente colpito la persona del responsabile Pietro MARCHESE) una spietata aggressione rivolta nei confronti di un soggetto diverso da quello costituente l'oggetto del risentimento o comunque della diversa spinta omicida, meriti una valutazione ancora piu' attenta quanto al possibile innesto

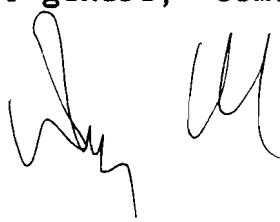


di causali alternative. Perche', nella specie, il problema non e' tanto di definire il contesto complessivo, chiaro essendo che l'ambiente nel quale la vittima si muoveva era pur sempre connotato dall'inserimento di fattori di criminalita' organizzata (a tacer d'altro, per l'impegno di prima linea del figlio "Giovannello"), quanto di pervenire all'univoco risultato dell'inquadramento dell'omicidio nella specifica strategia della "commissione" (cioe' di un organo centrale dell'associazione mafiosa, che delibera l'esecuzione di delitti alla stregua di "punizioni" da infliggere a chi si sia macchiato di colpe gravi secondo il codice d'onore), ancorche' nel suo momento di supposto degrado istituzionale (cioe' di un organo ormai sovrastato da persone e da regole fuori del consueto e per questo non piu' governabile sulla base di ipotizzati criteri tradizionali).

Ed invero, il primo e fondamentale dubbio che e' dato cogliere nel necessario sforzo di ripensamento e' che una strategia di vendetta trasversale avrebbe cominciato a registrarsi solo in un periodo in cui non l'intera "operazione" era stata messa a punto, ma residuava solo la "ricerca" di alcuni personaggi di spicco; infatti l'uccisione di genitori incolpevoli non si era verificata affatto nella prima, pur cruenta e spietata, fase della faida. Neppure la "caccia" a CONTORNO (che tuttavia, secondo l'accusa, era stato fatto oggetto di una sanguinosa "terra bruciata", nei termini che pero' la corte non ha potuto leggere con univoca chiarezza: si veda il par.6.18) si era

connotata di un cosi' abietto sistema di persuasione o di dissuasione, ancorche' si prestasse indubbiamente meglio ad una siffatta finalita', in termini di piu' facile esecuzione e di piu' incisiva pressione psicologica ed emotiva nella vittima braccata.

A fronte, dunque, dell'ipotetica adeguatezza del quadro probatorio riferito ad una mera strategia di emarginazione del ricercato "Giovannello" GRECO, e' possibile individuare un possibile innesto di fattori eziologici diversi, quale la prevaricazione sul piano operativo di una volonta' ancor piu' determinata a "stanare" l'avversario imprendibile e chiamato a "regolare" conti anche di tipo personale (con uno dei partecipi del piano di sterminio dei "colpevoli" del complotto). Ed il processo non manca neppure di suggerire (specialmente attraverso le rivelazioni di MARINO MANNOIA, quando ha ricordato come la guerra fosse alla fine degenerata in una persecuzione di impronta personale) ipotetici punti di riferimento di questa possibile chiave di lettura, come nella singolare posizione di quello "scarpuzzedda" che, come si vedra' nei paragrafi successivi, sarebbe presto diventato il protagonista principale della faida, determinato ad affermare un dominio incontrastato sul territorio di Ciaculli (come dimostrano gli episodi definiti dell'"esodo da Ciaculli", allorquando si era scoperto che tutti gli abitanti non affidabili, e non solo dunque i parenti di "Giovannello" GRECO, erano stati cacciati via dalle loro case). E non potrebbe trascurarsi, seguendo per esempio una linea di ipotesi del genere, come



"Giovannello" GRECO fosse proprio l'antagonista di spicco nell'ambito della "famiglia" di Ciaculli.

Vero e' che anche le pur scarne rivelazioni di "pentiti" sembrerebbero a loro volta confermare la tesi d'accusa; ma non puo' dubitarsi che, a ben vedere, quella poverta' di informazioni potrebbe alla fine refluire in senso contrario, se e' vero che l'unico a sapere qualcosa delle ragioni della soppressione del padre di "Giovannello" GRECO dovrebbe essere stato MARINO MANNOIA, il quale ha pero' soltanto ripetuto la notizia raccolta in giro da fonte imprecisata, secondo cui il fatto si sarebbe inquadrato nel clima di terrore che si era voluto instaurare in quel momento di guerra di mafia.

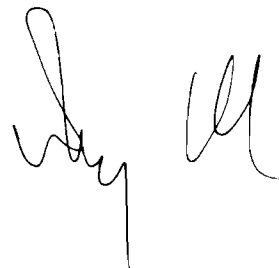
Perfino CALZETTA, con il suo modesto spessore (e con il corrispondente scarso livello di informazione, nei termini altrove chiariti), che pure ha saputo indicare la causale precisa dell'uccisione degli altri parenti di "Giovannello" GRECO, i FICANO (infra, par.6.23), ricordando come costoro fossero caduti vittime della reazione impazzita di "scarpuzzedda" dopo l'attentato da lui subito il giorno di Natale del 1982, nulla ha saputo dire dell'attentato diretto contro i familiari del predetto.

Neppure BUSCETTA, che tuttavia aveva intrattenuto contatti con il "Giovannello" in Brasile (tanto che, come si era detto, costui e Gaetano BADALAMENTI si sarebbero adoperati per dargli assistenza in occasione del suo arresto), aveva saputo nulla delle ragioni di quel delitto. Costui avra' magari taciuto dei fatti come ha taciuto della

sua stessa conoscenza con il "Giovannello" GRECO (nei termini di cui al par.3.3); ma non puo' comunque negarsi come anche questa reticenza incida negativamente sul contesto probatorio.

E' pure vero, inoltre, che ulteriori acquisizioni sembrano addurre positivi argomenti a favore dell'accusa, come l'esito di una perizia balistica (depositata in copia nel dibattimento di appello), dalla quale risulta che per questo omicidio era stata usata la stessa arma impiegata per l'uccisione di Antonino GRADO; o come le dichiarazioni rese dai parenti dei FICANO uccisi qualche tempo dopo (di cui si e' accennato) sul collegamento alla comune causale del rapporto con "Giovannello" GRECO (dichiarazioni di Michele FICANO, f.008488, e di Rosa CALABRESE, f.008493).

Ma tali elementi di prova, in definitiva, non adducono argomenti decisivi ai fini del giudizio. Da una parte, perche' la dimostrata unicità dell'arma collegherebbe questo all'omicidio del GRADO che, come si e' visto nel par.6.16, si connota solo di un generico inserimento nell'ambiente mafioso ma che postula una spiegazione piu' articolata, comunque non rientrante nello schema della strategia della "commissione", onde ne viene addirittura comunicata la debolezza dell'impianto probatorio; d'altra parte, perche' l'opinione dei parenti dei FICANO uccisi dopo la "tufiata di Ciaculli" perde di valore di fronte alla individuata, specifica, causale di quegli omicidi, originati dalla vendetta di "scarpuzzedda" per l'attentato da lui subito.



Ma e' proprio dall'analisi delle risultanze obiettive del processo che, a giudizio della corte, si ricavano i piu' significativi argomenti di incertezza. Infatti, come anche il procuratore generale, nelle sue conclusioni, non ha mancato di rilevare, le modalita' dell'omicidio di Salvatore GRECO testimoniano che la vittima doveva essere colpita neutralizzandone le sicure precauzioni; tanto che, come si era ricordato, i sicari avevano fatto ricorso allo stratagemma del travisamento con divise da carabinieri simulando cioe' un normale controllo di polizia (a fronte del quale era impensabile che il GRECO frapponesse ostacoli).

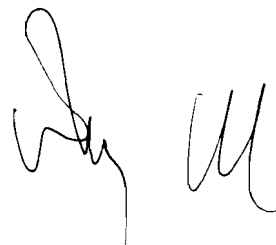
Inoltre, al di la' del giudizio espresso sul punto dai primi giudici (pag.1781), che questa corte non condivide, non e' dubitabile che solo Salvatore GRECO e non l'intero gruppo familiare dei parenti di "Giovannello" fosse l'obiettivo dei sicari. Questi, infatti, una volta entrati avrebbero potuto fare una ancora piu' cruenta (e spettacolare) strage; mentre risulta dalle dichiarazioni di Angela GRECO (f.000120) e del fratello Giuseppe (passim) che quella sera a casa vi erano diverse persone ma che gli assassini non avevano rivolto affatto le armi nei loro confronti, restando invece feriti per schegge o colpi accidentalmente subiti.

Tali argomenti indiziari, in quanto convergono a sorreggere una possibile causale di individuale coinvolgimento della vittima designata in situazioni processualmente non accertate, finiscono dunque con lo

svalutare la portata degli elementi generici prima esaminati, dando luogo ad un dubbio che la corte, che non deve giudicare la posizione di Giuseppe GRECO, cl.1952, nei cui confronti sarebbero forse praticabili deduzioni logiche di tipo diverso, ritiene di non poter superare con il rigore logico imposto dalla prova penale.

Ancor piu' sfumati, se non addirittura evanescenti, sono gli elementi di prova che dovrebbero sorreggere la tesi d'accusa, sul punto della causale e della ricerca della fisionomia dei mandanti, quanto agli altri due episodi di omicidio. Perche' a sostegno del primo soccorrerebbe solo la considerazione che il CINA' era un cognato dell'ucciso Salvatore GRECO e che era stato l'unico che aveva osato partecipare ai funerali di costui (mentre non e' dato condividere l'adeguatezza di una simile causale, alla stregua delle considerazioni gia' fatte, specie sul fatto che erano stati volontariamente risparmiati gli altri congiunti del "Giovannello"); mentre, a giustificazione dell'omicidio del PESCO resterebbe solo il dato della parentela con lo stesso, che e' pero' decisamente svalutato, a tacer d'altro, dalla mancanza di qualsiasi collegamento, anche cronologico, essendo avvenuto il fatto in un periodo (primavera 1983) in cui gli assetti e le vicende della guerra di mafia avevano certamente subito un sostanziale mutamento (v. anche 6.18 a proposito dell'omicidio di Calogero BELLINI, avvenuto il 16.3.1983).

Le superiori considerazioni impongono le formule assolutorie di giustizia.



6.22. Omicidio di Benedetto BUSCETTA e di Antonio BUSCETTA (capi 232, 233 e 234). - Come si era ricordato nelle premesse di fatto, nel settembre 1982 veniva denunciata la scomparsa di Benedetto e Antonio BUSCETTA, entrambi figli di Tommaso BUSCETTA (il quale, secondo il suo stesso racconto, fin dal gennaio 1981, dopo avere tentato una mediazione, pur trovandosi in stato di semiliberta', propiziando un incontro in un "Autogrill" dell'autostrada del sole tra Giuseppe CALO', rappresentante della sua "famiglia" di Porta Nuova, Stefano BONTATE e Salvatore INZERILLO prima che venissero eliminati, si era rifugiato in Brasile). I due BUSCETTA, secondo la testimonianza dei familiari, erano entrambi usciti da casa l'11 settembre senza piu' farvi ritorno; solo Antonio era munito di passaporto (recentemente rinnovato) ed aveva manifestato il desiderio di espatriare.

La corte di primo grado riconosceva, sul punto, la fondatezza della tesi accusatoria, secondo la quale entrambi, stando alle rivelazioni del padre, sarebbero stati soppressi (con il consueto schema della "lupara bianca") come indiretta ritorsione nei confronti di costui, del quale era stata palesata la disponibilita' a prendere le parti dei perdenti nella "guerra di mafia", nel corso della quale l'obiettivo prioritario sarebbe stato fissato nella eliminazione dei "corleonesi" ed in particolare del RIINA.

Coerentemente, per la ritenuta uccisione dei BUSCETTA, veniva dunque riconosciuta la responsabilita' dei

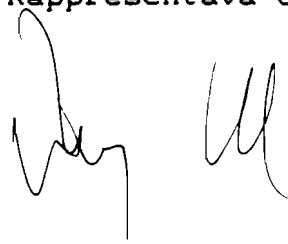
"vertici" Michele GRECO, Giuseppe GRECO (nato nel 1952), Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO. Venivano assolti con formula dubitativa Rosario RICCOBONO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO' e Antonino GERACI; e con formula piena Salvatore GRECO (cl.1927), Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Salvatore MONTALTO, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI e Andrea DI CARLO.

Contro questo capo della sentenza hanno proposto appello gli imputati condannati e quelli assolti con formula dubitativa, deducendo la totale mancanza di prove. Hanno pure proposto appello il procuratore della Repubblica ed il procuratore generale, dolendosi dell'assoluzione degli altri componenti la "commissione".

Nelle conclusioni formulate in questo giudizio di appello, il procuratore generale ha chiesto la condanna anche del RICCOBONO, del BRUSCA e del CALO'.

Osserva la corte, in esito al dibattimento, che le risultanze del processo non giustificano una pronunzia di condanna, in presenza di forti elementi indiziari idonei a mettere in dubbio la sussistenza stessa del fatto contestato agli imputati.

Il 17 settembre 1982 Diane D'AMICO, moglie di Benedetto BUSCETTA, accompagnata da Felicia BUSCETTA (nella dichiarata veste di interprete, data la nazionalita' straniera della prima), sorella dello stesso, si presentava alla polizia per denunziarne la scomparsa. Rappresentava che

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'D' followed by a series of loops and a final vertical stroke.

il marito, il quale gestiva assieme alla sorella una pizzeria (la stessa, nella quale nel dicembre successivo sarebbero stati uccisi Giuseppe GENOVA e Antonio e Orazio D'AMICO, di cui infra), la mattina dell'11 settembre precedente era uscito da casa e non vi aveva fatto piu' ritorno. Non manifestando particolare apprensione, anzi precisando che il marito era solito allontanarsi da casa per diversi giorni senza dare notizie di se', riferiva pure di avere appreso, casualmente, che lo stesso giorno era scomparso anche il fratello Antonio BUSCETTA, il quale pero' poteva essersi recato a Roma per interporre appello ad una sentenza di condanna (f.445324).

La mattina del 19 successivo, un agente di polizia, Giovanni LANZETTA, notava in una via cittadina un'auto "Volvo" che appariva sospetta perche' con le chiavi inserite e con il pomello del cambio rotto, dal quale fuoriuscivano dei fili staccati. Segnalata la targa alla centrale operativa ed accertato che non si trattava di vettura rubata, l'agente riusciva ugualmente a far intervenire una pattuglia, che scopriva trattarsi dell'auto di Benedetto BUSCETTA, figlio del noto Tommaso BUSCETTA. Nell'auto venivano rinvenuti effetti personali (due valigie vuote, carte e documenti) anche di Antonio BUSCETTA (ff.445343, 445339).

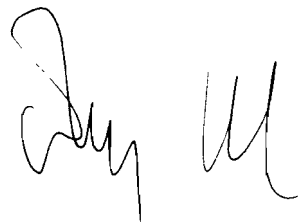
Il 20 settembre venivano sentite dalla polizia Felicia BUSCETTA e Iolanda DE ALMAGRO, moglie di Antonio BUSCETTA. La prima (f.445340) affermava che il fratello Antonio aveva rinnovato da pochi giorni il passaporto con il visto di

espatrio per gli U.S.A., mentre di tale documento era privo l'altro fratello Benedetto, al quale era stato ritirato. La seconda (f.445341) riferiva che il marito era partito da Villagrazia di Carini, dove trascorrevano il periodo estivo, per recarsi a Palermo la mattina dell'11 settembre a bordo della sua auto, che era stata rinvenuta sotto casa a Palermo, portando con se', nelle due valigie rinvenute quasi vuote nell'auto di Benedetto, alcuni capi di biancheria in vista del rientro dalla villeggiatura; confermava che lo stesso aveva rinnovato da pochi giorni il visto per gli U.S.A..

Sentite dal magistrato il 28 settembre, Iolanda DE ALMAGRO e Diane D'AMICO confermavano di non avere nutrito preoccupazione alcuna (ff.445327, 445329).

Dopo alcuni solleciti della Procura in ordine all'esito dell'inchiesta, la polizia riferiva, con rapporto del 10 febbraio 1984, che la scomparsa dei due figli di Tommaso BUSCETTA era stata ritenuta sulle prime una finzione, dato il comportamento tranquillo dei parenti, ma che successivamente, in esito ai cruenti avvenimenti della guerra di mafia coinvolgenti anche la famiglia BUSCETTA, alla cui comprensione avevano contribuito le informazioni riservate acquisite nonche' le rivelazioni dei primi "pentiti", tra cui Stefano CALZETTA, era stata valutata la possibilita', che appariva consistente, che gli stessi fossero stati soppressi.

Infatti, sentita intanto dalla polizia il 4 febbraio 1984 (f.445344), la DE ALMAGRO aveva dichiarato di

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. M.' or similar, located at the bottom right of the page.

cominciare a credere che il marito ed il cognato fossero caduti vittime di "lupara bianca".

Si apprendeva, dalla stessa fonte processuale, che la madre dei due giovani (moglie separata di Tommaso BUSCETTA) era nelle more espatriata per gli U.S.A. (e contemporaneamente, da Felicia BUSCETTA -f.437892-, che lo stesso aveva fatto anche Diane D'AMICO).

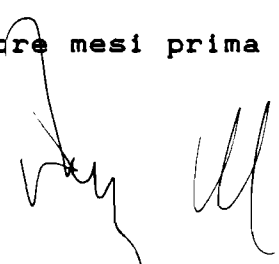
Felicia BUSCETTA, sentita dal magistrato (ff.445356 segg.), esprimeva giudizi critici sulla condotta del padre, per colpa del quale molti parenti avevano trovato la morte, rappresentando di avere avuto consistenti sospetti sulla posizione del fratello Benedetto, che, a causa della sua condotta di vita e dei contatti anche telefonici con il padre, era stato da lei pregato di non frequentare la pizzeria, e in definitiva anche del fratello Antonio che, pur non svolgendo alcuna attivita' di lavoro, mostrava buone disponibilita' economiche.

L'esame analitico dello sviluppo cronologico delle indagini concernenti l'episodio del quale la corte deve occuparsi concorre in realta' a valutare, nella dovuta obiettivita', le risultanze processuali dalle quali, come si e' anticipato, non e' dato ricavare la certezza del fatto storico della soppressione dei due BUSCETTA.

Esaminando infatti i dati acquisiti al processo, ne emergono consistenti dubbi che, se pure non consentono con pari certezza di formulare la conclusione di una strategia di volontaria sparizione dei medesimi, ne suggeriscono tuttavia una non irrilevante possibilita'.

A cominciare dai fatti obiettivi accertati e in primo luogo dalle modalita' di ritrovamento dell'auto di Benedetto BUSCETTA. Sul punto, per vero, non puo' negarsi come gli elementi offerti agli inquirenti, per inferirne che i due BUSCETTA, ed entrambi simultaneamente, fossero scomparsi, apparissero con troppa evidenza.

Nell'auto (di Benedetto BUSCETTA), casualmente ritrovata come si e' detto il 19 settembre (ma la polizia riferira' di avere esperito indagini in loco e di avere appreso che essa si trovava ferma in quella strada da circa cinque giorni: f.445339), fu rinvenuta una copia del giornale dell'11 settembre 1982. Le chiavi (tenute da un portachiavi d'oro con le iniziali "B.B.") erano inserite nel quadro di accensione (il che suggerisce o che il proprietario fosse stato costretto ad uscire dall'auto o che gli eventuali rapitori l'avessero cosi' abbandonata). La leva del cambio si presentava con l'impugnatura staccata e da essa uscivano in modo evidente alcuni fili, mentre il pomello, con altri pezzi di rifinitura, era visibilmente posato sul sedile anteriore destro (f.445352). Nel portabagagli vennero rinvenute le due valigie di Antonio BUSCETTA, oggetti molto vistosi ed inconfondibili (color marrone a fantasia gialla: ff.445347, 445353), sicuramente destinati ad essere riconosciuti. Nel ripiano posteriore dietro il lunotto era riposta (ben visibile) una carpetta con scritto: "Antonio BUSCETTA", nella quale erano contenuti documenti, tra cui planimetrie, di pertinenza di costui. Vi era pure una contravvenzione elevata quasi tre mesi prima ad



Iolanda DE ALMAGRO (moglie di Antonio BUSCETTA).

Da tutto cio' si desume che chi aveva lasciato l'auto in quella strada (via Mascagni) di un quartiere non periferico (Malaspina), non solo non aveva fatto nulla per farla passare inosservata (difatti l'agente LANZETTA aveva dovuto insistere perche' si controllasse la vettura che pure non era risultata rubata o sospetta ai primi controlli: f.445343), ma aveva lasciato altresì consistenti prove che nella stessa, di proprieta' di Benedetto BUSCETTA, vi fosse stato al momento dell'abbandono anche Antonio BUSCETTA.

E se la circostanza che fossero state lasciate le chiavi inserite nel quadro di accensione puo' apparire insolita per l'ipotesi che eventuali malfattori abbiano abbandonato l'auto dopo aver realizzato il sequestro degli occupanti (ipotesi appunto suffragata dal fatto che la stessa sembrava che fosse stata lasciata in quel posto da circa cinque giorni e cioe' in epoca probabilmente successiva all'11 settembre 1982, data attestata in modo eloquente dal giornale rinvenuto), sicuramente piu' equivoca appare la presenza di alcuni pezzi della leva del cambio sul sedile anteriore destro.

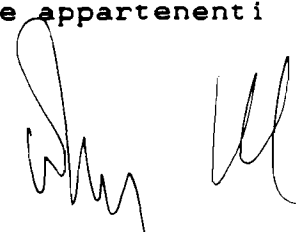
Intanto, tale ultima circostanza significa univocamente che (contrariamente alle deduzioni ricavabili dai dati precedenti) l'auto non fu portata lì dagli eventuali aggressori ma che il sequestro dovette essere realizzato in quel luogo previa intuitiva colluttazione. Questi non avrebbero infatti staccato il pomello della leva del cambio dopo avere sequestrato altrove i BUSCETTA e

portato l'auto in via Mascagni.

Se non che il fatto appare comunque incomprensibile. In primo luogo non e' dato infatti comprendere come possano essere (involontariamente) capitati sul sedile quei pezzi della leva del cambio, non solo perche' una colluttazione o un'azione comunque violenta tendente a far uscire due persone dall'auto ne avrebbe determinato quanto meno la (rottura, e non solo il distacco con la) caduta sul pavimento; ma soprattutto perche' quel sedile (anteriore destro) al momento del fatto era certamente occupato dal passeggero. Sicche' e' lecito dedurne, in sostanza, che quei pezzi (pomello e piccoli raccordi, secondo quanto sembra di rilevare dalla foto al f.445352) furono con ogni probabilita' volontariamente posati sul sedile da qualcuno.

Ma il fatto sorprendente, in relazione a quanto ora detto, e' che l'auto venne rinvenuta con lo sportello anteriore sinistro aperto ma con tutti gli altri chiusi. Il che esclude certamente che il sequestro sia stato commesso in quel posto, essendo del tutto impossibile che i sequestratori si preoccupassero di chiudere lo sportello anteriore destro, dal quale avrebbero dovuto far uscire (non con sola minaccia, dato il cambio rotto, ma) con violenza una delle due vittime.

La non coerenza dei dati obiettivi rafforza poi il peso delle valutazioni critiche che scaturiscono dalle altre risultanze. Riesaminate queste con migliore approfondimento, e' lecito infatti chiedersi che senso potesse avere la presenza di quelle due valigie, sicuramente appartenenti ad



Antonio BUSCETTA, nel bagagliaio dell'auto di Benedetto BUSCETTA.

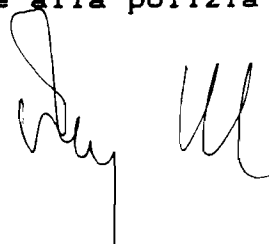
Come si era ricordato, Iolanda DE ALMAGRO aveva rappresentato che il marito (Antonio) quella mattina dell'11 settembre aveva portato via dalla casa di villeggiatura in Villagrazia di Carini le valigie con alcuni capi di biancheria. Ma se, come e' stato accertato, costui a casa a Palermo le aveva svuotate per riportarle (comprensibilmente) indietro (erano infatti praticamente vuote, con due asciugamani soltanto), non si comprende perche' mai avrebbe dovuto portarle in giro con se' recandosi per affari assieme al fratello e nella macchina di costui; avrebbe dovuto infatti lasciarle nella sua macchina, rimasta sotto casa, con la quale era naturale facesse poi ritorno a Villagrazia.

Sentita da questa corte in sede di rinnovazione parziale del dibattimento, Iolanda DE ALMAGRO ha ricordato che Benedetto non si trovava in quel periodo a Villagrazia, anche se ha poi affermato che a suo giudizio Antonio sarebbe probabilmente tornato assieme al fratello. Ma quand'anche Benedetto BUSCETTA quel giorno (sabato) avesse deciso di recarsi, finiti gli affari in citta', a Villagrazia, non sarebbe stato ugualmente giustificabile che Antonio BUSCETTA avesse lasciato la sua auto in citta' (con la quale doveva fare appunto altri trasporti di effetti personali per la fine della villeggiatura).

Insomma, la presenza di quelle valigie troppo evidenti e riconoscibili (assieme a tutti gli altri documenti

univocamente appartenenti ad Antonio BUSCETTA) nell'auto di Benedetto BUSCETTA finiscono con l'introdurre gravi dubbi circa la versione d'accusa del sequestro a scopo di omicidio. E tale dubbio e' viepiu' rafforzato laddove si pensi che Antonio BUSCETTA avrebbe dovuto portare con se' documenti ed incartamenti (planimetrie, di cui la DE ALMAGRO nulla ha saputo dire, nelle sue precisazioni dibattimentali; perfino una vecchia contravvenzione elevata ad un'auto della stessa) di non chiara utilita' per qualunque affare quella mattina egli volesse trattare in compagnia del fratello (ma certamente idonei a suggerire che quella mattina, in quella macchina, vi era anche lui).

Se questi sono i dati obiettivi del processo, non migliore contributo di chiarezza offrono le altre acquisizioni, e soprattutto le rivelazioni di Tommaso BUSCETTA. Questi aveva dichiarato, nella fase istruttoria (ff.450071 segg.), che l'11 settembre 1982 e cioe' il giorno prima del compleanno di sua moglie, aveva telefonato (dal Brasile) a Palermo per parlare con suo figlio Antonio, da poco tempo uscito dal carcere (per la questione della spendita di denaro proveniente da sequestro di persona, di cui si e' parlato nel profilo ricostruttivo del "pentito" e di cui si fara' ulteriore cenno in prosieguo). Gli aveva risposto sua nuora, Iolanda DE ALMAGRO, "piangente", dicendogli che il marito era scomparso assieme a Benedetto. Lui le aveva consigliato, come "ultimo tentativo", di rivolgersi alla polizia; ma il giorno successivo, ritelefonandole, aveva appreso che neppure alla polizia ne



sapevano nulla. Dopo pochi giorni, Gaetano BADALAMENTI (che, come si e' ricordato nella ricostruzione della guerra di mafia, in quel periodo, e specialmente nell'agosto precedente, si era recato in Brasile a confabulare con BUSCETTA sulle possibili riscosse contro i corleonesi) era andato a porgergli le condoglianze ed a fargli altre pressioni per scendere in campo nella guerra, ma lui, anche se era ormai certo che i suoi figli erano stati uccisi, aveva rifiutato nella speranza che per l'avvenire lo lasciassero in pace.

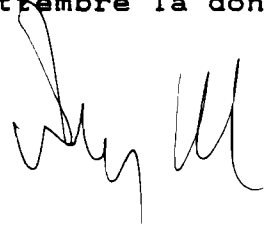
Cio' che balza evidente all'analisi di questa dichiarazione e' in primo luogo la precisione con cui il "pentito" tiene ad indicare la data del fatto (11 settembre 1982), sottolineata dall'inconfondibile riferimento ad una ricorrenza familiare idonea ad imprimerne il ricordo. E difatti risulta dagli atti (f.493749) che Maria Cristina GUIMARES DE ALMEIDA, ultima moglie brasiliana del BUSCETTA, era nata proprio il 12 settembre.

Se non che il riferimento all'11 settembre, come data della prima delle due telefonate (a prescindere dall'irrilevante concorso del fuso orario), e' certamente erroneo. I due fratelli BUSCETTA erano usciti da casa proprio quel giorno e nel corso della stessa giornata nessuno poteva mai sospettare (ancora) che fossero destinati a scomparire. Peraltro, la circostanza della contemporanea scomparsa di entrambi i fratelli sarebbe stata conosciuta dai rispettivi familiari soltanto dopo, e cioe' almeno il giorno successivo.

Ma e' pure possibile che il BUSCETTA, nel raccontare i fatti e nello scrupolo di fissare una precisa collocazione temporale dell'avvenimento, sia incorso in un lapsus. Tanto, fra l'altro, sembrerebbe sorretto dal fatto che, nel riferire la circostanza all'11 settembre 1982, egli precisa che era di lunedì e che la scomparsa dei figli, secondo il racconto della nuora, risaliva al sabato precedente. E poiche' quell'11 settembre cadeva proprio di sabato, e' possibile ritenere che egli abbia effettivamente telefonato lunedì 13 settembre (e cioe' non il giorno prima del compleanno della moglie, ma il giorno dopo).

Ma cio' che prospetta un margine notevole di dubbio e' l'assoluta mancanza di riscontri delle residue dichiarazioni, le quali avrebbero dovuto normalmente trovare conferma nelle deposizioni dei familiari. Per vero, interpellata sul punto solo al dibattimento di appello (udienza del 7 luglio 1989), Iolanda DE ALMAGRO ha negato di avere ricevuto alcuna telefonata dal suocero. E che nel vero sia quest'ultima e non il BUSCETTA e' provato da una serie di considerazioni logiche.

Risulta, infatti, che la DE ALMAGRO (piu' esattamente sia costei che la moglie di Benedetto), come si era premesso, nel corso dei primi giorni e per il fatto che un allontanamento da casa, seppure non preannunciato, rientrava in una certa correntezza di abitudini dei BUSCETTA, non nutriva alcuna preoccupazione; questo con certezza almeno fino al 17 settembre, data della denuncia. Di tal che e' impossibile che (non l'11 ma anche) il 13 settembre la donna



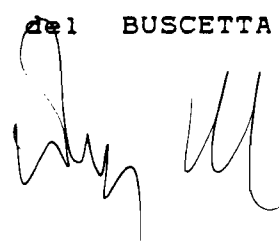
manifestasse al suocero segni di apprensione, meno che mai di disperazione (sintetizzati nel racconto del colloquio con la nuora "piangente", alla quale era stato quindi dato un consiglio come "ultimo tentativo").

Inoltre, non e' neppure storicamente vero che la DE ALMAGRO, lo stesso giorno della telefonata o al massimo il giorno dopo, prima della seconda telefonata con il Brasile, si fosse recata alla polizia. Costei, infatti, non vi si era recata che il giorno 20 settembre, e per di piu' a seguito della denuncia di scomparsa, fatta pero' non da lei ma da Diane D'AMICO: ed entrambe dicendo, ripetesi, perfino nelle successive deposizioni dinanzi al giudice, che non avevano nutrito seri timori per la sorte dei rispettivi mariti; la DE ALMAGRO in particolare precisando appunto che per questa ragione non aveva ritenuto di dovere presentare a sua volta denuncia per la scomparsa di Antonio (f.445327). Ne' puo' soccorrere, al riguardo, la considerazione di un diffidente approccio delle donne con le istituzioni statuali: perche', stando al racconto (del "pentito", contraddetto dalla nuora), sarebbe stato proprio il BUSCETTA a consigliare la denuncia alla polizia per provocare le ricerche dei due scomparsi.

Ma non puo' neppure tacersi, a questo punto, della stranezza del fatto che BUSCETTA, uomo d'onore di sicuro spessore, consigliasse come primo approccio alla nuora di recarsi alla polizia (nel quadro di cognizioni perfino rivestenti il ruolo di fatti notori, per ultimo Francesco MARINO MANNOIA ha ricordato ai giudici che non era

consentito ai mafiosi rivolgersi alle forze dell'ordine se non per denunciare il furto di automobile: mai, per denunciare una ancora non accertata scomparsa). E non va dimenticato che, secondo il racconto dello stesso BUSCETTA (ff.450011), dopo che una nipote gli aveva confidato, mentre era in carcere, che il marito, piccolo imprenditore, aveva subito il furto di un camion ed altro, egli aveva subito e coerentemente scelto la strada di contattare il capo-mafia del luogo (il quale gli aveva poi fatto sapere le ragioni della punizione inflitta all'uomo ancorche' parente di Tommaso BUSCETTA: sul punto, si rinvia alla posizione personale di Giuseppe GAETA, nella parte X).

La singolarita' del racconto di BUSCETTA e' poi accentuata dal poco verosimile prosieguo degli avvenimenti nei termini riferiti. Costui infatti, "dopo pochi giorni" (ma cioe' quando ancora probabilmente a Palermo - come si e' visto - neppure le donne erano andate a denunciare la scomparsa del due), avrebbe ricevuto la visita di Gaetano BADALAMENTI che intendeva fargli le condoglianze. Laddove non e' dato comprendere come quest'ultimo, a meno che non avesse condotto le operazioni o collaborato dal Brasile con gli autori del duplice omicidio (ipotesi del tutto assurda in relazione alla creduta missione del vecchio capo, diretta ad investire BUSCETTA della direzione della riscossa che avrebbe dovuto restaurare l'assetto di "cosa nostra"), avrebbe potuto sapere quello che fino a quel momento nessuno era in grado di stabilire con certezza. Perche', anche a voler credere alle precedenti affermazioni del BUSCETTA,



solo lui poteva avere se mai nutrito qualche dubbio o intuito la sorte dei figli; mentre a Palermo la scomparsa medesima, quasi certamente non ancora di pubblico dominio, non era comunque trapelata per l'atteggiamento scettico dei familiari (nei termini ulteriormente suffragati dalle altre risultanze che saranno di seguito esaminate).

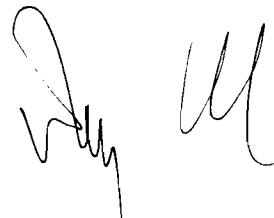
Cio' che intanto balza con evidenza all'analisi di questa acquisizione processuale e' la singolare dissonanza fra la tranquillita' quanto meno ostentata dai familiari a Palermo e la disperazione del BUSCETTA in Brasile. Gli uni, sentiti dalla polizia e dal giudice, non escludono che i due giovani possano essersi allontanati volontariamente ed apportano perfino argomenti a sostegno, quali il rinnovo del passaporto, il desiderio manifestato da uno degli scomparsi di espatriare in America, la comune abitudine di mancare per diversi giorni senza dare notizie, e cosi' via (si veda, per esempio, la dichiarazione della DE ALMAGRO al giudice, in data 28 settembre 1982, ff.445327 e segg., dove la donna ipotizza pure la convincente alternativa che i due fratelli si siano nascosti per non esporsi nel corso della guerra di mafia); l'altro invece acquisisce subito la certezza che gli stessi fossero gia' stati soppressi (dai suoi avversari, i quali avrebbero saputo della visita di BADALAMENTI e per scoraggiare lo stesso BUSCETTA dallo scendere in guerra tornando a Palermo).

La certezza dei termini della proposizione si ricava dalla deposizione di un teste, Calogero GIGLIO, il quale aveva riferito in istruzione (ff.009167 segg.) che, essendo

da moltissimi anni avvocato addetto all'ufficio legale dell'I.N.A.I.L., era solito frequentare spesso un bar sito accanto alla pizzeria dei BUSCETTA e GENOVA, dove pure si recava, e di avere compreso, dall'atteggiamento tenuto dai familiari, qualche tempo dopo, quando la notizia era stata riportata dalla stampa, che i due BUSCETTA scomparsi si fossero piuttosto volontariamente defilati ("canziati"). E non va trascurato che, se reticenza e' astrattamente ipotizzabile, secondo criterio di esperienza essa viene registrata nei confronti degli organi statali, e non dei privati, i quali colgono atteggiamenti piu' genuini da parte degli interessati.

Le perplessita' fin qui evidenziate consentono a questo punto una coerente lettura della causale che avrebbe determinato, secondo la tesi d'accusa, la soppressione dei due BUSCETTA. Che costoro fossero stati uccisi nel quadro delle rappresaglie delle fazioni in lotta contrapposta, era apparso alla fine verosimile anche agli inquirenti (che pure, come si e' detto, avevano sulle prime ipotizzato una "messinscena": f.445334), essendo certo l'inserimento del clan nella cruenta faida in corso e data la dimostrazione obiettiva che diversi altri familiari di BUSCETTA erano poi caduti vittima di questa.

Se non che il punto di vista espresso nel citato rapporto non puo' essere condiviso. Vero e' infatti che in quel periodo si sarebbero registrati diversi omicidi coinvolgenti familiari (probabilmente vittime di vendetta c.d. trasversale) di Tommaso BUSCETTA (il GENOVA e i



D'AMICO, uccisi nella pizzeria, il primo genero di costui; Vincenzo e Benedetto BUSCETTA rispettivamente fratello e nipote del medesimo) e di Giovannello GRECO (il FICANO, padre e fratello della convivente di questi); ma e' pur vero che questi episodi delittuosi avvennero nel dicembre successivo e, come le indagini accertarono, in dipendenza del fallito attentato ai danni di Giuseppe GRECO "scarpuzzedda" del giorno di Natale del 1982.

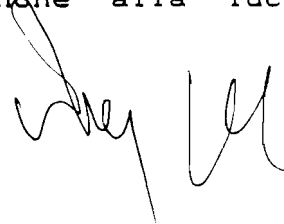
Come era stato anticipato nelle linee generali di ricostruzione della guerra di mafia, nonche' nel profilo di Tommaso BUSCETTA (e come si avra' modo di ripetere, infra, par.6.23, a proposito dei rispettivi episodi di omicidio di cui si occupa questo processo, cui va fatto dunque rinvio per le necessarie integrazioni), il collegamento tra le rappresaglie ai danni dei familiari di BUSCETTA e di "Giovannello" GRECO e la c.d. "tufiata di Ciaculli" (quando avevano tentato di uccidere appunto "scarpuzzedda") risulta dimostrato da numerose e convergenti emergenze probatorie, laddove le rivelazioni acquisite hanno peraltro trovato significativa consonanza con la eloquente concatenazione degli eventi (tutti susseguitisi in uno spazio temporale brevissimo, subito dopo il Natale 1982).

Ad ulteriore supporto, come e' noto, secondo le fonti processuali, l'attentato allo "scarpuzzedda" sarebbe stato appunto perpetrato materialmente non solo da "Giovannello" GRECO (che e' stato condannato, sul punto, in questo processo) ma anche da un certo Giuseppe ROMANO (che sarebbe stato visto e riconosciuto); e quest'ultimo, detto

"l'americano" per essersi rifugiato negli U.S.A. in quel periodo, era stato accertatamente fedele amico e alleato di Tommaso BUSCETTA. E cio' che e' piu' significativo e' proprio che a distanza di poco tempo, cioe' poco piu' di un mese dopo, il ROMANO sarebbe stato ucciso (assieme ad un altro amico di BUSCETTA, Giuseppe TRAMONTANA) negli Stati Uniti, dove aveva fatto dunque immediato ritorno, dopo che a Palermo era stato ordito un attentato contro il di lui suocero Gaetano MANFRE' (fatti riferiti nello stesso rapporto relativo alla scomparsa dei figli di BUSCETTA, al f.445335).

Se dunque tutti gli omicidi che avevano colpito i familiari (di Giovannello GRECO, il quale in realta' aveva subito precedenti perdite, ma ovviamente per colpe precedenti, e) di Tommaso BUSCETTA (nonche' di persone vicine a quest'ultimo, quindi verosimilmente dallo stesso mobilitate) avevano come sicura causale la ritorsione per il fallito attentato di Natale, che avrebbe dovuto essere l'ulteriore tentativo di sopraffazione dei "vincenti" della mafia palermitana (dopo la sconfitta subita dai "perdenti", gia' decimati a seguito delle "punizioni" realizzate a partire dalla primavera del 1981 e perfino privati dell'apporto operativo di Salvatore CONTORNO, arrestato nella primavera del 1982), la presunta uccisione di Benedetto e Antonio BUSCETTA non vi trova coerente spiegazione.

Ma vi e' di piu'. Secondo le ricostruzioni complessive degli avvenimenti della guerra di mafia, anche alla luce



degli episodi che non fanno parte di questo processo, il BUSCETTA (appunto, secondo alcune fonti, emergendo per contro una diversa versione possibile dei fatti, come esposto nel par.6.1, cui si rinvia) si sarebbe reso corresponsabile di un piano di eliminazione dei principali esponenti della famiglia RICCOBONO. Ma se anche questi fatti fossero veri, essi si sarebbero verificati proprio verso la fine di novembre del 1982, e cioe' sicuramente dopo la presunta scomparsa dei due figli di BUSCETTA. Se e' dunque possibile che costui si fosse in ipotesi vendicato della soppressione dei figli (secondo una eventualita' difatti emersa), non sarebbe ugualmente comprensibile il perche', ancora prima, lo stesso BUSCETTA, defilato in Brasile, avrebbe dovuto essere oggetto di rappresaglie piu' o meno trasversali ad opera dei "corleonesi".

Nel settembre 1982, insomma, nulla contribuiva a dimostrare che Tommaso BUSCETTA sarebbe sceso in campo a fianco dei "perdenti"; ed anzi quel periodo era stato contrassegnato da una certa stasi della guerra di mafia. Nessun omicidio rientrante nella strategia di questa faida si era registrato nell'estate 1982.

Dopo che nella primavera precedente e fino all'inizio dell'estate erano state consumate le ultime punizioni per le precedenti azioni di guerra, nei termini gia' esaminati, nel mese di agosto si era sviluppata una violenta faida nel c.d. "triangolo della morte", ma essa era stata certamente giustificata da assetti anche geograficamente circoscritti (si era pure verificato l'omicidio del professore Paolo

GIACCONE, ma anch'esso - come si vedra' nella corrispondente trattazione nella parte VII - era maturato in un autonomo contesto causale).

Poco piu' tardi, come e' noto, il 3 settembre 1982, vi sarebbe stata la strage di via Carini con l'uccisione del prefetto DALLA CHIESA (della moglie e dell'agente di scorta); ma tale gravissimo episodio aveva coinvolto le famiglie mafiose solo per le indagini che tosto sarebbero state avviate e per la denuncia di alcuni dei suoi piu' significativi rappresentanti (e cioe' in definitiva per le rilevanti conseguenze in termini di inchieste e di denuncia). E questo fatto pero' nulla poteva avere in comune con la strategia della guerra di mafia. A ben vedere, anzi, l'episodio finisce con il rendere piu' oscuro il quadro probatorio, perche' appare estremamente improbabile che, in un momento di serrate indagini di polizia per la strage, le cosche potessero aver deciso di organizzare, proprio qualche giorno dopo quel fatto, la soppressione dei due BUSCETTA, per di piu' non facendo nulla per nasconderla il piu' possibile ma, come si e' visto, lasciando tracce abbondanti e ben visibili; e perche' non e' meno assurda la corrispondente ipotesi che, perdurando la strategia della guerra di mafia (nella quale avrebbe trovato collocazione, secondo l'accusa, la soppressione dei due BUSCETTA), mentre ancora non erano cioe' del tutto sotto controllo gli assetti di potere, uno dei gruppi, quello avviato alla vittoria, si esponesse ad un'impresa cosi' rischiosa come un delitto di risonanza sconvolgente.

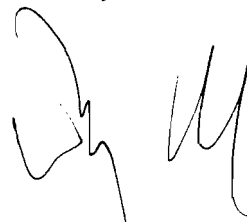


Comunque, secondo la tesi d'accusa (della cui consistenza si tratta in altra sede) il delitto DALLA CHIESA sarebbe stato organizzato dai "corleonesi" e dai loro alleati, ma non certamente come traguardo di sopraffazione dei "perdenti" (ormai allo sbando). Di tal che nulla depone nel processo nel senso che vi fossero, in quei primi di settembre 1982, ragioni gravi e decisive perche' gli avversari di BUSCETTA dovessero punirlo.

E non e' superfluo mettere a questo punto in evidenza un aspetto molto significativo, forse per un diverso contesto nel quale collocare l'episodio, che si coglie dalle dichiarazioni citate del teste GIGLIO (f.009168), il quale aveva riferito di avere notato che uno dei due BUSCETTA, quello che si occupava della pizzeria, da qualche tempo aveva smesso di frequentare questo locale e si faceva invece quotidianamente vedere in compagnia di altre persone in un ristorante molto frequentato (il "Golden Gate" di via Marchese di Villabianca); quasi cioe' a significare che in quel periodo tra la fine agosto e la prima decade di settembre lo stesso (non solo non avesse nulla da temere, ma anzi) intendesse farsi notare. Il che (a parte la rilevanza nel contesto specifico degli altri avvenimenti di quel periodo, di cui si fara' cenno nelle rispettive trattazioni), se vera fosse la ricostruzione accusatoria, comporterebbe che i giovani BUSCETTA, che come si e' detto (e come si approfondira') non avevano perso i contatti con il padre, il quale a sua volta stava tramando assieme a BADALAMENTI una riscossa decisiva contro i "corleonesi",

non fossero stati quanto meno adeguatamente messi sull'avviso del pericolo che poteva incombere nel volgere dei tempi successivi, standosene invece in giro ad ostentare la loro tranquillita'.

La causale offerta dallo stesso "pentito" (e fatta propria dai primi giudici, che hanno ritenuto fondata la tesi accusatoria) tende a far credere che tutto possa essere avvenuto solo perche' BADALAMENTI era andato a trovarlo per organizzare (nell'agosto 1982, quando ancora non vi erano stati fatti rilevanti, se non al limite i preparativi per la successiva strage di via Carini) una riscossa contro i "vincenti". Ma non e' difficile coglierne le basi di inverosimiglianza; non soltanto perche', come si e' detto nelle sedi gia' richiamate, non ha senso, in re ipsa, che un capo deposto come BADALAMENTI si rechi in Brasile per offrire lo scettro del comando a BUSCETTA, ma soprattutto perche', comunque siano andate le cose, e' illogico pensare che un mafioso dello spessore del BADALAMENTI (nei termini rivelati da tutti i collaboratori escussi e noti a tutti gli organi di polizia), nel momento in cui va a complottare contro alcuni, faccia sapere agli stessi, dunque con incredibile superficialita', lo svolgimento del suo programma o sveli i fatti da cui non possa essere difficile arguirlo ("chiesi a Gaetano BADALAMENTI - dira' Tommaso BUSCETTA al giudice, al f.450072 - se per caso avesse detto ad altri che sarebbe venuto in Brasile ed egli mi rispose negativamente, ma io continuo ad avere il sospetto del contrario...", dato che questa era stata l'unica possibile



ragione per l'uccisione dei suoi due figli)).

E la prospettiva non muta neppure se si considera che il BADALAMENTI facesse il "doppio gioco", come attestato dal piu' volte ricordato episodio narrato da Fabrizio Norberto SANSONE (che aveva colto lo sgomento del BUSCETTA nell'apprendere i nomi dei complici del predetto nel traffico di stupefacenti); perche', comunque fossero andate le cose, se pure il BADALAMENTI avesse avuto buon motivo per dedicarsi a quel traffico con alcuni, la sua strategia nel campo della guerra di mafia, stando alle fonti, la stava realizzando certamente con gli altri, ossia con i "perdenti", e non sarebbe stato in alcun modo plausibile che avesse fatto in qualsiasi modo trapelare le trame organizzate con BUSCETTA.

Non e' possibile, dunque, non cogliere l'estrema fragilita' della causale destinata a sorreggere la tesi d'accusa, essa stessa, come si e' visto, perfino basata non su un fatto riferito dal "pentito" (sulla cui attendibilita' vi sarebbe gia' da dubitare ai margini di avvenimenti involgenti gli affari riservati di costui) ma su una mera ipotesi adombrata.

E tale suggerimento, nella sua obiettiva inconsistenza logica e soprattutto nel confronto con le risultanze incontrovertibili del processo, finisce con il rendere pure plausibili le ipotesi alternative, tutte destinate infatti, se vere, ad essere coperte dalle interessate rivelazioni del collaboratore.

Le conclusioni, per vero, si armonizzerebbero anche

(se non forse meglio) con l'ipotesi che i figli di BUSCETTA siano stati indotti a defilarsi volontariamente per sottrarsi alle future rappresaglie in dipendenza del programma che stava per realizzarsi; magari in esito alle trattative ed alle manovre messe a punto in Brasile per la imminente riscossa diretta ad indebolire l'organizzazione dei vincenti (con una serie di operazioni convergenti verso lo stesso fine) e ad infliggerle quindi il colpo decisivo eliminando i capi piu' rappresentativi.

In un simile contesto, non puo' non attribuirsi - a giudizio della corte - un significato concorrente perfino alle eleganti reticenze, cariche di sottintesi, che e' stato possibile cogliere nel confronto dibattimentale fra Tommaso BUSCETTA e Giuseppe CALO' (f.012767 dib., la cui registrazione audiovisiva e' stata riprodotta nel dibattimento d'appello); laddove quest'ultimo, nel parlare di Antonio (che, secondo le accuse del "pentito", egli avrebbe maliziosamente coinvolto nell'inchiesta di un sequestro di persona, regalandogli del denaro proveniente da questo: si rinvia, sul punto, al profilo di BUSCETTA), dice testualmente: "...ingenuamente tuo figlio non e', non era, non e', non era...".

Di contro alle superiori considerazioni potrebbe obiettarsi che le contraddizioni tra la versione di BUSCETTA e quella dei familiari (sulle quali, fra le rimanenti risultanze, trovano conforto le altre deduzioni logiche) possono pure dimostrare, al limite, che non vi fosse stato un accordo preventivo, imposto invece dalla ipotesi



alternativa della simulazione della scomparsa. Ma non e' difficile osservare in proposito che le "donne", nella mentalita' mafiosa, devono essere tenute fuori dai segreti degli "uomini", sia perche' esse sono considerate in condizione di inferiorita', sia perche' vengono comunque giudicate custodi non affidabili delle verita' piu' riservate.

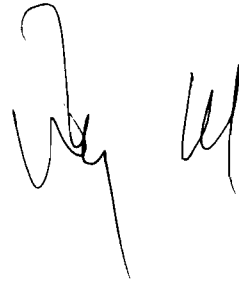
Ne' puo' obiettersi che sarebbe stato comunque necessario un previo concerto tra il padre in Brasile ed i figli in Italia e che tale accordo non si giustificerebbe a fronte di congiunti destinati ad essere vittime innocenti di vendette trasversali. Perche' le risultanze del processo dimostrano invece, all'opposto, che i due figli di BUSCETTA erano perfettamente inseriti nelle attivita' criminali.

Basti pensare al coinvolgimento di Antonio BUSCETTA nel sequestro ARMELLINI (del cui riscatto facevano parte, come si e' detto, alcune banconote trovate addosso a "Giovannello" GRECO ed a Pietro MARCHESE in occasione del loro arresto a Zurigo) dove, al di la' degli esiti del relativo processo (conclusosi con condanna per ricettazione; ma si veda in dettaglio il profilo ricostruttivo di BUSCETTA), si coglie che costui era in contatto con gente del giro, quanto meno per conto del padre. Si confrontino pure i rapporti di polizia (v. per esempio, ff.450845 segg.) pieni di riferimenti alle imprese in Italia e all'estero dei due giovani, certamente avviati sulla strada non di un'onesta vita. Ma per brevità, dato cio' che qui interessa ribadire, si pensi riassuntivamente alle gia' ricordate

dichiarazioni rese al giudice da Felicia BUSCETTA, laddove viene messa in luce la intuita inclinazione alle attivita' illecite da parte dei fratelli, i quali non svolgevano sostanzialmente alcuna attivita' di lavoro, mostrando per converso buone disponibilita' economiche, ed avevano frequenti contatti telefonici con il padre (ff.445356 segg.).

E, a questo punto, perfino il rinnovo del visto del passaporto pochi giorni prima della scomparsa, nonche' la successiva emigrazione alla volta degli U.S.A. della madre e della moglie di uno dei due, assumono un significato non piu' decisamente equivoco.

La risultanze processuali, pertanto, non offrono affatto la prova della sussistenza del fatto contestato agli imputati, i quali vanno coerentemente assolti con la formula corrispondente.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'J' or 'I' followed by a smaller, less distinct mark.

6.23. Tentato omicidio in danno di Giuseppe GRECO detto "scarpuzzedda" (c.d. "tufiata di Ciaculli") e omicidi di Gaspare e Michele FICANO, Giuseppe GENOVA, Antonino e Orazio D'AMICO, Paolo AMODEO, Vincenzo e Benedetto BUSCETTA, Giovanni AMODEO (capi 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 257, 258). - Come si era illustrato nella generale ricostruzione degli avvenimenti della guerra di mafia, il giorno di natale del 1982 si era verificato un episodio, ricostruito attraverso le acquisizioni probatorie del processo ed al quale si attribuiva notevole importanza, avendo segnato un momento della riscossa della fazione dei c.d. "perdenti". Infatti quella mattina, secondo le rivelazioni di Tommaso BUSCETTA e di Stefano CALZETTA, sarebbe stato teso un agguato a Ciaculli con lo scopo di uccidere Giuseppe GRECO (nato nel 1952, detto "scarpuzzedda", uomo di punta dell'opposta fazione). In particolare il CALZETTA aveva riferito di avere raccolto i concitati commenti di Giovanni ZANCA, Lorenzo TINNIRELLO e Salvatore ROTOLO sulla sparatoria ("tufiata") di Ciaculli, e di avere appreso da Onofrio ZANCA che quali autori dell'attentato erano stati riconosciuti "Giovannello" GRECO e Giuseppe ROMANO, detto "l'americano" (perche' si era trasferito negli U.S.A., dove piu' tardi, nel febbraio 1983, sarebbe stato a sua volta ucciso).

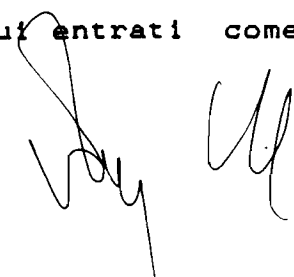
A questo fatto, e come immediata reazione di quell'attentato, veniva collegata la successiva uccisione di Gaspare e Michele FICANO, avvenuta nella notte tra il 25 ed

il 26 dicembre mentre gli stessi facevano ritorno a casa con le rispettive automobili; era emerso, fra l'altro, che Francesca FICANO, rispettivamente figlia e sorella dei predetti, era "fuggita" con "Giovannello" GRECO e che Gaspare FICANO aveva poco tempo prima confidato al suo medico, Vincenzo AMODEO (figlio di Giovanni AMODEO, sulla cui uccisione si dira' in prosieguo), di nutrire paura per essere loro gli unici rimasti tra le persone vicine al GRECO.

Nel corso della stessa giornata del 26 dicembre 1982, alcuni sconosciuti facevano irruzione nel ristorante-pizzeria "The New York Place", formalmente gestito da Felicia BUSCETTA (figlia di Tommaso), ed avevano ucciso Giuseppe GENOVA, Antonino e Orazio D'AMICO, rispettivamente marito e cugini della medesima.

Ed ancora, il giorno successivo due giovani armati, dei quali uno con il volto parzialmente coperto da una sciarpa, giunti a bordo di un'auto rubata con un terzo complice alla guida, colpivano a morte Paolo AMODEO dentro un esercizio di salumeria di via Butera 44. Solo piu' tardi, e precisamente dopo l'uccisione di Giovanni AMODEO, fratello della vittima, la vedova aveva rivelato che l'omicidio poteva trovare giustificazione nella amicizia con "Giovannello" GRECO.

Il 29 dicembre la stessa sorte era toccata a Vincenzo e Benedetto BUSCETTA, rispettivamente fratello e nipote di Tommaso BUSCETTA, colpiti a morte dentro il loro esercizio di vetreria di via delle Alpi da due individui entrati come

Two handwritten signatures in black ink, one appearing to be 'Vincenzo' and the other 'Benedetto', written over the end of the text.

innocui clienti.

Infine, il 16 marzo 1983 (giusto in quella primavera in cui gli assetti della guerra di mafia si erano modificati sostanzialmente, come si e' gia' osservato per vicende analoghe: v.6.18 per l'omicidio di Calogero BELLINI e 6.21 per l'omicidio di Vincenzo PESCO), veniva ucciso Giovanni AMODEO dentro la salumeria di via Garibaldi 78; il figlio Vincenzo che, come si e' detto, era stato il medico di Gaspare FICANO, aveva confermato che tutti avevano vissuto in stato di grande apprensione tanto che lui stesso se ne stava, nel negozio, di sentinella armato e nascosto dietro alcuni barattoli. Dell'AMODEO era stato allegato che aveva comprato un appartamento dal FEDERICO, si riforniva di benzina dagli ZANCA (cosca di corso del Mille), ma che soprattutto era grande amico di "Giovannello" GRECO.

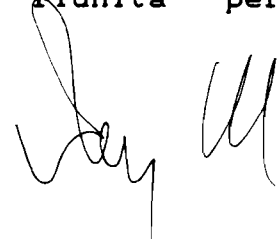
Appariva dunque evidente lo stretto collegamento causale e temporale tra i diversi episodi delittuosi e la corte di primo grado, giudicando per quanto di ragione fondata l'accusa formulata, condannava Giovanni ("Giovannello") GRECO per il tentato omicidio in danno di Giuseppe GRECO. Quanto agli altri delitti, la corte affermava la responsabilita' di Michele GRECO, Giuseppe GRECO (nato nel 1952), Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO (in base alla ricostruzione logica piu' volte esaminata), assolvendo Rosario RICCOBONO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Francesco MADONIA, Antonino GERACI per insufficienza di prove e Salvatore GRECO (cl.1927), Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Salvatore

BUSCEMI, Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI, Andrea DI CARLO e Filippo MARCHESE con formula piena. Questi episodi costituivano infatti, secondo le valutazioni dei primi giudici, la immediata ritorsione per l'attentato subito dallo "scarpuzzedda" (che trovava, in tale contesto, ulteriore riscontro quanto alla sua portata storica), diretta proprio nei confronti degli autori appartenenti alla opposta fazione, ivi compreso il BUSCETTA (che aveva nel processo dichiarato di esservi stato estraneo ma di essere stato coinvolto solo perche' il suo nome era stato fatto circolare nell'ambiente quale possibile complice o mandante del tentato omicidio).

Contro questi capi della decisione hanno proposto appello, innanzitutto, gli imputati per reclamare l'assoluzione con formula piena, dato che l'intero quadro probatorio si esaurirebbe nelle inaffidabili dichiarazioni del CALZETTA; ed inoltre il procuratore della Repubblica ed il procuratore generale, i quali, facendo acquiescenza in merito al tentato omicidio in danno di Giuseppe GRECO, hanno chiesto la condanna, per tutti gli altri delitti, anche di RICCOBONO, BRUSCA, CALO', MADONIA e SCAGLIONE, quali mandanti in seno alla "commissione".

Nelle conclusioni depositate in appello, solo nei confronti dello SCAGLIONE l'accusa e' stata sostanzialmente ritirata.

Osserva, cio' premesso, la corte che anche riguardo a questi episodi (la cui trattazione viene riunita per



960918

l'evidente interconnessione probatoria) la pur doviziosa portata delle risultanze processuali, che consentono di mettere adeguatamente in luce i fatti e la loro causale, non giustificano tuttavia tutte le conclusioni sollecitate dall'accusa sul punto della ricorrente individuazione della strategia della "commissione".

Quanto all'episodio di tentato omicidio in danno di Giuseppe GRECO, detto "scarpuzzedda", le censure difensive si sono invero accentrate sull'esistenza storica del fatto, che, in quanto supportata dalla sola rivelazione di Stefano CALZETTA, sarebbe rimasta accertata in modo troppo poco consistente non soltanto per formularvi un giudizio di responsabilit  nel confronti dell'imputato condannato (tale essendo appunto la doglianza di Giovanni GRECO) ma anche per giustificare, alla stregua di essa, la complessiva ricostruzione degli avvenimenti connessi.

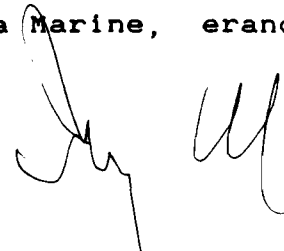
Tali deduzioni, cos  riassunte nelle grandi linee, ma in realt  involgenti l'intero contesto probatorio, non colgono pero', a giudizio della corte, nel segno di una insufficienza o contraddittoriet  della decisione dei primi giudici, ancorche' il corrispondente punto di vista meriti le precisazioni di cui si dira'.

La corte ha gi  avuto modo di analizzare (nel par.3.7, cui necessariamente va fatto rinvio) la modesta personalit  del "pentito" CALZETTA a cagione sia dello scarso inserimento nell'ambito della cosca (di corso dei Mille) sia, anche, per la sua stessa levatura umana. Si e' detto come tuttavia questo personaggio, che pure si

presenta (e si e' presentato, anche fisicamente, nel suo momento di maggiore degrado fisico e psichico, al dibattimento di appello) in un'apparente condizione di emarginazione, dato il ruolo secondario nel quale era stato relegato essendo oggetto di non elevata (se non perfino scarsa) fiducia da parte degli affiliati, presentasse un margine di affidabilita' proprio in relazione a talune vicende da lui personalmente vissute, e riferite in modo genuino nel corso della collaborazione. Fra queste, la piu' significativa (sia per la consistenza dei fatti, come si vedra', che per la dovizia di riscontri processuali) e' proprio quella relativa alla "tufiata" di Ciaculli del Natale 1982.

Cio' che va, in primo luogo e soprattutto, colto a giudizio di questa corte e' l'elevato livello di credibilita' che scaturisce, in re ipsa, dallo stesso contenuto delle dichiarazioni del CALZETTA.

Costui, spontaneamente (nel marzo 1983, ff.402948 segg., quando ancora non era neppure intervenuta la collaborazione di BUSCETTA, iniziata appunto nel luglio del 1984), aveva raccontato al giudice come "episodio che <gli> sembra<va> significativo quanto e<ra>' avvenuto il giorno di Natale del 1982": quella mattina, poco dopo mezzogiorno, egli si trovava assieme a Giovanni ZANCA, a bordo di una "Fiat 500" di colore bianco, condotta dallo stesso, e stava recandosi a casa della famiglia ZANCA dove era stato invitato a pranzo. Quando stavano per imboccare la via Amedeo d'Aosta provenienti dalla via Messina Marine, erano



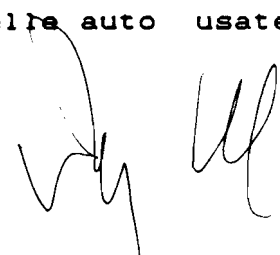
stati fermati con un gesto da Lorenzo TINNIRELLO il quale aveva avuto un colloquio molto concitato con lo ZANCA. Nelle more era sopraggiunto, a bordo di una "Renault 5", grigia, Salvatore ROTOLO, a sua volta "piu' nervoso" del TINNIRELLO, anche lui partecipando alla discussione animata, dalla quale era stato escluso esso CALZETTA. Lo ZANCA lo aveva invece avvicinato per chiedergli se avesse visto il fratello Carmelo (personaggio di maggiore rilievo, come accertato nel processo, nei termini di cui alla parte X, alla quale si rinvia per la definizione dei soggetti citati, tutti appartenenti alla cosca di corso dei Mille); e siccome costui era stato da lui visto passare in auto (una "Ritmo" di colore blu) con la moglie, lo avevano inseguito e raggiunto a piazza S.Erasmo. Carmelo ZANCA, messo al corrente di quanto era accaduto, era andato su tutte le furie, aveva delegato a lui l'acquisto di un dolce in un bar vicino e, dopo aver fatto questo, gli aveva chiesto di accompagnarlo, alla guida della "500", ai "Bagni Virzi" (uno dei luoghi di ritrovo abituali della cosca), nelle cui vicinanze avevano incontrato "Pietro" ALFANO (rectius, Paolo ALFANO, detto "Pietro 'u zappuni"), anche lui coinvolto nella discussione infervorata. Quindi, essendo stato licenziato, lui si era recato a casa degli ZANCA dove, dopo molto tempo, era arrivato solo Onofrio ZANCA, al quale finalmente aveva osato chiedere (visto che gli altri, piu' importanti, non gli "davano confidenza") cosa fosse accaduto, e poiche' a fronte della riservatezza di costui lui aveva insistito, lo stesso gli aveva laconicamente

detto: "ci fu tufiata ai Ciaculli", cioè "hanno sparato a Ciaculli"; ad altre richieste di spiegazioni, lo ZANCA aveva solo aggiunto, con analogia riluttante essenzialità: "vittiru (hanno visto) a Giuvannello GRECO cu' l'americanu". Dal che aveva dunque capito che costoro fossero andati a Ciaculli "per darci il cattivo Natale ai GRECO" (ff.402862 segg.).

Chiesto di spiegare chi fosse "l'americano", il CALZETTA aveva chiarito che si trattava di un certo Giuseppe ROMANO, del quale sapeva dare una descrizione delle fattezze fisiche, precisando che costui, il quale "commerciava con gli stupefacenti" assieme ad altri, era così soprannominato perché era vissuto per alcuni anni negli Stati Uniti e si era poi allontanato di nuovo da Palermo (con quello Stefano PATRICOLA, di cui si parlava nel par.8.8) "perché faceva parte del clan BONTATE" (passim).

Cio' che certamente non può sfuggire alla lettura della dichiarazione (difatti dettagliatamente analizzata) e' in primo luogo la spontaneità e la genuinità del racconto, che si colgono appunto nella scrupolosa rassegna degli avvenimenti, rappresentati con la semplicità propria del personaggio e con una sequenza logica, elementare ma convincente, che sottende la volontà di rimettere i fatti alla valutazione dell'interlocutore, perché ne tragga a sua volta le deduzioni che anche lui ne aveva ricavato (e che, come si dirà, avrebbe subito dopo esposto).

La quasi pedante indicazione dei luoghi e delle persone, perfino la scrupolosa descrizione delle auto usate



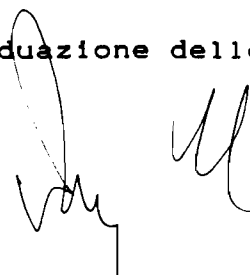
dai protagonisti della vicenda, costituiscono, nella rudimentale logica del "pentito", gli argomenti migliori per rafforzare la spinta persuasiva, come a volere suggerire la ricerca di riscontri. Ma la genuinita' traspare soprattutto nell'assoluta mancanza di iattanza (connotazione invece comune ad altri collaboratori), anzi nel riconoscimento e neppure implicito della sua stessa emarginazione fra tante persone che non gli davano "confidenza", tanto da dover fare fatica per "osare" chiedere notizie solo a quell'Onofrio ZANCA, che era uno dei pochi con cui poteva parlare di cose di mafia, e da riceverne, anche da lui, una risposta fredda e distaccata, essenziale ma al tempo stesso ammonitrice del posto che era conveniente che lui riprendesse subito (di piccolo gregario addetto ad umili incombenze, cui spettava il dovere di non intromettersi neppure a parole).

Ma il dato piu' significativo, perche' di portata obiettiva e dunque suscettibile di confronto esterno, e' costituito dall'indicazione di personaggi come "Giovannello" GRECO e "l'americano", che il CALZETTA non poteva avere inventato in un racconto pur artificiosamente costellato, in ipotesi, di particolari magari strumentalmente ricostruiti; perche', come si vedra', costoro rappresentano appunto la chiave di lettura degli avvenimenti successivi, connotati dalle ritorsioni immediate da parte della vittima dell'attentato.

Vero e' che lo stesso CALZETTA, in altra sede (f.402840), raccontando le poche notizie che conosceva sugli omicidi avvenuti in quel periodo (nella quasi totalita' dei

casi limitandosi ad un'elencazione nominativa degli uccisi, al piu' indicandone il presumibile schieramento nell'ambito delle fazioni in lotta), aveva riferito che i FICANO, padre e figlio, erano stati uccisi: "come ritorsione per il tentativo in danno di qualcuno dei GRECO, credo Pino GRECO, da parte di Giovannello GRECO"; precisando, ancora, a completamento del racconto della "tufiata", che quella stessa sera erano stati appunto uccisi i FICANO, rispettivamente padre e fratello della donna che conviveva con il "Giovannello", dal che aveva dedotto che questa fosse stata la "risposta" per la sparatoria della mattina di Natale (loc.cit.). Ma se tutto questo potrebbe far sospettare lo strumentale inserimento di dati conosciuti aliunde ed opportunamente elaborati (ancorche' le modeste risorse intellettive del "pentito" sconsiglino una ipotesi di lavoro di tal genere), non puo' comunque dubitarsi che tanto potrebbe valere se mai solo per il richiamo al "Giovannello" GRECO, e non mai al ROMANO, del quale ben poco il CALZETTA sapeva, se non che fosse del clan BONTATE. Mentre la figura di questo personaggio assume un significato assai pregnante proprio per il collegamento con la figura di un altro "perdente" eccellente, e cioe' lo stesso BUSCETTA, e che giustifichera' (in una prospettiva che il modesto collaboratore non avrebbe potuto intuire, malgrado la notevole risonanza dei delitti) proprio le altre rappresaglie, ai danni dei congiunti di costui.

Difatti, il punto piu' emblematico dell'intera ricostruzione processuale risiede nella individuazione delle

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

ritorsioni che furono innestate dal fatto avvenuto la mattina di Natale (delle quali, dunque, il CALZETTA si e' limitato a segnalarne una sola, commentandone la spiegazione alla luce di una elementare deduzione); episodi, che gia' nella loro stessa successione cronologica, tradiscono in modo non equivoco la comune matrice di immediate, violente, rabbiose, reazioni ai danni degli individuati responsabili dell'attentato.

Quella sera stessa, subito dopo mezzanotte, vengono uccisi quei Gaspare e Michele FICANO, che, come si dira' subito dopo, altra colpa sembrano non avere che quella di essere il padre ed il fratello di Francesca FICANO, la "donna" di "Giovannello" GRECO.

Il giorno successivo, nel pomeriggio, due uomini armati fanno una strage nella pizzeria dei BUSCETTA.

La mattina successiva viene ucciso Paolo AMODEO, persona molto legata a "Giovannello" GRECO (un altro AMODEO, come si vedra', sara' ucciso qualche tempo dopo).

Il 29 dicembre mattina un'altra strage colpisce ancora la famiglia BUSCETTA: vengono uccisi il fratello ed il nipote di Tommaso BUSCETTA (in una specie di cadenzata alternanza che non puo' non racchiudere essa stessa un simbolismo eloquente, quasi a significare che la "risposta" fosse diretta ad infliggere un colpo da una parte ed uno dall'altra).

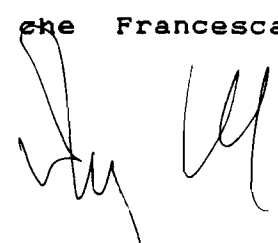
Quello stesso giorno subisce un attentato Gaetano MANFRE', suocero del ROMANO (f.445335); di questo fatto non si occupa il processo.

Certo e' pero' che l'8 febbraio successivo vengono uccisi negli Stati Uniti proprio Giuseppe ROMANO, detto "l'americano", e un certo Giuseppe TRAMONTANA, che da accertamenti esperiti dagli inquirenti (ff.450845 segg.) risulteranno subito personaggi entrambi molto vicini a BUSCETTA (il TRAMONTANA, addirittura "compare" di costui) e con una certa vocazione a fare la spola tra l'Italia e gli U.S.A. (f.450864).

Orbene, anche dalle risultanze di ciascuno di questi episodi di omicidio (di quelli rientranti nel processo) e' dato ricavare rilevanti riscontri di esatta compatibilita' con la tesi gia' eloquentemente suggerita dalle considerazioni precedenti.

I FICANO uccisi la sera stessa di Natale, subito dopo la mezzanotte, si e' gia' detto che non avessero rivelato alcuna altra possibile connotazione che quella di essere stati parenti della convivente di "Giovannello" GRECO. E gli stessi inquirenti, nel rapporto (cfr. f.008474) non hanno mostrato alcuna titubanza nell'individuare questa unica causale del duplice delitto; questa volta perfino "aiutati" dalle (forse inconsuete, ma certamente chiare) indicazioni dei parenti delle vittime. Da Rosa CALABRESE, rispettivamente moglie e madre degli uccisi (f.008492), a Michele FICANO, cugino omonimo del giovane (f.008487), tutti hanno espresso un messaggio, neppure implicito, circa l'evidente connessione con la non formalmente acquisita "parentela".

Nel processo si e' infatti accertato che Francesca



FICANO e "Giovannello" GRECO avevano chiesto solo le pubblicazioni di nozze (f.403972); e che erano poi fuggiti insieme dopo che la ragazza aveva chiesto per iscritto "perdono" ai suoi genitori, contrari alle nozze (f.008484). Restando, con questo, ulteriormente dimostrato, anche al di là delle affermazioni degli interessati (magari riluttanti ad ammettere complacenti atteggiamenti di simpatia), che ben poca contiguità operativa poteva esserci tra la famiglia FICANO e il "Giovannello".

Un dato assai significativo è affidato alla considerazione che le vittime, in quel periodo, non avevano mostrato alcun tipo di apprensione, tanto da potere presagire un pericolo imminente. Lo dimostra, a tacer d'altro, la tranquillità con la quale in quei giorni di festività si erano mossi (aggiungasi: malgrado "Giovannello" GRECO fosse già da tempo al centro delle attenzioni delle cosche) e con la quale quella sera si accingevano a tornare a casa dopo aver trascorso una giornata con i parenti.

Ma il punto sicuramente decisivo, ai fini ricostruttivi, è che Michele FICANO era stato un bersaglio solo casuale dei sicari. Infatti, secondo le dichiarazioni della CALABRESE (cit.), era stata proprio lei a telefonargli da casa dei parenti perché, al momento di andare via, la macchina del padre aveva accusato un guasto; sicché lo stesso era subito accorso e, dopo aver fatto mettere in moto l'automobile, aveva accompagnato, anche con la sua macchina, i genitori a casa. Sicché non può dubitarsi che tutto ciò

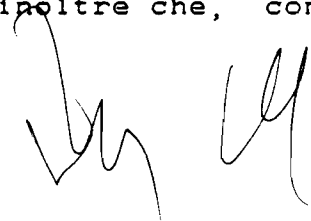
diventi esattamente compatibile solo con l'ipotesi di una sparatoria indiscriminata, tendente a colpire non persone specificamente individuate, ma persone appartenenti comunque ad un particolare contesto familiare (in termini cioè di vera e propria vendetta "trasversale").

Anche il plurimo omicidio commesso nella pizzeria dei BUSCETTA presenta rilevanti analogie con l'episodio precedente, di certo a proposito della ricavabile intenzione da parte dei sicari di eseguire una strage esemplare.

Felicia BUSCETTA (figlia, come si e' detto, di Tommaso BUSCETTA), aveva raccontato (f.009537) che quel pomeriggio era entrato nel locale un giovane che aveva chiesto sei pizze; avendo lei passato l'ordinazione al marito, Giuseppe GENOVA, che si trovava in cucina, quello era uscito rientrando subito dopo in compagnia di un altro. Appena pronte le pizze, le era stato chiesto di conferire con il titolare e, alla sua risposta che era lei, i due avevano chiesto di parlare con quello che aveva preparato le pizze stesse e quindi avevano fatto irruzione nella cucina, dove si trovavano anche i cugini Antonio e Orazio D'AMICO, ma tutti, dopo un'inutile colluttazione, erano stati uccisi a colpi di arma da fuoco.

La stessa versione aveva pure confermato Giovanni COGNATO, un ragazzo che lavorava nella pizzeria come inserviente (f.009544).

Dal concordante racconto dei testimoni presenti al fatto e' dato dunque desumere che l'obiettivo principale dell'azione criminosa fosse il GENOVA; ed inoltre che, con



buona probabilita', i due D'AMICO fossero rimasti vittime occasionali della sparatoria, essendo stati proprio loro, peraltro, a prendere l'iniziativa di un disperato tentativo di colluttazione.

Tale ultima circostanza, difatti, sembra confermata dalle altre dichiarazioni acquisite, in particolare da quella dei parenti.

Umberto D'AMICO (soltanto omonimo degli uccisi), il quale lavorava come cameriere nella pizzeria (ma quel pomeriggio non aveva ancora ripreso servizio) aveva precisato che i due cugini della BUSCETTA, che svolgevano tutt'altra attivita', non erano affatto interessati alla gestione del locale, ma venivano "quasi ogni sera" a trovare i parenti, intrattenendosi per poco tempo a conversare (f.009540).

La stessa circostanza era stata confermata da Domenico D'AMICO, padre dei due uccisi (ff.009541-009550), oltre che da Felicia BUSCETTA (cit.) e da Carmela CAVALLARO, madre dei due D'AMICO e sorella della prima moglie di Tommaso BUSCETTA (f.009543).

Per vero, non e' dato neppure trascurare la portata indiziaria di alcune circostanze alquanto singolari, come il fatto che il GENOVA, nei giorni precedenti il delitto, si era recato a Roma per qualche giorno, facendo ritorno proprio la vigilia di Natale. Cio' era stato (forse incautamente) affermato dal ragazzo Giovanni COGNATO (cit.); ma assai eloquente era stata la giustificazione fornita dal padre dei due D'AMICO, Domenico, nella dichiarazione citata,

il quale aveva detto che lo scopo del viaggio era stato quello di acquistare pomodori e altri generi alimentari per la pizzeria. Laddove, a parte la smentita di Umberto D'AMICO (interrogato sul punto in sede di dibattimento di appello, all'udienza del 21 giugno 1989, e che ha appunto ricordato che i pomodori venivano invece forniti tramite un rappresentante del luogo), la pretestuosita' della spiegazione emerge intuitivamente dal suo stesso tenore.

La possibile esistenza di un livello di connivenza non palesato del GENOVA, nei termini che si potrebbero ricavare dagli indizi esaminati, troverebbero altresì' riscontro nel fatto che lo stesso BUSCETTA che, secondo gli inquirenti, sarebbe stato in Italia nei giorni precedenti il Natale (f.453346), ha finito con l'ammettere, pur con una certa riluttanza (ed al fine di accreditare la sua versione circa un tentativo di estorsione che sarebbe stato diretto anche contro la sua pizzeria gestita da sua figlia) di avere avuto contatti telefonici con il genero (f.450193).

Ma tutto cio' non definisce comunque, a giudizio della corte, un quadro indiziario esauriente, sia con riferimento alla dubbia posizione del D'AMICO, sia soprattutto quanto al possibile ruolo del GENOVA nel panorama del crimine.

In realta', qualunque cosa facessero i D'AMICO assieme al GENOVA (in ipotesi, di diverso rispetto ai rapporti di intima frequentazione, come attestato dal fatto che anche quel giorno i due gruppi familiari imparentati avevano pranzato insieme a casa di Melchiorra CAVALLARO, moglie di BUSCETTA), certo e' che la cronologia dei fatti attesta che

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'J' or 'G' followed by a series of loops and a final vertical stroke.

essi non erano il bersaglio diretto dell'impresa delittuosa. La loro uccisione potrebbe giustificarsi pure nel contesto accidentale della colluttazione, ma non e' dato supporre che tutti fossero le vittime designate, dove tutto sembra testimoniare piuttosto per una esecuzione esemplare di tipo trasversale.

E non va trascurato neppure che sproporzionata finisce con l'essere una spedizione omicida di due soli sicari avente come scopo la soppressione di tre persone.

La considerazione che appare decisiva, a questi fini, e' che il comportamento del GENOVA e dei D'AMICO era stato tale da non potersi giustificare con riferimento allo stato di apprensione che avrebbe dovuto prenderli se fossero stati colpevoli o solo a conoscenza della causa prossima della rappresaglia, cioe' dell'attentato di Ciaculli (e non e' arbitrario supporre che dovessero essere gia' a conoscenza, quanto meno per notizia di cronaca, della uccisione dei FICANO avvenuta la notte precedente). Il fatto, cioe', che non tenessero un comportamento guardingo non puo' essere sottovalutato nella valutazione complessiva (tanto piu' che erano in tre e, se avessero pensato di correre pericoli, avrebbero potuto ben premunirsi almeno armandosi).

Il dato che rimane in ogni caso essenziale, nell'episodio in esame, e' comunque che quella pizzeria (nota perfino a Benedetta BONO, l'amante del COLLETTI: f.153344) costituiva un notorio punto di riferimento di Tommaso BUSCETTA, come hanno confermato alcuni "pentiti" minori quali Armando FRAGOMENI e Salvatore MALTESE, secondo

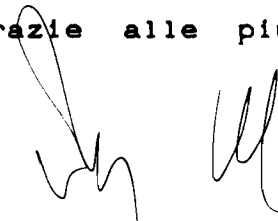
le cui rivelazioni (prevalentemente attinenti al traffico di stupefacenti di un gruppo di persone vicine a BUSCETTA, come FARAONE e PROCIDA) il locale era proprio di "don Masino" (ff.232321-413439).

Anche l'omicidio di Paolo AMODEO suggerisce, e forse in toni piu' riconoscibili, il contesto che si va delineando di semplici vendette "trasversali" per ritorsione a seguito dell'attentato di Natale.

Le indagini sull'uccisione di questo apparentemente tranquillo commerciante, nel suo esercizio di salumeria, eseguita il 27 dicembre 1982 da due giovani armati (di cui uno parzialmente travisato), nulla avevano accertato se non i rapporti di amicizia con la famiglia di "Giovannello" GRECO (ff.009812 segg.).

Solo piu' tardi, dopo che era stato ucciso anche il fratello Giovanni (come si e' detto, il 16 marzo 1983), i familiari si erano aperti con gli inquirenti, cosi' eliminando ogni possibile dubbio sulla causale del delitto, ipoteticamente ricollegabile ad ogni altra circostanza, come per esempio quello della ventilata attivita' di usuraio di Paolo AMODEO (in base alle caute ammissioni della vedova Santa BONANNO: f.009827).

Ma in realta' era emerso che soprattutto fra Giovanni AMODEO (onde e' stata pure adombrata la possibilita' che Paolo fosse stato ucciso per sbaglio, in luogo del fratello) e la famiglia di "Giovannello" GRECO intercorrevano rapporti alquanto stretti, tanto che non solo attraverso le citate dichiarazioni di Santa BONANNO ma anche grazie alle piu'



esplicite ammissioni di Vincenzo AMODEO, figlio di Giovanni (f.009860), era stato messo in luce come, dopo l'uccisione del FICANO, anche i familiari degli AMODEO avevano capito di correre pericoli potenziali di vendette indiscriminate degli avversari del predetto. Era emerso che Vincenzo AMODEO aveva addirittura deciso di trascorrere il suo tempo libero di medico nel negozio (anche questo una salumeria) del padre barricandosi, armato, dietro latte di olio per proteggere lo stesso dal pericolo che, ormai dopo l'uccisione del fratello Paolo, era divenuto sostanzialmente certo, essendo stato appunto lui il vero amico della famiglia GRECO (ivi). Conferma di questo, era stata acquisita attraverso la dichiarazione di Rosario VARVARA', commesso del negozio (f.009885).

Assai significativa, anche perche' rientrante in un attendibile atteggiamento di disponibilita' alla collaborazione, e' la dichiarazione resa dallo stesso Vincenzo AMODEO al giudice (ff.438065 segg.), quando ha dichiarato che, come medico curante della famiglia FICANO, aveva raccolto le confidenze di Gaspare FICANO circa i suoi timori per la relazione intrecciata dalla figlia con "Giovannello" GRECO, timori che si erano fatti consistenti perche', dopo l'uccisione del padre di costui, nella considerazione generale, erano rimasti loro come unici punti di riferimento dello "scappato". Lo stesso "Giovannello", inoltre, era in realta' sostanzialmente malvisto dai FICANO (con cio' confermandosi le acquisizioni di cui si e' prima detto a proposito di quel duplice omicidio), tanto che

Michele (colui che cioè, come si è visto, era stato ucciso difatti in modo del tutto estemporaneo) quando quello veniva a casa loro, se ne usciva per protesta.

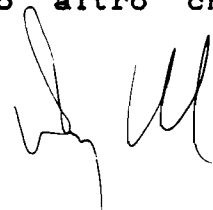
Ma il dato ulteriormente significativo addotto dalla deposizione di questo teste è che il giorno in cui fu ucciso Paolo AMODEO, Giovanni era scampato sostanzialmente per mera coincidenza perché si era allontanato dal negozio da pochi minuti.

Dalle superiori acquisizioni è dato, quindi, univocamente desumere che il vero bersaglio degli assassini era quasi certamente Giovanni AMODEO e che il fratello Paolo fu comunque ucciso perché si trovava nel negozio; e soprattutto che nessuno dei due fratelli aveva nutrito serie preoccupazioni, neppure dopo che i FICANO avevano messo sull'avviso Vincenzo AMODEO circa il pericolo che potevano correre tutte le persone vicine a "Giovannello" GRECO (e che cioè non avevano fatto nulla che potesse far pensare ad una possibile ritorsione, almeno fino all'uccisione dei FICANO).

Solo la clamorosa uccisione dei FICANO aveva fatto capire anche alla famiglia AMODEO che qualcosa poteva legarli a "Giovannello" GRECO, dando luogo dunque a quegli atteggiamenti che non sono connotazione di chi sa di potere essere, per sua colpa, vittima di una vendetta.

Ed infine, anche la strage compiuta nella vetreria del fratello di Tommaso BUSCETTA, ucciso assieme al figlio dai soliti due sicari armati, testimonia lo stesso quadro probatorio.

Le indagini (ff.453286 segg.) non fanno altro che

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a series of loops and a final vertical stroke.

raccogliere il disappunto, se non perfino il profondo rancore, dei familiari per le colpe del noto congiunto, il cui coinvolgimento nelle faide mafiose era ovviamente noto, anche qui raccogliendosi un indiretto messaggio circa la causale del delitto, diretto a colpire in forma trasversale le responsabilita' di Tommaso BUSCETTA.

La corte non trascura come, anche in questo episodio di omicidio, possano astrattamente configurarsi letture alternative, in termini di possibile contiguita' degli uccisi con gli ambienti criminali, tali cioe' da legittimare una diversa causale, riferibile ad un comportamento proprio degli uccisi.

Infatti, lo stesso "pentito" BUSCETTA non aveva fatto mistero di essersi servito del nipote Benedetto per prendere in affitto un appartamento (f.450317).

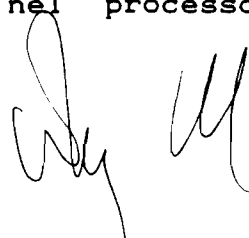
Ma soprattutto una certa presenza del fratello si coglie dalle sottili allusioni delle dichiarazioni di Giuseppe CALO' in sede di confronto con il BUSCETTA (nel dibattimento di primo grado, f.012730), quando ha ricordato come fosse stato proprio costui a fornirgli il suo recapito romano; ovvero quando ha ricordato (f.012758) i cordiali rapporti da lui stesso intrattenuti con il fratello, in carcere (Vincenzo BUSCETTA era stato infatti implicato in processi per associazione per delinquere), non venendo affatto smentito dal "pentito", che anzi ha finito con l'ammettere (f.012760) che "l'unica verita'" in quella sede) detta da CALO' era che suo fratello "aveva un'amicizia molto cara con lui".

Ma se da tutto questo si puo' trarre un convincente indizio sulla non totale immunita' degli uccisi, ed in particolare di Vincenzo BUSCETTA, dall'ambiente della criminalita' organizzata, non puo' ugualmente negarsi che il quadro probatorio, piuttosto che in conflitto logico, finisca con il porsi in esatta coerenza con la linea ricostruttiva della vendetta esclusivamente trasversale. Perche' anche da questi dati si ricava in definitiva che, seppure non completamente al di fuori, il fratello di BUSCETTA era uno che ormai si era messo in disparte (defilandosi per dedicarsi alla vetreria), tanto da potere confidare, soprattutto, in una amichevole simpatia da parte del "capo" di Porta Nuova; di tal che non poteva in alcun modo giustificarsi una persecuzione di tipo personale.

Orbene, dall'analisi di tutti questi episodi emerge che, anche dove sarebbero astrattamente ipotizzabili causali diverse, nessuna spiegazione appare coerentemente compatibile con le modalita' del delitto.

L'elemento che certamente accomuna tutti i delitti e' che ciascuno di questi uccisi nulla aveva fatto per sottrarsi a possibili aggressioni, almeno prima del giorno di Natale 1982; e inoltre che ognuno di essi aveva proseguito una vita di relazione assolutamente normale, sicche' avrebbe potuto essere ucciso in precedenza e senza alcuna difficolta'.

Ulteriore, obiettiva, riprova della aggregazione sotto il profilo eziologico di questi delitti si rinviene nei risultati delle perizie balistiche eseguite nel processo,



laddove e' emerso (ff.502941 segg.) che per gli omicidi FICANO, GENOVA-D'AMICO-D'AMICO, AMODEO Paolo e Giovanni e' stata usata una stessa arma. E non vi e' dubbio che, da chiunque fosse stata adoperata quella stessa arma, anche se cioe' essa fosse stata impiegata in modo promiscuo da diversi sicari, tale circostanza confermerebbe comunque l'identita' della matrice di tutti gli omicidi.

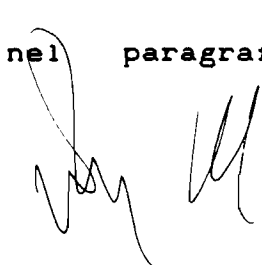
La riferibilita' degli stessi alla spietata vendetta voluta da Giuseppe GRECO, detto "scarpuzzedda", a seguito dell'attentato da lui subito il giorno di Natale, e' stata confermata da MARINO MANNOIA nel dibattimento di appello. E non e' difficile valorizzare questi apporti probatori, pur nel silenzio degli altri "pentiti" assunti nel processo: silenzio totale di CONTORNO, che fa da contrappunto alle caute reticenze di BUSCETTA, il quale (f.450073) non ha potuto negare che la ritorsione contro i suoi familiari costituisse la conseguenza dell'attentato subito da "scarpuzzedda" (del quale, naturalmente, gli aveva parlato Gaetano BADALAMENTI, da lui sospettato di avere fatto trapelare le trame brasiliane).

BUSCETTA ha pure negato di avere avuto qualsiasi rapporto con il ROMANO o di avere recentemente incontrato il (suo "compare") TRAMONTANA, da lui ritenuto una persona non dedita a delitti. Laddove la smentita sicura e clamorosa non e' soltanto nel rapporto della polizia (ff.450845), il cui contenuto era stato inutilmente contestato al "pentito" da parte del giudice istruttore, ma, come si e' visto, nella coerente cronologia dei fatti contrassegnati da sanguinose

reazioni contro familiari proprio di BUSCETTA e di quel "Giovannello" GRECO che era stato uno dei protagonisti dell'attentato di Natale. La smentita e' soprattutto (e per certi versi, paradossalmente) nelle rivelazioni di CALZETTA, il quale aveva offerto, con il suo genuino racconto, in modo dunque del tutto involontario, una chiave di lettura che spiegasse anche il perche' delle reazioni trasversali contro BUSCETTA, visto che (a parte il significativo rilievo delle notizie raccolte dalla polizia sulla segnalata presenza proprio di quest'ultimo in Italia nei giorni precedenti il Natale: f.453346) alla vittima dell'attentato non era sfuggito comunque che quell'"americano" che era stato visto fosse connotato di una precisa matrice strategica.

Ed e' in questa prospettiva che vanno giudicate non esattamente nel segno neppure le conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici, i quali hanno fatto propri i (tuttavia interessati) suggerimenti di BUSCETTA sul fatto che fosse plausibile una causale riferita solo all'incauta leggerezza di BADALAMENTI, quando avrebbe fatto trapelare l'esistenza di possibili contatti con lui avuti in Brasile. Si e' gia' ampiamente illustrato in altre sedi (par.3.3 e 6.1), con argomenti che sarebbe superfluo ripetere, come sia assurdo pensare che il BADALAMENTI potesse essersi fatto sfuggire un cosi' compromettente cenno ai rapporti avuti con BUSCETTA, clamorosamente finalizzati a predisporre una riscossa contro coloro che avevano preso il potere a Palermo.

Ma si e' pure osservato, anche nel paragrafo



precedente, come non esistesse alcuna latente causale idonea a giustificare la soppressione dei due figli di BUSCETTA nei primi di settembre di quell'anno (e che anzi questo fatto facesse pensare possibilmente ad un aspetto di un piu' articolato piano di riscossa, programmato su diversi fronti). Sicche' non puo' esservi dubbio che la "tufiata" di Natale non costituisse altro che uno dei momenti di quella riscossa (necessariamente di piu' vaste proporzioni organizzative, non potendo essere il solo "scarpuzzedda", ancorche' illustre protagonista ormai affermato, altro che uno solo dei punti di riferimento della nuova direzione di "cosa nostra", tuttavia sovrastata dalla figura di grandi "capi", come i "corleonesi").

Il riscontro decisivo alle superiori conclusioni, che attestano la stretta dipendenza dall'attentato di Natale dei successivi omicidi, si desume con analoga coerenza nella considerazione che questi ultimi furono specificamente finalizzati a colpire soltanto persone facenti parte di gruppi ben definiti, quelli cioe' facenti capo a BUSCETTA ed a "Giovannello" GRECO e non in generale, e indiscriminatamente, a tutti i "perdenti" della faida dell'anno precedente; ed inoltre, con quella eloquente simbologia dell'alternanza sistematica di colpi inferti alle due parti, nei termini gia' rilevati.

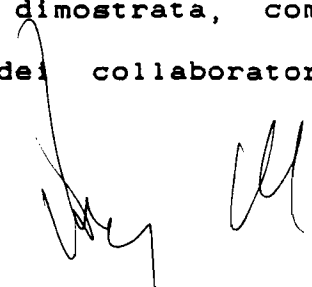
Questa visione complessiva degli avvenimenti delinea dunque in modo univoco il quadro probatorio nel quale in primo luogo ritenere confermata, date le convergenti risultanze processuali sopra esaminate, la responsabilita'

dell'imputato Giovanni GRECO (unica posizione rimessa alla cognizione di questo processo) in ordine al tentato omicidio in danno di Giuseppe GRECO, confermandosi dunque la statuizione di primo grado; ma costituisce altresì il contesto, con il quale confrontare la verifica delle responsabilità dei componenti la "commissione", che costituisce il tema di indagine devoluto quanto agli omicidi successivi all'attentato.

Sul punto, l'accusa ha indicato il consueto parametro logico della necessaria riferibilità alla "competenza" dell'organo deliberativo di "cosa nostra" di ogni delitto di rilevanza comune. Nella specie, secondo le conclusioni rassegnate, si potrebbero cogliere argomenti di prova sia dalla generica deduzione che i delitti non potessero essere commessi, nei rispettivi luoghi di esecuzione, se non con il consenso delle cosche che controllavano il relativo territorio (secondo una regola collaudata, e confermata dai "pentiti", del sodalizio criminoso), sia dall'accertato coinvolgimento di diverse "famiglie" mafiose nella fase di valutazione dell'attentato della mattina di Natale.

A giudizio della corte, tali considerazioni non assumono però il carattere di rigorosa univocità imposto dalla metodologia della prova penale, non soltanto per la loro genericità, ma soprattutto per il concorrente innesto di argomenti logici di segno opposto.

Quanto alla regola di "territorialità", si è altre volte accennato che essa, pur storicamente dimostrata, come si è detto, attraverso le rivelazioni dei collaboratori



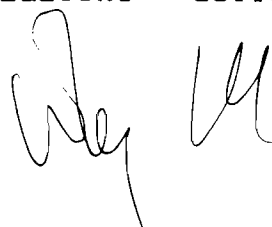
facenti parte del sodalizio criminoso, non possa tuttavia assurgere che al ruolo di indizio concorrente, ma bisognevole di specifico, ulteriore, supporto probatorio. Se e' infatti vero, come la corte puo' anche condividere, che certi delitti rientranti nella strategia di mantenimento degli equilibri di potere mafioso non possano che essere avallati dagli esponenti rappresentativi del sodalizio, perche' anche la violazione del diritto esclusivo al controllo della zona di influenza non alteri il contenuto stesso del potere esercitato, e' pure vero che nulla toglie che in relazione a particolari contingenze tanto possa pure non verificarsi. Sia perche', in alcuni casi (come quello, ricordato nella parte generale, dell'uccisione del procuratore della Repubblica COSTA da parte del solo INZERILLO, secondo le stesse ammissioni concordi dei "pentiti"), l'iniziativa finisce con il rientrare in un'autonoma strategia individuale, magari finalizzata all'affermazione di supremazia e capacita' criminale; sia perche' le circostanze concrete possono pure incentivare ed autorizzare un'impresa criminosa sicuramente destinata all'approvazione generale.

In tale falsariga, vien fatto di pensare alla stessa fisionomia della reazione impulsiva e rabbiosa di un personaggio come Giuseppe GRECO, detto "scarpuzzedda", da tutti indicato come soggetto che, nel culmine della guerra, aveva raggiunto livelli di incontrollata aberrazione criminale; ed alla conseguente debolezza dell'idea che costui si dovesse premunire di un preventivo assenso da

parte degli altri consociati: anzi di costoro, istituzionalmente riuniti a comporre l'organo deliberativo del sodalizio.

Lo stesso requirente, anche a fronte del dato logico della immediatezza della reazione e della estrema difficoltà di organizzazione logistica della riunione (nei termini ugualmente sottolineati dalle difese, che hanno rimarcato l'assurdità di una convocazione di tutti i componenti ad horas e per di più in quel giorno festivo), ha finito con l'ammettere che tuttavia sarebbe stata possibile anche una sola consultazione telefonica tra i "capi" investiti di funzione esponenziale. Ma tale prospettiva, a ben vedere, non fa che indebolire l'impostazione accusatoria, mostrando di essere quanto meno affidata ad un dato meramente ipotetico, la cui portata empirica finisce con il contrapporsi all'analogica connotazione della premessa, essa stessa basata sulla mera deduzione (ancorché improntata ad un accettabile criterio di normalità) della necessità del previo assenso da parte della comunità mafiosa.

Per vero, e in termini strettamente pratici, la valutazione della personalità dello "scarpuzzedda" e della incalzante cronologia degli avvenimenti, rende maggiormente attendibile l'ipotesi di una reazione autonoma e incontrollata. Ma anche a voler supporre la, ugualmente adeguata, evenienza di una preventiva, seppure rapida e semplificata, consultazione degli altri "capi", resterebbe ugualmente il dubbio della esatta realizzazione della



fattispecie del concorso di persone nel reato, che, come si era detto nelle premesse di ordine generale (par.6.2), pur nell'ampiezza della previsione normativa, postula sempre un concreto apporto volitivo, diretto in modo efficiente a determinare la volonta' delittuosa (in altre parole, il tacito e rassegnato assenso ad una decisione presa da un soggetto, magari rafforzato dall'esplicita o implicita garanzia di copertura, non sempre realizza una condotta rilevante sul piano del concorso di persone).

Ne' decisivi argomenti di giudizio possono trarsi dal racconto di CALZETTA (che, come si e' detto, costituisce la fonte processuale piu' rilevante), quando descrive i nervosi incontri ed i conciliaboli frenetici tra gli appartenenti a quella cosca, per ricavarne cioe' la conclusione che fosse stata messa in atto l'immediata iniziativa delle consultazioni (o perfino della convocazione della "commissione"). Perche' anche quei fatti, empiricamente apprezzabili nel contesto in cui si svolsero, possono pure giustificarsi come la naturale e spontanea reazione emotiva di chi aveva appreso del grave attentato (seguita da analogo, spontaneo ed istintivo coinvolgimento), senza con questo significare che i protagonisti venissero a loro volta mobilitati per un preciso scopo operativo. E le concomitanti considerazioni che nessuno di quei personaggi era investito della funzione rappresentativa in "commissione" e che quel gruppo inoltre (come dimostrato dagli altri episodi delittuosi) era molto vicino a "scarpuzzedda", finiscono con lo svalutare in modo decisivo la portata probante della

deduzione indiziaria.

Ritiene, pertanto, la corte che (al di fuori della posizione di Giuseppe GRECO, qui non giudicabile per la disposta separazione in vista del dubbio di esistenza in vita) nessun'altra conclusione possa utilmente ricavarsi in ordine alla responsabilita' degli imputati indicati come compartecipi morali dei delitti successivi all'attentato del giorno di Natale; di tal che, dandosi atto del dubbio che si profila quanto alle rispettive posizioni, va adottata per tutti la formula assolutoria di giustizia, cosi' riformandosi sul punto la decisione dei primi giudici.



6.24. Omicidio di Antonino SORCI, Carlo SORCI e Francesco SORCI (capi 265, 266). - La sera del 12 aprile 1983 nella via Valenza venivano uccisi, nella loro auto, Antonino e Carlo SORCI; il primo, secondo concordi rivelazioni di BUSCETTA e di CONTORNO, era addirittura il "rappresentante" della famiglia di Villagrazia, che si sarebbe alleato con i "vincenti" fin dal tempo, certamente, della eliminazione di Girolamo TERESI, Giuseppe DI FRANCO, Salvatore e Angelo FEDERICO, i quali, come si era ricordato, e secondo il racconto dello stesso CONTORNO, sarebbero stati attirati nel tranello con un finto appuntamento d'affari proprio presso il fondo ("baglio") dei SORCI.

Il 25 giugno successivo si registrava quindi la uccisione anche di Francesco SORCI, cugino di "Nino" e "uomo d'onore" della stessa famiglia, che viveva in stato di latitanza.

In merito a questi episodi i primi giudici attribuivano sicura attendibilita' alla ricostruzione di BUSCETTA, il quale aveva pur dato atto che "Ninu 'u riccu" (tale era il soprannome del piu' illustre dei tre uccisi) fosse passato dalla parte dell'opposta fazione, tanto da dimostrare nel modo che si e' detto la fedelta' alla nuova alleanza; ma in realta' lo stesso SORCI sarebbe stato in passato protagonista di un "affronto" ai danni di Luciano LEGGIO, leader dei "corleonesi", al quale sarebbe stata negata una somma di denaro da lui pretesa per un affare che il SORCI gestiva nel territorio di Corleone in societa' con

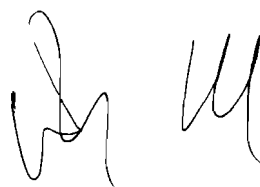
un certo capitano DI CARLO, perfino con l'intervento del carismatico Salvatore GRECO (detto "cicchiteddu"), con il risultato quindi che sarebbe stato protetto uno "sbirro".

Anche questi omicidi, dunque, secondo la tesi accusatoria fatta propria dai primi giudici nei termini ripetuti, venivano annoverati nell'ambito della faida, sicche' la responsabilita' veniva attribuita a Michele GRECO, Giuseppe GRECO (nato nel 1952), Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO, mentre Rosario RICCOBONO, Bernardo BRUSCA, Giuseppe CALO', Francesco MADONIA, Antonino GERACI venivano assolti con formula dubitativa e Salvatore GRECO (cl.1927), Giovanni SCADUTO, Ignazio MOTISI, Andrea DI CARLO, Leonardo GRECO con formula piena.

Contro queste statuizioni hanno proposto appello gli imputati, chiedendo la piena assoluzione; nonche' il procuratore della Repubblica ed il procuratore generale, riproponendo il consueto tema della "commissione" e chiedendo dunque l'affermazione di responsabilita' di RICCOBONO, BRUSCA, CALO', MADONIA e GERACI.

Nelle conclusioni dibattimentali, tuttavia, la pubblica accusa, valutando la debolezza dell'impianto probatorio, ha concluso per l'assoluzione di tutti gli imputati.

Ed in effetti, a giudizio della corte, tali conclusioni devono apparire piu' che giustificate, a fronte di un contesto processuale che non solo attesta in modo tutt'altro che convincente la responsabilita' degli imputati giudicabili, ma addirittura finisce con il prospettare l'inconsistenza della stessa impostazione accusatoria di



fondo (perfino leggibile in termini esattamente opposti).

Antonino SORCI, vecchio "uomo d'onore" di Villagrazia, dopo essere stato implicato nel processo c.d. "dei 114", da moltissimo tempo si era "defilato" a Rimini, dove, come le indagini avevano accertato (ff.415152 segg.), aveva acquistato beni immobili ed aperto un esercizio di ristorante a nome di due figli (f.415211). Egli faceva dunque viaggi saltuari in Sicilia, dove aveva lasciato l'abitazione in città e la villa di via Valenza (questa nota come fondo Valenza o anche Starrabba; vedi rapporto dei carabinieri del 13.12.1983 e allegati; 415152 e seg.; e sita appunto nella "zona" di Villagrazia) alle quali accudiva il figlio Carlo.

Lo stesso era dunque venuto a Palermo da circa quindici giorni (deposizione di Francesco SORCI, figlio: f.415226) e precisamente dal venerdì precedente la Pasqua. Nel corso della giornata si recava nella tenuta di Villagrazia, dove riceveva le visite degli amici (f.415221) spesso trattenendovisi anche a pranzare (deposizione di Sandra SORCI, nuora: 415223), come era avvenuto appunto il giorno del delitto (conformi le deposizioni della vedova Susanna DI BELLA, f.415232, e di Giuseppe VELINI, f.415236).

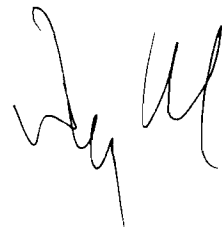
Carlo SORCI, dal canto suo, quel pomeriggio era stato presso lo studio di un notaio, dove aveva realizzato una vendita di azioni (di società finalizzate ad investimenti immobiliari), era quindi passato da casa della madre per lasciare il bambino che aveva con sé ed era alla fine andato nel fondo di Villagrazia a prelevare l'anziano padre

per la cena (ibidem).

Le risultanze processuali, insomma, non avevano mancato di dimostrare che il giovane Carlo, che non aveva proseguito gli studi ne' aveva seguito i genitori a Rimini, era stato colui che aveva preso il posto del padre nella cura degli affari di famiglia a Palermo (f.415156), ricavandosi anche dalle dichiarazioni della madre (f.415212), pur nell'ambiguita' di quei concetti oltre che della stessa espressione terminologica, che in realta' gli era succeduto proprio nelle questioni di potere mafioso (f.415169).

Quella sera, dunque, i due si accingevano ad uscire dalla tenuta di Villagrazia, quando erano stati attinti a colpi di arma da fuoco, senza che nessuno avesse visto alcunché' (ibidem).

A fronte di tutto cio', il processo ha acquisito solo la dichiarazione di Tommaso BUSCETTA, il cui tenore non puo' che apparire non soltanto riduttivo e scarsamente attendibile, ma addirittura, per certi versi, perfino paradossale nella sua intrinseca contraddittorietà. Come si era anticipato, costui (e con la pretesa di accreditare la sua versione come "unica causale possibile") aveva raccontato che le ragioni della soppressione dei SORCI risalivano a quando, intorno agli anni sessanta, il padre gestiva una societa' finanziaria con un certo ufficiale. Poiche' quest'ultimo era corleonese, Luciano LEGGIO aveva preteso di partecipare ai guadagni ma il SORCI aveva fatto intervenire l'allora capo carismatico "cicchiteddu"



(Salvatore GRECO) che aveva messo a tacere il LEGGIO. Secondo BUSCETTA, costui si era infuriato al punto tale (per il fatto che si fosse protetto "uno sbirro") che non l'avrebbe mai piu' dimenticato, neppure dopo che il SORCI aveva mostrato solidarieta' con il "corleonesi" nel corso della guerra di mafia (come si e' detto, secondo la tesi, attraverso la soppressione dei TERESI, FEDERICO e DI FRANCO).

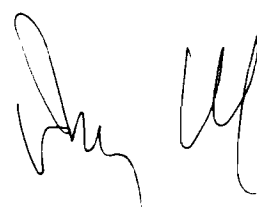
Ora, non puo' sfuggire gia' ad una prima valutazione la portata del tutto inconsistente di una ricostruzione del genere, affidata ad elementi affatto contraddittori (a parte che neppure in sintonia con le imputazioni devolute, dirette ad individuare le responsabilita' di una "commissione", laddove viene in discussione, semmai, un personale ed esclusivo rancore di Luciano LEGGIO, che e' stato escluso, nella strategia accusatoria, dal contesto delle volonta' concorrenti a deliberare gli omicidi della guerra di mafia).

Ma il suggerimento e' in re ipsa inaccettabile; posto che del tutto assurdo deve apparire che da una parte il SORCI si presti ad uccidere quattro amici (o comunque, tenendo conto delle risultanze degli omicidi di cui al par.6.8, a contribuire a farlo in modo indiretto, o comunque, ancora, a schierarsi dalla parte dei "vincenti") e che poi i nuovi emergenti, dimentichi delle recenti alleanze, decidano di farlo fuori solo perche' venti anni prima aveva scosso la suscettibilita' del LEGGIO (che per parte sua fino ad allora nessun'altra iniziativa aveva assunto).

Ma il processo contribuisce a smentire anche in modo obiettivo ed inconfutabile la tesi d'accusa, basata sulla accettazione acritica del racconto di questo "pentito", quando evidenzia elementi di prova di segno decisamente contrario.

In primo luogo, si e' gia' detto come emergesse in modo del tutto evidente che il vecchio SORCI (cui si aggancerebbe il movente) viveva in realta' da molto tempo defilato, lasciando spazio al figlio, che era divenuto il vero "delfino" destinato a seguire quella strada. E quest'ultimo, Carlo, era colui che dunque si occupava della gestione degli affari commerciali ed immobiliari della famiglia, magari operando con deleghe (per esempio della madre, come nel caso della vendita delle azioni del giorno del delitto). Tali affari, nella specie, consistevano in cospicui investimenti speculativi in una zona di crescente interesse turistico (San Vito Lo Capo), che pero' (come risulta anche da altre parti del processo: v. per esempio la posizione individuale di Giuseppe LIPARI, nella parte X) era entrata nelle attenzioni particolari dei "corleonesi" (ma quel giorno il Carlo SORCI era andato dal notaio a vendere le azioni ad un certo COLLURA).

Nel processo, peraltro, e' sottolineato come Carlo SORCI, figlio di Francesco, cugino dell'ucciso (e figlio cioe' di quell'altro ucciso di cui null'altro e' dato sapere, oltre la mera illazione che fosse caduto vittima per la stessa vecchia ruggine di "Nino 'u riccu" con il LEGGIO: il che dimostra ulteriormente il livello di consistenza



dell'accusa basata sulle semplicistiche parole di BUSCETTA), era a sua volta sposato con Gasperina BONTA' figlia di Antonino (f.433630), di quel gruppo Bonta' che aveva dato nome al noto baglio sito in zona contigua, come si e' gia' detto sub. 6/8, a quella del fondo Valenza.

E non e' tutto. Perche' le risultanze obiettive del duplice omicidio dimostrano che il vero, se non unico, obiettivo dei sicari non era affatto il padre ma il figlio.

Dopo la sparatoria, infatti, Antonino SORCI venne trovato ancora in vita (i carabinieri accorsero alle ore 20,25: f.415220) arrivando in ospedale (alle ore 21 circa) per un estremo tentativo di soccorso.

Gli assassini erano ovviamente appostati nelle adiacenze della villa, se e' vero che tesero l'agguato all'uscita della macchina dalla tenuta. Ma se e' vero questo, non e' dato comprendere perche' non avrebbero dovuto uccidere il vecchio SORCI in un momento antecedente, visto che lo stesso era rimasto in quel fondo tutto il giorno.

A togliere ogni dubbio in proposito soccorrono pure gli esiti delle perizie medico-legali, dalle quali risulta che mentre Antonino SORCI era stato attinto solo da tre colpi di pistola, di cui uno di striscio alla fronte e due al collo (f.415133), tanto che appunto non era morto sul colpo, ossia era stato lasciato in vita dagli assassini, Carlo SORCI era stato colpito a morte da due colpi di fucile "a lupara" alla testa (f.415147).

L'eloquente significato intrinseco dei fatti non lascia dunque alcun dubbio sulla circostanza che tutta

l'azione omicida (ovviamente dei due delitti del 12 aprile, mentre per quello del 25 giugno successivo il vuoto probatorio e' incolmabile) fosse diretta contro il figlio (il quale poteva essere colpito agevolmente in quel momento da chi sapeva che, dopo aver lasciato il bambino a casa, sarebbe andato come di consueto a prelevare il padre dal quartier generale della "famiglia"); tanto piu' che, soprattutto, era proprio costui quello che aveva assunto il controllo degli affari mafiosi.

La definitiva compromissione del quadro probatorio, gia' cosi' chiaramente in dissonanza rispetto alla tesi accusatoria, e' poi derivata dalla rivelazione, assunta nel dibattimento, del "pentito" MARINO MANNOIA.

Costui ha, infatti, raccontato di avere appreso (durante il periodo della sua latitanza) personalmente da uno dei diretti responsabili (Pietro AGLIERI, qui menzionato per mera esigenza descrittiva) che il duplice omicidio in danno dei SORCI, padre e figlio, era stato commesso da lui e da un altro (anch'egli qui non imputato); ma ha precisato di non conoscerne la causale, possibilmente inserita in un contesto di dissapori nell'ambito della "famiglia".

Tali risultanze impongono, pertanto, la necessaria formula assolutoria per tutti gli imputati.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a series of loops and a final vertical stroke.

6.25. Omicidio di Silvio BADALAMENTI (capi 261, 262, 263, 264). - Il 2 giugno 1983, a Marsala, dove era collettore delle imposte dirette, veniva ucciso Silvio BADALAMENTI, nipote di Gaetano BADALAMENTI che, come si era detto, era stato il capo della "commissione" prima di essere estromesso e perseguitato dal gruppo emergente alleatosi con i "corleonesi".

Silvio BADALAMENTI, pur apparentemente non implicato in modo diretto negli affari mafiosi, era stato certamente vicino al piu' noto zio, tanto da avere avuto in consegna l'"Alfetta" blindata dello stesso, con la quale era andato a trovare alcuni parenti a Milano (nell'ottobre 1981) e si era un'altra volta (nel marzo 1982) recato in un'officina di Padova per riparazioni, cercando di effettuarne la vendita.

Il delitto, secondo le conclusioni cui pervenivano i primi giudici, si inseriva dunque nel quadro della eliminazione delle persone vicine a Gaetano BADALAMENTI e doveva essere attribuito all'iniziativa dei "corleonesi" RIINA e PROVENZANO, che costituivano appunto il bersaglio del predetto. Con la condanna di costoro veniva pronunciata assoluzione con formula dubitativa a carico di Michele GRECO, Rosario RICCOBONO, Giuseppe GRECO (cl.1952), Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Francesco MADONIA e Antonino GERACI; e con formula piena a carico di Salvatore GRECO (cl.1927), Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni

CORALLO, Andrea DI CARLO, Ignazio MOTISI e Leonardo GRECO.

Anche contro questo capo della sentenza proponevano impugnazione il procuratore della Repubblica ed il porcuratore generale, chiedendo l'affermazione di responsabilita' degli altri componenti la "commissione", sul rilievo che, come gli altri, questo delitto non potesse essere deliberato che su base allargata a tutto il sodalizio criminoso.

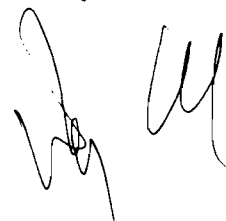
Proponevano appello anche gli imputati condannati e quelli assolti con formula dubitativa, reclamando l'assoluzione per totale mancanza di prove.

Nelle conclusioni dibattimentali, il procuratore generale ha insistito nella tesi proposta nei motivi di appello.

Osserva, tuttavia, la corte che anche in questo episodio di omicidio la tesi dell'accusa e' rimasta affidata esclusivamente ad un'ipotesi, seppure ragionevole, ma non adeguatamente suffragata dalla necessaria consistenza probatoria.

Come si era premesso, Silvio BADALAMENTI era stato in effetti uno dei parenti rimasti fedeli a Gaetano BADALAMENTI, il grande capo estromesso nel 1978 dalla "famiglia" e dalla "commissione" (per l'affare MADONIA, di cui si e' ampiamente trattato altrove).

Era subito emerso dalle indagini (ff.444617 segg.) relative a questo omicidio, commesso da persone da nessuno identificate in una strada di Marsala mentre la vittima si stava recando in ufficio, che l'unica spiegazione possibile,



960954

dato il tenore di vita apparentemente tranquillo condotto da Silvio BADALAMENTI, fosse da ricollegare ai rapporti non soltanto di parentela con lo zio Gaetano, ma soprattutto di perdurante contiguita' ancorche' segretamente (e forse con riluttanza) mantenuta.

L'ipotesi accusatoria, secondo la quale il predetto non potesse che essere caduto vittima di tale suo rapporto con uno dei piu' grossi perseguitati della guerra di mafia, non ha trovato in questo caso nessun tipo di riscontro neppure in qualcuna delle rivelazione di collaboratori; non soltanto di coloro, come per esempio MARINO MANNOIA, che nulla potevano in effetti aver saputo delle ragioni dell'omicidio, ma anche di chi, come soprattutto BUSCETTA, qualcosa avrebbe dovuto e potuto apprendere, se e' vero, come e' stato da lui stesso ammesso, che con Gaetano BADALAMENTI egli aveva mantenuto in Brasile lunghi e reiterati contatti, nel corso dei quali lo stesso gli aveva fatto confidenze, sostanzialmente su tutti gli episodi della guerra di mafia (ma, come si e' detto in altra sede, e segnatamente a proposito dell'omicidio di Antonino BADALAMENTI, stranamente su nessuno dei delitti che interessavano la sua "famiglia" e che quindi piu' direttamente avrebbero dovuto coinvolgerlo quanto meno sul piano emotivo).

Ma, prescindendo intanto dal valore notevolmente sintomatico di questa circostanza (tuttavia, come e' agevole arguire, oltremodo capace perfino di rovesciare i termini della proposizione accusatoria), e' nella stessa verifica

complessiva che si rinvencono argomenti di particolare inaffidabilit  per svalutare in modo consistente, e forse decisivo, il sillogismo di partenza, secondo il quale, poich  Gaetano BADALAMENTI era un perseguitato dai "corleonesi" e Silvio BADALAMENTI era suo nipote, l'uccisione di costui non poteva che essere stata voluta dai medesimi avversari del primo.

Prescindendo infatti dalla portata probatoria che potrebbe avere un procedimento logico di questo tipo, che non   comunque tale da non lasciare spazio ad altre possibili ipotesi (il che   imposto per rendere apprezzabile sul piano indiziario le deduzioni ricavabili), la medesima prospettiva, ed i termini stessi sui quali si fonda l'argomento, non appaiono neppure univocamente accreditabili nel processo.

Per vero, sotto un certo profilo, l'ipotesi che Silvio BADALAMENTI fosse rimasto non solo legato da vincoli di simpatia ma personalmente impegnato sul piano operativo accanto allo zio, potrebbe trovare un appiglio probatorio nelle vicende anteriori alla sua uccisione.

A parte che la circostanza che, al di l  delle apparenze, egli non fosse del tutto estraneo al contesto mafioso,   stata altres  confermata in questo dibattimento da CALDERONE (che come "uomo d'onore" ha ricordato di averlo conosciuto fin dai tempi in cui erano vivi suo fratello e Giuseppe DI CRISTINA), il fatto pi  significativo potrebbe ravvisarsi nel suo insolito comportamento successivo all'allontanamento di Gaetano BADALAMENTI, allorquando era



rimasto affidatario dell'auto blindata di costui.

Lui stesso, arrestato perche' coinvolto in procedimenti per reati associativi, non aveva avuto esitazione ad ammettere (ff.218044 segg.) di avere utilizzato per congrui periodi quella macchina; ed il dato e' rilevante, prescindendo da ogni valutazione circa le giustificazioni addotte, afferenti ad un incarico di vendita del veicolo, proprio per rimarcare quella perdurante contiguita' tra il noto zio e questo nipote, scelto non a caso (per incarico della moglie di Gaetano BADALAMENTI, aveva sostenuto l'interessato) per un compito quanto meno di fiducia.

Se non che il processo ha accertato che fin dall'ottobre 1981 Silvio BADALAMENTI aveva utilizzato la macchina blindata per fare un viaggio verso il nord Italia, recandosi in particolare a trovare un cognato residente in provincia di Milano, Antonino CUSUMANO (magistrato), al quale aveva perfino lasciato in consegna la vettura.

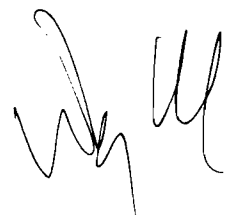
Secondo le dichiarazioni del CUSUMANO (ff.400834 segg.- 402337 segg.), il BADALAMENTI in effetti (che si era perfino posto in congedo dall'ufficio) si era fermato per lunghi periodi in quella zona, facendo frequenti spostamenti e non mancando di avere contatti con il fratello Salvatore (anche lui indicato come affiliato, forse in termini di maggiore impegno, stante il disappunto che la moglie mostrava alle semplici chiamate telefoniche, nei termini riferiti appunto dal CUSUMANO: f.402346).

Ora, specie se si considera che Silvio BADALAMENTI nel

periodo in cui si era stabilito al nord disponeva di altre autovetture (f.400836) e che quella blindata non era stata portata affatto in quel luogo per la vendita, almeno nell'ottobre 1981, se e' vero che, come concordemente ammesso da tutti, l'aveva lasciata presso il congiunto tornando con mezzi pubblici (e se e' vero che l'auto sarebbe stata poi presa anche dal fratello di Silvio stesso), non puo' negarsi che da questi comportamenti sia ricavabile un atteggiamento di disponibilita' verso lo zio "scappato". E se poi si considera che, secondo lo stesso rapporto del 13 luglio 1982 (piu' volte citato) proprio nella primavera del 1982, e cioe' quando Silvio BADALAMENTI si era installato nel nord Italia, vi sarebbero state una serie di riunioni nella villa dei GRADO (esattamente prima dell'arresto di CONTORNO) con la partecipazione appunto anche di Gaetano BADALAMENTI, il quadro indiziario, circa il livello di possibile connivenza dell'ucciso, potrebbe prospettarsi in termini assai significativi.

Ma se una ipotesi del genere, dunque compatibile con la tesi d'accusa, potrebbe essere accreditata dalle considerazioni precedenti, altri argomenti si oppongono, a giudizio della corte, per metterne fortemente in dubbio la fondatezza.

Nel processo e' dato, infatti, cogliere, ancora una volta sul piano obiettivo, elementi indiziari dai quali puo' ricavarsi la conclusione che il Silvio BADALAMENTI, fosse o non fosse direttamente inserito nel giro degli interessi mafiosi, avesse o meno aiutato lo zio Gaetano nelle sue



sommerse trame di riscossa, si volesse tuttavia defilare, quanto meno per non restare a sua volta coinvolto nelle faide e nei rigori della legge.

Le indicazioni fornite sul punto non solo dal CUSUMANO, ma anche dalla moglie Gabriella RUFFINO (sentita anche al dibattimento di appello), sembrano infatti configurare l'immagine di una persona altamente preoccupata delle implicazioni dipendenti dal fatto di trovarsi in un certo ambiente; e non appaiono, sul punto, ne' di comodo ne' interessate perche' trovano il momento di piu' significativo riscontro nella circostanza che lo stesso Silvio BADALAMENTI, come da lui affermato durante l'inchiesta nella quale era stato coinvolto (f.218107) e peraltro obiettivamente accertato, aveva costituito una societa' per dedicarsi al settore dell'informatica, allo scopo di cambiare lavoro, lasciando l'esattoria e perfino la Sicilia.

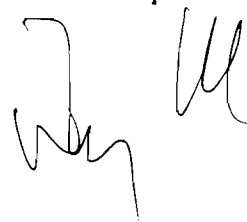
Se e' dunque possibile che lo stesso si volesse allontanare dall'ambiente nel quale certamente continuava a muoversi con riluttanza (pressato dalle insistenze della moglie e del cognato), potrebbe pure prospettarsi come plausibile anche una causale di tipo mafioso, ma di segno contrario (come cioe' punizione per un abbandono di campo e di impegni sacramentali).

Detto questo, quanto alla ipotetica ambivalenza logica del contesto probatorio, non puo' essere svalutata poi la portata indiziaria di un'altra considerazione, attinente proprio alla enigmatica figura di Gaetano BADALAMENTI, e con la quale e' necessario misurare l'intera impalcatura

processuale (pur con l'avvertenza, altre volte puntualizzata, che, essendo costui non imputato nel processo a seguito della separazione nelle prime fasi del giudizio, non e' dato approfondirne incidentalmente la posizione piu' di quanto non concorra a definire l'indagine sulle imputazioni devolute).

Si e', difatti, piu' volte rimarcato (specialmente nel par.6.1 e nel par.3.3) come questo personaggio di grosso spessore mafioso fosse in realta' rimasto circondato da un certo inestricabile mistero. Molte risultanze processuali, come e' noto, attestano la sua contiguita' con il gruppo dei c.d. "perdenti"; ed in alcune parti il processo sfiora perfino la sua personale connivenza nelle manovre eversive di prevaricazione dello stesso gruppo (meno distintamente, in verita', nella fase iniziale della guerra di mafia, piu' chiaramente nelle fasi successive alle prime sconfitte). Basti pensare alla sua presenza proprio in Brasile, che, come e' incontestabile, era divenuto il centro operativo degli "scappati" alla riscossa (vi si ritrovano BUSCETTA, "Giovannello" GRECO, appunto Gaetano BADALAMENTI con uno dei suoi figli; vi si stava recando anche Pietro MARCHESE; vi era recato Ignazio LO PRESTI); basti pensare, in particolare, alle stesse ammissioni di BUSCETTA sul fatto che con lui, in Brasile, confabulasse sulle modalita' di un ritorno in Sicilia per infliggere una sconfitta ai "corleonesi".

Al tempo stesso, pero', Gaetano BADALAMENTI da' la sensazione di essere riuscito a restare nell'ombra in quei



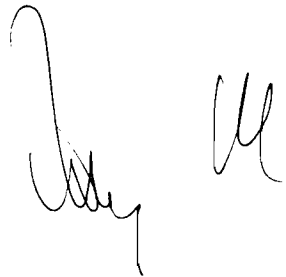
periodi "caldi" della guerra; se e' vero che, come e' stato ampiamente descritto e commentato nel par.6.1 (cui si rinvia per brevità), nello stesso periodo egli si era perfino associato nel traffico degli stupefacenti con persone che avrebbero dovuto essere suoi avversari, tanto da suscitare la sconvolta reazione emotiva in BUSCETTA che, come riferito da Fabrizio Norberto SANSONE, aveva così' capito che era stato "giocato" da quello che lui riteneva un amico sincero ed affidabile.

E se Gaetano BADALAMENTI faceva il "doppio gioco", per fare (per esempio) combattere la guerra di mafia ai "perdenti" ed attendere il momento propizio per uscire allo scoperto a prendere il posto di comando che gli era stato tolto nel 1978, così' come appunto sembrerebbe suggerire l'episodio descritto dal SANSONE, non si vede come avrebbe potuto (essendo, in tesi, riuscito nell'intento) diventare bersaglio di aggressione da parte del gruppo dei "vincenti".

Per vero, come si e' detto nelle parti richiamate, anche la "famiglia" di Cinisi era stata tormentata da una sanguinosa faida nei primi degli anni ottanta; e si e' pure ricordato come, secondo gli inquirenti, questa si connotasse della specifica contrapposizione tra coloro che erano rimasti fedeli al vecchio capo deposto e coloro che erano invece passati dall'altra parte, che ormai saldamente controllava la fazione (con l'ascesa al comando di quell'Antonino BADALAMENTI del cui omicidio si e' trattato nel par.6.14, al quale ulteriormente si rinvia per le necessarie integrazioni).

Ma, giova ripetere, tutti questi episodi di omicidi sono quasi completamente esulanti dal processo; sicche' non e' possibile alcuna specifica lettura in una chiave compatibile con la tesi d'accusa, o in qualsiasi modo che concorra a dimostrare che anche Gaetano BADALAMENTI fosse stato in quel momento perseguitato da una qualche vendetta, attuata alla stregua di quelle che, come si e' visto in precedenza, avevano colpito i protagonisti della riscossa gia' sanzionati per il tentato complotto.

Anzi il fatto che l'omicidio di Silvio BADALAMENTI resti sostanzialmente un episodio isolato anche nel possibile contesto della faida locale (alla quale tuttavia egli era certamente estraneo, secondo quanto risulta in processo) finisce con il rafforzare la convinzione che ben poco di vendetta trasversale possa connotarsi la sua uccisione. Tanto piu' che una ritorsione di tal genere (si supponga, per punire un Gaetano BADALAMENTI ormai scoperto nel suo sommerso ruolo di eversore, e magari oggetto di quelle "attenzioni" da parte della "commissione" che avrebbero dovuto portare, secondo la tesi qui non condivisa in pieno - v.par.6.1 -, al mandato omicidiario conferito ad Antonio SALAMONE) non si attaglierebbe neppure alla figura di Silvio BADALAMENTI, nipote che faceva di tutto per mantenere una apparenza di distacco e che veramente voleva defilarsi; dove, invece, perfino il di lui fratello (quel Salvatore che tanto disappunto cagionava nella moglie di Silvio) era sicuramente molto piu' impegnato nelle manovre dello zio.



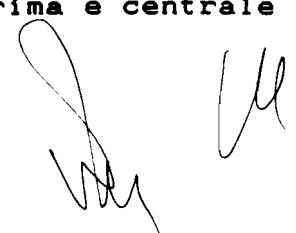
Neppure, dunque, sotto questo punto di vista acquista consistenza la pur debole tesi d'accusa. Ed a questo punto, la generica riflessione di tante possibili altre causali non emerse nel processo, acquista quella consistenza ulteriore che serve a concorrere a svalutare l'intera impalcatura probatoria.

Si deve, quindi, conformemente a giustizia, pronunciare assoluzione.

6.26. Valutazione riassuntiva della posizione processuale dei mandanti (componenti la c.d. "commissione"): a) Michele GRECO. - La verifica fin qui condotta delle risultanze probatorie concernenti tutti gli episodi di omicidio riferiti alla strategia della guerra di mafia, consente a questo punto una valutazione riepilogativa delle specifiche posizioni individuali di quegli imputati nei cui confronti e' stata formulata l'accusa di avere assunto il ruolo di mandanti in quanto partecipi dell'organo deliberativo del sodalizio mafioso.

Come e' stato possibile riscontrare nella dettagliata disamina, le risultanze processuali hanno consentito di considerare provata la riferibilita' alla strategia della guerra di mafia, nei termini prima evidenziati, attraverso lo sviluppo sia degli avvenimenti che, in base a quanto e' stato possibile ricostruire, di numerosi episodi di omicidio.

Richiamando, per le necessarie integrazioni, quanto si era concluso nella indagine generale (par.6.1, 6.2 e 6.3) in ordine appunto alle vicende in esame, si deve ritenere ulteriormente comprovata l'individuazione di quelle diverse fasi attraverso le quali si era articolata la faida tra le cosche mafiose. Da una fase prodromica, soltanto connotata dalla possibilita' di leggere attraverso gli avvenimenti quel sottofondo di contrapposizioni personali che si sarebbero presto evidenziate in forma violenta e repressiva, si e' potuto verificare il passaggio ad una prima e centrale



fase della guerra, originata dal tentativo di complotto ordito da BONTATE e dai suoi alleati per assumere il potere nell'ambito di "cosa nostra".

Si sono, quindi, individuati i successivi sviluppi della faida, essi stessi non comprensibili adeguatamente senza la spiegazione degli eventi anteriori, perche' appunto contrassegnati dalle ulteriori iniziative, in odio agli avversari, assunte dal gruppo dei c.d. "perdenti"; prima, con il "bidone" attuato certamente da CONTORNO, e forse da altri alleati (tra i quali soprattutto i MAFARA e GRADO) e con l'appoggio di compiacenti gregari (come RUGNETTA), poi con l'organizzazione di una piu' ordinata riscossa capeggiata da coloro che fino ad allora erano rimasti, pur conniventi, nell'ombra: anche questa destinata all'insuccesso e ancora una volta stroncata con cruento e sistematiche ritorsioni anche "trasversali".

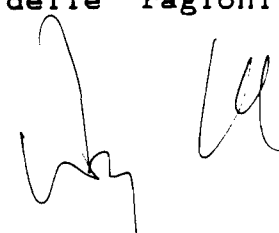
Come si e' visto, della fase prodromica e' stato possibile definire solo il contesto generale, ancorche' episodi come quello dell'uccisione di DI CRISTINA (par.6.5) abbiano raggiunto un risultato di consistenza probatoria assai prossimo alla certezza processuale (ma dai quali, anche cioe' a fronte del convincimento espresso dalla corte, circa la non completa affidabilita' delle emergenze acquisite, sono stati ricavati elementi di giudizio assai rilevanti, specie per la configurazione di quel quadro complessivo costituente la premessa storica della guerra di primavera 1981).

Decisamente coerenti al postulato accusatorio si sono

invece rivelati gli episodi salienti di omicidio di questa prima fase della guerra, che costituiscono anzi la chiave di lettura di tutto il processo. Si e' difatti verificata la stretta interconnessione fra gli omicidi BONTATE, INZERILLO, TERESI - DI FRANCO - FEDERICO, il tentato omicidio in danno di CONTORNO, e l'omicidio in carcere di Pietro MARCHESE; tutti coerentemente caratterizzati dalla comune causale dell'accertamento delle responsabilita' delle vittime nel complotto eversivo scoperto, denunciato in "commissione" e sanzionato secondo le regole del sodalizio criminoso.

Anche in questo periodo sono collocati episodi di omicidio, la cui fisionomia e' stata individuata come assai prossima allo stesso contesto probatorio (come quelli dei SEVERINO e GNOFFO e, per certi versi, anche quello del DI NOTO); ma, come si e' visto, la corte non ha ritenuto raggiunta la prova sicura della causale evidenziata, nei termini comuni agli altri episodi.

Sulla seconda fase della guerra, quella risalente tra la fine dell'estate e l'autunno di quello stesso anno 1981, le risultanze processuali hanno ampiamente dimostrato il filo logico degli avvenimenti; ma anche per questi, a fronte della non completezza delle acquisizioni probatorie, compromesse in modo rilevante dalle interessate quanto comprensibili reticenze dei collaboratori (soprattutto CONTORNO), essi stessi protagonisti delle vicende, non e' stato possibile definire il quadro specifico, al fine di desumerne in particolare la persistente strategia della "commissione" (della quale, data la natura delle ragioni



emergenti, non e' stato cioe' individuato l'effettivo coinvolgimento nella concorrente formazione della volonta' omicida).

Delle ulteriori fasi della faida, infine, connotate dalla prosecuzione della persecuzione ai danni del CONTORNO e di "Giovannello" GRECO, nonche' dalle rappresaglie conseguenti all'attentato contro Giuseppe GRECO, detto "scarpuzzedda", il processo ha consentito da una parte una chiara lettura degli avvenimenti (tanto da legittimare l'affermazione di responsabilita' del Giovanni GRECO per il tentato omicidio), ma non ha potuto d'altra parte comprovare le responsabilita' concorrenti dei mandanti inseriti nel meccanismo deliberativo di "cosa nostra".

La cospicua e significativa concordanza di tutte le risultanze, anche di quelle che non hanno consentito una decisione specifica, ha tuttavia confermato in modo decisamente univoco l'intero contesto degli avvenimenti, come ricostruiti attraverso la preliminare analisi.

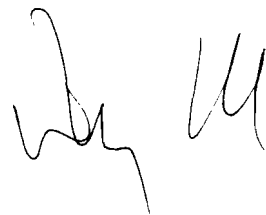
La posizione individuale degli imputati, atteggiati nella condizione di compartecipi morali dei delitti, potra' dunque ricavare argomenti di giudizio da tutte le predette risultanze, ancorche' le conclusioni saranno finalizzate alla valutazione della responsabilita' degli stessi soltanto per quelle imputazioni delle quali la corte ha ritenuta certa la matrice eziologica.

Alla stregua di queste premesse, la corte deve ritenere univocamente provata, in primo luogo, la responsabilita' dell'imputato Michele GRECO.

La figura di questo imputato e' risultata infatti ampiamente tratteggiata da tutte le risultanze processuali come colui che, dopo la "deposizione" di Gaetano BADALAMENTI, era stato posto a capo della "commissione". E le deduzioni cui sono pervenuti i primi giudici, quanto al necessario suo coinvolgimento nelle "deliberazioni" di quest'organo, non offrono il fianco ad alcuna plausibile censura.

Vero e' che del GRECO le acquisizioni probatorie tendono ad accreditare una prevalente immagine di persona distaccata e "al di sopra delle parti", alla stregua di un saggio moderatore dei contrapposti interessi in conflitto; in coerenza, peraltro, con quell'indiscutibile livello di inserimento sociale da lui raggiunto, specialmente sul piano delle relazioni (non a caso, anche nel dibattimento di appello, la difesa ha potuto addurre molteplici contributi probatori sulle buone frequentazioni, in epoche pregresse, della tenuta di Favarella, sottolineando come perfino i carabinieri, sia pure in periodi risalenti, erano stati dotati di alcune chiavi del fondo).

Ma tutto questo (del quale ad ogni buon fine si dara' ulteriore contezza nell'esame della posizione individuale dell'imputato, nella parte X, anche ai fini delle residue imputazioni) non altera il valore probatorio delle risultanze acquisite; ne', come primo approccio, svaluta la sicura circostanza che il GRECO fosse comunque diventato il "capo" dell'organo centrale di "cosa nostra". Ed anzi, l'avvertenza (altrove sviluppata: v. pure il par.6.1) che il



livello di infiltrazione del sodalizio mafioso fosse proprio così' insidiosamente pervenuto (come nella stessa logica dell'art.416-bis c.p.) ad una difficilmente individuabile compenetrazione con forme apparentemente legali di vita sociale, finisce con il rafforzare lo stesso postulato accusatorio, anche sul punto dell'effettivo ruolo di questo (come di ogni altro) esponente rappresentativo.

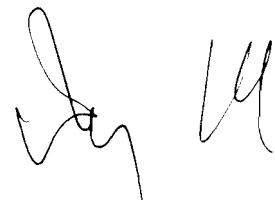
Le indicazioni circa la carica assunta dal GRECO sono difatti del tutto unanimi; tanto che ai "pentiti" già' escussi in primo grado hanno fatto da eloquente contrappunto le nuove rivelazioni dei collaboratori adottati dall'accusa in appello, il cui contributo, come si dira', diviene davvero decisivo per eliminare ogni pur improbabile margine di incertezza.

Cio' che difatti consente una decisiva conferma dell'indicazione, ripetesi concorde, circa il ruolo direttivo (e dunque di necessario raccordo per ogni tipo di attivita' della "commissione" di "cosa nostra") e' che dalle numerose rivelazioni acquisite la stessa tenuta di Favarella era diventata un vero e proprio punto di riferimento, quasi un quartier generale, del sodalizio, nei termini appunto confermati sia da MARINO MANNOIA (in moltissimi brani, dei quali sarebbe ultronea la specifica citazione) sia, soprattutto, da CALDERONE, il quale, essendo di ben altra zona (Catania), contribuisce a mettere in luce un contesto assai attendibile. Numerosissime sono, infatti, le citazioni di questo "pentito" circa gli incontri degli associati nel fondo Favarella, a cominciare da quello (dettagliatamente

descritto nel par.6.5) conseguente all'omicidio DI CRISTINA, allorquando tutti gli esponenti piu' rappresentativi erano stati (gia' allora, e come si era detto al collaboratore era ancora ignota l'avvenuta estromissione di Gaetano BADALAMENTI, coeva a quegli avvenimenti) convocati in quel luogo, dove si era appunto discusso delle ragioni di quel fatto importante, dato lo spessore dell'ucciso).

Che dunque la tenuta fosse in ipotesi, di tanto in tanto, frequentata da persone indifferenti, se non perfino di sicura affidabilita' sociale, non solo non puo' essere decisivo, ma finisce con il prospettarsi addirittura irrilevante di fronte ad acquisizioni cosi' chiaramente significative (ulteriormente corredate dal racconto dei moltissimi incontri di Michele GRECO con gli altri esponenti e per questioni di mafia, di cui si fara' cenno nella parte X, riportate nelle pagg.39, 41, 45, 69, 97, 112, 113 segg., 143 segg., 163 segg., 200, 217 segg., 270, 363, 378, 401, 476, 493, 572, e in altri luoghi della trascrizione delle dichiarazioni istruttorie di CALDERONE; in particolare si veda la pag.479, dove riassuntivamente il "pentito" indica luogo e personaggio come veri e propri punti di riferimento del sodalizio). Laddove, appunto, il fondo FAVARELLA e' il luogo dove si tengono incontri, avvengono presentazioni di "uomini d'onore", si danno appuntamento gli uomini piu' rappresentativi dell'intero sodalizio.

La persona di Michele GRECO, inoltre, risulta attivamente inserita nella strategia della guerra di mafia, oltre che per la carica "istituzionale", anche per il

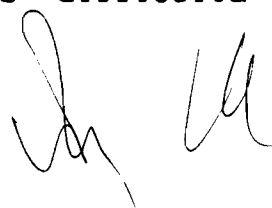


diretto coinvolgimento della sua stessa "famiglia" nella faida. Per le considerazioni che e' superfluo qui ripetere, dopo la pedissequa analisi preliminare (par.6.1), la "famiglia" di Ciaculli-Croceverde Giardini (si dira' nella sede appropriata come la difesa abbia cercato di introdurre argomenti di perplessita' circa la stessa fazione di appartenenza di questo imputato, questioni tuttavia non pertinenti, una volta sicuramente individuato il GRECO nella sua personale fisionomia) era difatti una delle piu' specificamente colpite dai conflitti del 1981; tanto che proprio ai margini di essa si era sviluppata la contrapposizione, poi divenuta cruenta, fra l'emergente Giuseppe GRECO, detto "scarpuzzedda", ed i congiunto "Giovannello" GRECO: il primo, destinato ad assumere ruoli sempre piu' spiccatamente esponenziali, il secondo compartecipe del piano di destabilizzazione che avrebbe dovuto portare al potere il gruppo del complotto riguardante diverse "famiglie" (tra le quali anche corso dei Mille, Porta Nuova e soprattutto S.Maria di Gesu', centro di potere della mente direttiva Stefano BONTATE). E se vi era dunque una ragione ulteriore (oltre, ovviamente, al dovere connesso al vincolo associativo ed alla carica ricoperta) perche' si dovesse mobilitare il "papa" (cosi' soprannominato per la intuitiva immagine carismatica, non disgiunta da quell'immagine di pacato proprietario terriero, magari divenuto tale per le pregresse stratificazioni di potere mafioso), questa era certamente riferita al ruolo di diretto responsabile della cosca da cui provenivano i due

contendenti.

La perfetta cooperazione del GRECO nei passaggi salienti della guerra si coglie in tutte le acquisizioni riguardanti le varie fasi della cruenta faida. A cominciare dal suo intervento presso la "commissione regionale", nei termini raccontati da CALDERONE (di cui si e' detto in altra sede), allorquando era andato a raccontare agli alleati catanesi del perche' della uccisione di capi eccellenti come BONTATE (si e' detto nel par.6.1. che in quella occasione il rappresentante della "commissione" palermitana aveva riferito che gli uccisi si erano resi colpevoli di un grosso ammanco in danno delle famiglie associate, e si e' chiarito anche il senso di questa possibilmente riduttiva spiegazione; ma il dato, in questa sede riepilogativa, e' sicuramente significativa del ruolo di primo piano dell'imputato e del suo diretto coinvolgimento).

La parte di protagonista nelle vicende di cui si discute e' stata, come si e' pure detto, attribuita al GRECO anche dal TOTTA (del quale la corte vuole ripetere, ancora, il giudizio di particolare attendibilita' altrove diffusamente spiegato). Giova richiamare la limpida spiegazione da costui offerta circa le origini della guerra di mafia: "Bontate...aveva in animo di togliere di mezzo il 'corleonese'...", che, "coalizzandosi con i GRECO di Ciaculli e con la famiglia di corso dei Mille, aveva ucciso Stefano BONTATE e iniziato lo sterminio dei membri piu' autorevoli del clan.." (ff.435590 segg.). Laddove emerge proprio quella verita' che pur con qualche difficolta'



interpretativa (appunto fra le reticenze dei "pentiti" mafiosi) il processo ha potuto evidenziare.

Non e' dunque possibile dubitare della concordanza degli elementi di prova, una volta confrontate queste dichiarazioni con le pur caute (sostanzialmente attenuate dalle reticenze tendenti a coprire personali coinvolgimenti) rivelazioni dei "pentiti" CONTORNO e BUSCETTA; costoro, come si e' dimostrato nei par.3.3, 3.4 e 6.1, trasponendo una mera, quasi ipotetica, volonta' di BONTATE di eliminare RIINA al complotto vero e proprio dallo stesso capeggiato, sostituendo la fattiva collaborazione nello stesso di INZERILLO, "Giovannello" GRECO, CONTORNO, Pietro MARCHESE, BUSCETTA, e degli altri, con una mera supposizione di potenziale alleanza di costoro, e quindi coerentemente facendo "parlare" i referenti ufficiali attribuendo cioe' la paternita' delle notizie a persone come BADALAMENTI, SALAMONE, TERESI, per mantenere il giusto distacco dagli avvenimenti, hanno finito con l'offrire una coerente lettura del contesto complessivo, nei termini appunto chiaramente emergenti dalle invece genuine rivelazioni come quelle di TOTTA.

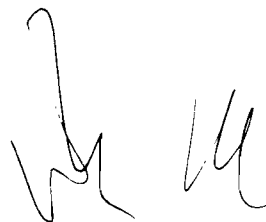
E, come si era dimostrato nel par.6.1, le conferme sono state ulteriori e puntuali nel dibattimento di appello, con le nuove acquisizioni probatorie.

Particolarmente illuminante e' stata, come si e' visto, la conferma offerta da CALDERONE; e cio' non soltanto in ordine alla generale spiegazione della guerra di mafia, ma anche, per quanto qui interessa, a proposito della

posizione personale di Michele GRECO, nei termini ricordati.

CALDERONE, inoltre, come si e' visto nel par.6.20, ha fornito un significativo contributo anche per la ricostruzione dell'omicidio in carcere di Pietro MARCHESE, ricordando che, secondo le notizie da lui raccolte (da fonti non inquinate, perche' del tutto disinteressate, allora, alla faida tra BONTATE e complici da una parte e RIINA e "commissione" dall'altra), era proprio Michele GRECO che cercava il MARCHESE e "Giovannello" GRECO, perche' erano "passati" dalla parte di BONTATE. Laddove, con buona evidenza, pur nella latente non completa informazione retrostante circa le vere motivazioni di quei fatti, traspare la genuina verita' storica di quella persecuzione rivolta nei confronti degli associati ritenuti responsabili di una qualche colpa mafiosa, avallata ed anzi condotta in prima persona dal GRECO, non soltanto nella qualita' ma anche quale portatore di un interesse proprio, afferente alla sua "famiglia".

Ed anche (per certi versi, soprattutto) MARINO MANNOIA ha addotto elementi di giudizio di portata rilevantissima, sia in generale quanto alla conferma delle linee di sviluppo complessive della guerra di mafia (come si ricordera', con la genuinita' dipendente dalle manifestate perplessita' soggettive circa la veridicita' delle notizie da lui stesso raccolte sul complotto di BONTATE e soci), sia, in particolare, quanto alla specifica cointeressenza del GRECO, ampiamente tratteggiato come il tramite necessario di qualsiasi strategia del sodalizio.



Il punto decisamente piu' significativo, che merita qui richiamare espressamente perche' esprime la migliore sintesi della consistenza delle acquisizioni processuali sull'imputato GRECO, e' il racconto fatto da MARINO MANNOIA circa gli eventi successivi all'uccisione di Stefano BONTATE. Allora, come si era ricordato, Michele GRECO aveva "convocato" Pietro LO IACONO e con lui si era recato nel rifugio segreto di Salvatore RIINA; qui era stata ufficializzata la nomina dei "reggenti", guidati proprio dal LO IACONO che veniva quindi messo a parte della strategia della "commissione" ("vi abbiamo tenuto fuori dalla eliminazione del capo..").

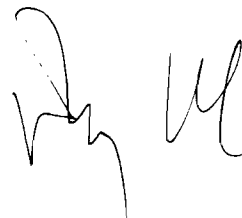
Di tal che tutte le informazioni (anche dei "pentiti" CONTORNO e BUSCETTA, de relato, o solo formalmente tali) circa il ruolo di primo piano avuto dal GRECO nella gestione degli avvenimenti successivi, circa gli omicidi di INZERILLO, di TERESI (controllato nei suoi incontri con il primo), e in generale nell'intera strategia della guerra, trovano esatta concordanza logica, tale da assurgere a quella dignita' di prova univoca che giustifica la pronunzia di colpevolezza sollecitata dall'accusa.

La difesa, per vero, ha cercato di sminuire la portata probatoria delle risultanze qui riassunte, introducendo il dubbio che, come risulterebbe da molte pagine del processo, la "famiglia" di Ciaculli si era trovata ad essere sostanzialmente sovrastata dalla preponderante invadenza di quel Giuseppe GRECO, detto "scarpuzzedda", che presto sarebbe diventato capo spietato ed irriducibile della cosca.

Di tal che la figura di Michele GRECO, secondo la prospettiva, potrebbe ridursi a quel ruolo semmai simbolico di capo rappresentativo, ma dotato di nessuna incidenza decisionale.

Tali deduzioni non sono tuttavia, a giudizio della corte, idonee a svalutare la portata probatoria delle risultanze esaminate, neppure sotto la diversa prospettiva della indicata partecipazione diretta dello "scarpuzzedda" alla "commissione". Perche' la ricostruzione degli avvenimenti ha consentito di fare chiarezza sul fatto che la pur emergente figura di costui aveva raggiunto il culmine di (sostanzialmente impazzita) preponderanza solo in una fase successiva (tanto che, come si ricordera', la corte ha rinvenuto argomenti di dubbio sull'effettivo, rituale, coinvolgimento della "commissione" nella fase delle ritorsioni conseguenti all'attentato di Natale 1982: v. par.6.23). Ma nella fase iniziale della guerra, pur volendo riconoscere che "scarpuzzedda" fosse l'uomo emergente, difatti destinato al ruolo di principale protagonista per le "azioni" punitive, e che per tale ragione prendesse parte sempre piu' frequentemente perfino ai lavori della "commissione", non vi e' dubbio che la sua presenza non avesse escluso, ne' soltanto ridotto, il ruolo del "rappresentante" e capo della "commissione" stessa rivestito e, come si e' visto, attivamente esercitato da Michele GRECO.

Lo stesso va detto a proposito della preponderante intromissione della figura di Salvatore RIINA (di cui,



infra), che, secondo alcune indicazioni processuali, avrebbe raggiunto un potere tale da sovrastare, "tenendo<la> in pugno", tutta la "commissione". Perche', qualunque cosa possa in ipotesi sostenersi circa il vero ruolo direttivo del "corleonese", la figura di un GRECO, certamente capo dell'organo medesimo, anche se ridotta al ruolo di "burattino" (la definizione e' stata ripetuta anche da CALDERONE nel dibattimento di appello) nelle mani di quello, non ne verrebbe comunque diversamente connotata sul piano giuridico-penale. Ma in realta' le rivelazioni che fortemente suggeriscono questi spunti ricostruttivi, fornendo l'immagine di un RIINA sempre piu' "padrone" della "commissione", altro non possono significare che costui, dopo l'eliminazione dei "capi" di prestigio (BADALAMENTI, BONTATE, INZERILLO), era divenuto il vero protagonista emergente della mafia, al cui confronto la "moderata" personalita' del GRECO poteva leggersi perfino come supina obbedienza.

Di questo imputato deve essere quindi affermata la responsabilita' in ordine ai delitti rientranti nella sicura strategia della "commissione" (BONTATE, per l'omicidio del quale non ha ragione d'essere il dubbio espresso dalla prima Corte e che, pero, mal si attaglia ai risultati della complessiva indagine su detta strategia, INZERILLO, TERESI - FEDERICO - DI FRANCO, tentato omicidio CONTORNO, Pietro MARCHESE); conformemente peraltro alla sostanzialita' del giudizio espresso dai primi giudici, i quali hanno, come si era premesso, piuttosto individuato una piu' ampia

responsabilita' per numerosi altri delitti, in termini non
condivisi da questa corte.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a smaller, more fluid signature.

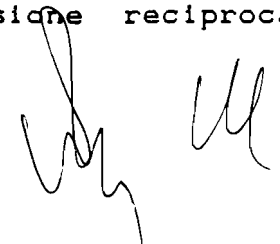
6.27. segue: b) Salvatore RIINA. - Ad analoga conclusione deve pervenirsi quanto alla posizione di questo imputato, anch'egli colpito da numerosissime condanne da parte dei primi giudici per i molti delitti ritenuti commessi per ordine della "commissione" di "cosa nostra".

Il suo spessore criminale emerge con univoca chiarezza da tutte le risultanze processuali ed e' significativamente attestato da una condizione di cosi' lunga latitanza da avere giustificato perfino, tra i vari argomenti difensivi, la prudente illazione che ci si potrebbe forse trovare di fronte ad una figura mitica ed irreali; proposizioni che si pongono in stridente contrasto con la concreta e tangibile presenza di questo personaggio proprio nella vicenda oggetto del processo, nel quale la sua condizione di inafferrabilita' e probabilmente (come ipotizzato dagli inquirenti) di mimetizzazione in una diversa immagine sociale (e forse fisica) finisce con il rafforzare il convincimento dell'eccezionale levatura del ruolo da lui rivestito nella organizzazione mafiosa.

Anzi, in questo processo, la sua posizione e' divenuta sostanzialmente emblematica: indicato come uno dei due ex-sostituti di Luciano LEGGIO, nel corso dei tempi sarebbe divenuto il personaggio emergente, fino al rango di vero "capo dei capi". E nel processo, dove - come si e' detto - l'accusa non ha individuato alcun tipo di interferenza, da parte del LEGGIO, nella strategia della guerra di mafia e della formazione degli assetti di potere mafioso degli anni

ottanta, la figura del RIINA finisce con il sintetizzare la carica di rappresentativita' di una dirigenza sempre piu' spiccata anche di quella fazione, "corleonese", che proprio costituisce il motivo dominante della trama accusatoria.

La guerra di mafia e' dunque intimamente permeata della figura di RIINA, fin dalle sue manifestazioni prodromiche. Come si era visto nel par.6.1., man mano che andava emergendo la figura di BONTATE, a seguito della espulsione di Gaetano BADALAMENTI (ed anche prima, data la vicinanza dei due), cresceva anche quella di RIINA, difatti destinato a costituire a sua volta il polo opposto del futuro scontro. E' proprio contro costui che BONTATE aveva cominciato a manifestare la sua ambizione di carriera. Sintomatiche, le parole di CALDERONE quando, come si era detto, ha raccontato delle frizioni fra i gruppi emergenti ai margini delle attivita' redditizie del sodalizio, ricordando come il sequestro CASSINA fosse stato, quasi provocatoriamente, organizzato dal RIINA come "risposta" al fatto che BONTATE e BADALAMENTI "si arricchivano con la droga" mentre molti di loro facevano la fame in carcere. Laddove, come si ha avuto modo di evidenziare nel par.6.1, questo e' forse uno dei piu' significativi episodi che, al di la' delle parole dei "pentiti", piu' o meno sfiorate da sospetti di possibili inquinamenti interessati o di altrettanto strategiche reticenze, attesta meglio di ogni altro quel sottofondo di dissapori di tipo personalistico, connotati dall'ambizione emulativa di carriera mafiosa, che intanto si traducono nella volontaria esclusione reciproca



960980

dai rispettivi affari lucrativi.

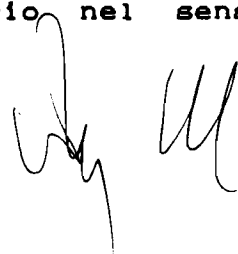
Perfino attraverso le rivelazioni di Giuseppe DI CRISTINA (v. pure il par.6.5), accertatamente finalizzate allo scopo di indirizzare le indagini dei carabinieri verso i "corleonesi" magari in episodi delittuosi da questi non commessi (la questione dell'omicidio MADONIA e' il riscontro processuale piu' affidabile) e quindi sicuramente frammiste di tendenziose esagerazioni o calunnie, e' dato tuttavia cogliere il ruolo preponderante e significativo di RIINA, gia' allora appunto considerato l'avversario emergente da combattere. E cio', come si e' dimostrato, anche se alla fine quegli screzi avevano trovato formale composizione nella sedi fisiologiche del sodalizio: perfino con l'eliminazione, a scopo punitivo, di DI CRISTINA (lui, in quanto ritenuto responsabile dell'uccisione del MADONIA), con la sanzione dell'espulsione di Gaetano BADALAMENTI e con l'assoluzione di BONTATE. Proprio perche' era quello il contesto nel quale si erano andati stratificando i dissapori, come si e' detto informati ad un'aspirazione piu' profonda di predominio.

La genesi della guerra di mafia, coerentemente, ha visto come personaggio-chiave proprio il RIINA, il quale, per quanto detto, non a caso era l'avversario che, nel disegno di BONTATE e compagni, doveva essere subito eliminato nel tranello (gli dava "disturbo", come aveva detto TOTTA, parlando di quello che il suo amico Enzo GRADO definiva il "corleonese", indicando con questo in modo assai emblematico quel sotteso disagio di un gruppo di potere,

come era quello di coloro che si rifacevano a BONTATE, nei confronti di chi intralciava il programma di predominio con altrettanto invadente presenza).

Sicche' non sorprende che tutte le acquisizioni probatorie, comprese quelle sospettate di caute reticenze, convergano a mettere in luce il ruolo del personaggio RIINA. BONTATE "aveva manifestato l'intenzione di uccidere RIINA", aveno detto BUSCETTA e CONTORNO; ed anche se queste indicazioni vanno lette, come si e' visto, nel senso che, piu' esattamente, quell'intenzione si era tanto palesata all'esterno che era stato organizzato un vero e proprio complotto (nel corso del quale, come ha detto TOTTA, era proprio CONTORNO che era stato incaricato di uccidere RIINA), il valore che esse assumono, sul punto dell'individuazione dell'obiettivo della faida, non puo' essere messo in alcun modo in discussione.

La guerra, come si e' visto, nasce dunque dalla scoperta di questo complotto e dal ricorso immediato di RIINA alla "commissione", per ottenere "giustizia". Sicche' quando BUSCETTA, come si e' detto nella ricostruzione generale, ha raccontato che a seguito delle proteste di RIINA (che era venuto a sapere dell'"intenzione" di BONTATE) Michele GRECO era arrivato a proporre perfino un piano che prevedesse l'allontanamento di "Giovannello" GRECO e di altri (ha detto BUSCETTA, perche' amici di BONTATE, ma non e' stato difficile arguire la diversa spiegazione della diretta responsabilita' nel complotto), il quadro che ne viene tratteggiato in modo univoco e' proprio nel senso



della ricostruzione ricavata.

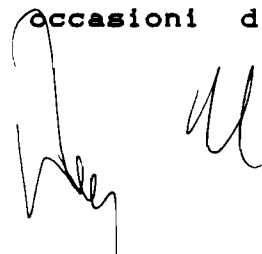
Si e' perfino profilata nel processo l'idea (di cui si e' data contezza incidentale nel paragrafo precedente) che il RIINA, nel corso della guerra, avesse finito con il sovrastare tanto la scena della mafia da avere tenuto lui solo il controllo dell'intera "commissione", ormai asservita al suo volere. Ma si e' visto come tale pur accettabile contesto debba essere letto nella sola chiave possibile della acquisita supremazia del RIINA sugli altri rappresentanti delle altre "famiglie"; chiaro essendo, infatti, che la presenza degli altri, almeno nelle prime fasi della guerra, non era stata neppure formalmente esclusa.

Si e' ripetuto, anche nel paragrafo precedente, come una decisiva conferma del quadro probatorio sia stata offerta, in sede di rinnovazione del dibattimento in appello, dalle dichiarazioni di MARINO MANNOIA, il quale ha ricordato come dopo l'uccisione di BONTATE, cioe' dopo l'avvio della strategia della guerra (rectius, delle rappresaglie punitive decise dalla "commissione"), Michele GRECO avesse condotto Pietro LO IACONO al cospetto del RIINA per la formale investitura della "reggenza" della "famiglia" di S.Maria di Gesu'. Ed il ruolo di questo imputato e' sintetizzato in forma ottimale proprio dall'episodio in questione, nel quale appunto si leggono da una parte la posizione di supremazia dallo stesso acquisita sia come protagonista attivo e direttamente interessato alla controversia in discussione (essendo stato appunto il

destinatario almeno principale del complotto) sia come esponente di prestigio del sodalizio, e d'altra parte la voluta mediazione della "commissione" nella risoluzione, secondo le regole di "cosa nostra", della faccenda.

A fronte della univoca convergenza delle risultanze probatorie, la cui stessa sintesi rischierebbe di apparire riduttiva (senza, appunto, il riferimento a tutto il quadro degli avvenimenti esaminati in questa parte della sentenza), la difesa, al fine di diminuirne la portata innestando argomenti di perplessita', ha cercato di far leva su una circostanza, diffusamente ripetuta nel processo, secondo la quale la strategia dei "corleonesi" sarebbe stata attuata congiuntamente e simultaneamente dai due "rappresentanti", gia' designati in luogo di Luciano LEGGIO, e cioe' non soltanto dal RIINA ma anche da Bernardo PROVENZANO (di cui, infra). Di tal che non sarebbe giammai possibile, in tesi, distinguere riguardo a ciascuno di essi sia il personale apporto volitivo, sia, correlativamente, la dipendente responsabilita' penale; in termini, peraltro, del tutto speculari rispetto alla proposizione accusatoria, fatta propria dai primi giudici, in base alla quale tale intimo rapporto di collaborazione organica avrebbe con certezza accomunato entrambi nella medesima posizione processuale.

La prospettazione difensiva sembrerebbe, peraltro, indirettamente rafforzata da una ulteriore indicazione scaturita dalle rivelazioni di CALDERONE (nei termini confermati al dibattimento), quando costui ha ricordato come il LEGGIO fosse stato sostituito nelle varie occasioni di

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

trattazione di affari di "famiglia" proprio dal RIINA, ma che qualche volta interveniva anche l'altro "caposaldo", che era il PROVENZANO; precisando, in particolare, che i due non partecipavano di regola insieme, ma alternativamente (nel senso che quando interveniva l'uno, non vi era l'altro).

Orbene, a giudizio della corte, se e' vero, come si avra' occasione di ribadire anche nel prosiegua a proposito della posizione del PROVENZANO, che il sillogismo accusatorio (secondo il quale dove e' provata la volontaria partecipazione dell'uno deve ritenersi automaticamente dimostrata la responsabilita' anche dell'altro) non puo' considerarsi improntato ad un criterio logico-giuridico accettabilmente idoneo a sorreggere, da solo, un giudizio di colpevolezza, e' pure vero pero' che la circostanza della cumulativa rappresentativita' della "famiglia" non puo' essere neppure utilizzata nel senso totalmente negativo, al punto cioe' di svalutare le consistenti acquisizioni probatorie.

Per vero, anche questo dibattito processuale finisce con il dimostrarsi affidato ad un'erronea impostazione del problema, essa stessa idonea a fuorviare l'indagine senza una adeguata riflessione critica.

Infatti, la circostanza che RIINA e PROVENZANO esercitassero le corrispondenti funzioni rappresentative in una possibilmente indifferente forma alternativa, non consente di formulare nessun tipo di valutazione processualmente decisiva, ne' nel senso dell'accusa ne' nell'opposta prospettiva della difesa.

Si era fin dalle prime premesse di ordine metodologico (par.6.2, cui si rinvia) avvertito come l'indagine del giudice dovesse restare immune da istintivi condizionamenti dipendenti da sillogismi o (secondo una terminologia abusata nel processo) "teoremi" e come, piu' coerentemente, il giudizio dovesse restare affidato alla valutazione delle prove acquisite. Così' come, dunque, il fatto che, secondo accertate emergenze, una serie di delitti fosse stata deliberata da un organo decisionale del sodalizio criminoso non potrebbe, di per se' stesso, orientare in modo esaustivo la ricerca delle responsabilita' penali (costituendo solo il dato di partenza, notevolmente indiziante perche' significativo del possibile personale coinvolgimento degli imputati, facenti parte della "commissione"), allo stesso modo la comprovata qualita' di due soggetti ugualmente legittimati ad interloquire in forma alternativa nelle decisioni del sodalizio mafioso non potrebbe neppure significare ne' la sicura partecipazione morale ai delitti deliberati, ne' tanto meno l'irresponsabilita' di entrambi.

Come si era concluso, il compito del processo e' di individuare le prove della colpevolezza di ciascun imputato; e quindi, nella ricostruzione della fisionomia dei compartecipi morali dei vari delitti, di enucleare gli argomenti di sicura affidabilita' probatoria che attestino in modo univoco l'effettivo ruolo da ciascuno assunto. Restando, altrimenti, il quadro probatorio stesso assestato in un pur consistente livello indiziario ma non mai portato al punto tale da legittimare un giudizio certo.



Ora (a differenza, infatti, di quanto si dovrà constatare a proposito del PROVENZANO), la qualità che giustificava la partecipazione del RIINA alla formazione della volontà deliberativa del sodalizio altro non può definire che il contesto nel quale procedere alla ulteriore ricerca di sicuri apporti volitivi; e non tanto, come si era avvertito, per rinnegare la valenza indiziaria della proposizione basata sulle competenze della "commissione", ma per integrare la stessa, con l'apporto decisivo del dato ulteriore della inesistenza di qualsiasi dubbio sul fatto che, per una qualsivoglia ragione, l'associato munito di poteri decisionali si fosse sottratto al dovere di adottare la specifica deliberazione criminosa.

E, quanto alla posizione del RIINA, la sua certa partecipazione alla formazione della volontà omicida non è, come si è visto, soltanto attestata dalla provata intromissione nelle vicende che avevano connotato la guerra di mafia, ma è ulteriormente e in modo decisivo sottolineata dall'assunzione di quel ruolo di protagonista, che lo aveva infatti portato ad essere, lui assieme forse ad altri (come si dirà a proposito di Giuseppe CALO'), il soggetto passivo del complotto di BONTATE e dunque il promotore dell'iniziativa di "giustizia" mafiosa, appunto mediata attraverso le forme rituali del sodalizio. Tanto che non è difficile cogliere la conclusione, empirica ma coerentemente indiziante, che se vi era uno cui poteva riferirsi l'interesse alla persecuzione di BONTATE e dei suoi alleati, e la cui istanza doveva essere recepita dalla

"commissione", questo era proprio e in primo luogo il RIINA.

Nei confronti di questo imputato la corte ritiene dunque raggiunto un risultato probatorio sicuro e completo, tale da legittimare la pronunzia di condanna per gli omicidi individuati come rientranti nella strategia piu' volte ripetuta, nei termini ulteriormente precisati anche nel paragrafo precedente.



6.28. segue: c) Bernardo PROVENZANO. - , Quanto si e' appena osservato ai margini della posizione del RIINA costituisce, come e' evidente, la premessa dell'indagine riguardante il PROVENZANO.

La posizione di questo imputato e' difatti strettamente legata a quella dell'altro "rappresentante" della "famiglia" di Corleone, protagonista della faida mafiosa.

Le risultanze processuali, ed in particolare le assolutamente concordi rivelazioni di tutti i "pentiti", hanno invero indicato nello stesso un vero e proprio alter ego di RIINA ("due cuori e un'anima", secondo una significativa definizione ricorrente). Perfino DI CRISTINA, nelle sue singolari confidenze ai carabinieri, ricordate anche nei paragrafi immediatamente precedenti, lo aveva descritto come un pericoloso continuatore della strategia di LEGGIO (attribuendogli, con il RIINA, numerosi e indefiniti omicidi).

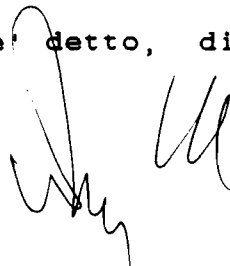
Si e' pure detto, e ripetuto a proposito di RIINA, che assieme a quest'ultimo lo stesso realizzava una solida presenza nel sodalizio mafioso, essendo investito di pari dignita' e di uguale titolo a partecipare alle deliberazioni della "commissione". Di tal che non puo' che apparire teoricamente apprezzabile la proposizione accusatoria secondo cui entrambi agissero in una perfetta comunanza di intenti e di consonanza di atteggiamenti strategici sulla base di un programma comune di conservazione delle

prerogative della "famiglia" medesima.

Alla stessa stregua delle considerazioni prima svolte e specificamente esposte a proposito del RIINA, anche con riferimento alla posizione processuale del PROVENZANO deve pero' ribadirsi che le medesime premesse, circa il sicuro inserimento dell'imputato nel meccanismo decisionale del sodalizio, non definiscono se non il quadro indiziario di fondo nel quale collocare le residue emergenze probatorie e dal quale procedere per orientare la ricerca ulteriore e particolareggiata degli elementi sui quali fondare un giudizio di colpevolezza (senza di che, ripetesi, non e' possibile affrancare l'indagine da un ragionevole dubbio che le regole del processo impongono di rivolgere a favore dell'imputato).

Richiamandosi pure quanto si e' prima ripetuto riguardo alla problematica innestata dalla circostanza della partecipazione in forma alternativa dei due "rappresentanti" alle deliberazioni della "commissione", ed alle conclusioni che la corte ha ritenuto conformi al proprio compito decisionale, va dato atto, in particolare, che il processo non ha tuttavia addotto ulteriori e convincenti argomenti di prova dai quali desumere che, con certezza, anche il PROVENZANO avesse assunto un ruolo efficiente nella sede di formazione della volonta' omicida, scaturita dalla deliberata punizione degli associati contravventori delle regole di "cosa nostra".

Se infatti i dati afferenti al ruolo dell'imputato nell'ambito del sodalizio consentono, come si e' detto, di



collocare costui in quella posizione fortemente indiziaria che e' connaturata al diritto di essere consultato per l'adozione di misure di rilevanza istituzionale, nonche' al corrispondente dovere di interloquire sulle stesse, nella indagine sulla ricerca ulteriore del collegamento sicuro con le specifiche deliberazioni i risultati non offrono tuttavia argomenti univoci di valutazione.

Per vero, tutti i collaboratori hanno, come si e' detto, indicato il PROVENZANO come un necessario punto di riferimento, in "commissione", della "famiglia" di Corleone (assieme al RIINA). Ma nessuno di loro ha tuttavia inserito la sua figura nella specifica strategia della guerra di mafia, descrivendone un atteggiamento, riferendone una qualsiasi presenza nelle fasi cruciali della faida.

A differenza, infatti, di RIINA, che e' stato da tutti indicato come il protagonista di quella strategia e descritto come colui che in prima persona si era dato carico di sollecitare le iniziative della "commissione", in quanto peraltro egli stesso diretto controinteressato al comportamento offensivo degli avversari, la figura del PROVENZANO non viene messa in discussione in alcuna sede descrittiva dei passaggi salienti della guerra.

Ne' BUSCETTA ne' CONTORNO, pur fra le tante notizie (autenticamente o fittiziamente de relato), attribuiscono a lui una qualsiasi posizione assunta nel corso degli avvenimenti della faida.

Allo stesso modo, tutti gli altri "pentiti", pur - come si e' detto - confermando lo spessore del personaggio

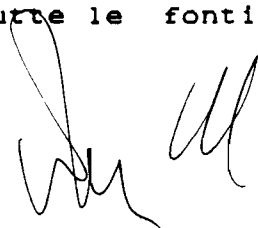
nell'ambito di "cosa nostra", non gli hanno mai attribuito una specifica iniziativa nel quadro delle opposte rappresaglie scatenatesi dalla primavera del 1981.

Perfino nella fase prodromica, dal 1978 circa e fino ai primi mesi del 1981, il PROVENZANO rimane in una posizione di secondo piano nel contesto degli avvenimenti che contrassegnarono i dissapori e le contrapposizioni latenti, destinati ad esplodere, fra BONTATE da una parte ed appunto RIINA dall'altra.

Anche TOTTA, nella sua limpida descrizione della genesi della guerra di mafia, come si e' ripetuto nel paragrafo precedente, ha sempre indicato il "corleonese" (chiarendo trattarsi appunto del RIINA) come il punto di riferimento della faida. Ed altresì CALDERONE e lo stesso MARINO MANNOIA, che e' stato anche vicino ai "vincenti" nella condizione carceraria, raccogliendone (in qualche caso, in modo molto significativo) gli umori, tutti concorrono a definire il PROVENZANO come un sicuro e grosso "caposaldo" della "famiglia" di Corleone, ma nessuno gli attribuisce una qualsiasi immistione nella faccenda della punizione di BONTATE, INZERILLO e compagni.

Laddove, dunque, tale ingerenza resta, sul piano processuale, affidata solo alla premessa dello stretto, indissolubile, collegamento fra questo imputato ed il RIINA, in una specie di simbiosi operativa e volitiva; ma che realizza appunto nient'altro che una pur apprezzabile ipotesi.

Peraltro, alla puntuale convergenza di tutte le fonti

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized 'W' or 'M' followed by a smaller, more fluid signature.

probatorie sulla sola persona del RIINA della strategia della guerra, corrisponde in modo a questo punto significativo una costante di segno opposto, che vede invece il PROVENZANO come colui che, della "famiglia" di Corleone, viene emergendo nel ruolo di gestore degli affari economici. Basti pensare a tutte le acquisizioni (per esempio citate a proposito della posizione dell'imputato Giuseppe LIPARI) riguardo alle società controllate dai "corleonesi" (si veda, fra gli altri, il rapporto dei carabinieri del 10 aprile 1984: ff.160531 segg.), per comprendere come non mai il RIINA ma appunto solo il PROVENZANO (in una specie di divisione di compiti) costituisse il punto di riferimento delle attività connesse al reinvestimento di capitali della "famiglia".

Se non che proprio il rilievo della concorrente alternatività nella partecipazione alla "commissione" finisce con l'introdurre positivi argomenti di giudizio, di segno opposto. Perché, se è vero specialmente che il PROVENZANO non risulta da nessuna acquisizione mai intromesso nella gestione delle questioni collegate alla faida, tanto comincia a prospettarsi come plausibilmente dimostrato proprio dal fatto che il diretto, ed altresì personale, interesse di RIINA a "gestire" l'affare BONTATE in "commissione" avrebbe dovuto intuitivamente escludere lui stesso. E se era vero che costoro si alternavano nella partecipazione alla "commissione" ("mai insieme", secondo la ricordata conferma di CALDERONE), è logico presumere che se vi era uno che doveva occuparsi di queste faccende, questo

non poteva essere altri che il RIINA, e non gia' il PROVENZANO.

A questo punto, la tesi accusatoria affidata esclusivamente alla premessa dello stretto collegamento (funzionale e personale) fra i due "rappresentanti" di Corleone tradisce la sua intima debolezza, perche' dimostra di essere basata solo un dato ipotetico, per vero apprezzabile ma non mai tale da poter assurgere alla dignita' di prova che giustifichi una condanna; pur in un contesto, ripetesi, in cui il PROVENZANO non nasconde il suo spessore mafioso, non meno consistente di quello del RIINA.

Siffatto singolare meccanismo di transitivita' (che si coglie dal tenore implicito di alcune proposizioni accusatorie, laddove si deduce l'estensione all'uno delle prove refluenti sulla posizione dell'altro imputato) non puo' dunque accettarsi come criterio processualmente valido. Perche', in realta', l'ipotesi che RIINA agisse anche "per conto" di PROVENZANO (alla stessa stregua della gestione degli affari patrimoniali) realizzerebbe al piu' la premessa dalla quale fare scaturire implicazioni accettabili soltanto sul piano della comune deontologia morale; ma non mai sotto il profilo giuridico-penale (dove, a tacer d'altro, il postulato dell'art.40, cpv., c.p., conferma che al principio moralmente apprezzabile di impedire un evento dipendente da una diversa ma conosciuta eziologia, non corrispondono ne' un equivalente dovere giuridico di adoperarsi per evitare che si verifichi il risultato delittuoso, ne' una qualsiasi forma di responsabilita' concorrente per il solo fatto



dell'inerte e passiva consapevolezza della condotta altrui)).

E se poi si considera quanto ha incidentalmente affermato MARINO MANNOIA al dibattimento di appello, e che cioè tra RIINA e PROVENZANO, secondo notizie raccolte nell'ambiente, non erano piu' corsi buoni rapporti, il quadro complessivo ne ricava un ulteriore momento di perplessita', coerente a quelli esaminati fin qui.

Ritiene, dunque, la corte che ad altra soluzione non possa, in tale contesto, pervenirsi che a quella implicante la liberazione dell'imputato sia dalle contestazioni attribuitegli dai primi giudici che dalle ulteriori reclamate dall'accusa in questo giudizio di appello.

6.29. segue: d) Giuseppe CALO'. - Nei confronti di questo imputato, anche lui sicuramente componente della "commissione" (secondo univoche e concordi acquisizioni probatorie riferite alle rivelazioni di tutti i "pentiti"), il processo ha evidenziato gravi e convergenti indizi in ordine alla sua partecipazione al programma strategico della guerra di mafia; ma sui quali, come si chiarirà, la corte ritiene incidente in modo decisivo un dubbio, che affonda magari la sua matrice in quella stessa incertezza espressa dai primi giudici sulla responsabilità del CALO' per gli omicidi, anche se si prospetta sotto ben diversa esplicazione.

Difatti, all'argomento (invece valorizzato dalla corte di primo grado) secondo cui la difficoltà logistica di spostamento da Roma, dove il CALO' da tempo si era stabilito, a Palermo, sede ufficiale della "commissione", non può attribuirsi alcun decisivo rilievo; potendosi anzi rimarcare la totale irrilevanza, vuoi perché la partecipazione, nel senso qui in discussione, alla strategia della guerra di mafia deliberata dalla "commissione" non può come principio comportare il materiale accesso ad una specie di sede "legale" di questo organo (potendosi invece, e più ragionevolmente, spiegare in modi diversi e con contatti o collegamenti di varia consistenza), vuoi perché, dopo tutto, il processo ha ugualmente offerto la dimostrazione che il CALO' aveva appunto intrattenuto frequenti contatti con Palermo, dove veniva prelevato



perfino all'aeroporto (e con una macchina che l'accusa si e' adoperata in questo dibattimento di appello di dimostrare che fosse di proprieta' proprio dell'imputato).

Per vero, come si vedra' anche nella parte X, a proposito delle altre imputazioni formulate contro questo imputato, il CALO' e' stato non solo univocamente indicato come affiliato al sodalizio mafioso, ma anzi proprio come uno dei piu' attivi sostenitori della strategia dei "corleonesi" (basti pensare alle precisazioni di MARINO MANNOIA, quando ha spiegato che "quando parl<a> di corleonesi intend<e> riferirsi ad un gruppo ... omogeneo che ha come capo Salvatore RIINA..." e di cui fa parte, fra gli altri, anche il CALO': circostanze ulteriormente precisate al dibattimento, all'udienza del 4 gennaio 1990). E la sua "presenza" a Palermo e' stata ancora e senza alcun dubbio confermata da CALDERONE, quando ha riferito dei numerosi incontri avuti in Sicilia (a Catania, a Palermo, una volta nel fondo Favarella di Michele GRECO), nel corso dei quali aveva constatato la partecipazione attiva del medesimo.

La specifica cointeressenza del CALO' nelle questioni connesse allo scoppio ed allo sviluppo della guerra di mafia del 1981, sembra dunque confermata in primo luogo sotto il profilo dell'esistenza di un valido movente e dunque di un interesse alla fattiva cooperazione alla formazione (ripetesi, in qualsiasi modo) della volonta' deliberativa.

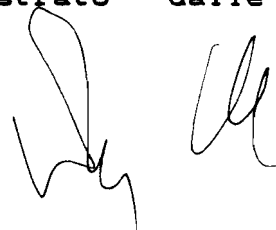
Come si e' piu' volte ricordato, nella fase prodromica della faida vi e' un episodio altamente sintomatico del clima di tensione che andava sempre piu' degenerando, e

960997

cioe' quello del sequestro CASSINA (che, come e' ridetto, venne organizzato, secondo le rivelazioni di CALDERONE e di MARINO MANNOIA, perche' RIINA intendeva contrapporsi all'esclusiva gestione da parte del BONTATE del lucroso traffico della droga). Orbene, anche in questa vicenda viene sfiorato il dubbio che fin da allora il CALO' si fosse apertamente allineato dalla parte del RIINA, se e' vero che responsabile del sequestro fu riconosciuto (con sentenza passata in giudicato) Francesco SCRIMA, che non era soltanto un "uomo d'onore" della "famiglia" di Porta Nuova, ma era addirittura l'uomo di maggiore fiducia del "capo" Giuseppe CALO', suo "vice", "consigliere" ed anche cugino (sul punto si rinvia alla corrispondente posizione individuale).

Ma la figura del CALO' viene indicata con insistenza anche nella stessa genesi della guerra, da fonti che la corte ha gia' piu' volte valutato nella loro riscontrata attendibilita'.

Lo stesso TOTTA, infatti, nelle sue rivelazioni (ff.435590 segg.), come si e' detto aveva attendibilmente spiegato le cause dello scoppio della faida in un clima di contrapposizioni sfociate nel complotto, indicando appunto quel contesto di particolare potere raggiunto, specie nel traffico di stupefacenti, dal gruppo facente capo a BONTATE (con il quale erano alleati i suoi amici GRADO): "enorme potere - aveva aggiunto - che disturbava soprattutto quello che Enzo GRADO chiamava il 'corleonese', collegato con altro 'boss' di Roma...". Laddove il riferimento proprio al CALO' e' chiaramente leggibile e comunque dimostrato dalle



960998

incontrovertibili risultanze processuali sul fatto che solo costui fosse l'esponente mafioso trapiantato, ed operante a Roma.

Un ulteriore, e certamente significativo, apporto e' stato fornito da un altro "pentito", MARINO MANNOIA, al quale la corte ha attribuito un notevole livello di attendibilita', tanto che e' stato facile, come si e' visto nelle trattazioni precedenti, scoprire le ragioni di alcune sue ingenue prospettazioni certamente riduttive, ma non volontariamente inquinate. Fra queste, appunto, si colloca la descrizione delle cause della guerra di mafia, connotate, secondo le notizie da lui raccolte, da quel complotto (al quale lo stesso collaboratore, come si era osservato, aveva in buona fede affermato di non credere, ma che in realta' ha trovato articolato riscontro nel processo), ordito dal gruppo di BONTATE.

Orbene, secondo MARINO MANNOIA (udienza del 4 gennaio 1990), obiettivo prioritario del complotto erano stati RIINA e CALO'. Anzi il "pentito" ha specificato che a quest'ultimo doveva essere teso un tranello proprio nel fondo Magliocco (base operativa della "famiglia" di S.Maria di Gesu', dove il Calo' si sarebbe dovuto dunque recare ad un finto appuntamento di lavoro, non avendo motivo per diffidare ufficialmente della posizione di quel gruppo).

Ma nella trama della causale evidenziata la figura del CALO' troverebbe collocazione anche per altra ragione logica e cioe' perche' essa costituiva proprio quel riferimento esponenziale di una delle "famiglie" interessate al

complotto eversivo dei "perdenti", i quali, come si era dimostrato, si erano ovviamente riproposti di assumere il controllo delle rispettive fazioni. E fra i "perdenti" in lotta il processo, pur fra le caute reticenze di questo "pentito", ha dimostrato a chiare note che era innegabilmente emergente la figura di BUSCETTA, difatti grande emarginato della "famiglia" di Porta Nuova. Di tal che anche sotto il profilo degli assetti strategici complessivi, la persona del CALO' avrebbe potuto costituire un obiettivo da eliminare alla stessa stregua del RIINA (assieme al quale, infatti, costituiva l'unico ostacolo alla restaurazione, data peraltro la piuttosto scialba fisionomia degli altri associati, compreso lo stesso Michele GRECO, e posto che il RICCOBONO, pericolosissimo e prevaricatore, come ha confermato lo stesso MARINO MANNOIA, aveva promesso segreta connivenza con i rivoltosi: "vai avanti tu...che poi io ti seguo", aveva detto, secondo questa fonte, RICCOBONO a BONTATE).

La figura del CALO' risulterebbe, in secondo luogo, difinita dalla sua fattiva presenza sia in alcune fasi di assestamento degli assetti mafiosi durante quel periodo, sia, soprattutto, in alcuni episodi significativi della guerra stessa.

Quanto al primo punto, il processo ha per esempio offerto l'indizio che, a seguito dell'uccisione di Ignazio GNOFFO (par.6.10), il suo posto era stato preso, ovviamente con il benestare degli altri esponenti, da Giovanni CORALLO (alla cui posizione personale, nella parte X, si rinvia): e

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

lo stesso era proprio non solo un fedele alleato del gruppo dei "corleonesi" e di CALO' in particolare, ma era di costui anche un vecchio amico, tale fin dai tempi risalenti in cui entrambi lavoravano come impiegati in un negozio di tessuti.

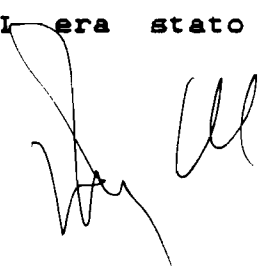
E se pure non e' stato possibile stabilire la vera matrice di questo delitto, data la poverta' delle acquisizioni (poiche' nessuno, neppure alcuno dei "pentiti" che doveva sapere qualcosa, ha raccontato quale fosse stato il vero ruolo di GNOFFO nell'operazione complotto), non vi e' dubbio che, stabilitone l'inquadramento nella faida, l'episodio assumerebbe comunque valore perche' in ogni caso (sia cioe' che lo GNOFFO fosse stato alleato degli uni ed eliminato dagli altri, sia che, viceversa, avesse tradito gli stessi e fosse stato dunque per questo punito), il "gradimento" delle "famiglie" dei "vincenti" e di CALO' in particolare si giustificerebbe tuttavia come un segno di utile restaurazione di una situazione da tenere sotto controllo.

Quanto poi al fattivo impegno operativo, il processo ha ugualmente offerto alcuni significativi indizi, la cui portata la corte non ha mancato di valutare. Come, innanzitutto, l'accertata partecipazione di Salvatore CUCUZZA, sia pure nell'apparente ruolo di discreto osservatore (indicativo in realta' dello spessore dell'individuo), al tentato omicidio in danno di CONTORNO; e cioe' ad un episodio che sarebbe superfluo ricordare nella sua decisiva incidenza nella strategia della guerra di mafia, dato il rango del personaggio da eliminare a tutti i

costi. Ed il CUCUZZA (come si vedra' nella corrispondente analisi della parte X) che aveva il ruolo di essere il "capo" della "famiglia" del Borgo, cioe' di una fazione apparentemente non interessata alle ragioni della guerra (e magari mobilitata assieme a tutti gli altri gruppi fedeli ai "corleonesi"), era anche un uomo certamente vicino a CALO', che era peraltro il "rappresentante" del "mandamento" che comprendeva proprio anche il Borgo (era cioe' un uomo sottoposto ad un vincolo di obbedienza al CALO').

Altamente significativa, inoltre, potrebbe essere poi la partecipazione (accertata, come si e' detto, con sentenza passata in giudicato) di Gaetano LO PRESTI all'omicidio in carcere di Pietro MARCHESE, che e' proprio uno dei pur pochi episodi che, nella meditata ricostruzione degli avvenimenti, la corte ha potuto con certezza inquadrare nella strategia della guerra (che era difatti di punire ad ogni costo i responsabili di quel complotto, fra cui appunto il MARCHESE).

Orbene, il LO PRESTI altro non era che un uomo della "famiglia" di Porta Nuova; un uomo cioe' che doveva incondizionata obbedienza al suo "capo" CALO' (tanto da giustificarsi, anche sotto tale profilo, l'esecuzione di un delitto in una condizione esistenziale tale che sarebbe stato ben difficile per i colpevoli sottrarsi alle conseguenze di legge). Ed anzi potrebbe essere pure particolarmente significativo il fatto che, come si era detto nella sede richiamata, in base alle affidabili rivelazioni di MARINO MANNOIA, il LO PRESTI era stato



proprio colui il quale aveva sostanzialmente diretto l'operazione omicida ai danni del MARCHESE (colui che aveva inferto, ha detto il "pentito", il maggior numero di coltellate).

A dimostrazione di un quadro indiziario così gravemente destinato a convergere sulla responsabilità del CALO', non dovrebbe neppure trascurarsi che quest'ultimo era stato un obiettivo di ritorsione da parte di CONTORNO (come costui aveva finito con il dovere ammettere), nel momento in cui, dopo l'attentato, si era trasferito a Roma (dove appunto "sapeva" che viveva il CALO') pur facendo la spola con il nord Italia, per complottare con i parenti GRADO. Ed inoltre, e soprattutto, che lo stesso CALO', come si è più volte ricordato, era stato colui che aveva "telefonato in tutta Italia, dando l'ordine di uccidere CONTORNO" dopo il suo arresto.

Tuttavia la corte, nella prudente valutazione delle risultanze processuali, pur consapevole della gravità degli indizi offerti dal processo, ritiene di attribuire decisiva valenza ad un argomento di perplessità che è dato cogliere proprio fra le righe delle dichiarazioni di MARINO MANNOIA. Costui, infatti, nel riferire lo scoppio della guerra, ha ricordato che il complotto era appunto diretto ad eliminare RIINA e CALO'; ma, nel precisare questo, ha pure raccontato che il tranello era stato scoperto perché RIINA non era potuto andare all'appuntamento. Dal che si potrebbe dunque desumere, a giudizio di questa corte, che intanto la prima fase del complotto era stata possibilmente realizzata ai

danni del RIINA (e dunque non anche, contestualmente, del CALO'); e che il CALO', ipotetico ma non effettivamente perseguito obiettivo dell'operazione, avrebbe potuto per questo restare del tutto indifferente agli ulteriori sviluppi della faida, senza cioe' intromettersi nella strategia punitiva promossa dal RIINA (in sostanza, senza neppure partecipare alle deliberazioni della "commissione").

Ed a fronte di questo dubbio, giudicato non superabile, la corte ritiene di dover pronunciare assoluzione anche per questo imputato.

6.30. segue: e) Bernardo BRUSCA. - La posizione di questo imputato, anche lui univocamente indicato come autorevole componente della "commissione", non e' stata invece sufficientemente messa in luce dalle risultanze processuali sul piano della concreta e fattiva collaborazione nella ideazione o nell'attuazione del programma criminoso della guerra di mafia.

Per vero, la presenza di BRUSCA nel contesto piu' rappresentativo dell'organizzazione criminosa, e soprattutto il suo incontrovertibile schieramento dalla parte dei "corleonesi", non possono essere messi in discussione.

Giustamente, sul punto, l'accusa ha sottolineato come perfino DI CRISTINA, nelle sue singolari rivelazioni, aveva indicato costui come una delle piu' importanti "basi" in Sicilia di Luciano LEGGIO. Laddove, anche questa corte da' atto della ragionevole attendibilita' di una simile acquisizione, pur fra i rilevati inquinamenti della fonte medesima, ma non mancando di rilevare come il dato non si prospetti ne' significativo ne' tanto meno decisivo se riferito alla strategia della guerra di mafia, dal momento che esso si colloca in un contesto temporale del tutto diverso da quello che qui interessa. Per vero, come si e' piu' volte detto, gli schieramenti e le alleanze della fine degli anni settanta erano ben diversi rispetto a quelli che si sarebbero registrati in occasione della guerra di mafia. E se anche questi ultimi, come si e' piu' volte ripetuto, trovavano origine in una progressiva e stratificata coesione

di rapporti personali risalenti, e di altrettanto ataviche contrapposizioni emulative e di predominio, non puo' del pari negarsi che solo con la concreta verifica all'unde della posizione da ciascuno assunta nel medesimo periodo puo' ricavarsi una traccia sicura di indagine. Il quadro prodromico della guerra, in sostanza, in tanto puo' essere utilmente valutato, in quanto vi corrisponda un coerente sviluppo degli avvenimenti, dai quali procedere con necessaria valutazione ex-post, per attribuire finalmente valore indiziante al dato generico ed equivoco di partenza.

Nel ribadirsi, allora, che il piano della specifica ricerca di elementi di sicura affidabilita', quanto all'impegno effettivo del BRUSCA nella strategia della guerra (in fase deliberativa ovvero operativa), rimane sterilmente affidato alla mera ipotesi logica della "commissione" (in quanto componente di essa, l'imputato non poteva che volere deliberare quello che gli altri sollecitavano di deliberare), si deve prendere atto che in realta' nessuna fonte processuale (in pratica, nessun "pentito") accredita un qualsiasi ruolo a costui. Nessuna acquisizione infatti indica il BRUSCA come attivamente e personalmente impegnato in uno dei tanti passaggi della strategia della guerra, neppure come semplice mediatore di opposti interessi o come apportatore di un qualsiasi contributo critico.

Certo, la sua immanente posizione di grosso esponente del sodalizio, sopravvissuta alla guerra, suggerisce, con non trascurabile carica indiziante, un retrostante impegno



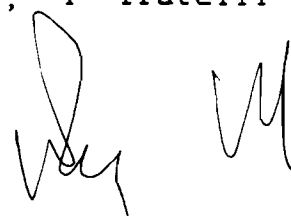
di alleanza e di copertura a vantaggio dei "vincenti". Ma la fluidita' di tali rapporti, che sul piano empirico non puo' sfuggire ad attenta riflessione, e soprattutto la piu' volte sperimentata ambiguita' di tanti atteggiamenti di questi personaggi protesi da una parte a mantenere fedelta' ed alleanze e dall'altra a perseguire i loro obiettivi di traffici o di predominio (basti citare, per tutti, il caso di Gaetano BADALAMENTI o quello, ancor piu' inquietante, di Rosario RICCOBONO, come si dira' con piu' efficacia a proposito dell'omicidio DALLA CHIESA), contribuiscono a definire un quadro tutt'altro che confortante; meno che mai idoneo ad avere affidata con sostanziale esclusivita' una corretta ipotesi ricostruttiva, sulla quale basare la verifica del postulato d'accusa.

Ne', come vorrebbe il requirente, possono trarsi argomenti utili di giudizio dal tenore di alcune telefonate intercettate (di cui si e' parlato nel par.6.1, a proposito della posizione, essa stessa strana e indecifrabile, del SALAMONE, cioe' di quel personaggio che sarebbe stato incaricato di un "affare" cosi' compromettente che aveva preferito costituirsi lui stesso ai carabinieri facendo ritorno, dal Brasile, in Italia). Perche' quelle conversazioni (ammesso che vogliano significare - cosa qui messa in dubbio - che il BRUSCA, interpellato da Alfredo BONO, che era colui che comunicava con il SALAMONE, pretendesse che costui uccidesse in Brasile il BUSCETTA) si riferiscono (all'estate 1982 e cioe') ad un momento del tutto diverso da quello dello scoppio della guerra. E se

fosse pure vero che il BRUSCA si era dunque intromesso in modo operativo nella sistemazione degli assetti mafiosi di Palermo, tanto non ne comporterebbe una pregressa cointeressenza quanto agli interessi specifici della primavera del 1981; dato che, come si e' detto, nell'estate del 1982 le sconfitte inferte ai "perdenti" erano tali che solo una riscossa di costoro si sarebbe preparata.

La tesi dell'accusa resta se mai affidata alla considerazione dell'emergenza, durante la fase "calda" della guerra, della figura dei PULLARA' (uno dei quali addirittura assunto a rango esponentiale nella famiglia del BONTATE), posto che questi erano imparentati con il BRUSCA. Ma la corte non puo' mancare di rilevare come anche questo dato rimanga ancorato ad una mera presunzione, certamente non univoca, e che comunque nulla di sicuro adduce. Perche' se e' probabile che una nomina di "reggente" della "famiglia" di S.Maria di Gesu' dovesse passare attraverso un gradimento generale dei protagonisti della strategia della guerra, e' pure vero che l'incidenza di una tale eventualita' resta compromessa, o quanto meno resa ambigua, dalla considerazione, processualmente accreditata, che le parentele non sempre implicavano alleanza operativa.

Ed il tenore di una conversazione telefonica (utenza MASI, 20 luglio 1982, altrove citata), dal quale dovrebbe ricavarsi la diretta partecipazione della "famiglia" di San Giuseppe Jato alla fase organizzativa della guerra, finisce, a giudizio della corte, per dimostrare esattamente il contrario. Perche' laddove gli interlocutori, i fratelli

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

SALAMONE, si danno atto che per una certa questione loro non si erano opposti ("così" come non abbiano detto niente per lo zio Stefano né per qualche altro..."), e supposto che questa fosse l'uccisione di BONTATE e degli altri, tanto starebbe a confermare che quella fazione se ne era possibilmente rimasta in una posizione di inerte neutralità: lasciando cioè campo libero agli altri di agire, ma non realizzando alcuna condotta partecipativa rilevante sotto il profilo penale.

Ed il dato che a ciò si aggiunge, per tratteggiare in termini di maggiore incertezza il quadro probatorio, è che il BRUSCA altro non era che il sostituto in "commissione" del SALAMONE (difatti fuggito all'estero, in Brasile). Ora, sia che il BRUSCA agisse come leale alter ego, sia che tendesse ad assumere una posizione di doppiezza, la sua fisionomia non può che ricevere un negativo condizionamento dal tenore del tutto ambiguo dell'atteggiamento, nella guerra, del personaggio SALAMONE, nei termini più volte ripetuti. Costui era infatti, e stranamente, uno dei più accreditati referenti di BUSCETTA, ma, secondo l'accusa, sarebbe stato poi incaricato di sopprimerlo; certamente odiava Gaetano BADALAMENTI, a sua volta amico e referente del BUSCETTA. Insomma, come si è detto più volte, le prudenti reticenze di BUSCETTA sul vero ruolo di questi due personaggi, e dunque del SALAMONE per quanto qui interessa, non consentono una lettura univoca degli avvenimenti e delle responsabilità personali (che ovviamente non possono essere basate sulla proposizione suggerita dal "pentito", secondo

cui tutti i fatti da lui raccontati devono essere assunti in termini di verita' inconfutabili); posto che tutte le soluzioni restano teoricamente accreditabili (che la "famiglia" di BRUSCA fosse rimasta estranea e neutrale, anche solo formalmente; che avesse mantenuto un atteggiamento ambiguo, con consistenti riserve mentali; che avesse mutato, nel corso degli avvenimenti, la propria linea strategica; e cosi' via).

Tali considerazioni impongono, dunque, di lasciare immune il BRUSCA dalle imputazioni degli omicidi della guerra di mafia.

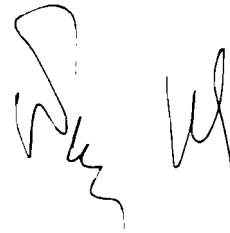
Two handwritten signatures or initials are present at the bottom right of the page. The one on the left is a stylized, somewhat abstract mark, while the one on the right appears to be a more recognizable set of initials, possibly 'MM'.

6.31. segue: f) Antonino GERACI. - La posizione di questo imputato, nel contesto delle imputazioni relative agli omicidi della guerra di mafia, ha assunto un rilievo secondario, data la riconosciuta sua dissociazione dalla "commissione" nel periodo coincidente con il corrispondente periodo.

Coerentemente, infatti, la pubblica accusa ha devoluto a questa corte la doglianza relativa alla sua assoluzione da alcuni omicidi contro pubblici funzionari (in particolare, da quello del commissario Boris GIULIANO, che sarà trattato nella parte VII, restando invece separate le imputazioni connesse all'omicidio del capitano BASILE), nonché dall'omicidio di Giuseppe SIRCHIA (par.6.4). E il procuratore generale, nella sue conclusioni in questo dibattimento, ha chiesto l'assoluzione del GERACI dalle imputazioni residue, fatta eccezione per quella del commissario GIULIANO, sul rilievo che in effetti, secondo le fonti del processo, egli era stato in carica nella "commissione" nel periodo anteriore allo scoppio della guerra di mafia del 1981 e che proprio da quel momento il suo posto era stato preso da un altro (suo omonimo).

Queste proposizioni accusatorie, di indubbia portata oggettiva, sollevano la corte da ogni ulteriore approfondimento, restando qui confermato che, come si è detto nella sede richiamata, per l'omicidio SIRCHIA nessuna utile conclusione è stata raggiunta in ordine alla configurazione del contesto causale del delitto; mentre, per

il resto, il ruolo possibilmente assunto dall'imputato, assieme all'intero organo deliberativo di "cosa nostra", in occasione dell'omicidio GIULIANO, sara' valutato nella sede corrispondente.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a series of loops and a final vertical stroke.

6.32. segue: g) Francesco MADONIA. - Anche a proposito della posizione di questo imputato e' stata sostanzialmente la stessa pubblica accusa a ridimensionare il contenuto delle richieste devolute, preso atto della puntuale deduzione difensiva che lo stesso era stato detenuto dall'11 novembre 1980 al 13 novembre 1982, onde non poteva essere stato attivamente partecipe di un concreto piano strategico finalizzato al compimento di delitti.

Il MADONIA (che era stato giudicato responsabile dai primi giudici solo in ordine all'omicidio del capitano BASILE, del quale questa corte non si occupa piu' per il disposto stralcio, a beneficio della stessa sede processuale nella quale vengono giudicati gli esecutori materiali presunti) era stato difatti oggetto di generale e indiscriminata impugnazione da parte del pubblico ministero, il quale aveva osservato, coerentemente alla linea accusatoria piu' volte tratteggiata, che tutte le fonti processuali lo avevano indicato come componente di spicco, anzi in progressiva ascesa, dell'organo centrale di "cosa nostra", anche grazie ai suoi sempre piu' rafforzati rapporti di alleanza con i "corleonesi".

Di tal che, in dipendenza di questo, il procuratore generale ha chiesto la sua condanna per tutti gli omicidi storicamente accaduti nel periodo successivo alla sua scarcerazione, dal momento in cui cioe' egli aveva certamente ripreso il suo posto nella "commissione".

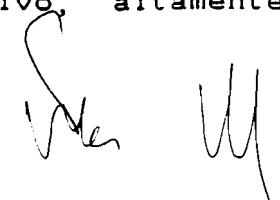
In merito a quest'ultima proposizione accusatoria,

sarebbe sufficiente pero' richiamare quanto la corte ha prima concluso circa la non provata riferibilita' degli omicidi successivi al novembre 1982 (sostanzialmente di quelli costituenti la ritorsione per il tentato omicidio in danno di Giuseppe GRECO, detto "scarpuzzedda", di cui al par.6.23) ad una precisa strategia della "commissione" (per le ragioni cioe' che non e' opportuno ripetere); sicche' ogni altra indagine si appaleserebbe a questo punto superflua.

Tuttavia, prescindendo dall'esame della posizione del MADONIA nell'omicidio GIULIANO (che sara' trattato nel prosieguo, parte VII), la corte non puo' mancare di esaminare il merito delle imputazioni devolute, comprendenti buona parte degli omicidi della guerra di mafia e in ordine alle quali non puo' dirsi certamente intervenuta alcuna rinunzia al gravame gia' proposto.

Sul punto, deve ugualmente concludersi nel senso della insufficienza del materiale probatorio acquisito; e non tanto per la rilevata condizione carceraria del MADONIA, quanto per una complessiva analisi di tutto il quadro processuale.

Difatti, quanto al primo aspetto (ai margini del quale non puo' non notarsi la singolarita' del fatto che l'imputato, appena liberato dal carcere, sarebbe dovuto andare, praticamente nello stesso giorno, a deliberare omicidi), che la detenzione dell'imputato potesse impedire un'agevole partecipazione al momento deliberativo della "commissione" costituisce un dato presuntivo, altamente



significativo, ma per vero non decisivo.

Teoricamente, e per le ragioni che la corte ha espresso in altra sede, a proposito della generale influenza del regime detentivo nelle possibilita' di concreto mantenimento del vincolo associativo (par.4.7), nulla avrebbe impedito una seppur difficile manifestazione efficiente di volonta' concorrente alla organizzazione di delitti, stante l'astratta possibilita' di molteplici contatti esterni e soprattutto di utili veicoli di trasmissione di segnali da dentro la struttura carceraria.

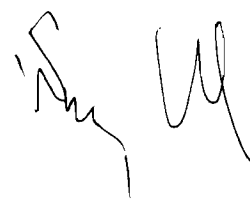
Di tal che l'insufficienza probatoria deve essere piuttosto, e piu' coerentemente, riferita alla mancata individuazione di utili riscontri attestanti l'effettivo coinvolgimento dell'imputato nella strategia della guerra di mafia: riscontri che, nella specie, avrebbero dovuto assumere un carattere ancora piu' obiettivo ed inequivocabile, data appunto l'esigenza di superare la generica presunzione di automatica emarginazione del detenuto.

In realta', gli unici elementi che il processo ha sul punto offerto sono concentrati nella circostanza che la "famiglia" di Resuttana (quella, appunto dei MADONIA) era stata in effetti presente e protagonista delle vicende di "cosa nostra" nel periodo della guerra; tanto che, come ha riferito MARINO MANNOIA, il posto nella "commissione", durante la detenzione del padre, era stato assunto da Giuseppe MADONIA (difatti colpito da diverse imputazioni, siccome presunto protagonista di delitti di rilevante

importanza, non oggetto di questo procedimento).

E non puo', coerentemente, trascurarsi il notevole peso indiziario che, nel contesto, assume la circostanza che proprio Giuseppe MADONIA (che, molto significativamente, CALDERONE aveva ricordato come fosse stato affiliato personalmente da Salvatore RIINA, che era cosi' divenuto il suo "padrino") fosse stato una delle persone che il GASPARINI aveva riconosciuto tra i partecipanti delle riunioni di mafia dell'aprile 1981, allorquando, come si ricordera', presso la villa di RICCOBONO, si era parlato (con quasi certezza) dell'appena avvenuta uccisione di BONTATE e di quella, prevista come imminente, di INZERILLO.

Ma tali considerazioni, di indubbia portata indiziaria, nulla adducono (in un processo in cui non si discute ovviamente delle possibili responsabilita' del giovane MADONIA), dal momento che, come piu' volte si e' detto, un mero comportamento di rappresentanza o di gestione di affari mafiosi non puo' implicare, sotto il profilo giuridico-penale, l'automatica trasmigrazione in capo al rappresentato della responsabilita' per ogni iniziativa assunta. Laddove il possibile meccanismo di preventiva adesione, se non di vera e propria istigazione, da parte del dominus impedito, se corrisponde ad un criterio empirico accettabile, non puo' tuttavia assurgere ad un ruolo utilmente significativo ove non adeguatamente sorretto da sicuro riscontro probatorio (mentre il semplice atteggiamento di tacita o successiva adesione o ratifica resta, come e' evidente, del tutto privo di rilevanza



penale).

E' dunque in base alle superiori considerazioni che, a giudizio della corte, deve pronunciarsi a favore dell'imputato la formula assolutoria di rito in ordine agli episodi di omicidio (trattati in questa parte della sentenza) devoluti alla cognizione del processo.



6.33. Le altre posizioni separate: Giuseppe GRECO,
detto "scarpuzzedda", Rosario RICCOBONO e Salvatore
SCAGLIONE. - Le posizioni degli imputati che, secondo
l'accusa, avrebbero fatto parte della "commissione", ma
oggetto di separazione in questa sede (per il fondato dubbio
sull'esistenza in vita dei medesimi), non possono essere
ovviamente affrontate (almeno piu' di quanto non sia stato,
e non sara' in prosieguo, imposto dalle esigenze
ricostruttive connesse alla valutazione delle imputazioni
devolute). Ma la corte non puo' mancare di rilevare
l'importanza del ruolo di questi personaggi, specialmente
dei primi due, nella strategia della guerra di mafia; almeno
nel senso di prospettare l'esistenza di una piu' articolata
realta' che la limitata analisi delle posizioni oggetto
dell'indagine rischierebbe di frustrare in termini
riduttivi, e cio' pur senza eccedere dai limiti della
cognizione, difatti rigorosamente riservata all'eventuale (e
per vero assai improbabile, data la concordanza delle fonti
sull'avvenuta soppressione di questi personaggi, nei termini
altrove ricordati) sede separata di ulteriore trattazione.

